RACCOLTA ILLUSTRATA

DELLE

LEGGI SULLE TASSE DI REGISTRO E BOLLO

DEL REGNO

OSSIA

CODICE DEL REGISTRO E BOLLO

CONTENENTE TUTTE LE LEGGI VIGENTI
SULLA MATERIA CON ANALOGHE ANNOTAZIONI E RIFERIMENTI ED A CUI VA PREMESSO
UN INDICE O PRONTUARIO ALFABETICO ESTESISSIMO CON TUTTE LE VOCI
COMPRESE DALLE LEGGI E PER MEZZO DEL QUALE
A COLPO D'OCCHIO SI RILEVA LA TASSA DI REGISTRO E BOLLO CUI VA SOGGETTO
L'ATTO CHIAMATO DALLA VOCE
CON AGGIUNTA LA TARIFFA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

PER

ASTOLFI FERDINANDO

RAGIONIERE.

SECONDA EDIZIONE CORRETTA ED AUMENTATA

VENEZIA
TIPOGRAFIA EMILIANA
1871

Prezzo ital. Lire 4.

RACCOLTA ILLUSTRATA

DELLE

LEGGI SULLE TASSE DI REGISTRO E BOLLO

DEL REGNO

OSSIA

CODICE DEL REGISTRO E BOLLO

CONTENENTE TUTTE LE LEGGI VIGENTI
SULLA MATERIA CON ANALOGHE ANNOTAZIONI E RIFERIMENTI ED A CUI VA PREMESSO
UN INDICE O PRONTUARIO ALFABETICO ESTESISSIMO CON TUTTE LE VOCI
COMPRESE DALLE LEGGI E PER MEZZO DEL QUALE
A COLPO D'OCCHIO SI RILEVA LA TASSA DI REGISTRO E BOLLO CUI VA SOGGETTO
L'ATTO CHIAMATO DALLA VOCE

PER

ASTOLFI FERDINANDO

RAGIONIERE.

SECONDA EDIZIONE CORRETTA ED AUMENTATA.

VENEZIA
TIPOGRAFIA EMILIANA
1871

AVVERTENZA

In forza dell'Articolo 1 della legge sui procedimenti finanziari 11 agosto 1870, tutte le tasse di registro e bollo comprese nelle presenti leggi vanno soggette al doppio decimo a titolo di sovraimposta.

Sono però eccettuati da questo aumento i viglietti per trasporto merci e viaggiatori, il bollo alle note, fatture o conti quitanzati, nonchè tutte le altre tasse le quali non sieno individualmente superiori a centesimi 10.

AVVERTENZE PER L'INDICE

La lettera iniziale R. — Indica la legge sulle tasse di Registro, n. 3121.
» » D. R. — Indica le disposizioni per l'applicazione tasse di Registro, n. 3186.
» » B. — Indica la legge sulle tasse di Bollo, n. 3122.
» » D. B. — Indica le disposizioni per l'applicazione della tassa di Bollo, n. 3187.
» » T. — Indica la Tariffa.
» » M. R. B. — Indica le modificazioni sulla legge di Bollo e Registro, n. 4480.
» » D. M. R. B. — Indica le disposizioni per l'applicazione di detta legge, n. 4650.
» » M. — Indica la legge sui provvedimenti finanziari, n. 5784, *M.*
» » D. M. — Indica il Decreto Reale per l'attivazione di detti provvedimenti, n. 6057.

INDICE ALFABETICO GENERALE

Delle tasse di Registro e Bollo cui vanno soggetti gli atti chiamati a senso delle disposizioni tutte contenute nelle leggi in vigore nel Regno al 1° Settembre 1871

A

Abbandono — di merci e di altri oggetti assicurati nelle assicurazioni marittime va tassato in ragione di L. 1.50 p. 0[0 sul valore degli oggetti abbandonati. *T. art.* 17.

Abbuonamento — Le scritture e dichiarazioni per l'abbuonamento dei dazi e Gabelle devono essere scritti sopra carta da L. 1. *B. articolo* 19, § 3, n. 10 (Vedi *Dazi*).

— ai teatri, spettacoli e luoghi chiusi deve essere prelevato il 10 p. 0[0 sul prezzo in luogo della tassa di bollo. *M. R. B. art.* 23.

— alle tasse di bollo dovute *a*) pei viglietti posti in circolazione dalle Istituzioni di credito mediante pagamento di L. 1 per ogni mille lire della media circolazione; *b*) dalle Società ferroviarie mediante pagamento dell' importo della tassa annuale corrispondente all'ammontare delle tasse che sarebbero state dovute in ragione del numero dei viglietti e riscontri dell' anno precedente. *B. art.* 38, *e D. B.* n. 28, 29 *e* 30, *e M. R. B.* n. 25.

— Domande devono essere dirette alla R. Intendenza Provinciale ove ha sede la Società, in bollo da L. 1.

Abuso — Istanze per denuncie di abusi di funzionari pubblici nell'interesse della legge o per abusi di patria potestà, vanno estesi su carta libera. *B. art* 21, n. 10.

Accettante — (Vedi *Cambiali*).

Accettazioni — Apposte dal mandatario allo scritto privato di Mandato sono esenti da bollo. *B. art.* 32, n. 12, e da registrazione. *R.* n. 143.

— di delegazioni di pagamento vanno assoggettate alla tassa proporzionale di centesimi 50 per ogni cento lire sul capitale del debito e sugli interessi maturati. Ove sieno fatte per atto separato ed ove gli accolli sieno stati già assoggettati alla tassa proporzionale, dovranno pagare la tassa fissa di L. 3. *T. art.* 29.

gli offerenti pagheranno pel Registro del *P. V.* la tassa fissa di L. 3 entro cinque giorni, in mano del funzionario che ha ricevuto l'atto, il quale dovrà farlo registrare entro giorni 20. *R. art.* 36.

— di mobili o crediti pignorati a norma degli art. 643, 644 del Codice di procedura civile, vanno soggetti, se consistono in mobili o rendite alla proporzionale di L. 1.50 p. 0[0], se consistono in crediti a centesimi 50 p. 0[0] sul valore risultante dalla stima, e sul capitale e sugli interessi decorsi sul credito aggiudicato. *T. art.* 6.

— provvisorie e soggette ad ulteriori incanti per vendite di beni mobili e immobili, e per aggiudicazione di locazioni di cose o di opere, i relativi *P. V.* pagheranno la tassa fissa di L. 3. *T. art.* 88.

— di mobili, rendite, crediti, immobili, ragioni ed azioni, fatte per atti di usciere, le relative tasse vanno registrate sugli originali. *R. art.* 66, si applica la tassa della *Tar. art.* 113.

— Il termine utile per la presentazione al registro è di giorni 20. *R. art.* 73.

Albergatori — I registri degli albergatori per l'iscrizione dei forestieri vanno soggetti al bollo di centesimi 50 qualunque sia la dimensione della carta. *B. art.* 20, n. 26.

— è obbligo degli stessi di permettere l'ispezione dei registri. *B. art.* 52.

Ammissione — di un nuovo socio ad una società qualunque costituita se conferisce la sola opera od industria, applicasi la tassa fissa di L. 5. *T. art.* 78 (Vedi *Società*).

— gratuita in un istituto qualunque di beneficenza, atti e scritti sono esenti da bollo. *B. art.* 21, n. 14.

— gratuita presso le scuole inferiori ed elementari, gli atti o scritti sono esenti da bollo. *B. art.* 21, n. 15.

Amministratori pubblici — Gli scritti ed atti a corredo di conti sono esenti da bollo, quante volte non fossero soggetti al bollo fin dalla loro origine. *B. art.* 21, n. 5; nonchè condizionatamente esenti dalla registrazione. *R. art.* 143.

— è obbligo degli stessi di permettere l'ispezione degli atti agl'impiegati ed agenti delle tasse. *B. art.* 52.

Amministratori di eredità — Sono obbligati alle denuncie di trasferimento in causa di morte, entro quattro mesi se il decesso seguì nel Regno, sei se in Europa, diciotto mesi se fuori. — La pena in caso di ommissione o ritardo è di eguale importo o della metà della tassa cui andava soggetto; l'infedeltà con sovratassa uguale alla tassa sulle ommissioni. *R. art.* 95. — Sono essi solidariamente tenuti al pagamento della tassa di Registro. *R. art.* 86.

Amministratori giudiziari. — Sono pure esenti da bollo i resoconti e documenti quante volte non sieno soggetti a bollo fin dall'origine.

B. art. 21, n. 6. — Sono pure condizionatamente esenti da registrazione. *R. art.* 143.

Amministrazioni private — Libri e quaderni sono esenti da bollo, se però occorra produrli in giudizio od altro, saranno assoggettati al bollo di centesimi 10 in quelle pagine di cui necessita servirsi. Gli estratti vanno in carta da centesimi 50. *B. art.* 22.

Amministrazioni pubbliche — Certificati, dichiarazioni ed attestazioni qualunque sia lo scopo vanno scritte in carta filigranata da cent. 50. *B. art.* 19, n. 4.
- — Le copie ed estratti degli atti, titoli, documenti vanno scritturati sopra carta da L. 1. *B. art.* 19, n. 14.
- — Gli avvisi d'asta vanno soggetti al bollo di cent. 50 siano manoscritti o stampati, anche senza firma. *B. art.* 20, n. 10.
- — Pegli altri stampati o manoscritti (Vedi *Avvisi*).
- — Istanze e ricorsi (Vedi *Istanze*).
- — Conti sono esenti da bollo e registrazione (Vedi *Amministratori*).
- — Originali dei *P. V.* delle deliberazioni soggetto ad approvazione sono soggetti al bollo di cent. 50, senza riguardo alle dimensioni della carta. Le copie degli stessi sono esenti. *B. art.* 20, n. 23.
- — Mandati di pagamento (Vedi *Mandati*).
- — Pena per le contravvenzioni alla legge sul bollo è di L. 50. *B. articolo* 53, n. 1.

Amministrazione del registro — Non ha facoltà di diminuziono di tassa o pena, nè di sospensione della riscossione. *R. art.* 122.
- — compete la risoluzione delle questioni sulla percezione delle stesse, prima dell' introduzione della domanda giudiziale, semprechè inferiore a L. 500. *D. R. art.* 29.

Amministrazione dello Stato — Gli atti delle amministrazioni Governative e quelli relativi al servizio civile e dello Stato, quando non sieno specificati nella tariffa per una tassa fissa, sono esenti da registrazione. *R. art.* 143.
- — Le sentenze non definitive, i decreti e provvedimenti, atti e *P. V.* che non definiscono il merito della causa promossa nell'interesse dell' amministrazione dello Stato, nonchè tutti gli altri atti di cui l'art. 136 della legge *R.* vanno registrate a debito, senza contemporaneo pagamento della tassa.

Analfabeti — Sulle formalità da usarsi pelle dichiarazioni al Registro (Vedi *D. R. art.* 16).

Animali — Convenzioni per pascolo od alimento a tempo determinato vanno assoggettate alla tassa proporzionalo di cent. 25 p. 0[0] sul prezzo accumulato pegli anni d' affittanza. *T. art.* 38.
- — locazioni a soccida, la tassa sarà invece applicata al valore del

— Pegli abbuoni (Vedi *art.* 49 *R.*).

— Atti di consenso o d' autorizzazione in favore dei discendenti vanno scritti su carta da lire 2. *B. art.* 19, n. 21.

Assegni — A pagare sulle casse delle banche od istituti di credito (chèques) vanno soggetti alla tassa di Bollo di cent. 10 qualunque sia la dimensione della carta.

Assenti — La tassa pagata per conto della successione degli assenti viene restituita in caso di ritorno. *R. art.* 79.

Assensi — Rilasciati ai privati dalle Autorità di Sicurezza Pubblica sono soggetti alla tassa di cent. 50 qualunque sia la dimensione della carta. *B. art.* 21, n. 12.

Assicurazioni commerciali — Contratti di merci sono esenti da registrazione fino a che non sieno apposte le firme delle parti contraenti e fino a che non se ne faccia uso a senso dell' art. 74 della legge. *R. art.* 147.

Sono pure esenti condizionatamente le polizze, i certificati ed altri recapiti che facciano prova delle assicurazioni marittime. *R. art.* 148 (Vedi *Annotazione alla legge R.* n. 84).

Assoluzioni — Esenti dalla tassa graduale e soggette alla semplice tassa fissa sono le sentenze definitive portanti assoluzioni, anche se queste sono relative a cose valutabili. Se poi contengono in parto assolnzione ed in parte condanna va dovuta la tassa solo sulla condanna. *R. art.* 60.

Asta — Trasmissioni di crediti, o di rendite, o pensioni per asta, la tassa di registro sarà proporzionata sul solo corrispettivo. *R. art.* 38 (Vedi *Aggiudicazioni*).

— Oggetti depositati presso i Monti di Pietà e Casse di risparmio vanno soggetti alla tassa fissa di L. 1. *T. art.* 27.

— Avvisi a tempo determinato sì giudiziari che volontari, vanno soggetti alla tassa di bollo di cent. 50 senza riguardo al formato della carta. *B. art.* 20, n. 10.

— Avvisi da inserirsi nei Giornali devono scriversi sopra carta filigranata da Lire 1. *B. art.* 19, n. 9.

— Avvisi che si pubblicano sia nell' interesse dei Comuni che di tutti i corpi morali per appalti vanno soggetti al bollo di cent. 50. *B. art.* 20.

— Verbali di diserzioni d' Asta e Protocolli delle offerte verbali nell' interesse dei Comuni, Provincie e Opere pie ed altri devono scriversi in carta filigranata da L. 1. *B. art.* 19, n. 8.

— Verbali di diserzione per l' interesse dello Stato sono esenti, *ivi Nota* n. 16.

— Offerte per scheda vanno scritte sopra filigranata da L. 1. *B. art.* 19, *Nota* 14.

Atti notarili — La presentazione al registro e pagamento della tassa deve eseguirsi sempre dal notaio pegli atti celebrati col suo Ministero entro giorni 20 dalla data. *R. art.* 73.

— Originali e copie (compresi i protocolli) degli atti rogati devono estendersi in carta filigranata da L. 1. *B. art.* 19, n. 7, eccetto però:

— Procure per comparire innanzi ai Pretori in materia contenziosa o di volontaria giurisdizione saranno in carta filigranata da Cent. 50. *B. art.* 19, n. 3.

— Originali e copie delle procure pure e semplici alle liti, speciali per atto o contratto, per intervenire alle deliberazioni dei Corpi morali, di consenso, autorizzazione ed altro, tranne le procure per comparire innanzi ai Pretori, vanno scritte su carta da L. 2.

— Cauzioni per stare in giudizio, le copie in forma esecutiva delle sentenze e gli originali atti di ricevimento dei testamenti vanno pure scritti su carta da L. 2. *B. art.* 19, n. 21 a 24.

— Originali degli atti di ricevimento dei testamenti segreti, quando l' involto non sia munito del bollo saranno soggetti alla tassa di L. 2 qualunque siano le dimensioni della carta. *B. art.* 20, n. 36.

— Originali delle procure, consensi ed autorizzazioni quando non si voglia far uso di carta filogranata sono assoggettati alla tassa di bollo di L. 2, *ivi* n. 37.

— Originali degli atti di protesto cambiario sono soggetti alla tassa di bollo di L. 3 senza riguardo a dimensione, *ivi* n. 38.

Atti privati — È obbligatoria la denuncia al registro entro 20 giorni dalla data, se specificatamente indicati per una tassa fissa, proporzionale o graduale a senso di legge, e l' obbligo è insolidalo fra tutti gl' interessati. Se però sono stati redatti all' estero per beni nello Stato, il termine alla presentazione è di sei mesi se in Europa, 18 mesi se fuori di Europa. *R. art.* 73.

— Ai duplicati degli originali va imposta la tassa fissa di L. 1. *T. art.* 104.

— La tassa di bollo poi da applicarsi sarà secondo la natura dell' atto. *B. art.* 1.

Atti esenti — da tassa di bollo e registro, senza diritto a ripetizione sono gli atti e scritti per opposizioni e contestazioni sul diritto elettorale, gli atti pel servizio della Guardia Nazionale, le copie ed estratti delle sentenze, e di qualunque altro scritto nell' interesse dello Stato e della giustizia penale; gli originali e le copie delle ingiunzioni a pagamenti verso i debitori dello Stato pei crediti non eccedenti le L. 30, i passaporti già muniti della speciale marca da bollo, i buoni del Tesoro e Vaglia postali. *B. art.* 26.

Atti esenti — da tassa, da registrarsi gratuitamente senza ripetizione: sono gli atti e contratti nell'interesse dello Stato, però nella sola parte

B

ferimenti fatti mediante annotazione scritta sui medesimi o sui registri dell'amministrazione del Debito Pubblico. *R. art.* 143, n. 2.

Sono soggette alla tassa di Bollo di Cent. 50 senza riguardo alla dimensione della carta (Vedi *Debito Pubblico*).

Cartelle per giuoco o lotterie — (Vedi *Lotterie*).

Cartelle dei Comuni e Istituti o Società — negoziabili (Vedi *Negoziazioni*).

Cartelle delle Casse di Risparmio — (Vedi *Casse di risparmio*).

Case di pegno — Registri delle persone autorizzate a tener casa di pegno, soggiacciono alla tassa di bollo di Cent. 10 per foglio senza riguardo alla dimensione.

Esenti — (Vedi *Monti di Pietà*).

Casse di risparmio — Libretti e Cartelle rilasciate dalle stesse sono esenti da registrazione, *R. art.* 143, e condizionatamente da tassa di bollo. *B. art.* 21, n. 29.

Cessano poi l'esenzioni suddette quante volte servono di corrispettivo e di mezzo nelle convenzioni o contratti, o se sieno trasferite in causa donazione, morte o dotazione. *R. art.* 144.

— Vendite ai pubblici incanti di oggetti depositati presso le stesse, soggiacciono alla tassa fissa di Lire 1. *T. art.* 27.

— Registri di contabilità sono esenti da bollo. *B. art.* 21, n. 29. In luogo delle tasse di bollo e di Registro sono assoggettate alla tassa speciale di L. 1. per ogni 1000 lire sulla somma complessiva delle operazioni di anticipazioni o sovvenzioni fatte sopra deposito o pegno di merci, titoli, e valori nel semestre precedente, da pagarsi entro 20 giorni dalla scadenza del detto semestre. Le sovvenzioni e le antecipazioni fatte per un tempo maggiore di sei mesi si valuteranno per una somma doppia, e così sarà raddoppiata la somma per ogni semestre di maggior durata dell'antecipazione.

I mutui e le sovvenzioni senza deposito soggiacciono al bollo e registro come convenzioni fra particolari. *M. R. B. art.* 37.

Modo delle denuncie e dell'accertamento. *Art.* 22, *D. M. R. e B.*

Pelle Azioni, Certificati e Cartelle emesse e négoziabili (Vedi *Negoziazioni*).

Casse Sociali di mutuo soccorso — (Vedi *Polizze*).

Catasto — Estratti devono essere scritti in carta da L. 1, oppure ammessi al bollo straordinario sopra autorizzazione dell'Intendente. *B. art.* 19, n. 14 e *art.* 29 (Vedi *Certificati, Estratti*).

Cause — Atti che occorrono davanti qualsiasi Tribunale collegiale, Corte o Consiglio, firmati, cominciando dall'atto di citazione fino al compimento delle cause ed all'esecuzione dei provvedimenti, devono essere scritti su carta da L. 1. *B. art.* 19, n. 19.

l' Ufficio del registro ove fu registrato il contratto; altre disposizioni (Vedi *art.* 75, 82, 86, 88, 94, 100 e 154. *R.*).

Condono — di pena pei contratti e le sentenze anteriori al 1 giugno 1862. (Vedi *R. art.* 152).

Conferma — pura e semplice di atti e contratti precedenti, già assoggettati alle tasse vigenti all' epoca della loro stipnlazione è soggetta alla tassa fissa di L. 3.

Se il contratto che si conferma non fn sottoposto a tassa, sarà tassato secondo la natura del contratto stesso. *T. art.* 85. Modo di applicazione. *R. art.* 47 (Vedi *Contratti*).

Confessione — fatta da uno sposo di aver ricevuto la dote, non soggiace a tassa particolare di registro. *R. art.* 45. Va estesa però in carta da bollo da L. 1.

Conjugi — i *P. V.* per separazione volontaria soggiacciono alla tassa fissa di L. 5. *T. art.* 122. Le sentenze di separazione di conjugi sono soggette alla tassa fissa di L. 10, se emanate da una Corte d' Appello, e L. 5 se da un Tribunale. *T. art.* 121.

— La sncceseione per causa di morte va tassata colla proporzionale di L. 3 per ogni 100 lire del valore delle cose trasmesse depurate dai debiti deducibili. *T. art.* 106.

Consegne — e tradizioni pnre e semplici di legati risguardanti esclusivamente oggetti che risultino esistenti nell' asse ereditario, sono soggetti alla tassa fissa di L. 2. *T. art.* 65.

Consensi — puri e semplici per cancellazione, riduzione e restrizione d'iscrizioni ipotecarie o rinuncia al grado o priorità della ipoteca, vanno soggetti alla tassa fissa di L. 3; se però la ipoteca iscritta è sopra immobili o sopra titolo del debito pubblico per cauzioni di impieghi o professioni, allora la tassa si limita a L. 2. Oltre di ciò sarà dovuta la tassa proporzionale di liberazione per l' ammontare della somma iscritta quando non si giustifichi l'estinzione dell'obbligazione con pagamento della tassa, o non si dichiari che l' obbligazione sussiste. *T. art.* 61 e 62. Detti consensi saranno scritti sopra carta da L. 1. *B. art.* 19, n. 6.

— od autorizzazioni degli ascendenti o del marito in favore dei figli o della moglie, sono esenti da registrazione, *art.* 143; però devono essere scritti sopra carta da L. 2. *B. art.* 19, n. 21 (possono anche assoggettarsi al bollo di L. 2, senza riguardo alla dimensione della carta. *B. art.* 20, n. 37).

— provenienti dall' Estero la tassa di bollo si applica prima di farne uso e sarà pure di L. 2. *B. art.* 23, § 3.

Conservazione delle ipoteche — (Vedi *Ipoteche, Registri*).

Consiglio — Le istanze al Consiglio di Stato vanno soggette al bollo di L. 1 qualunque sia la dimensione della carta. *B. art.* 20, n. 31.

— rogati dai Notai tanto gli originali che le copie in filogranata da L. 1, *ivi* n. 7.

— che riguardano semplicemente il traffico marittimo, oppure allo scopo dell' esazione delle imposte, soggiacciono pure al bollo da L. 1, senza riguardo alla dimensione. *B. art.* 20, n. 32 e 34.

— La contravvenzione alla legge sul bollo porta con sè che il Contratto non può far prova in giudizio, nè esser citato in altro atto, nè registrato fino a che non siasi supplito col bollo straordinario, la cui apposizione deve essere fatta dal ricevitore del registro che dovrà attestare anche il pagamento della multa. *B. art.* 42.

Atti e contratti provenienti dall' estero sono soggetti al bollo secondo la dimensione della carta. *B. art.* 23, § 3.

Contratti di compravendita — Tanto civili che stragiudiziali fatti a titolo oneroso, vanno soggetti alla tassa proporzionale di L. 3 per ogni cento lire se trattasi di cessione della proprietà, usofrutto, uso o godimento dei beni immobili; di L. 1,50 per cento, se di mobili o frutti pendenti; se di navi o merci fra commercianti C. 50 per cento lire sul prezzo e sul cumulo dei corrispettivi posti a carico dell'acquirente. Se però il corrispettivo pattuito pegli immobili è minore di 1[8 al multiplo (120) dell' imposta fondiaria, l' amministrazione potrà domandare la stima dell' ente venduto, a meno che le parti non preferiscano pagare in ragione del risultato del detto multiplo. *T. art.* 1. Pella tassa di bollo (Vedi sopra *Contratti*).

Contratti d' enfiteusi — Concessioni d' immobili e cessioni di diritti enfiteutici e le affrancazioni e risoluzioni di rendite e prestazioni sono soggette alla proporzionale di L. 3, pèr ogni cento lire del capitale formato di dieci volte l' annua prestazione se si tratta di tempo indeterminato od oltre i 20 anni; se inferiore allora di un capitale formato di tante volte la prestazione quanti sono gli anni di durata, ridotto però a metà. *T. art.* 8.

— La ricognizione di detti titoli e rendite enfiteutiche va soggetta alla tassa fissa di L. 3.

Contratti di Cambio marittimo — Sono soggetti alla tassa di C. 50 per ogni cento lire dell'ammontare dell'obbligazione. *T. art.* 28.

Contratti delle società anonime — Sono esenti da registraziono purchè sia comprovato il pagamento della tassa portata dall' art. 12 della legge 21 aprile 1862. *R. art.* 149.

Contratti di assicurazione — ed altri recapiti sono esenti da registrazione purchè siasi adempiuto a quanto prescrive la legge del 1862. (Vedi *Nota* n. 84, *registro*).

Contratti di Commercio — Sono esenti da registrazione, fino a tanto che non se ne faccia uso a senso dell'art. 74, quei contratti che so-

— Nei procedimenti di competenza dei giudici conciliatori devono essere scritte sopra carta da Cent. 10. *B. art.* 19, n. 1.

— delle procure per comparire innanzi ai Pretori e degli atti dei procedimenti in materia contenziosa, o di volontaria giurisdizione innanzi agli stessi, vanno scritte sopra filigranata di Cent. 50, *ivi*, n. 3, delle offerte di componimento (Vedi *Contravvenzioni*).

— degli atti rogati da notai, vanno scritti sopra carta da L. 1, fatta eccezione però delle procure e testamenti. N. 7 *ivi*.

— rilasciate dai Cancellieri, Segretari ed Ufficiali giudiziari ed amministrativi, in quanto non concernano la materia contenziosa o di volontaria giurisdizione, vanno pure trascritti sopra carta da L. 1, *ivi*, n. 8; se autentiche soggiacciono anche alla tassa fissa di cui in appresso.

— Dichiarazione di conformità od autenticazione apposte appiedi, soggiacciono alla tassa fissa di L. 1, da soddisfarsi mediante marca di registrazione, si eccettuano però gli atti esenti, *art.* 143, e le sentenze, atti d'usciere ed atti giudiziali. *M. R. e B. art.* 11 *g.*

— che si rilasciano dagli agenti di cambio, sensali (Vedi *Agenti*).

— delle iscrizioni ipotecarie ed estratti, come sopra da L. 1. *B. art.* 19, n. 12.

— dei Decreti di espropriazione per utilità pubblica come sopra di L. 1, *ivi*, n. 13.

— degli atti, titoli e documenti di qualsiasi Archivio pubblico e Ministeri del Culto, pure in filigranata da L. 1, *ivi*, n. 14.

— autentiche degli atti e scritti i cui originali non sieno ritenuti da notai, vanno estesi sopra filigranata da L. 1, *ivi*, n. 15, e sono soggette alla tassa fissa di autenticazione come sopra.

— di sentenze di Pretori spedite o autenticate in qualunque forma dai funzionari dell'ordine giudiziario, nonchè di tutti gli atti, deliberazioni e provvedimenti nei procedimenti contenziosi, davanti a qualsiasi Tribunale, Corte o Consiglio, da qualunque firmati, vanno scritti su filigranata da L. 1, *ivi, art.* 18, 19. Inoltre sono soggette alla tassa fissa di cui la Tariffa. *Art.* 127.

— degli atti fatti innanzi ai Pretori per commissione o delegazione d'un Tribunale o altra Autorità superiore, pure in carta da L. 1, *ivi, art.* 20.

— delle sentenze in forma esecutiva e degli atti contrattuali giusta le disposizioni del Codice penale, eccettuate le copie dei Pretori, vanno scritte sopra carta da L. 2, *ivi*, n. 23.

— delle procure pure e semplici (Vedi *Procure*).

— dei libri dello stato civile (Vedi *Stato Civile e Nota* n. 25 *B.*).

— degli atti di protesto Cambiario (Vedi *Atti di protesto Cambiario*).

D

I

Leva — Certificati e documenti sono esenti da bollo. *B. art.* 21, n. 27.
— In caso d'uso in giudizio sono assoggettati al bollo di cui il successivo *art.* 22.
— (Vedi *Cauzione*).

Liberalità — (Vedi *Donazioni, Istituti di beneficenza*).

Liberazioni — Il totale delle somme per il quale il debitore rimane assolto, va soggetto a tassa proporzionale, alla stessa sorte principale aggiungonsi anche gl'interessi; per quelle dipendenti da fallimento la tassa sarà percepita sull'ammontare della somma pagata pel concordato. *R. art.* 43.
— stipulate fra lo Stato e privati, la tassa sarà a carico di questi ultimi. *R. art.* 88.
— Atto qualunque che porti liberazioni di somme e valori mobiliari, va soggetto alla proporzionale di Cent. 25 per ogni cento lire a norma dell'*art.* 43 succitato. *T. art.* 56.
— Consensi puri e semplici per cancellazioni d'inscrizioni (Vedi *Inscrizioni*).
— stragiudiziali pure e semplici dietro resa di conto, per tutela, curatela ed altra amministrazione sono soggette alla tassa fissa di L. 2. *T. articolo* 63.
— Scritture private portanti liberazioni vanno scritte sopra filigranata da L. 1. *B. art.* 19, n. 6.

Libretti — o ricevute dei Monti di Pietà, Casse di Risparmio e Soccorso si possono scrivere su carta libera. *B. art.* 21, n. 29; però in caso d'uso in Giudizio o registrazione sono soggetti al bollo di cui il successivo *art.* 22 *B.*

Libri — Per l'applicazione della tassa di successione, le loro collezioni non sono valutate, quando non danno materia a commercio. *R. art.* 51.

Libri di Commercio — Sempreché sieno tenuti a norma di legge, fanno prova dell'esistenza di debiti da dedursi dall'asse ereditario. *R. art.* 56.
— Tasse di bollo (Vedi *Agenti, Appaltatori, Banchieri, Commercianti, Istituti e Monti*).

Libri di privata amministrazione — Sono soggetti al bollo allora solo che occorra farne uso, e la tassa sarà di Cent. 10 per quelle pagine ove trovansi le partite di cui occorre far uso; la copia ed estratto sarà invece in carta da Cent. 50. *B. art.* 22.
— Detto bollo deve essere applicato dagli Uffici di registro o bollo; altre norme (Vedi *D. B. art.* 23 e 24).

Licenze — o permessi rilasciati dalle Autorità di Sicurezza sono soggette al bollo da Cent. 50 senza riguardo alla carta. *B. art.* 20, n. 12.

Licitazioni — (Vedi *Asta, Offerte*).

M

— (Vedi *Asta, Corpi Morali, Libretti, Polizze, Registri, Mandati, Quitanze*).

— le sovvenzioni fatte su pegno non inferiori a L. 300 soggiacciono alla tassa speciale dell'1 per mille prescritta dall'Art. 37 della legge *M. R. B.* come le Casse di Risparmio; quelle inferiori a L. 300 sono esenti.

Morale pubblica — Istanze sono esenti da bollo. *B. art.* 21, n. 10; se però devono far prova in giudizio sono soggette al bollo di cui l'*art.* 22, *ivi*.

More a pagamento — (Vedi *Concessioni e Proroghe*).

Morte — Fedi vanno soggette al bollo di Cent. 50 senza riguardo a dimensione. *B. art.* 20.

— (Vedi *Stato Civile*).

Multe — (Vedi *Pene*).

Multiplo — venne elevato da L. 100 a L. 120 coll'art. 1 dello *M. R. B.* e può valersene il Ricevitore del Registro ove non creda esatto il valore donunciato. *R. art.* 23.

N

Nascita — Fedi vanno soggette al bollo di Cent. 50 senza riguardo a dimensione della carta. *B. art.* 20, n. 18.

— Registri dello Stato Civile come sopra, *ivi*, n. 17.

Nazionalità — Atti dei bastimenti soggetti alla tassa di bollo da L. 1, senza riguardo alla carta. *B. art.* 20, n. 28.

Negozianti — (Vedi *Commercianti e Bottegai*).

Negoziazione — e circolazione, di cui esser possono suscettibili le Cartelle, Certificati, Obbligazioni, Azioni ed altri titoli di qualunque specie, da qualunque emessi, tanto provvisorii, che definitivi, è dovuta una tassa annuale nella misura di quella fissata per le Cambiali (*B. art.* 8), colla riduzione di un terzo. La tassa sarà liquidata sul valore effettivo dei titoli risultanti dalla media del corso legale del precedente anno. Sono però esclusi i Libretti dei Monti e Casse Risparmio, i Buoni che circolano come moneta, le Cambiali, le Azioni nominative delle Banche o Società cooperative popolari inferiori a L. 100 e finchè il capitale sociale non superi le L. 30,000. *M. R. B. art.* 28.

— Alla restituzione e conseguimento di queste tasse e pene, l'azione si prescrive nel termine di 5 anni, *ivi, art.* 35.

Nipoti — Atti di donazioni tra zii e nipoti, prozii e pronipoti, sono soggetti alla tassa fissa proporzionale di L. 6 per ogni cento lire del valore delle cose donate; se però la donazione fosse in contempla-

O

P

R

S

come di sopra. *T. art.* 121, 124. Vanno scritte su filigranata da L. 1. *Art.* 19, n. 19.

Sentenze — di separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede sono soggette a tassa fissa, se di Corte d'Appello L. 10, se di Tribunale L. 5, se di Pretore L. 2. *T. art.* 125.

Sentenze non definitive — sono da registrarsi entro giorni 20 sugli originali mediante apposizione di marche di registrazione, le sentenze interlocutorie, preparatorie, incidentali ed ogni altra causa che non definisca il merito delle cause, emanate dalle Corti, Tribunali e Preture. *R. art.* 66, 72, 73. La tassa poi cui sono soggette è di L. 2, se la causa è vertente avanti le Corti d'Appello, L. 1 ai Tribunali, C. 50 ai Pretori. *T. art.* 129.

Sentenze delle Corti di Cassazione — sono esenti da tassa graduale e soggette alla tassa fissa di L. 4, tanto se preparatorie che definitive. La tassa si soddisfa mediante marca di registrazione. *T. art.* 128.

Sentenze da registrarsi a debito — e pelle quali può aver luogo la ripetizione della tassa di registro e bollo dovuta. *R. art.* 136 a 140 e *B. art.* 24 e 25.

Sentenze in materia penale — sono esenti anche da bollo. *B. articolo* 21, n. 17, come pure le copie richieste da Ufficiali pubblici nell'interesse dello Stato. *B. art.* 26, n. 4.

Separazioni dotali — con soddisfacimento dei diritti spettanti alla moglie; se si effettua con trasmissione di immobili del marito la tassa graduale è di L. 3; se con rendite la stessa è di L. 1.50, se con trasferimento di crediti è di C. 50, se con denaro C. 25 per ogni cento lire del valore trasmesso. *T. art.* 18.

Sequestri — I *P. V.* degli uscieri vanno registrati sull'originale e la tassa è quella già citata alla *T. art.* 130.

— convenzionali e gratuiti la tassa è graduale di L. 2 pelle prime L. 1000, e L. 1 per ogni migliaio successivo.

Servitù — (Vedi *Concessioni*).

Servizio pubblico Civile e Militare — atti relativi quando non si trovano specificatamente designati dalla tariffa sono esenti da registrazione. *R. art.* 143.

— Atti, registri e carte relative nell'interesse dello Stato e servizio pubblico, si possono scritturare su carta libera. *B. articolo* 21, n. 2.

Sicurezza pubblica — Come sopra.

— (Vedi *Estratti e Certificati*).

Soccida (Vedi *Locazione*).

Società (Vedi le voci *Costituzioni, Dichiarazioni, Divisioni, Negozia-*

T

U

V

Z

LEGGI E DECRETI

SULLE

TASSE DI REGISTRO E BOLLO

IN VIGORE GIÀ NEL REGNO D'ITALIA

E

NELLE VENETE PROVINCIE SOLO AL 1.° SETTEMBRE 1871

Regio Decreto 14 *luglio* 1866, n. 3121, *concernente le tasse di Registro.*

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO, LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e delle facoltà concedute al Governo del Re coll'articolo 2 della Legge del 28 giugno 1866, n. 2987;

Vedute le disposizioni sulle tasse di registro, contenute nell'allegato *A*, annesso al Progetto di legge approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 20 giugno suddetto;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

DELLA REGISTRAZIONE E DELLE TASSE DI REGISTRO.

DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIALI.

—

CAPO I.

Disposizioni generali ed altre comuni per l'applicazione e liquidazione delle varie specie di tasse.

Art. **1.** Gli atti in forma pubblica e privata, civili e commerciali, e tanto stragiudiziali quanto giudiziali, come pure le trasmissioni della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento dei beni, sono soggetti alla registrazione ed al pagamento delle tasse a tenore del presente Decreto.

I contratti verbali non sono soggetti a registrazione o tassa, se non nei casi specialmente stabiliti: in tali casi la denunzia dei medesimi assume la qualità di atto.

Art. **2.** La registrazione consiste nell'annotamento degli atti e delle trasmissioni nei pubblici registri a ciò destinati. Essa constata la legale esistenza degli atti in genere, conserva il sunto della loro sostanza, ed imprime agli atti e contratti privati la data certa in faccia ai terzi (1).

Art. **3.** Gli atti si registrano o sugli originali o sulle copie a norma delle disposizioni del presente Decreto.

Quando gli atti debbono registrarsi sugli originali le loro copie ed estratti non sono più soggetti a registrazione.

Gli atti che si registrano sulle copie non sono soggetti a questa formalità se non quando se ne debba rilasciare copia autentica.

Art. **4.** Le tasse di registro sono proporzionali, o graduali, o fisse.

La proporzionale si applica a tutti gli atti che contengono obbligazione o liberazione di cose o di somme, ed a qualunque trasmissione di proprietà, di usufrutto, uso e godimento di beni mobili od immobili o di qualsiasi altro diritto reale, tanto se sia fatta per atto tra vivi, quanto se avvenga per causa di morte.

La tassa graduale sarà applicata a tutti gli atti i quali non contengano obbligazione o liberazione, ma semplice dichiarazione o attribuzione di valori o di diritti, senza operarne la trasmissione.

La tassa fissa si applica a tutti gli altri atti civili, giudiziali e stragiudiziali che possono servire di titolo o documento legale (2).

La tariffa che forma parte integrante del presente Decreto indica gli atti e le trasmissioni soggette a tassa proporzionale, graduale o fissa; e determina la misura di queste tasse.

Quando ha luogo la registrazione sulla copia degli atti, la prima copia autentica si registra col pagamento della tassa proporzionale, o graduale, se si fa luogo alla loro applicazione,

---

(1) Questo articolo fu modificato dall'art. 14 della legge 19 luglio 1868, in forza del quale perchè segua la registrazione di un atto, fa d'uopo sia prodotta all'Ufficio del Registro copia dell'atto che si presenta alla registrazione scritta sopra carta da cent. 50 — Da tali disposizioni sono però eccettuati gli atti giudiziari.

(2) La tassa fissa è invariabile perchè stabilita sulla qualità e natura dell'atto indipendentemente dal valore che l'atto stesso rappresenta.

o altrimenti a tassa fissa. Ciascuna delle altre copie autentiche, che siano successivamente rilasciate, si registra col pagamento della semplice tassa fissa.

Art. **5.** Le tasse di registro in ragione della natura degli atti o dei trasferimenti a cui sono applicate si distinguono in tasse contrattuali, di successione e giudiziali.

Le tasse contrattuali si applicano agli atti civili o commerciali.

Le tasse di successione colpiscono i trasferimenti per causa di morte. Si applicano per analogia anche ai passaggi d'usufrutto dei beni costituenti le dotazioni dei benefizi e cappellanie.

Le tasse giudiziali si applicano agli atti e decisioni giudiziali, e agli atti d'usciere.

Art. **6.** Le tasse sono applicate secondo l'intrinseca natura ed effetti degli atti o dei trasferimenti, quando risulti che non vi corrisponda il titolo e la forma apparente.

Quando un atto che per la sua natura e per i suoi effetti risulti soggetto a tassa proporzionale o graduale, non si trovi esplicitamente contemplato dalla tariffa, sarà gravato con la tassa della tariffa medesima che più si accosterà alla natura ed agli effetti dell'atto stesso.

Art. **7.** Allorchè in un atto qualunque sono più disposizioni indipendenti, o non derivanti necessariamente le une dalle altre, ciascuna delle medesime è sottoposta a tassa come se formasse un atto distinto.

Un atto che comprende più disposizioni necessariamente connesse e derivanti, per l'intrinseca loro natura, le une dalle altre, sarà considerato, in quanto alla tassa di registro, come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo alla tassa più grave [3].

Art. **8.** Allorchè la somma totale delle tasse liquidate presenti una frazione minore di una lira, questa frazione sarà computata per una lira intiera [4].

Sono eccettuati da questa disposizione gli atti di cui ai numeri 104, 129 e 130 dell'annessa tariffa soggetti alla tassa fissa di centesimi 50.

---

[3] Quando una disposizione qualunque contenuta nell'atto di stipulazione non sia che un accessorio del contratto stesso, quale, per esempio, la ricevuta di denari in un contratto di compravendita, o la concessione di un'ipoteca a garanzia, siccome questi non potrebbero stare da sè soli, ma sono un tutto insieme che forma l'atto che si stipula, non va soggetto che ad una sola tassa di registro.

[4] Da questa disposizione va escluso il doppio decimo, riflettendo la tassa principale.

Art. **9.** Le tasse di registro regolarmente percette in conformità del presente Decreto non potranno essere restituite, qualunque siano gli eventi ulteriori, fuorchè nei casi da esso Decreto previsti (5).

Art. **10.** Non ha luogo restituzione di tasse in caso di risoluzione, rescissione, o riforma anche per effetto di condizione risolutiva alla quale l'atto o il trasferimento si trovasse espressamente vincolato.

Art. **11.** Dalle disposizioni dei due precedenti articoli si eccettuano:

1.° Le sentenze di vendita forzata d'immobili quando con altra sentenza pronunciata in contraddittorio fra le parti interessate, e passata in giudicato, la vendita sia stata dichiarata nulla;

2.° Gli atti dichiarati nulli con sentenza pronunciata in contraddittorio fra i contraenti e passata in giudicato, per vizio radicale che indipendentemente dalla volontà e dal consenso delle parti induca la nullità dell'atto fin dalla sua origine;

3.° Le succesioni e le donazioni, in quanto si riferiscano a cose per le quali si verifichi la evizione o lo spoglio in forza di sentenza passata in giudicato e pronunciata in contraddittorio fra le parti interessate, per una causa preesistente alle successioni e donazioni medesime;

4.° Le convenzioni per causa, e in occasione di matrimonio, allorchè fossero risolute o annullate.

È ammessa la restituzione della tassa pagata qualora, nei casi contemplati ai numeri 1, 2, 3, ne sia fatta la domanda entro sei mesi dalla data della sentenza definitiva che pronunziò la nullità dell'atto, o la evizione; e nel caso contemplato al numero 4, dalla data dell'atto di annulamento o risoluzione delle convenzioni matrimoniali.

Art. **12.** Non sono soggetti a tassa proporzionale:

I beni immobili esistenti fuori del territorio del Regno, qualunque sia il titolo pel quale si trasferiscano;

I beni mobili quando non sono nel Regno e si trasferiscono in causa di morte;

Nei trasferimenti in causa di morte e nei passaggi dell'usufrutto che hanno luogo in occasione della presa di possesso dei benefizi e cappellanie, i crediti sia che appartengano a

---

(5) Da questa disposizione s'intendono escluse le tasse che fossero esatte in più per errore di calcolo, perchè tali tasse in tal caso non si possono dire esatte a legge.

nazionali, sia che spettino a stranieri, si considerano esistere nel luogo nel quale sono dichiarati esigibili.

Art. **13.** Il pagamento della tassa proporzionale o graduale per gli atti e trasferimenti vincolati a condizione sospensiva, e non meramente potestativa, è dovuto quando la condizione si verifica, o quando l'atto o il trasferimento ha effetto prima che la condizione si avveri.

Sono considerati quali atti vincolati a condizione sospensiva, tra gli altri, le donazioni non peranche accettate, le convenzioni relative ai lucri dotali, e le liberalità d'ogni specie subordinate alla eventualità della morte, e gli atti soggetti ad approvazione (6).

Art. **14.** Per sottoporre a tassa di registro la trasmissione di un immobile a titolo di proprietà o di usufrutto, basterà, in mancanza di prove dirette, che il nuovo possessore si sia fatto inscrivere per codesti titoli nei ruoli dell'imposta prediale o della tassa sui fabbricati, e che sia stata da esso pagata per detti titoli o in conto proprio alcuna rata di tale imposta o tassa, o si abbia prova di convenzione che faccia presumere legalmente in lui il diritto di proprietà o di usufrutto.

Il godimento di un immobile a titolo di locazione o di anticresi sarà pure sufficientemente provato col mezzo di fatti, atti o scritti che lo facciano presumere legalmente, ovvero col pagamento fatto comunque per detti titoli ed a conto proprio.

Sarà però in tutti casi riservata la prova contraria (7).

Art. **15.** La tassa proporzionale nei trasferimenti di beni per causa di morte, o per atto tra vivi a titolo gratuito o per mezzo di permuta, e quella da applicarsi al valore dei beni ogniqualvolta per essi non sia stabilito alcun prezzo o corrispettivo in somma o valore determinato, è dovuta in ragione del valore presunto da accertarsi come sarà detto nell'articolo 23 (8).

Art. **16.** Nei trasferimenti a titolo gratuito tanto per atto tra vivi che per causa di morte, se l'usufrutto o l'uso, a cui si

---

(6) La condizione sospensiva, già per sè sola sospende l'esistenza dell'atto, per cui l'atto non diventa perfetto che allorquando si verifica la condizione apposta, e perciò solo allora diventa imponibile. Se però la condizione fosse solo facoltativa si avrà come non sussistente e sarà tosto assoggettato senz'altro alla tassa.

(7) Come si evince dal tenore di quest'articolo anche la prova suppletoria è sufficiente perchè l'amministrazione colpisca una trasmissione di proprietà, usufrutto, enfiteusi ecc., e ciò sino a che la parte comprovi non sussistere il trapasso.

(8) Veggasi l'annotazione apposta all'art. 23 che modifica in parte il presente articolo.

parifica l'abitazione, è a tempo indeterminato o non minore di dieci anni, la tassa proporzionale si applica sulla metà dell'intiero valore della cosa quando l'usufruttuario o la persona sulla cui vita fosse stabilita la durata dell'usufrutto o dell'uso non avesse compiti 50 anni di età; ed al quarto dello stesso valore ove li abbia compiti.

Se l'usufrutto o l'uso è limitato a tempo minore di 10 anni sarà valutato a tanti ventesimi del valore della proprietà quanti sono gli anni della sua durata. Trattandosi però d'un usufruttuario o usuario che abbia compito l'età di 50 anni, l'usufrutto o l'uso, quando anche sia determinato per più di 5 anni, non sarà valutabile al di là di cinque ventesimi.

Qualora l'usufrutto fosse devoluto congiuntamente o successivamente a più individui, si avrà unicamente riguardo all'età del più giovane.

Le norme stabilite col presente articolo sono applicabili anche nel caso di tassazione dell'usufrutto, o dell'uso, nelle sentenze e decisioni giudiziarie.

Art. **17.** Nei trasferimenti della nuda proprietà, sia per atto tra vivi a titolo gratuito, sia per causa di morte, il valore della medesima da assoggettarsi a tassa all'epoca del trasferimento si riterrà uguale alla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto.

Al cessare poi dell'usufrutto o dell'uso sarà dovuta la tassa sul valore per cui l'usufrutto o l'uso fu detratto allorchè venne tassata la nuda proprietà.

Quest'ultima disposizione è applicabile anche alle riunioni dell'usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo oneroso, con la diversità però che la tassa da esigersi alla riunione dell'usufrutto o dell'uso deve colpire la differenza tra il prezzo corrispettivo tassato all'epoca dell'alienazione ed il valore della piena proprietà.

Quando però si tratti di sentenze o arbitramenti che non portino trasmissione, ma semplicemente dichiarino o attribuiscano la nuda proprietà, la tassa graduale sarà applicata sopra una somma uguale alla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto o dell'uso determinato giusta l'articolo precedente, ma non avrà luogo alcuna ulteriore tassazione all'epoca della riunione dell'usufrutto o dell'uso alla nuda proprietà [9].

---

[9] Avvenendo il caso di cessazione di usufrutto o d'uso, e per tal fatto la proprietà divenendo piena o semipiena ne consegue un maggior lucro al proprietario. Questo aumento va soggetto a tassa.

Art. **18.** La tassa proporzionale per le costituzioni di rendite o pensioni ed i trasferimenti delle dette rendite a qualunque titolo, e per la loro estinzione o per il loro riscatto; e la graduale per la loro attribuzione in virtù di sentenza o decisione giudiziaria o arbitramentale, sono dovute sul capitale espresso nell'atto costitutivo della rendita o pensione.

Ove nell'atto costitutivo non sia espresso il capitale della rendita o pensione, ovvero si tratti di costituzione a titolo gratuito, o di attribuzione per sentenza di rendita non costituita precedentemente, questo capitale dovrà formarsi di venti volte la rendita se è perpetua, o debba essere corrisposta per venti o più anni, o per tempo indeterminato; ovvero di dieci o di cinque volte la rendita vitalizia, o la pensione, secondochè la persona, durante la vita della quale deve corrispondersi la rendita vitalizia, o la pensione, non abbia compiuta o abbia oltrepassata l'età di cinquant'anni.

Quando indipendentemente dalla vita delle persone la rendita debba essere corrisposta per un tempo determinato minore di 20 anni, la tassa proporzionale dovrà applicarsi sopra un capitale formato di tante volte la rendita quanti sono gli anni per cui deve essere corrisposta.

Trattandosi di rendite o pensioni che possono bensì cessare con la vita delle persone, ma che indipendentemente da questa circostanza debbono essere corrisposte per un tempo determinato, la tassa dovrà essere applicata sul cumulo di dieci o cinque volte la rendita a norma delle disposizioni di questo articolo, quando essa debba corrispondersi per un tempo di dieci o più anni. Se deve essere corrisposta per un tempo minore, si assoggetteranno a tassa tante annualità della rendita o pensione quanti saranno gli anni della loro durata, con che non sia oltrepassato il cumulo di cinque anni quando la persona alla cui morte debba cessare la rendita o la pensione abbia compiuta l'età di 50 anni.

Nel valutare le rendite vitalizie o le pensioni non sarà fatta distinzione tra quelle costituite sulla testa di un solo e quelle costituite sulla testa di più individui; ma in quest'ultimo caso dovrà aversi unicamente riguardo all'età dell'individuo che abbia minor numero d'anni [10].

---

(10) Bisogna por attenzione alla qualità della rendita o della pensione, se cioè sia vitalizia, temporanea o perpetua, oppure mista.

Se a cagion d'esempio la rendita o pensione non è che un frutto di un

Art. **19.** Le rendite perpetue o vitalizie che si paghino in generi o derrate, ossia in natura, saranno capitalizzate nel modo indicato dal precedente articolo, previa dichiarazione da farsi dalle parti del valore delle prestazioni suddette.

In caso che il valore dichiarato sia creduto inesatto, si prenderà per base la media del prezzo annuale dei generi o derrate, formata sulle mercuriali del mercato del luogo ove la prestazione deve essere corrisposta; o quando non sia indicato un luogo determinato si avrà per norma la mercuriale del luogo ove l'atto fu stipulato; e non essendovi mercati in tali luoghi, sarà formata sulle mercuriali del mercato più vicino.

La media sopra indicata sarà formata per cura dell'amministrazione, determinando la media annuale dei prezzi dei generi ne'dieci anni precedenti a quello dell'atto o trasferimento soggetto a tassa, escludendo la media più elevata e quella più bassa, e prendendo l'ottavo dell'ammontare complessivo delle restanti annualità [11].

Art. **20.** La tassa proporzionale sulle obbligazioni e sui trasferimenti dei crediti a qualunque titolo è applicata sull'ammontare delle obbligazioni o dei crediti, siano o non siano fruttiferi.

Colla stessa norma sarà applicata la tassa alle attribuzioni dei crediti, o delle obbligazioni di somme, risultanti da sentenze soggette a tassa graduale.

Art. **21.** Nel senso di questo decreto sono considerati crediti i diritti, le obbligazioni e le azioni che hanno esclusivamente per oggetto somme di danaro.

I diritti invece e le obbligazioni che hanno per oggetto effetti mobili, le azioni o quote di partecipazione nelle società di commercio o d'industria, sono per l'applicazione della tassa equiparate ai mobili per loro natura.

---

capitale, in tale caso si tassa il capitale; se non si fa alcun cenno di capitale, e la rendita o pensione è la conseguenza di accordo volontario o sentenza, in tal caso, se la rendita è perpetua o per un periodo di venti anni, si costituisce il capitale moltiplicando la rendita o pensione per venti volte. All'incontro se la rendita o pensione è vitalizia si forma il capitale moltiplicando la rendita cinque volte, se si tratta di persona che abbia compiuto il 50° anno, e se meno dieci volte la rendita stessa.

Una tassa può essere però ad uno stesso tempo graduale e proporzionale in seguito a sentenza o decisione giudiziaria.

(11) I Sindaci dei Comuni nei quali hanno luogo mercati dovranno trasmettere nei primi 10 giorni di ogni trimestre all'Ufficio di Registro le mercuriali dei prezzi medii di generi o derrate verificatisi nella piazza, e ciò per l'esecuzione di questo articolo (Vedi *Regolamento*).

Art. **22.** Nelle concessioni di enfiteusi, fatte a forma dell'articolo 1556 del Codice civile, la tassa proporzionale sarà applicata ad un capitale formato di dieci volte l'annua prestazione in danaro o derrate, e ad ogni altro corrispettivo che fosse pattuito, se si tratta di concessione a tempo indeterminato, o di una durata di venti o più anni; e trattandosi di concessione a tempo minore di venti anni, ad un capitale formato di tante volte la prestazione ridotta a metà quanti sono gli anni della durata della concessione, ed inoltre ad ogni altro corrispettivo.

La stessa regola sarà osservata nelle affrancazioni a titolo oneroso, ovvero nei trasferimenti del dominio diretto, soggetti a tassa proporzionale, o quando sul dominio diretto è caduta condanna o dichiarazione giudiziaria di diritto soggetta a tassa graduale, con l'aggiunta di un laudemio, se ed in quanto esso sia dovuto giusta i titoli originari e le leggi anteriori, quando si tratti di enfiteusi concessa precedentemente al Codice civile.

Nei trasferimenti a titolo gratuito, o per causa di morte, il valore dell'utile dominio si considererà corrispondente al valore della piena proprietà, detratto venti volte l'annuo canone o l'annua prestazione, e detratto pure un laudemio, quando l'enfiteusi sia anteriore all'attivazione del Codice civile. Ove però si tratti di cessione dell'utile dominio a titolo oneroso la tassa dovrà applicarsi al corrispettivo pattuito.

Nel caso in cui per legge sia ammessa l'affrancazione mediante un minor numero di annualità della pattuita prestazione o un minor laudemio, si osserverà il disposto della medesima [12].

Art. **23.** Per l'applicazione della tassa graduale o proporzionale, il valore tassabile si desume dagli atti e dalle denunzie, secondo le norme e i casi qui sotto indicati:

1.° Se l'atto contiene un corrispettivo di valore liquidato, oppure gli elementi per liquidarlo, la tassa sarà applicata al valore che ne risulterà [13];

2.° Per gli atti gratuiti e per quelli che non presentino

---

[12] Tutti i corrispettivi vanno calcolati e cumulati pel multiplo di questo articolo.

[13] Questo articolo fu modificato dall'art. 2 della legge 19 luglio 1868 che si riporta:

« Il procedimento della stima di che all'art. 23 e seguenti della citata » legge, potrà aver luogo anche pegli immobili trasferiti a titolo oneroso, qua» lora il prezzo o correspettivo enunciato nell'atto sia inferiore di un quarto » al multiplo sopraindicato dell'imposta di cui sono gravati gli immobili che » sono subbietto del trasferimento, e questo non sia seguito all'asta pubblica.

» Non avrà però luogo il procedimento di stima quando il contribuente » paghi la tassa in ragione del risultato del multiplo medesimo ».

un corrispettivo liquidato, e neppure gli elementi per liquidarlo, come anche nei trasferimenti di valore indeterminato, dovrà unitamente agli atti o alla denunzia, presentarsi dalla parte, o funzionario pubblico richiedente la registrazione, una nota indicativa dei valori sui quali la tassa dovrebbe liquidarsi; con facoltà di presentare all'uopo anche ogni opportuno mezzo di prova, come sarebbero le stime giurate, le compre-vendite e le locazioni del precedente quinquennio per gli stabili, o del semestre anteriore per i mobili denunziati.

Se ciò non ostante il ricevitore del registro non creda esatto il valore denunziato per gl'immobili, sarà questo determinato moltiplicando per cento la imposta fondiaria principale fissata per le leggi di perequazione del 10 luglio 1864 e del 26 gennaio 1865 nel rispettivo compartimento. Tuttavia contro il risultato del multiplo è ammesso il ricorso alla stima nel solo caso in cui la parte o l'amministrazione rispettivamente pretenda che il valore reale sia minore, ovvero ecceda di un quarto [14];

3.° Se poi si trattasse di mobili si sottoporrà alla tassazione il valore risultante dagli atti, oppure da inventari con stima o contrattazioni dei mobili stessi dentro non più di mesi sei.

Art. **24.** Quando rendasi necessario il ricorso alla stima, il ricevitore non potrà domandarla senza l'autorizzazione del direttore delle tasse e del demanio.

La parte istante dovrà nella domanda di stima dichiarare il valore che crede doversi attribuire ai beni soggetti a tassa; e la domanda non sarà ammissibile se il valore così attribuito non portasse la differenza in più o in meno di un quarto di quello accertato col multiplo della imposta, secondo che la istanza fosse fatta dal ricevitore o dalla parte [15].

Art. **25.** La domanda di stima sarà fatta al Pretore del luogo nel quale sono situati i beni. Nella domanda sarà indicato il perito, altrimenti si terrà come non avvenuta. La parte

---

[14] Medesimamente la precitata legge 19 luglio 1868 modifica il tenore al n. 2 di questo articolo.

« Art. 1. — Il multiplo dell'imposta per la valutazione degli immobili di » che al n. 2 dell'art. 23 della legge di registro è portato da 100 a 120; ed » il maggiore o minor valore che possa dar luogo al ricorso per perizia, sopra do» manda rispettivamente dell'Amministrazione o della parte, è ridotto dal quarto » all'ottavo ».

[15] Secondo lo spirito degli art. 1 e 2 della legge 19 luglio 1868 devesi dedurre che la parte ricorrente dovrà alla sua petizione per stima dichiarare il valore dell'oggetto da stimarsi, e non sarà ammessa, se non risulti inferiore di un quarto o di un ottavo di quello accertato col multiplo della fondiaria, come ai numeri 13 e 14.

contro la quale è domandata la stima dovrà entro 10 giorni dalla ricevuta intimazione notificare alla parte istante o la propria adesione al valore da questa reclamato, o altrimenti la indicazione di un secondo perito. Trascorso inutilmente questo termine, il secondo perito sarà nominato dal Pretore.

La stima sarà ordinata entro quindici giorni da quello della intimazione della domanda.

I due periti nominati in caso di disparere, chiameranno un terzo perito. Se non possono accordarsi nella scelta vi provvederà il Pretore.

La relazione della stima sarà presentata e giurata davanti il Pretore entro due mesi, a computarsi dalla notificazione che sarà stata fatta ai periti dell'ordinanza giudiziale, o nei due mesi dopo l'elezione del terzo perito, salvo al Pretore la facoltà d'accordare una unica proroga di un mese qualora vi esistessero giustificati motivi.

Qualora un perito non presentasse la sua relazione entro il prefisso termine, potrà farsi istanza per la nomina di un altro che lo surroghi, e saranno applicabili i termini sopra stabiliti.

In questo caso il perito o i periti surrogati, oltrechè non avranno diritto a conseguire il pagamento delle spese e degli onorari relativi alle operazioni alle quali avessero dato principio, potranno essere tenuti al risarcimento dei danni.

Art. **26.** Quando i beni alla cui stima debbasi procedere sono situati in territorii sottoposti a diverse giurisdizioni, la istanza sarà rivolta al Pretore del luogo ove è situata la maggior parte dei beni.

Questo Pretore ordinerà la stima dei beni sottoposti alle altre giurisdizioni, valendosi dei periti eletti e notificati dalle parti come nell'articolo 25. Occorrendo la nomina di periti d'ufficio, il Pretore eleggerà persone domiciliate nel luogo ove sono situati i beni, o nei luoghi più vicini.

I periti presenteranno le loro relazioni e le giureranno innanzi al Pretore del luogo ove sono situati i beni, ovvero innanzi a quello che ha ordinata la stima.

Non sono ammesse nuove stime sopra quelle state eseguite a norma di questo Decreto.

Art. **27.** Se il risultato della stima non presenterà una differenza rispettivamente maggiore o minore, secondo i casi, di un quarto del valore accertato col multiplo dell'imposta fondiaria principale, la tassa sarà liquidata su questo valore [16].

[16] Per le modificazioni portate dall'art. 1 legge 19 luglio 1868 già citata, la differenza deve essere di un quarto pei trasferimenti a titolo oneroso, e di un

In caso diverso la tassa sarà determinata sul valore accertato per mezzo della stima.

Art. **28.** Le spese del procedimento e della stima sommariamente tassate dal Pretore, saranno sopportate dalla parte che resterà soccombente.

Art. **29.** Ove nel termine stabilito le parti o i pubblici funzionari obbligati alla registrazione non avessero presentata la prescritta denuncia dell'atto o trasferimento, o la denuncia non contenesse la indicazione dei beni o dei corrispettivi sui quali la tassa debba essere liquidata, e, trattandosi di beni mobili, anche la indicazione del loro valore, in tali casi il ricevitore eseguirà d'ufficio una valutazione provvisoria e presuntiva, e sui risultati della medesima riscuoterà la tassa, salvo a regolarne la definitiva determinazione e la definitiva liquidazione dei valori o corrispettivi tassabili con le norme stabilite dal presente Decreto, quando la parte avrà presentata o completata la sua denunzia.

CAPO II.

Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse sugli atti e contratti civili.

Art. **30.** Se un contratto, o per i patti che contiene o per gli effetti che produce, risulta in parte gratuito ed in parte oneroso, sarà tassato come contenente due distinti contratti, l'uno a titolo oneroso, l'altro a titolo gratuito.

Art. **31.** Nei trasferimenti di beni mobili od immobili a titolo oneroso, tanto in proprietà che in usufrutto, uso o godimento, la tassa proporzionale è applicata in ragione dei prezzi e dei corrispettivi convenuti fra le parti, e degli oneri che passano a carico dell'acquirente o cessionario.

Ove il prezzo consistesse in un'annua rendita, questa sarà capitalizzata secondo le norme stabilite dall'articolo 18.

Nelle trasmissioni di beni mobili o immobili a titolo oneroso non sarà soggetta a tassa particolare l'obbligazione o la quietanza del prezzo contenuta nell'atto stesso col quale fu stipulata la trasmissione.

Art. **32.** Il mandato irrevocabile e contenente dispensa

---

ottavo per quelli a titolo gratuito. — S'intende poi per oneroso quel contratto che risguarda un corrispettivo gratuito, senza corrispettivo.

dall'obbligo di render conto, si considera come un atto traslativo, e si tassa per gli effetti che produce.

Art. **33.** Un atto traslativo di proprietà o di usufrutto che comprenda mobili ed immobili, sarà soggetto alla tassa di registro stabilita per le trasmissioni degl'immobili, eccetto che siasi stipulato un prezzo particolare per gli oggetti mobili, e questi non siano dalla legge civile parificati agli immobili.

Nel caso che i mobili considerati dalla legge civile come immobili per destinazione vengano alienati con atto separato all'attuale proprietario dell'immobile cui quei mobili furono annessi, la tassa sarà determinata nella misura stabilita per la trasmissione degl'immobili (17).

I contratti coi quali si alienano ad uno stesso acquirente le materie che possono essere estratte da un fondo, e l'immobile medesimo prima che quelle materie sieno state trasportate altrove, saranno soggetti indistintamente alla tassa dovuta pei trasferimenti degli immobili.

La prescrizione del diritto a riscuotere il supplemento di tassa a cui può dar luogo l'applicazione del presente articolo comincia a decorrere dalla data dell'ultimo contratto.

Le cessioni o vendite di ragioni ereditarie in genere sono soggette alla tassa di trasferimento a titolo oneroso degl'immobili, a meno che non si giustifichi che nelle eredità alle quali le ragioni cedute o vendute si riferiscono, siano compresi mobili, crediti certi e liquidi o rendite perpetue o vitalizie (18).

Art. **34.** Per calcolare la tassa del passaggio dei beni a cui danno occasione i conguagli di quote tra i condividenti, o le cessioni di quote alla comunione o alla eredità indivisa, si imputeranno a preferenza i mobili e crediti certi e liquidi, e le rendite che risulteranno comprese nelle quote maggiori, o in quelle cedute alla comunione o eredità rimasta indivisa.

La stessa imputazione avrà luogo per la parte onerosa dei contratti di che tratta il precedente articolo 30 (19).

---

(17) Dal tenore dell'articolo in discorso si desume che la vendita della dotazione di scorte vive o morte e frutti pendenti che segue in un all'immobile, quandochè il prezzo sia stato distinto nella stima, ma confuso nel contratto, deve essere tassata come immobile.

(18) L'atto col quale uno cede i propri diritti ereditari senza stabilire un prezzo separato dei mobili dagli immobili, è soggetto alla tassa di registro per la trasmissione di immobili.

(19) Dal tenore di questo articolo è chiaro che costituendo le quote di conguaglio nelle divisioni altrettanti trasferimenti, così devesi pagare per questi la corrispondente tassa. Il modo poi della imputazione a preferenza dei mobili indi degl'immobili si opera a senso dell'art. 30 della legge.

Art. **35.** Le assegnazioni che hanno luogo nelle divisioni di beni mobili od immobili fra comproprietari, non sono considerate traslative della proprietà dei beni rispettivamente assegnati, ognorachè ciascun condividente riceva una quota che corrisponda ai diritti che realmente gli spettano.

Parimente non sono considerate traslative di proprietà le assegnazioni che entro i limiti delle rispettive quote venissero fatte ad un condividente dei beni immobili esistenti nell'asse comune, e ad un altro condividente di beni mobili, rendite, crediti e danari che facciano parte dello stesso asse. Trattandosi di divisione di eredità la disposizione presente è utilmente invocabile sol quando i mobili, rendite, crediti e danari assegnati risultino denunziati nel loro preciso ammontare per la tassa di successione.

Se vi ha conguaglio o maggiore assegno anche per mezzo di accollo di debiti comuni in una quota maggiore di quella che sarebbe a carico dell'assegnatario, la tassa sul conguaglio o maggiore assegno sarà percetta con le norme indicate dal precedente art. 34 [20].

Art. **36.** Nei pubblici incanti di beni immobili e negli appalti nei quali ammettesi rincaro o nuovo esperimento d'asta, gli offerenti che ottennero la provvisoria aggiudicazione, pagheranno per il registro del relativo processo verbale e dentro cinque giorni dalla data del medesimo una tassa fissa ed irrepetibile [21].

La tassa proporzionale della vendita di mobili ed immobili ai pubblici incanti, e quella degli appalti di qualunque specie fatti all'asta pubblica, sarà pagata dal compratore che ottenne l'aggiudicazione definitiva, sul prezzo della vendita o dell'appalto risultante dall'ultimo incanto.

In caso di rivendita entro il termine stabilito dall'articolo 694 del Codice di procedura civile per inadempimento delle condizioni apposte alla vendita forzata degli immobili all'asta pubblica, o per inadempimento degli obblighi per parte degli

---

(20) L'atto col quale un fratello assegna ad altro fratello o sorella la loro quota legittima di eredità, va assoggettato alla tassa graduale stabilita dall'articolo 80 della tariffa, cioè L. 2 fino a L. 1000, e L. 1 per ogni migliaio o porzione successiva; se però coll'atto venisse assegnata una somma maggiore o minore della competente, allora va applicata la disposizione dell'art. 34.

(21) La tassa fissa di cui il presente articolo da pagarsi dai deliberatari di incanti non definitivi è di L. 3 a senso dell'art. 88 della tariffa, ed è dovuta per ciascun Processo Verbale, ancorchè questo contenga diversi lotti deliberati, essendo un solo l'atto soggetto a registrazione.

aggiudicatari degli appalti a danno o interesse, la tassa proporzionale sarà applicata alla sola parte del nuovo prezzo che non fosse stata precedentemente tassata (22).

Art. **37.** Nelle permute la tassa sarà applicabile alla parte dei beni stabili o mobili permutati, che ha maggior valore.

Se fu pattuito conguaglio, la valutazione in questa parte sarà fatta giusta le norme stabilite all'articolo 31.

Le permute d'immobili con beni di altra specie saranno soggette alla tassa di trasferimento immobiliare a titolo oneroso sino alla concorrenza del valore degli immobili, e sul maggior valore degli altri beni sarà dovuta la tassa di trasferimento a titolo oneroso secondo la rispettiva loro natura.

Ove fossero permutati beni immobili esistenti nello Stato contro beni della stessa natura situati all'estero, e questi fossero di maggior valore, la tassa proporzionale sarà applicata al solo valore dei beni esistenti nello Stato, e per il maggior valore dei beni esistenti all'estero si pagherà la tassa graduale.

Art. **38.** Nei trasferimenti a titolo oneroso dei crediti, delle rendite e delle pensioni, la tassa sarà corrisposta sul prezzo delle cessioni, quando sia spiegata nell'atto, ed occorrendo anche giustificata, la congrua causa del ribasso del prezzo; altrimenti non si avrà riguardo per l'applicazione della tassa al prezzo corrispettivo, ma all'ammontare del credito ceduto, e quanto alle rendite o pensioni al loro capitale da determinarsi a norma delle disposizioni degli articoli 18, 19 (23).

Si eccettuano però le trasmissioni di crediti o di rendite e pensioni fatte all'asta pubblica, per le quali la tassa sarà proporzionata al solo prezzo corrispettivo (24).

Art. **39.** La tassa sulle cauzioni, mallevadorie, fideiussioni anche solidali di somme o valori, sulle costituzioni di pegno e d'ipoteca, e sulle promesse d'indennità fatte da una o più per-

---

(22) Si riporta il tenore dell'art. 694 del Codice P. Civile:

« Trascorsi tre anni dalla vendita non si può far luogo a nuovo incanto per » l'inadempimento della condizione della medesima, se non con tutte le formalità » stabilite per il giudizio di espropriazione contro il debitore ».

Da ciò si desume che se trascorrono i tre anni e succede la rivendita, questa equivale ad un nuovo incanto, e la tassa deve essere pagata sul prezzo intiero.

(23) Dal tenore del detto articolo si desume che la tassa si paga sul solo corrispettivo, anche qnando questo sia minore del valore dell'oggetto cednto, se però questo ribasso è giustificato, mentre se non lo è attendibilmente, la tassa si esige sul valore dell'oggetto ceduto.

Per le pensioni però vedi art. 18 e 19.

(24) Appunto la certezza del prezzo che si ritrae dall'asta, giustifica il minor corrispettivo, quindi la tassa si commisura e si paga sn qnesto.

sone cumulativamente per una terza persona, sarà sempre graduale e verrà percetta indipendentemente dalla tassa proporzionale dovuta sulla stipulazione ed obbligazione cui la cauzione, il pegno o la indennità si riferiscono.

In ogni caso la tassa delle cauzioni e mallevadorie non sarà mai più che la metà della principale.

La tassa cadente sui contratti indicati nel presente articolo colpisce la intiera somma o valore a cui si estende l'obbligazione fideiussoria, la promessa d'indennità o la costituzione di pegno o d'ipoteca. Quando però l'obbligazione principale sia di somma o valore determinato, la tassa medesima non potrà applicarsi ad una somma o valore maggiore [25].

Art. **40.** La tassa proporzionale per le locazioni di cose o di opere a tempo determinato, è dovuta sul cumulo dei prezzi e dei corrispettivi pattuiti per tutta la durata della locazione.

Nelle cessioni di simili contratti la tassa proporzionale sarà limitata alle rate, non peranco decorse, dei prezzi e dei corrispettivi, ed ai maggiori corrispettivi che fossero pattuiti. Alle semplici risoluzioni dovrà applicarsi la tassa fissa.

Nelle locazioni a vita tanto di cose che di opere la tassa deve applicarsi al capitale corrispondente a dieci o cinque volte il canone e i pesi annui, giusta le distinzioni stabilite nel precedente articolo 18, rispetto alle rendite vitalizie ed alle pensioni, e con l'aggiunta dei corrispettivi pattuiti per una volta tanto.

Ai contratti di colonia parziaria, e alle mezzerìe e terzerìe o simili convenzioni, che abbiano per iscopo la semplice coltivazione, od anche la sola raccolta, con divisione dei prodotti, ed a rischio comune, si applicherà la tassa fissa; ma se vengono pattuite a carico del colono corresponsioni determinate in contanti, o anche in generi e derrate, saranno tassate come locazioni.

Nella locazione di beni immobili e nella colonia parziaria o mezzerìa non sono considerati quali pesi corrispettivi quelli che vengono assunti dal conduttore o colono per la coltivazione, manutenzione o miglioramento del fondo.

Se è stabilito che il fitto o altro compenso determinato sia corrisposto in natura, cioè in generi e derrate, ne sarà calcolato il valore con le norme prescritte dal citato articolo 19.

Non sarà dovuta tassa maggiore nel caso che il canone di

---

[25] Questo articolo contempla le due tasse cui vanno soggetti questi atti, cioè una pel principale, l'altra per l'accessorio. La tassa pel contratto principale è proporzionale, quella per l'accessorio è graduale, quest'ultima in qualsiasi caso non può oltrepassare la metà di quella dovuta dal contratto originale.

affitto sia in tutto o in parte pagato per anticipazione, e neppure quando la somma anticipata fosse produttiva d'interessi a vantaggio del conduttore.

Qualora nel contratto di locazione dei fondi rustici fosse pattuita la facoltà al conduttore di ritenere o in tutto o anche solo in parte a sua scelta, e pagandone il prezzo, le scorte o stime vive o morte ricevute in consegna dal locatore per il servizio e la coltivazione del fondo, sarà inoltre dovuta sull'intiero valore di esse scorte o stime la tassa stabilita per il trasferimento a titolo oneroso dei beni mobili.

Nelle locazioni a soccida la tassa proporzionale sarà applicata al valore del bestiame dato a soccida, secondo la dichiarazione che ne sarà fatta (26).

Art. **41.** Per i contratti coi quali furono stabiliti prezzi, corrispettivi o somministrazioni entro un limite massimo e minimo, la tassa sarà applicata sulla somma corrispondente alla misura media fra il limite massimo ed il minimo.

Art. **42.** Le dichiarazioni o nomine pure e semplici della persona per cui si fece un acquisto, od altro contratto sono soggette alla tassa fissa stabilita dall'articolo 84 dell'annessa tariffa, allorchè la facoltà di fare la nomina o la dichiarazione deriva dalla legge o è stata riservata nell'atto che contiene lo acquisto o il contratto, e la dichiarazione o nomina è fatta entro tre giorni successivi, mediante atto pubblico, o anche privato purchè presentato al registro nel detto termine (27).

Se la dichiarazione o nomina viene fatta nello stesso atto, non è dovuta alcuna tassa speciale.

In mancanza di qualcuno degli estremi sopra indicati, le dichiarazioni soggiacciono alla tassa proporzionale e graduale, secondo la natura dell'acquisto o contratto cui si riferiscono.

Soggiacciono parimente a tassa proporzionale o graduale le dichiarazioni o le nomine che fossero fatte per una parte soltanto dell'acquisto o del contratto o che non fossero perfettamente conformi alla precedente riserva, ovvero venissero fatte in

---

(26) Vedi art. 18 pel multiplo del 5 o del 10 secondo l'età, e gli articoli 1622, 1628, 1647 e 1671 del Codice civile.

Sul modo di valutazione dei generi e derrate che il colono o mezzadro paga al proprietario vedi l'art. 19.

(27) La dichiarazione però di cui il presente articolo va soggetta alla tassa fissa di L. 5, semprechè però il deliberatario si sia riservato il diritto di nominare la persona o persone per conto delle quali ha acquistato, entro i tre giorni sucessivi, perchè in caso contrario la detta dichiarazione è soggetta alla tassa proporzionale.

favore di un collicitante; o in fine quando con l'atto che contiene la dichiarazione si proceda a divisioni o assegnamenti parziali, o si venga altrimenti a distruggere la società o comunione d'interessi solidalmente prestabilita nella riserva.

Art. **43.** Negli atti di liberazione andrà soggetto a tassa proporzionale il totale delle somme per le quali il debitore rimane liberato.

Alla sorte principale dovranno aggiungersi gl' interessi, dei quali l' atto faccia specificata liberazione.

In tutti i casi nei quali esiste un patto relativo agl'interessi, ma non si esprima il loro ammontare, e manchino le tracce per liquidarli, si presumeranno pendenti quelli decorsi dalla data dell'atto, e mai al di là di cinque annate.

Nei casi di concordato dipendente da fallimento la tassa di quietanza si percepirà sulla somma pagata per effetto del concordato medesimo.

Nelle compensazioni del rispettivo debito, fra due persone debitrici l'una dell'altra, la tassa proporzionale si applicherà sull'ammontare del debito maggiore che rimane estinto.

Nelle quietanze rilasciate a coloro che pagano debiti, o procedono ad affrancazione, riscatto o risoluzione di rendite, censi od annualità per terze persone, sarà dovuta la tassa stabilita per la cessione di detti titoli, ognorachè il pagamento produca surrogazione a tenore dell'articolo 1252 del Codice civile, numero 1, e dell'articolo 1253, numeri 1 e 4 (28).

Art. **44.** Le transazioni stipulate tanto per terminare quanto per prevenire una lite, qualora siano semplici o limitate alla rinunzia o condonazione delle reciproche pretese, saranno gravate di tassa fissa. Ma se contengono una novazione qualunque alle ragioni e ai diritti rispettivamente competenti alle parti e resultanti da titoli anteriori, oppure contengono cessione di mobili od immobili in proprietà, usufrutto o uso, costituzioni di rendite, obbligazioni di somme o valori o altri contratti assoggettati a tassa, sarà questa dovuta secondo la natura dei contratti medesimi.

---

(28) Ove, per esempio, avvenga un concordato fra un debitore ed un creditore, la tassa si percepisce solamente sulla somma pagata, e la rimanenza del debito si ritiene non sussistere.

Vedi art. 2144 del Codice Civile per riguardo agli interessi da tassarsi proporzionalmente.

Se la quietanza a senso degli art. 1285, 1286 e 1287 del Codice Civile contiene un vero atto di cessione, non estinguendo cioè il credito, la tassa sarà dovuta sull'intera somma secondo la natura da cui deriva il debito.

Art. **45.** La dote, che si costituisce la sposa nei contratti di matrimonio con beni propri, è soggetta alla tassa graduale.

Non soggiace però a tassa particolare la confessione dello sposo di aver ricevuto la dote, nè la stipulazione dei lucri dotali, e neppure il patto per il quale una parte delle rendite dotali fosse assegnata annualmente alla sposa per le sue minute spese e per i bisogni della sua persona.

Se nei contratti di matrimonio, o in altri fatti a contemplazione di matrimonio si contengono donazioni e liberalità fatte da chiunque e in qualsivoglia guisa, o vi siano stipulate obbligazioni o altre convenzioni tra gli sposi o fra altre persone, ovvero se la dote fosse costituita dagli ascendenti, dai collaterali o da altri, saranno dovute le tasse fisse, graduali o proporzionali secondo la rispettiva natura delle donazioni, liberalità e stipulazioni a tenore della tariffa.

Per i lucri dotali derivanti tanto da contratto quanto dalle leggi anteriori al Codice civile, e per le liberalità subordinate all'eventualità della morte, la tassa proporzionale si renderà esigibile verificandosene la devoluzione o l'evento [29].

Art. **46.** Se in un atto sono inseriti o enunciati altri atti soggetti a registrazione e non ancora registrati, sarà pagata non solo la tassa a cui è soggetto l'atto principale, ma ancora la tassa e sopratassa che siano dovute per gli atti inseriti o enunciati.

È pure dovuta la tassa per le convenzioni verbali enunciate nell'atto presentato alla registrazione e non registrate, purchè le medesime abbiano una connessione essenziale e diretta con le disposizioni dell'atto in cui sono enunciate.

Non è dovuta tassa se la convenzione verbale enunciata

---

[29] Questo articolo venne modificato dall'art. 3 della legge 19 luglio 1868 ch'è del seguente tenore: « Per le costituzioni di doti e per le donazioni e libe- » ralità fatte da persone che non sieno ascendenti o discendenti degli sposi a con- » templazione di certo e determinato matrimonio od in favore degli sposi medesimi » o loro nascituri le tasse fissate dalla tariffa (Vedi art. 97, 98, 99 e 100) sono ri- » dotte alla metà ».

Il solo caso pertanto in cui ha luogo la tassa graduale, si è quando la sposa si costituisce la dote con beni propri, qualunque ne sia la somma, semprechè però non sia alterata la sua costituzione dotale. Per esempio l'atto di costituzione di dote di beni stabili con valore di stima e coll'obbligo allo sposo di rispondere soltanto del valore dell'immobile stesso e con facoltà di disporre dello stesso, deve essere assoggettato oltre che alla tassa di costituzione in dote anche a quella di trasferimento a titolo oneroso.

La tassa fissa di L. 2, di cui all'art. 66 della tariffa, si rende esigibile solo allorquando non contenga costituzione di dote od altre stipulazioni soggette a tassa speciale.

fosse già estinta o si estinguesse coll'atto che contiene l'enunciazione, eccettochè la convenzione citata fosse stata per legge sottoposta a registrazione, o ad altre equivalenti formalità, e queste non fossero state adempiute.

In questo caso, oltre la tassa dovuta sulla convenzione verbale enunciata, sarà esigibile anche la sopratassa stabilita per l'inadempimento delle prescritte formalità.

Un atto fatto all'estero è sottoposto all'obbligo della registrazione anche quando le disposizioni in esso contenute siano state riportate in tutto o in parte in un atto fatto nel Regno. Per la parte di questo secondo atto in cui quelle disposizioni furono riportate senza alcuna modificazione è dovuta la sola tassa fissa.

Una tassa fissa è pure dovuta per ciascun atto, sebbene per sua natura non soggetto a registrazione, e sopra ciascun documento di qualunque specie pure non soggetto a registrazione, di cui sia fatta inserzione in atti soggetti a detta formalità, o si faccia produzione in giudizio (30).

Art. **47.** Per gli atti di ratifica o conferma di precedenti atti non stati registrati o in altro modo sottoposti alle tasse in vigore all'epoca della loro stipulazione, si esigerà la tassa a cui va soggetto, giusta le disposizioni del presente Decreto, l'atto ratificato o confermato.

La tassa da riscuotersi non potrà in verun caso essere minore di quella fissa stabilita dall'articolo 85 della tariffa per le ratifiche pure e semplici.

Oltre le tasse dovute sull'atto ratificato o confermato saranno pure esigibili nella registrazione dell'atto di ratifica le sopratasse o pene pecuniarie dovute per la non eseguita registrazione o sottoposizione a tassa dell'atto ratificato quando questo fosse obbligatoriamente soggetto entro termine fisso ad alcuna di dette formalità.

Se la ratifica o conferma è fatta mediante corrispettivo, sarà su questo dovuta la tassa corispondente alla natura dell'atto ratificato.

Anche in questi casi la tassa da applicarsi non potrà mai essere minore di quella stabilita dal citato articolo 85 della tariffa (31).

---

(30) Ha relazione a questo articolo l'art. 104 della legge, la quale fissa la tassa di L. 1. Però se l'atto di cui devesi far l'inserzione porta con sè già una tassa maggiore, quali le procure nei contratti, in tal caso non occorre il pagamento della tassa fissa suddetta.

(31) L'art. 85 della tariffa fissa a L. 3 la tassa da pagarsi per ratifiche pure e semplici di atti o contratti precedenti, e sarà di tante volte quanti sono i ratifi-

Art. **48.** È dovuta soltanto la tassa fissa per la risoluzione di un contratto, quando ha luogo per effetto di condizione risolutiva espressa nel contratto medesimo, e non dipendente dalla sola volontà dei contraenti, ovvero per mezzo di atto autentico stipulato nel giorno successivo a quello del contratto che si risolve.

Qualunque stipulazione accessoria quando esca dai termini della semplice risoluzione del contratto precedente, e non ne sia la necessaria conseguenza, è separatamente soggetta a tassa fissa, graduale o proporzionale in ragione della sua speciale natura (32).

CAPO III.

Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse di successione.

Art. **49.** Le successioni cadenti sopra beni già colpiti da un'altra tassa di successione, dentro il periodo di mesi quattro, non saranno soggette a pagare se non che il supplemento corrispondente alla differenza che risultasse fra la prima e le posteriori tasse, quando queste fossero maggiori; in guisa che nel detto periodo i beni stessi non possano assoggettarsi fuorchè all'ammontare della tassa maggiore tra quelle applicabili alle diverse successioni.

Nelle successioni fra gli ascendenti e discendenti la porzione dovuta per la legittima non è soggetta a tassa (33).

I figli naturali, legalmente riconosciuti, saranno equiparati, per gli effetti di questa tassa, ai figli legittimi.

I figli adottivi pagheranno la metà della tassa che senza la adozione avrebbero dovuto pagare in ragione dei rapporti di parentela fra essi e l'adottante.

---

canti che non hanno comunione di interesse fra loro e quanti sono gli individui a favore dei quali fu fatta la ratifica, semprechè anche fra di loro non esista solidarietà d'interessi. Siccome poi la tassa fissa di ratifica, come sopra, potrebbe talora essere maggiore della tassa graduale o proporzionale cui per sua natura andrebbe soggetto l'atto, così quest'ultima non potrà mai in nessun modo essere minore di quella portata dall'art. della tariffa.

(32) La volontaria rescissione di un contratto ancorchè vi fosse vizio di lesione secondo lo spirito di questo articolo va soggetta alla tassa proporzionale di trasferimento, sul valore dei beni retrodati.

(33) Questa seconda parte dell'art. è distrutta dall'art. 11, lett. *h*, della legge 19 luglio 1868, per la quale la tassa portata dall'art. 105 della tariffa deve estendersi all'intero asse ereditario.

Art. **50.** Nelle trasmissioni che hanno luogo per successione testamentaria il valore dei legati si detrae dalla massa imponibile a carico degli eredi, e la tassa sui legati è liquidata a debito del legatario, e secondo i rapporti personali che esistevano tra quest'ultimo e l'autore della successione, rimanendo in ogni caso salva ed illesa l'azione solidale che compete alla amministrazione per conseguire dagli eredi il pagamento della tassa sui legati [31].

Art. **51.** Nelle trasmissioni per causa di morte, se non risulta da inventari o da altri atti legalmente attendibili il valore della mobilia compresa nell'eredità, questa mobilia sarà valutata in ragione del 5 per cento del valore totale dei beni immobili, mobili e dei denari dell'eredità, salva la prova in contrario.

Non sono compresi nella mobilia presunta i grani, i vini, i fieni e altre derrate.

Non si comprendono nella mobilia neppure le gemme, i cavalli, le carrozze e gli equipaggi relativi, e tutto ciò che forma la materia di un commercio o di altra negoziazione. Questi oggetti saranno dichiarati secondo il valore venale. Le collezioni dei quadri, statue, porcellane, libri, stampe, medaglie ed altre simili, sempreché non sieno materie nè di un commercio, nè di negozio, non saranno valutate per l'applicazione della tassa, siavi o no inventario.

Le azioni industriali e commerciali comprese nei listini di borsa, e le rendite sul debito pubblico saranno valutate nelle dichiarazioni al corso legale del listino nel tempo della trasmissione. Le azioni industriali e commerciali che non furono mai comprese nei listini della borsa o cessarono di esserlo dovranno calcolarsi nelle dichiarazioni per il valore commerciale al tempo della trasmissione.

All'ammontare del capitale dei crediti e delle rendite risultanti dagli atti costitutivi o formato a norma dell'articolo 18 del presente Decreto, dovranno nella denunzia aggiungersi anche gl'interessi che apparissero tuttora dovuti, o le rendite decorse e non pagate al giorno dell'aperta successione.

Art. **52.** Per i crediti, scaduti o non scaduti, sulla sussistenza dei quali fosse contestata lite all'apertura della successione, e per quelli dei quali sia giustificata la dubbia esigibilità, resterà sospesa la esazione della tassa, la quale dovrà pa-

---

(31) L'erede avrà poi diritto di rivalersi o di ripetere la rifusione della tassa pagata per conto delle quote dei legatari.

garsi appena i crediti divengano esigibili. Al termine di anni cinque dall'aperta successione dovrà giustificarsi che la esigibilità continui ad essere dubbia; e quando ciò si verifichi, resterà sospesa indefinitamente l'esazione della tassa, ma sopravvenendo l'esigibilità, anche in parte, la tassa dovrà pagarsi sulla somma che si riscuote.

Art. **53.** Per la liquidazione della tassa di trasferimento in causa di morte, dovuta in ragione dei rapporti personali tra l'autore della successione e l'erede o legatario, è ammessa la deduzione dei debiti certi e determinati di cui è gravato l'asse ereditario soggetto a tassa, purchè risultino da atti pubblici o da sentenza di data anteriore all'apertura della successione, o da scritture private che prima dell'aperta successione fossero state regolarmente registrate, o per tal modo menzionate in atti compilati da pubblici uffiziali, da potersene riconoscere con esattezza il contenuto.

Le scritture private menzionate in atti compilati da pubblici ufficiali, e non registrate, dovranno, quando siano di data posteriore al 31 maggio 1862, essere registrate contemporaneamente alla presentazione della denuncia di successione, col pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie che fossero dovute.

Art. **54.** I debiti che gravano specialmente i beni immobili posti fuori del Regno non saranno dedotti nelle eredità composte di detti beni e di altri della stessa natura posti nello Stato, o lo saranno invece quelli che colpiscono specialmente beni nello Stato.

Ove si tratti di debiti non afficienti specialmente immobili nello Stato o all'estero, la deduzione avrà luogo in proporzione delle due parti dell'asse ereditario.

Art. **55.** Perchè sia ammessa la deduzione del passivo è necessario che l'erede lo giustifichi, producendo i titoli dei debiti, o in originale o in copia, unitamente ad una dichiarazione fatta da lui, e dai creditori o loro aventi causa, con la quale si attesti che il debito sussisteva tuttavia, o in tutto o in parte, al tempo dell'aperta successione; e tanto la suddetta copia come la dichiarazione potranno esser fatte in carta senza bollo, ma dovranno essere viste, per la verità delle firme, o da un notaio, o dal Pretore, e dal Sindaco locale.

Il creditore o suoi aventi causa non possono rifiutarsi a consegnare i titoli al debitore o permettergli che a sue spese senza che siano esportati, ne sia fatta copia autentica dal notaro o cancelliere, nè ad emettere la dichiarazione sulla sussi-

stenza di tutto o di parte del debito che dev'essere dedotto dall'asse ereditario, sotto pena dei danni.

Nel caso d'infedeltà nella dichiarazione, i soscrittori della medesima saranno tenuti solidalmente al pagamento di una pena pecuniaria uguale al quintuplo della tassa che colla dichiarazione infedele si tentò di defraudare, senza pregiudizio degli effetti del Codice penale nei casi da esso previsti [35].

Art. **56.** Saranno pure dedotti dall'asse ereditario i debiti di commercio esercitato nel Regno, quando la esistenza dei medesimi sia giustificata con la produzione dei libri di commercio del debitore, e questi siano tenuti nella forma stabilita dalle leggi vigenti.

Art. **57.** La deduzione dei debiti dall'attivo delle successioni potrà essere ammessa anche dopo la liquidazione della tassa, purchè la esistenza dei debiti sia provata nei modi prescritti dal presente Decreto, entro due anni dalla presentazione della denunzia, ed in questo caso si farà luogo alla restituzione della tassa che risulterà percetta in eccedenza [36].

CAPO IV.

Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse giudiziali.

Art. **58.** Una tassa graduale, da pagarsi una sola volta per tutti gli stadi pel giudizio, sarà dovuta sulle sentenze che definiscono il merito delle cause e condannano in somme o valori, o che pronunziano sopra gli analoghi procedimenti esecutivi, e sulle sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri rese esecutorie nello Stato: ma la tassa graduale non potrà mai essere minore della tassa fissa stabilita a seconda dei gradi di giurisdizione nei quali le sentenze vengono proferite, e quanto

---

[35] Si riporta l'art. 6 del regolamento 18 agosto 1866. « Le copie dei titoli e » certificati, che a norma dell'art. 55 della legge devono essere prodotte per la » deduzione delle passività che gravano l'asse ereditario, non potranno essere re» stituite alle parti che le hanno presentate se sono scritte in carta non bollata, » ma dovranno essere trattenute presso l'Ufficio del Registro unitamente alla di» chiarazione dei creditori sulla sussistenza dei debiti al tempo dell'aperta suc» cessione ».

[36] La deduzione contemplata dal presente articolo è ammessa anche allorchè sia stato già effettuato il pagamento dell'imposta.

alle sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri, secondo il grado del collegio giudiziario che le ha rese esecutorie [37].

Art. **59.** Per le sentenze definitive proferite nei giudizi di opposizione a sentenze contumaciali, ed in quelli di appello, come anche nei giudizi reintegrati in conseguenza della cassazione o rivocazione, come pure per le sentenze pronunciate nei giudizi esecutivi, non sarà pagata nuovamente la tassa graduale stata già pagata sulla sentenza contumaciale, appellata, cassata o revocata; salvo bensì l'obbligo di una tassa ulteriore per le somme risultanti da maggior condanna. Però tutte le suddette sentenze andranno soggette a tassa fissa; come a tassa fissa vanno soggette quelle che dichiarano diritti non aventi valore determinabile.

Art. **60.** Sono esenti dalla tassa graduale e soggette alla semplice tassa fissa le sentenze definitive portanti assoluzione, anche se queste sono relative a cose valutabili.

Se sopra una stessa domanda la sentenza pronuncia in parte l'assoluzione ed in parte la condanna, è dovuta la tassa soltanto sulla condanna.

Art. **61.** La tassa graduale sulla sentenza definitiva sottoposta a registrazione, è dovuta, sebbene il provvedimento sia concepito nei termini di una semplice dichiarazione di diritto, ognora quando realmente operi gli effetti dell'attribuzione o condanna per cose valutabili.

Si eccettuano da questa disposizione le collocazioni in giudizio di graduazione per crediti o ragioni che non siano state contestate neanche per modo di semplice osservazione, come pure le omologazioni dei concordati che seguono in materia commerciale fra i creditori di uno stesso debitore, in quanto non abbiano singolarmente formato oggetto di contestazione.

Art. **62.** Le dichiarazioni di nullità radicali contenute nelle sentenze non soggiacciono a tassa graduale.

Art. **63.** Se la sentenza fosse emanata sopra una domanda la quale si appoggiasse ad una convenzione non registrata, la tassa alla quale la convenzione avrebbe dovuto assoggettarsi secondo la sua natura, se fosse stata precedentemente registrata, sarà riscossa indipendentemente dalla tassa dovuta sulla sen-

---

[37] Questo articolo venne modificato colla tariffa annessa alla legge 19 luglio 1868, agli articoli 126, 127 e 129.

tenza, e senza riguardo alla circostanza che della sentenza venga o non richiesta copia [38].

Art. **64.** Sono esenti da tassa graduale le sentenze delle Corti di cassazione.

TITOLO II.

DELLA FORMA DI REGISTRAZIONE, DEI TERMINI PER ESEGUIRLA, DELLE PERSONE OBBLIGATE, E DEGLI UFFIZI COMPETENTI.

CAPO I.

Della forma della registrazione.

Art. **65.** La registrazione si eseguisce sulla presentazione degli originali o delle copie degli atti o sulla dichiarazione dei contratti verbali o dei trasferimenti soggetti alla formalità, secondo le speciali disposizioni del presente Decreto.

Nei libri ove gli atti, contratti e trasferimenti dovranno essere registrati, sarà indicata la data della registrazione, il numero progressivo annuale del registro, il nome della persona che richiede la formalità, la data e natura dell'atto, del contratto verbale o del trasferimento registrato; il sunto circostanziato delle disposizioni contenute negli atti suddetti; il cognome e nome delle parti contraenti o interessate; i valori o i corrispettivi su cui le tasse devono essere liquidate, o in tutte lettere il totale ammontare delle tasse riscosse.

I libri di registrazione dovranno inoltre contenere la menzione in tutte lettere del quantitativo delle pagine scritte di cui si compone l'atto originale presentato, e del numero preciso delle postille in detto atto esistenti.

Art. **66.** Debbono essere registrati sugli originali:

1.° Gli atti civili tanto in forma pubblica che privata;

2.° Gli atti e contratti delle amministrazioni e dei pubblici stabilimenti [39];

---

(38) Dal contenuto di questo articolo si rileva che la tassa di una convenzione non registrata e sulla quale fu emessa sentenza, enche per pagamento parziale, deve essere pagata l'imposta sull'intero prezzo secondo la natura delle convenzione, indipendentemente del prezzo portato dalla sentenze.

(39) Ai predetti §§ 1 e 2 deve essere aggiunto ciò che prescrive l'art. 14 della legge 19 luglio 1868 ch'è del seguente tenore:

« I notai e gli altri ufficiali autorizzati alla stipulazione di atti pubblici, nel

3.° Gli atti giudiziari che contengono contratti di qualsivoglia natura, o alcuna delle stipulazioni specificatamente designate nella parte prima della tariffa annessa al presente Decreto, ovvero aggiudicazioni e trasmissioni a qualunque titolo di beni mobili o immobili, di rendite, crediti, ragioni ed azioni;

4.° Le sentenze che portano trasmissioni di beni mobili ed immobili, rendite, crediti, ragioni ed azioni; quelle che pronunziano condanne sopra convenzioni non ridotte in iscritto, o per le quali non sieno stati enunciati titoli registrati; le sentenze che dichiarano la interdizione o la riabilitazione e le loro revoche; le sentenze di separazione dei coniugi; le omologazioni dei concordati nei giudizi di fallimento o dello stato di graduazione nei relativi giudizi ed in quelli di purgazione; o le sentenze di separazione della dote dai beni del marito e del patrimonio lasciato dall'autore della successione da quello dell'erede;

5.° Le sentenze interlocutorie, preparatorie, incidentali, ed ogni altra che non definisca il merito della causa, i decreti, i provvedimenti, i processi verbali ed ogni altro atto relativo alla istruzione della causa che emani dalle Corti, dai Tribunali e dalle Preture, ovvero dalle Cancellerie rispettive, nella materia contenziosa, civile e commerciale (40);

6.° Gli atti giudiziali di apposizione e quelli di rimozione di sigilli, i processi verbali delle offerte reali e di deposito compilati dai cancellieri giudiziali, gl'inventari ricevuti dai medesimi cancellieri e gli atti di adozione e di emancipazione;

7.° Gli atti di usciere tanto nei procedimenti contenziosi ci-

---

» presentare alla registrazione gli atti da essi rogati dovranno consegnare all'Uf- » ficio del Registro una copia certificata conforme, scritta su carta bollata da » cent. 50.

» È fatta eccezione all'obbligo di consegnare la copia agli atti giudiziari.

» Per gli atti in forma privata, siano o no autenticati, quando contengono » contratti o convenzioni di qualsivoglia specie e costituiscano obbligazioni sarà » presentata all'Ufficio del Registro, insieme all'originale la copia scritta sopra » carta bollata da cent. 25 certificata da chi la presenta ».

(40) I §§ 4 e 5 di questo articolo vennero abrogati dall'art. 4 della legge 19 luglio 1868, che suona così:

« Le sentenze, le omologazioni dei concordati, i decreti, i provvedimenti, i Processi Verbali ed ogni altro atto relativo alla istruzione della causa che emana dalle Corti, dai Tribunali, dalle Preture, ovvero dalle Cancellerie rispettive, nella materia contenziosa civile e commerciale, i decreti ed i provvedimenti che rendono esecutive le sentenze degli arbitri o dei Tribunali esteri ». Vedi inoltre l'art. 11, lett. n della stessa legge dove è prescritto che anche le copie che vengono dai Cancellieri rilasciate, autenticate, visate, devono assoggettarsi all'imposta di cui l'art 129 della tariffa. In quanto poi alle sentenze che vengono rese esecutorie dai Tribunali esteri o dagli arbitri, in quanto alla presentazione di copia in un all'originale veggasi l'art. 1 del Regolamento 15 ottobre 1868.

vili, quanto in quelli di volontaria giurisdizione, i processi verbali di pignoramento, sequestro, offerta reale, deposito, notificazione, inibizione, diffidamento, vendita e aggiudicazione di mobili ed ogni altro atto a cui si proceda dagli uscieri nella materia civile e commerciale e di volontaria giurisdizione.

L'originale dell'atto, dopo seguita la registrazione, sarà restituito al richiedente la formalità.

Se più siano gli originali degli atti privati, la registrazione verrà trascritta su ciascun originale, e per codeste trascrizioni saranno percette altrettante tasse fisse, a tenore della tariffa.

Art. **67.** Debbono essere registrate sulle copie, a forma degli art. 3 e 4 del presente Decreto, le sentenze dei Pretori, dei Tribunali e delle Corti che definiscono il merito delle cause, quelle che definiscono le controversie insorte nei procedimenti esecutivi, i decreti e i provvedimenti che rendono esecutorie le sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri, e i provvedimenti tanto preparatorii che definitivi delle Corti di cassazione.

Alle copie dei decreti di omologazione dovranno unirsi le copie autentiche delle sentenze omologate.

Dopo eseguita la registrazione, la copia sarà restituita a colui che richiese le formalità [41].

Art. **68.** Le disposizioni del precedente art. 66, relative agli atti civili, sono applicabili alla registrazione degli atti stipulati all'estero. Per altro la copia venuta dall'estero è, per gli effetti della registrazione, considerata come originale.

Ove l'atto stipulato all'estero non sia scritto in lingua italiana, non verrà registrato se non vi si unisca una versione italiana fatta da un traduttore giurato.

È fatta eccezione unicamente per gli atti scritti all'estero in lingua francese.

In mancanza o impedimento di traduttori giurati nel distretto del Tribunale civile nel quale ha sede l'uffizio, potrà essere deputato un traduttore dal presidente del Tribunale medesimo.

Art. **69.** La denunzia dei contratti non ridotti in iscrittura e che debbono denunziarsi a termini dell'articolo 74, si eseguirà mediante particolareggiata ed estimativa dichiarazione sottoscritta dalle parti, od anche soltanto dal denunziante [42].

---

[41] Questo articolo fu intieramente soppresso dall'art. 4 della legge 19 luglio 1868.

[42] In caso che la persona sia illetterata o impotente a scrivere la denuncia, a senso dell'art. 16 del Regolamento 18 agosto 1866, deve essere firmata da persona delegata facente per l'interessato e da due testimoni.

Sarà pure denunciata mediante dichiarazione scritta la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, o la verificazione della condizione sospensiva apposta ad un contratto, o l'esecuzione data al contratto medesimo prima che la condizione siasi verificata (43).

Art. **70.** La denunzia dei trasferimenti per causa di morte dovrà contenere una particolareggiata dichiarazione degli immobili ed altri oggetti caduti nella successione, con le indicazioni sufficienti per farne conoscere la natura, la situazione o l'importanza, e ne sarà indicato il valore.

La denunzia dovrà farsi sul modulo che verrà distribuito dall'amministrazione e sarà firmata dal denunziante.

Per le rendite e per i crediti ereditari di qualsivoglia natura verranno indicati i loro titoli costitutivi, con la data e luogo del registro, i nomi dei debitori e le somme dovute tanto per capitale, quanto per interessi o rendite arretrate.

Riguardo alla mobilia si applicherà la disposizione dell'articolo 51.

Alla denunzia delle successioni testamentarie dovrà unirsi la copia autenticata dell'atto o degli atti di ultima volontà che regolano la successione; questa copia dopo la registrazione verrà restituita, semprechè sia stata presentata anche una copia in carta libera firmata dal denunziante, la quale dovrà conservarsi nell'ufficio del registro unitamente alla denunzia.

La denunzia irregolare si considera come non eseguita, finchè non venga rettificata.

Si considera irregolare quando mancano le indicazioni necessarie per la liquidazione delle tasse, o manca la firma del denunziante, oppure la denunzia è fatta da chi non è munito di speciale mandato o non lo presenta.

Se la denunzia non è corredata dai documenti di cui all'articolo 55, non si farà luogo alla deduzione indicata dal precedente articolo 54.

Venendo presentata una denunzia irregolare, il ricevitore ne indicherà la irregolarità con nota scritta sulla medesima, ed inviterà chi la presenta a rettificarla prima della scadenza del termine prefisso per la denunzia: in ogni caso saranno assegnati al denunziante, per la rettificazione, non meno di giorni otto a datare da detto invito.

---

(43) Siccome la cessazione dell'usufrutto o la verifica della condizione sospensiva può avvenire senza che perciò sia eretto apposito atto, da ciò l'obbligo della denuncia.

Qualora chi presenta la denunzia non ne riconosca l'irregolarità, e faccia istanza perchè la denunzia sia accettata, il ricevitore ne spedirà ricevuta con espressa riserva di promuovere l'applicazione della pena per mancata denunzia ove realmente sussistano le rilevate irregolarità (44).

Art. **71.** Le norme stabilite dal precedente articolo per la denunzia dei trasferimenti in causa di morte sono applicabili alle denunzie dei passaggi di usufrutto che hanno luogo in occasione della presa di possesso dei benefizi o cappellanie.

Art. **72.** Le sentenze non definitive, i decreti, i provvedimenti, i processi verbali e gli atti relativi all'istruzione delle cause che emanano dalle Corti, Tribunali e Preture, ovvero dalle rispettive Cancellerie nella materia contenziosa civile e commerciale ricevono la formalità mediante l'apposizione sull'originale di ciascun atto di una marca di registrazione, la cui forma sarà determinata con Decreto Reale.

La marca di registrazione sarà applicata in fine dell'atto soggetto a questa formalità dal Cancelliere della Corte, del Tribunale o della Pretura da cui emana l'atto, che non può rilasciarsi senza la formalità predetta.

Le marche di registrazione, tosto applicate, dovranno annullarsi dal Cancelliere con la sovrapposizione del bollo di cancelleria, in modo che parte di esso rimanga impresso sulla marca, e la restante parte sul foglio al quale la marca è applicata (45).

---

(44) L'art. 17 del Regolamento 18 agosto si esprime così: « Nel caso di de-
» nuncie di eredità o di prese di possesso di benefizi o cappellanie fatte per mezzo
» di procuratore speciale, l'atto di procura dovrà rimanere depositato presso l'uf-
» ficio del Registro unitamente alle denuncie ».

(45) L'art. 5 della legge 19 luglio 1868 dichiara: « La registrazione degli atti
» di usciere soggetti a tassa fissa sarà fatta per mezzo delle marche stabilite dal-
» l'art. 72 della legge di registro, le quali saranno apposte ed annullate dal Can-
» celliere del Collegio giudiziario o della Pretura cui l'usciere è addetto »; indi al-
l'ultima somma: « Potranno però le citazioni e gli altri atti essere compilati sopra
» carta bollata del valore doppio di quello che è prescritto pei rispettivi tribunali
» presso ai quali si fa l'atto, ed in tal caso saranno esenti da registrazione, ma
» avranno il semplice visto del Cancelliere apposto a cura dell'usciere, della parte
» o del procuratore, prima della loro notificazione ».

Il regolamento poi all'art. 2 dichiara.

« La carta bollata da usarsi per gli effetti della facoltà accordata dall'ultima
» alinea dell'art. 5 della succitata legge, sarà del valore di L. 1 se l'atto d'usciere
» concerne la competenza dei Pretori, e di L. 2 se quella degli altri Tribunali o
» delle Corti. Qualora l'atto da notificarsi sia stato scritto in carta bollata di valore
» doppio di quello prescritto per l'atto medesimo, l'atto di usciere potrà esser
» fatto sullo stesso foglio, senza che sia dovuta tassa ulteriore ».

In tutti i casi l'atto d'usciere, perchè sia esente da registrazione, dovrà essere fatto in foglio bollato separato.

CAPO II.

Delle persone obbligate alla registrazione e dei termini per eseguirla.

Art. **73.** La presentazione all'uffizio del Registro degli atti soggetti alla registrazione, ed il pagamento della tassa deve farsi:

1.° Dai notari per gli atti celebrati col loro ministero tanto se ritenuti nei loro minutari, quanto se rilasciati in originale alle parti (46).

La presentazione di questi atti al registro deve eseguirsi entro venti giorni dalla data di ciascun atto;

2.° Dai cancellieri giudiziari, per le sentenze non definitive, per i decreti e provvedimenti, e per tutti indistintamente gli atti e processi e verbali della causa che emanano dalle Corti, Tribunali e Preture; o che sono da essi ricevuti e compiuti nei procedimenti contenziosi in materia civile e commerciale; per le sentenze definitive da registrarsi sugli originali, comprese quelle che portano trasferimenti di proprietà, uso e godimento di beni mobili od immobili, e per qualunque atto giudiziario che sia ricevuto dai Cancellieri, o che sia compiuto col loro intervento, e sia soggetto a tassa fissa, proporzionale o graduale, secondo le disposizioni dell'annessa tariffa (47).

La presentazione all'uffizio del Registro degli atti indicati in questo numero i quali debbono essere formalmente registrati, e l'apposizione delle marche di registrazione a quelli di essi atti che a norma dell'articolo 72 sono da assoggettarsi alla formalità nel modo speciale dallo stesso articolo stabilito, deve pa-

---

(46) Ecco in proposito una decisione della Corte d'appello di Genova:

« Il notaio è obbligato alla registrazione e pagamento delle tasse e sopratasse » sugli atti da esso ricevuti, senza che valga ad esonerarlo la circostanza che le » parti contraenti non gli abbiano somministrati i fondi necessari, che l'atto non » abbia avuto effetto, e che l'amministrazione delle Finanze non abbia usato le » cautele necessarie verso le parti contraenti per assicurare il pagamento delle » stesse tasse e sopratasse ».

(47) Attesochè a tutte le sentenze si debbono applicare le disposizioni della tariffa in ordine all'art. 11, *n* della legge 19 luglio 1868 ne addiviene che questo capoverso deve comprendere tutte le sentenze sia definitive, che non definitive, e perciò nel termine di venti giorni dovranno passare al registro, le prime col mezzo della registrazione formale, le seconde colle marche prescritte dall'art. 72 della legge.

rimente eseguirsi entro venti giorni dalla data di ciascun atto (48);

3.° Dagli uscieri per tutti gli atti del loro ministero che occorrono nei procedimenti giudiziali tanto contenziosi che di volontaria giurisdizione nella materia civile e commerciale ed in altri procedimenti speciali.

La presentazione di questi atti all'uffizio del Registro, ed il pagamento delle relative tasse, devono eseguirsi entro il termine di sette giorni dalla data di ciascun atto (49);.

4.° Dai segretari o delegati di qualunque amministrazione o pubblico stabilimento, per gli atti di qualsiasi specie fatti nell'interesse delle rispettive amministrazioni o stabilimenti, quando siano specificatamente designati per una tassa fissa, o proporzionale, o graduale della tariffa annessa al presente Decreto.

Per le amministrazioni o pubblici stabilimenti che non hanno segretari o delegati, gli atti dovranno essere denunziati dai capi delle amministrazioni intervenuti alla stipulazione.

Il termine per la presentazione di questi atti all'uffizio del Registro e per il pagamento delle tasse dovute è di giorni venti dalla data di ciascun atto.

Per la registrazione di quegli atti indicati nel presente articolo che a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore non possono ricevere esecuzione senza la preventiva approvazione od omologazione, o senza che sia trascorso un intervallo di tempo dalla loro stipulazione determinato dalla legge, il termine decorrerà dal giorno in cui sarà pervenuto all'uffiziale obbligato alla registrazione la notizia del provvedimento o decreto d'approvazione od omologazione, ovvero dal giorno in cui l'atto sarà divenuto altrimenti eseguibile (50).

---

(48) Il termine utile però va computato pelle sentenze dalla data della loro pubblicazione.

(49) Questo articolo venne modificato dall'art. 5 della legge 19 luglio 1868 che così si esprime:

« Il termine per la registrazione di tutti indistintamente gli atti d'usciere » sarà di 20 giorni dalla data dell'atto.

» È fatta eccezione per le notificazioni delle comparse, le quali dovranno es- » sere munite delle marche prescritte entro tre giorni da quello in cui sono state » eseguite ».

(50) In quanto agl'incanti o deliberamenti non soggetti all'approvazione superiore, il tempo utile pella notifica decorre dalla data della delibera e non dal giorno in cui la delibera stessa si è resa definitiva. Il visto che il Prefetto o sottoprefetto appone a certi atti per la loro approvazione in ordine non è sempre equiparato all'approvazione superiore.

L'art. 10 del Regolamento 18 agosto 1866 prescrive poi gli obblighi imposti all'autorità approvante per la notifica.

Per gl'inventari e per i processi verbali d'esami o di verificazioni e simili, il termine decorrerà dalla data del processo verbale di chiusura.

Nelle vendite all'incanto il termine dei venti giorni decorrerà per i liberatari provvisorii dal giorno dei primi incanti, e per il liberatario definitivo dall'ultimo esperimento dell'asta.

Art. **74.** Gli atti per iscrittura privata della natura di quelli specificamente designati per una tassa fissa o proporzionale o graduale dall'annessa tariffa, quando non cadano nelle speciali esenzioni stabilite dal presente decreto, debbono essere denunziati e registrati a diligenza delle parti interessate entro venti giorni dalla loro data.

I contratti d'affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione d'affitto di beni immobili quando non risultano da convenzioni scritte, debbono essere registrati per cura delle parti interessate entro venti giorni decorribili da quello in cui ebbero principio d'esecuzione.

Per gli atti fatti all'estero quando contengono trasmissioni di proprietà, uso o godimento di beni immobili situati nello Stato, od imposizioni sui medesimi di servitù, ipoteche o altri pesi, affitti, subaffitti, cessioni, retrocessioni, o risoluzioni di affitti di beni immobili parimenti situati nello Stato, la registrazione deve essere fatta a diligenza delle parti interessate entro il termine di sei mesi dalla data degli atti, se questi sono fatti in Europa, od entro mesi diciotto se fuori di Europa.

Sono comprese fra gli atti fatti all'estero anche le sentenze pronunziate dai Regii Consoli, per cui è obbligatoria la registrazione entro il termine stabilito di sei mesi o di mesi diciotto, quando ne deriva alcuna delle trasmissioni ed obbligazioni accennate in questo articolo relativamente ad immobili situati nello Stato.

Le sentenze proferite dai tribunali esteri saranno denunziate e registrate unitamente alla copia del provvedimento della Corte o del Tribunale del Regno che rese esecutoria la sentenza estera, per cura del Cancelliere della Corte o del Tribunale.

Tutti gli altri atti provenienti dall'estero e quelli eziandio fatti sotto qualunque forma nello Stato e i documenti d'ogni specie che non siano specificamente indicati dal presente titolo o nella parte prima dell'annessa tariffa, quando voglia farsene uso in giudizio, o se ne voglia fare l'inserzione negli atti delle cancellerie giudiziarie, o delle amministrazioni o stabilimenti pubblici di cui ai numeri 2 e 4 del precedente art. 73, debbono

essere registrati a cura di coloro che vi hanno interesse prima di produrli in giudizio o prima di farne le accennate inserzioni.

L'obbligo della registrazione degli atti indicati nel presente articolo è solidale quanto alle scritture private e quanto ai contratti verbali ed agli atti esteri da registrarsi in un termine fisso fra tutte le parti contraenti, quanto agli atti e documenti, ed alle sentenze dei tribunali esteri, fra tutte le parti interessate (51).

Art. **75.** La verificazione delle condizioni sospensive apposte ad un contratto tanto pubblico che privato, o ad un trasferimento per causa di morte, o l'esecuzione del contratto o trasferimento prima che la condizione siasi verificata, sarà denunziata dalle parti contraenti o dagli interessati entro venti giorni decorribili da quello della verificatasi condizione o dal giorno dell'esecuzione del contratto o trasferimento.

Questa disposizione è applicabile anche alla denunzia della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà nei casi previsti da questo Decreto (52).

Art. **76.** I testamenti o qualsiasi atto d'ultima volontà fatti nello Stato o all'estero e contenenti disposizioni che possono in qualunque modo aver effetto dopo la morte del disponente, saranno denunciati e registrati a cura delle persone obbligate alla denunzia dell'eredità ed entro i termini stabiliti dall'art. 79.

A quest'uopo il notaio, l'autorità giudiziaria o i capi dell'uffizio o archivio pubblico che ritiene il testamento dovrà, a richiesta delle parti e sull'esibizione dell'attestato di morte del disponente, presentare all'uffizio del Registro l'originale del testamento o dell'atto di ultima volontà da registrarsi.

Dovranno pure registrarsi i testamenti revocati e non aventi alcun effetto dopo la morte del disponente, quando se ne voglia far uso a termini dell'art. 74.

Queste stesse disposizioni si applicano per la registrazione dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi e degli atti di ricevimento di testamenti segreti (53).

---

(51) La ommessa registrazione di tali atti non porta con sè la nullità, ma piuttosto la loro validità è infirmata ove non sia pagata oltre la tassa anche la sovratassa, se si eccettuino gli atti che non soggetti a registrazione, lo sono allora soltanto che vengono usati.

(52) L'art. 3 della legge 19 luglio 1868 stabilisce: « La denuncia e il pagamento della tassa di lucri dotali e per l'avveramento delle liberalità subordinate all'eventualità della morte dovranno effettuarsi nei termini (mesi quattro) e colle forme prescritte pei trasferimenti in causa di morte ».

(53) Si ricorda il già detto alla nota n. 29 sulla produzione delle copie in un all'originale.

Art. **77.** Qualora, prima della scadenza dei termini stabiliti dai precedenti articoli 73, 74 e 76 per la registrazione degli atti soggetti a questa formalità entro un termine fisso, occoresse di produrre in giudizio gli atti medesimi, o d'insinuarli nelle cancellerie, gli atti stessi dovranno essere preventivamente registrati.

Art. **78.** Le copie delle sentenze definitive o esecutive, dei decreti e provvedimenti con cui sono rese esecutorie le sentenze degli arbitri o dei tribunali esteri, e quelle dei provvedimenti tanto preparatorii che definitivi delle Corti di cassazione debbono essere registrati a cura dei Cancellieri delle rispettive Corti, Tribunali o Preture ognora che venga richiesta la spedizione della copia e prima che questa sia autenticata (54).

Le copie delle sentenze definitive dei tribunali consolari all'estero in materia civile e commerciale, quando non contengono trasferimenti di proprietà, usufrutto, uso o godimento di beni mobili od immobili esistenti nello Stato, sono registrate a diligenza della parte interessata, prima che se ne faccia alcuno degli usi indicati dall'articolo 74.

Art. **79.** Alla denunzia dei trasferimenti in causa di morte sono obbligati gli eredi, i legatari, i loro tutori o curatori, gli amministratori dell'eredità ed esecutori testamentari.

L'obbligo della denunzia è solidale per i coeredi, e la denunzia deve estendersi all'intiero asse ereditario.

La denunzia dei trasferimenti per causa di morte deve prodursi nel termine di mesi quattro dal giorno della morte, quando colui dal quale procede la successione od il legato è morto nello Stato; di mesi sei se è morto in altre parti d'Europa; di mesi diciotto se è morto fuori d'Europa.

Per i tutori, curatori, amministratori ed esecutori testamentari il termine per la denuncia decorre dal giorno in cui sarà loro pervenuta la legale notizia della loro nomina.

In caso d'assenza il termine di quattro mesi non decorre che dal giorno del preso possesso per la successione dell'assente, sia tal possesso definitivo o provvisorio, ovvero semplicemente di fatto.

In caso di ritorno dell'assente le tasse pagate saranno re-

---

(54) L'art. 11 della legge 19 luglio 1868 fissa che la registrazione della sentenza deve seguire sugli originali entro i 20 giorni successivi, per cui il presente articolo ha solo applicazione nelle copie le quali per l'art. 127 e 128 della tariffa vanno soggette a tasse fisse da soddisfarsi mediante marche di registrazione.

stituite sotto la sola deduzione d'una parte di esse corrispondente ai frutti lucrati durante il possesso.

La stessa decorrenza di termine è stabilita per le successioni i cui beni fossero stati posti sotto sequestro.

Per le successioni dei militari appartenenti ai corpi mobilizzati, e che muoiono in tempo di guerra, i termini della denunzia sono duplicati.

Per gli eredi o legatari che faranno esplicita dichiarazione d'assumere tale qualità col beneficio dell'inventario e adempiranno alle obbligazioni prescritte dalla legge civile, il termine per presentare la denunzia decorrerà dalla scadenza di quello stabilito per la formazione dell'inventario, e quando questo fosse prima compiuto, dalla data della sua chiusura.

In ogni caso però la denunzia delle eredità accettate col beneficio dell'inventario, ed apertesi nello Stato deve farsi entro un anno dal giorno dell'aperta successione.

Art. **80.** La denunzia dei passaggi d'usufrutto che hanno luogo nella presa di possesso dei benefizi o cappellanie esistenti nello Stato dovrà eseguirsi dall'investito del benefizio o cappellania entro il termine di quattro mesi computabili dal giorno del preso possesso.

La denunzia della presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie aventi sedi fuori dello Stato sarà fatta entro i termini stabiliti dal precedente articolo per la denunzia delle successioni apertesi all'estero (55).

Art. **81.** Nei termini stabiliti dagli articoli precedenti per la denunzia e registrazione non sono compresi il giorno della data dell'atto e quello dell'apertura della successione o del preso possesso dei beni dell'assente o dei benefizi o cappellanie.

Non si computerà nemmeno l'ultimo giorno del termine, se festivo.

L'ultimo giorno utile per la denunzia e per la registrazione si compie con l'ora stabilita per la chiusura dell'uffizio del Registro.

(55) L'art. 8 del Regolamento 18 agosto 1866 prescrive agli Economi e Subeconomi dei benefizi vacanti di rimettere nei primi dieci giorni di ogni semestre al Direttore del Registro la nota delle prese di possesso dei benefizi ecclesiastici avvenute o un cenno negativo.

CAPO III.

Degli uffizi competenti a dare la formalità della registrazione.

Art. **82.** I notari debbono presentare alla registrazione gli atti da loro ricevuti all'uffizio del Registro istituito nel distretto della rispettiva residenza.

I Cancellieri giudiziari, i segretari, i capi o delegati delle pubbliche amministrazioni o stabilimenti, e gli uscieri presso le Corti, i Tribunali o Preture faranno registrare gli atti che debbono assoggettare alla formalità della registrazione all'uffizio del distretto in cui esercitano rispettivamente le loro funzioni od uffizi.

Le scritture private ed i contratti verbali soggetti a registrazione in un termine fisso dovranno essere registrati nell'uffizio del distretto in cui ne è seguita la stipulazione.

Gli atti esteri, parimente soggetti a registrazione in un termine fisso, dovranno essere registrati nell'uffizio nel cui distretto sono situati gl'immobili ai quali gli atti si riferiscono.

Se gl'immobili sono situati in più distretti, l'atto estero dovrà essere registrato nell'uffizio di quel distretto nel quale ne esiste la maggior parte.

Gli altri atti, tanto per scrittura privata quanto fatti all'estero, i contratti verbali e gli atti da prodursi in giudizio, quando non sono soggetti a registrazione in un termine fisso, potranno essere registrati in qualunque uffizio di Registro.

La verificazione della condizione sospensiva, la esecuzione d'un contratto o trasferimento condizionato prima che la condizione siasi verificata, e la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà saranno denunziate all'uffizio del Registro nel quale fu registrato il contratto o trasferimento condizionato o il passaggio della nuda proprietà (56).

Art. **83.** Le trasmissioni di proprietà, d'usufrutto o di uso per causa di morte saranno denunziate all'uffizio del Registro nel cui distretto si è aperta la successione. Se il defunto non aveva domicilio fisso nello Stato, la denunzia si produrrà all'uffizio del Registro nel cui circondario si trova la maggior parte dei beni caduti nell'eredità.

---

(56) Il coniuge superstite dovrà denunciare il fatto all'ufficio di Registro ove venne insinuato e registrato l'atto dotale, e la denuncia di successione dovrà effettuarsi all'ufficio nel cui distretto seguì il decesso.

Art. **84.** Il passaggio d'usufrutto che ha luogo nella presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie sarà denunziato nell'uffizio del Registro nel cui distretto ha sede il benefizio o cappellania. Ove il benefizio o la cappellania non abbiano sede nello Stato, la denunzia sarà eseguita nell'uffizio del Registro nel cui distretto esiste la maggior parte dei beni che costituiscono la dotazione nello Stato del benefizio o della cappellania.

TITOLO III.

DEL PAGAMENTO DELLE TASSE, DELL'AZIONE PERSONALE E REALE PER LA LORO RISCOSSIONE, E DEGLI EFFETTI DELLA MANCATA O RITARDATA REGISTRAZIONE, E DELLA DENUNZIA INCOMPLETA.

—

CAPO I.

Del pagamento delle tasse, e dell'azione personale e reale per la loro riscossione.

Art. **85.** Per gli atti tra i vivi il pagamento della tassa dev'essere contemporaneo alla registrazione e risultare dalla medesima. La mancanza di esso porta l'effetto che la presentazione dell'atto e la denunzia del contratto verbale, benchè materialmente fatte, si considerino come non avvenute, ed alla scadenza del termine hanno luogo le conseguenze penali della omessa registrazione.

Per i trasferimenti per causa di morte e per i passaggi di usufrutto dei beni che costituiscono le dotazioni dei benefizi e delle cappellanie il pagamento della relativa tassa dovrà eseguirsi entro i due mesi successivi alla scadenza dei termini fissati con gli articoli 79 e 80 per le rispettive denunzie [57].

Art. **86.** Salvi gli obblighi dei funzionari e delle persone indicate nei precedenti articoli 73, 74, 75, 76, 78, 79 e 80, sono inoltre solidalmente tenuti verso l'amministrazione dello Stato per il pagamento delle tasse di registro:

---

[57] L'art. 23 del regolamento 18 agosto 1866 prescrive, che per le tasse il pagamento delle quali non deve essere contemporaneo alla presentazione dell'atto che si denuncia, dovrà il Ricevitore appena scaduto il termine far notificare al debitore, con avviso, prescritto a domicilio, la seguita liquidazione.

1.° Per le tasse dovute sugli atti della natura di quelli specificamente designati nella prima parte della tariffa, sulle convenzioni verbali soggette a registrazione, e sugli atti stipulati all'estero, tutte le parti contraenti e quelle eziandio nel cui interesse fu richiesta la formalità della registrazione.

Negli atti stipulati fra lo Stato ed i privati le tasse saranno a carico dell'acquirente, cessionario o deliberatario nelle vendite, cessioni, aggiudicazioni ed altre alienazioni di beni mobili ed immobili, tanto in proprietà che in usufrutto; del conduttore negli atti di locazione; degli appaltatori, cottimanti ed impresari nei contratti d'appalto, cottimo o imprese, e nelle relative cauzioni; della parte debitrice nelle obbligazioni; della parte liberata nelle quietanze ed altre liberazioni; ed in tutti gli altri casi a carico comune dell'erario nazionale e dei particolari che contrattano collo Stato in ragione dell'interesse rispettivo nel contratto, salvo per la parte di tassa dovuta dallo Stato, il disposto dall'articolo 141;

2.° Per le tasse sulle sentenze da registrarsi in originale, sui decreti e provvedimenti ed anche sugli atti e processi verbali di causa nei procedimenti contenziosi nella materia civile o commerciale, le parti instanti e quelle che fanno uso delle sentenze, decreti e provvedimenti, atti e processi verbali di causa, e i rispettivi loro procuratori, non che le parti a carico delle quali siano state poste le relative spese in proporzione della loro condanna nelle medesime;

3.° Per le tasse dovute sulle copie delle sentenze definitive e sui decreti e provvedimenti con cui sono rese esecutorie le sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri, le parti che richiedono la spedizione delle copie e i loro procuratori;

4.° Per le tasse sui trasferimenti di beni per causa di morte, ciascuno degli eredi per la totalità delle tasse medesime salvo il regresso, i legatari in proporzione dei beni a ciascuno di essi devoluti, e i donatari per le liberalità per causa di morte;

5.° Per la tassa sul passaggio d'usufrutto che ha luogo nella presa di possesso dei benefizi e cappellanie, l'investito del benefizio o della cappellania, i suoi eredi o aventi causa;

6.° Per le tasse che si rendono esigibili sugli atti e trasferimenti sottoposti a condizioni sospensive, le parti contraenti e tutti coloro a cui profitta la verificazione della condizione e la esecuzione del contratto o del trasferimento;

7.° Per le tasse sulla riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, coloro che consolidano l'usufrutto con la proprietà, i loro eredi od aventi causa;

8.° Per le tasse dovute sui testamenti e sugli atti d'ultima volontà, gli eredi, legatari, loro tutori o curatori, amministratori od esecutori testamentari.

Art. **87.** L'amministrazione dello Stato non ha azione contro i pubblici funzionari ed ufficiali indicati nell'articolo 73 per conseguire il pagamento del supplemento di tassa che si ritenesse dovuto dopo seguita la registrazione degli atti e contratti.

Art. **88.** La quietanza delle tasse pagate per la registrazione sarà posta sull'atto originale o sulla copia presentata.

Quando si tratta di trasferimenti in causa di morte, di passaggio di usufrutto di beni costituenti la dotazione di benefizi o cappellanie, di denunzia di contratti verbali, di verificazione, di condizione sospensiva o di esecuzione di contratti o di trasferimenti condizionati, di consolidamento di usufrutto con la nuda proprietà, di tasse suppletive, e infine di tasse in altro modo riscosse direttamente dalle parti, la quietanza sarà rilasciata in foglio separato.

La quietanza deve indicare l'uffizio che la emette, la natura dell'atto o la causale del supplemento, e per esteso la data della registrazione o riscossione, il foglio, il numero del registro e l'ammontare della tassa o supplemento riscosso.

La quietanza, comunque apposta, dovrà anche esser munita di marche di riscontro, nel modo che verrà stabilito dall'amministrazione; ma la mancanza o la inesatta applicazione di codeste marche non scemerà il valore della quietanza riguardo ai contribuenti (58).

Art. **89.** Lo stato avrà privilegio per la riscossione delle tasse sui mobili ed immobili colpiti di imposta secondo le norme stabilite dalla legge civile.

L'azione si estingue nei termini stabiliti dal presente Decreto per domandare il pagamento della tassa o del suo supplemento (59).

Art. **90.** Gli uffiziali pubblici e tutti coloro i quali a termini di questo Decreto avranno fatto il pagamento della tassa di registro per conto delle parti obbligate si intenderanno subentrati in tutte le ragioni, azioni e privilegi dell'amministrazione, e per conseguire il rimborso, qualunque sia la somma, avranno

(58) Quanto è prescritto all'ultimo capoverso di questo articolo sulle marche da bollo di riscontro venne abrogato coll'art. 15 della nuova legge.

(59) Vedi Tit. V, dall'art. 123 al 129. Per quanto riguarda poi la natura od efficacia dei privilegi dello Stato per le tasse di registro, Vedi *C. C.* art. 1952 e seguenti.

diritto di ottenere dal Pretore del luogo in cui essi hanno residenza un ordine di pagamento che sarà esecutivo dopo 24 ore dall'intimazione.

Nell'esecuzione non si avrà riguardo alle opposizioni fondate sul motivo che le tasse pagate non fossero dovute, o dovute in somma minore.

Il debitore potrà far valere il suo reclamo contro l'amministrazione del registro, facendo constare del seguìto rimborso.

Art. **91.** L'erede beneficiario pagherà la tassa dell'eredità coi fondi ereditari.

Art. **92.** I corpi morali cui è necessaria un'autorizzazione per l'accettazione dell'eredità o dei legati sono del pari che ogni altra persona soggetti all'obbligo di fare la denunzia secondo il disposto dell'articolo 79, ma non sono tenuti al pagamento delle tasse se non dopo tre mesi dalla data dell'autorizzazione, senza pregiudizio però delle facilitazioni accordate dal presente Decreto nei casi d'accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario. Frattanto l'amministrazione del registro potrà conseguire direttamente dagli altri coeredi o legatari le tasse dovute sulle altre quote di beni o sui legati che non si deferiscano al corpo morale.

Trascorso un anno dall'apertura della successione senzachè il corpo morale abbia domandata l'autorizzazione, la tassa da esso dovuta diverrà esigibile, salvo al corpo morale il diritto ad ottenerne il rimborso da domandarsi entro mesi sei dal giorno in cui l'autorizzazione venisse negata.

In questo caso però l'amministrazione del registro avrà diritto al conseguimento della tassa verso coloro ai quali profitterà il rifiuto dell'autorizzazione, purchè ne faccia domanda entro sei mesi dalla data dell'effettuato rimborso [60].

CAPO II.

Degli effetti della mancata o ritardata registrazione, e della denunzia infedele o non completa.

Art. **93.** I notari, i funzionari ed uffiziali indicati nell'articolo 73, che entro il termine stabilito non avranno assoggettati i loro atti alla formalità del registro o muniti delle prescritte marche quelli di tali atti che sono suscettibili di questa forma

---

(60) La solidarietà pel pagamento della tassa degli altri coeredi cessa quando il corpo morale è coerede; essendo dessi tenuti al pagamento della sola loro quota.

speciale di registrazione, saranno sottoposti in proprio per ogni contravvenzione ad una pena pecuniaria corrispondente alla metà della tassa dovuta.

Questa pena in ogni caso non potrà essere minore di lire dieci [61].

La stessa pena di lire 10 sarà dovuta quando l'atto dovesse registrarsi a debito o gratuitamente. Nessuna pena sarà applicabile quando il ritardo ad assoggettare gli atti alla registrazione provenga da impedimento di forza maggiore debitamente giustificato e riconosciuto dal capo dell'amministrazione provinciale del registro, o in caso di controversia dalla competente autorità giudiziaria, e purchè sia eseguita la formalità della registrazione entro il termine di dieci giorni successivi alla cessazione dell'impedimento.

Ai notari, funzionari ed uffiziali sarà riservato il regresso verso le parti per il rimborso delle pene pecuniarie e sopratasse da essi incorse, quando non siano stati loro somministrati i fondi necessari per pagare le tasse di registro.

Art. **94.** Gli atti per scrittura privata, quelli stipulati in paese estero, e i contratti verbali soggetti alla registrazione entro un termine fisso verranno sottoposti, oltre alla tassa normale, ad una sopratassa eguale all'ammontare della tassa, ognorachè non siano stati registrati entro il termine prescritto.

Questa sopratassa non potrà in verun caso esser minore di lire dieci.

La stessa disposizione ha luogo per i testamenti non denunziati entro il termine prescritto dall'articolo 76, e per le omesse dichiarazioni dell'avveramento delle condizioni sospensive, di cui all'articolo 74, e della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà.

Art. **95.** Gli eredi, donatari e legatari, che non avranno fatto entro i termini prescritti le denunzie dei beni loro tras-

---

[61] L'art. 5 della legge 19 luglio 1868 così si esprime. « La ommessa o ritardata presentazione al Cancelliere degli atti di usciere per l'apposizione delle » prescritte marche darà luogo all'applicazione a carico dell'usciere della pena » pecuniaria stabilita all'art. 93 della legge di registro ».

L'art. 8 di detta legge poi dichiara che la stessa multa sarà applicata a quel notaio, archivista od altro ufficiale per la contravvenzione all'art. 104 della tariffa che riflette i certificati, autenticazioni, estratti, ecc.

Vedi poi l'art. 13 di detta legge sulla concessione per la registrazione di grazia.

messi per causa di morte, pagheranno a titolo di sopratassa una somma uguale alla metà della tassa dovuta.

Questa sopratassa non potrà mai essere minore di lire dieci.

Per le omissioni nelle denunzie dei trasferimenti per causa di morte sarà applicabile una sopratassa uguale all'ammontare della tassa dovuta sugli oggetti omessi.

La stessa pena sarà applicata per la insufficenza constatata nella valutazione di beni dichiarati, ove essa ecceda i limiti segnati dall'articolo 24.

Tuttavia non avrà luogo il pagamento della pena pecuniaria se prima della scadenza del termine prescritto per il pagamento della tassa, alle omissioni o insufficienze si supplirà con una seconda dichiarazione [62].

I tutori, curatori, esecutori testamentari ed altri amministratori saranno tenuti in proprio al pagamento della sopratassa dovuta per omessa o ritardata denunzia.

Per le altre sopratasse la loro responsabilità verso gli amministrati sarà regolata a termini del diritto comune.

Art. **96**. Le disposizioni del precedente articolo 95 sono applicabili alle denunzie dei passaggi di usufrutto che hanno luogo nelle prese di possesso dei benefizi o cappellanie.

Art. **97**. Oltre le pene stabilite dai precedenti articoli 95 e 96 per la omessa o ritardata denunzia, e per le omissioni ed insufficienti valutazioni sarà dovuta una nuova sopratassa uguale al quinto dolla tassa dovuta, ognorachè il contribuente moroso ritardi il pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie liquidato più di dieci giorni dopo quello nel quale ricevè l'avviso della liquidazione.

Art. **98**. Le pene pecuniarie per la ritardata denunzia o registrazione e per il ritardato pagamento saranno ridotte alla metà, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata *l'ingiunzione* di cui all'art. 132.

Sarà però sempre dovuto per il ritardo della registrazione il minimo della pena rispettivamente stabilito dal presente Decreto.

Art. **99**. Gli atti soggetti a registrazione e non registrati non potranno farsi valere come titoli di azione in giudizio fino a tanto che non siano rivestiti di questa formalità.

Art. **100**. Parimente, trascorso il termine stabilito per la

[62] Vedi articolo 18 del regolamento 18 agosto sulle modalità pella denuncia.

denunzia dei trasferimenti in caso di morte, e per quella resa necessaria dalla verificazione di condizione sospensiva, di eseguimento di contratti, o di trasferimenti condizionati o di riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, come pure trascorso il termine stabilito per la denunzia dei passaggi d'usufrutto, per la presa di possesso di benefizi o prebende di ogni specie, nessuno interessato potrà agire in giudizio, senza enunciare il luogo e data della eseguita denunzia.

Ove sia trascorso anche il termine per il pagamento della tassa, dovrà eziandio enunciarsi la data e somma dell'integrale pagamento.

Cesserà l'obbligo della suddetta enunciazione, trascorso il termine delle prescrizioni stabilite dal presente Decreto, per le tasse o pene esigibili nei casi suddetti.

Art. **101.** Qualunque occultazione di prezzo o valore in un atto pubblico o privato, e nella denunzia di un contratto verbale renderà eccezionabile ed improduttivo di azione e di esecuzione in giudizio l'atto fallace, sino a tanto che non sia stato eseguito il pagamento del triplo della tassa che sarebbe stata riscossa sopra il prezzo o valore occultato.

Per il conseguimento di questa tripla tassa, l'amministrazione ha azione solidale verso le parti, e verso tutti coloro che cooperarono alla occultazione o che abbiano fatto uso dell'atto vizioso [63].

Art. **102.** La inefficacia ed ineseguibilità degli atti, stabilita nei tre precedenti articoli, potrà essere opposta dalle parti in qualunque stadio del giudizio, e dovrà in ogni caso essere rilevata di uffizio dal giudice. Il giudizio resterà immediatamente sospeso, e non potrà riprendere il suo corso, finchè gli atti e trasferimenti non siano stati regolarizzati a norma del presente Decreto. Frattanto il giudice accorderà i provvedimenti opportuni affinchè non si deteriorino i beni, crediti o diritti che formavano l'oggetto degli atti paralizzati, o dei giudizi, ed avranno esecuzione i patti e sequela i procedimenti, appena che il ricevitore certificherà che la contravvenzione venne emendata.

Sarà però assolutamente nullo, a tutti gli effetti, qualunque patto tendente a ritardare la registrazione e il pagamento delle tasse, ed anche il patto che il pagamento di esse e delle penali deve andare a carico di quella tra le parti che col proprio inadempimento rendesse necessaria la omessa registrazione.

---

(63) Appunto perchè più facile la occultazione del prezzo o valore nei contratti privati, maggiore la pena ch'è del triplo della tassa da pagarsi.

TITOLO IV.

DEGLI OBBLIGHI SPECIALI DEI NOTARI, FUNZIONARI ED UFFIZIALI PUBBLICI, DELLE PARTI E DEI RICEVITORI.

CAPO I.

Obblighi per le spedizioni, inserzioni e citazioni degli atti e per le menzioni di registrazione.

Art. **103.** I notari, funzionari ed uffiziali dell'ordine giudiziario, i segretari, capi o delegati delle pubbliche amministrazioni o stabilimenti non potranno a qualunque scopo rilasciare per originale, per copia o per estratto alcun atto soggetto alla registrazione se esso non è stato prima registrato o munito della marca di registrazione, secondo le disposizioni del presente Decreto, sotto pena di lire dieci per ogni contravvenzione. Si eccettuano da queste disposizioni i casi di procedimenti penali e di trasmissione di atti per la superiore approvazione, purchè in ogni occorrenza si faccia menzione dell'uso per cui fu rilasciato l'originale, la copia, o l'estratto (64).

Si eccettuano parimenti gli atti tutti di usciere quando non sia ancora trascorso il termine per la loro registrazione (65).

Art. **104.** I funzionari ed uffiziali indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 73 non potranno inserire nei loro atti, nè ricevere in deposito altri atti soggetti a registrazione entro un termine fisso o prima di farne uso, nè fare alcun atto o disposizione in conseguenza dei medesimi, se tali atti non sono stati preventivamente registrati. I contravventori incorreranno nella pena in proprio di lire 10 per ogni trasgressione, e saranno altresì tenuti al pagamento della tassa di registro e delle pene pecuniarie precedentemente incorse per l'atto non registrato, salvo per queste il regresso (66).

---

(64) E fatta eccezione per le copie autentiche necessarie per l'Ufficio del Registro e delle Ipoteche che deve presentarsi in un all'originale, per cui in ciascuna di dette copie sotto pena di multa dovrà indicarsi la causale. Pell'articolo 24 del Regolamento 18 agosto 1866 dette copie non potranno servire ad altro uso, se prima non viene aggiunta alle medesime la dichiarazione della seguita registrazione colla firma del funzionario che le ha autenticate.

(65) Vedi l'art. 15 del Regolamento 18 agosto 1866 rispetto a questa eccezione.

(66) Gli atti che non si possono ricevere in deposito dagli ufficiali e funzionari pubblici son quelli che all'epoca del deposito sono già in contravvenzione.

Art. **105.** Salve le disposizioni del precedente articolo quanto ai funzionari ed uffiziali in esso indicati, è permesso di inserire negli atti notariali, o in quelli stipulati in forma privata, atti privati od esteri, o documenti d'ogni specie non ancora registrati, e di fare altri atti in conseguenza dei medesimi.

In questi casi il notaro che riceve l'atto e le parti che stipulano in forma privata saranno personalmente tenuti al pagamento della tassa e pene pecuniarie dovute per gli atti e documenti inseriti e depositati, e per le convenzioni in dipendenza delle quali il nuovo atto fu stipulato, salvo il regresso.

La stessa disposizione sarà applicabile al caso di semplici enunciazioni di convenzioni risultanti da scritture private o da atti esteri o di contratti non redatti in iscritto, tanto se soggetti a registrazione in un termine fisso, quanto se sottoposti a tassa per il solo fatto dell'enunciazione a norma delle disposizioni dell'articolo 46 del presente Decreto.

Contemporaneamente alla registrazione dell'atto che contiene l'inserzione saranno presentati all'Uffizio del Registro gli atti e documenti inseriti sotto pena della multa di lire 50 a carico del notaro se si tratta d'inserzione fatta in un atto notariale, o delle parti che stipularono se si tratta d'inserzione fatta in un atto privato.

Quanto alla enunciazione degli atti privati ed esteri e dei contratti verbali, il notaro o le parti saranno obbligate sotto la stessa pena di somministrare all'Uffizio del Registro, ove richiesti, gli elementi necessari per liquidare le relative tasse.

Art. **106.** In tutte le copie ed in tutti gli estratti di atti civili, giudiziali e stragiudiziali soggetti a registrazione che si rilasciano dai notari, procuratori, funzionari od uffiziali pubblici, sarà fatta menzione della quietanza delle tasse mediante indicazione dell'uffizio in cui ha avuto luogo la registrazione, della data della medesima, del numero d'ordine e della somma pagata.

Ove l'atto di cui si rilascia copia od estratto sia munito della marca di registrazione, sarà fatta menzione del valore della marca e della cancelleria che ne ha eseguito l'annullamento.

La menzione nel modo sopra espresso della quietanza di registrazione sarà eseguita anche sugli originali degli atti pubblici civili, giudiziali, stragiudiziali, rispetto alle scritture private, agli atti esteri ed ai contratti verbali già registrati, dei quali occorresse di fare l'enunciazione o in dipendenza dei quali l'atto fosse stipulato.

La menzione di cui nel presente articolo potrà anche scriversi appiede o in margine dell'originale o della copia dell'atto, ma in questo caso dovrà esser firmata dal notaro, procuratore funzionario o uffiziale [67].

Ciascuna contravvenzione alle disposizioni di quest'articolo sarà punita con l'ammenda di lire 5.

Art. **107.** È vietato agli avvocati e procuratori di trascrivere nei ricorsi, nelle comparse ed istanze di qualunque natura, come a fondamento di domande, di azioni o di eccezioni in giudicio, il tenore in tutto od in parte degli atti o contratti stipulati tanto nel Regno che in paese estero, senza che sia fatta menzione, a norma del precedente articolo, del luogo e data della registrazione della scrittura in tutto o in parte trascritta.

È vietato altresì agli avvocati e procuratori di produrre in giudizio per originale o per copia scritture private o atti esteri se la copia o l'originale della scrittura o dell'atto presentato non contiene la menzione della seguita registrazione nel modo accennato nel precedente articolo.

Ciascuna contravvenzione a questa disposizione sarà punita coll'ammenda di lire 10 a carico degli avvocati o procuratori, i quali saranno inoltre tenuti al pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie incorse per la non fatta registrazione dell'atto trascritto o presentato, salvo per questi il loro regresso verso le parti.

Art. **108.** Le autorità giudiziarie che pronunciassero sentenze o emettessero decreti o provvedimenti sopra atti soggetti a registrazione e non stati previamente registrati si renderanno personalmente responsabili delle tasse e delle pene pecuniarie dovute per gli atti medesimi.

Art. **109.** Ogniqualvolta sarà pronunziata una condanna sopra un atto registrato, nella sentenza si dovrà enunciare l'ammontare della tassa pagata, la data del pagamento e l'uffizio ove esso è stato eseguito.

Tale enunciazione potrà scriversi in margine o in calce, come è disposto dall'articolo 106.

In caso di omissione il ricevitore esigerà la tassa se l'atto non è registrato nel suo uffizio, salvo la restituzione nel termine prescritto se in seguito sarà giustificata la seguita registrazione dell'atto sul quale sarà stata pronunziata la sentenza.

---

[67] Vedi l'art. 11 lett. *g* della legge 19 luglio 1868 sulla spedizione di copie, nonchè l'art. 6 del Regolamento per l'esecuzione della detta legge.

CAPO II.

Repertorio degli atti.

Art. **110.** I notari, i cancellieri giudiziari e gli uscieri presso le Corti, i Tribunali e le Preture terranno uno speciale repertorio a colonne sul quale iscriveranno giorno per giorno senza spazio in bianco, senza interlineamenti, e per ordine di numero e di data (68):

1.° I *notari*, tutti i loro atti, e contratti, compresi quelli che avranno rilasciato in originale alle parti, anche se esenti da registrazione, non che le autenticazioni delle firme apposte agli atti in forma privata a norma dell'articolo 1323 del Codice civile;

2.° I *cancellieri giudiziari*, tutti gli atti, le sentenze non definitive, i decreti o provvedimenti che a termini di questo decreto debbono essere registrati dentro un termine fisso, o muniti delle prescritte marche di registrazione; tutte eziandio le copie delle sentenze definitive, dei decreti di omologazione di sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri, e dei provvedimenti tanto definitivi che preparatorii delle Corti di cassazione che debbono essere registrate prima della loro autenticazione;

3.° Gli *uscieri*, tutti gli atti del loro uffizio soggetti a registrazione.

Per ogni atto o autenticazione non iscritti a repertorio, o non iscritti per ordine di data, o riportati per interlinee, s'incorrerà nella pena di lire 5, oltre l'obbligo di completare il repertorio per gli atti o autenticazioni omesse entro il termine da prefiggersi dall'amministrazione, sotto pena della sospensione dall'esercizio (69).

---

(68) Gli art. 26 e 27 del Regolamento 18 agosto 1866 si esprimono:

« Non s'intenderà adempiuto l'obbligo imposto dall'art. 110 se il repertorio » degli atti sarà mancante delle formalità e delle indicazioni prescritte dagli ar- » ticoli successivi 111 e 112.

» Gli atti soggetti all'approvazione superiore od all'omologazione, saranno » iscritti a repertorio nel giorno stesso della loro stipulazione e con le indicazioni » prescritte per gli altri atti, eccetto quella della seguita registrazione, la quale » vi sarà riportata quando l'atto sarà stato registrato ».

(69) Questo articolo è modificato dall'art. 6 della legge 19 luglio 1868 che si esprime così:

« La pena stabilita dal penultimo capoverso dell'art. 110 della tassa di Regi- » stro sarà applicabile anche alla mancanza od inesattezza di ogni iscrizione a » repertorio di talune delle iscrizioni prescritte al n. 2, 3, 4 e 5 del successivo » art. 111.

» Sotto la denominazione di data dell'atto voluto dal precitato numero 2 » è compresa anche la designazione del luogo ove è stato stipulato ».

Dall'obbligo dell'iscrizione a repertorio si eccettuano i testamenti pubblici ed i processi verbali e gli atti di ricevimento o restituzione dei testamenti segreti.

Art. **111.** Ciascun articolo del repertorio conterrà:

1.° Il numero progressivo;

2.° La data dell'atto o dell'autenticazione (70);

3.° La natura dell'atto celebrato o autenticato;

4.° I nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio;

5.° L'indicazione sommaria dei beni, la loro situazione, ed il prezzo o valore, allorchè si tratterà di atti che avranno per oggetto la proprietà, l'usofrutto, l'uso od il godimento di beni immobili, e per gli altri atti relativi a cose valutabili l'indicazione del rispettivo prezzo o valore;

6.° La nota della seguita registrazione per gli atti formalmente registrati, o la indicazione del valore della marca applicata per gli atti suscettibili di questa speciale forma di registrazione.

Art. **112.** I fogli dei repertorii saranno numerati e segnati, quelli dei notai e dei cancellieri e degli uscieri delle Preture, dal Pretore delle rispettive loro residenze, e quelli dei cancellieri ed uscieri presso le Corti ed i Tribunali, dal presidente della Corte o tribunale presso cui esercitano le rispettive loro funzioni ed uffici.

Art. **113.** I notari, i cancellieri giudiziari e gli uscieri presenteranno ogni semestre i loro repertorii al ricevitore del registro del rispettivo distretto.

Il ricevitore apporrà il *visto* al repertorio, enunciando il numero degli atti iscritti, o dichiarando che non ha avuto luogo alcuna iscrizione.

La presentazione dei repertorii dovrà farsi entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, sotto pena di *cinque* lire per ogni dieci giorni di ritardo.

Le diecine di giorni incominciate si considereranno compiute per l'applicazione di detta pena (71).

---

(70) Aggiungasi, come si disse alla nota precedente, la designazione del luogo ove è stato stipulato.

(71) L'art. 9 della legge 19 luglio 1868 modifica questo articolo come segue:
« La pena di lire cinque per ogni dieci giorni di ritardo nella presenta-
» zione dei repertorii prescritta dall'art. 119, sarà applicata ai notai, ai cancel-
» lieri ed uscieri che se ne renderanno colpevoli se il ritardo non oltrepasserà
» il mese, se il ritardo sarà più lungo di un mese, il notaio, il cancelliere o
» l'usciere che se ne renderà colpevole incorrerà nella pena prescritta pel ri-
» tardo di un mese, e potrà inoltre essere sospeso dall'esercizio delle sue fun-
» zioni ».

Art. **114.** I ricevitori del Registro riscontreranno se gli atti indicati nel repertorio e soggetti a registrazione siano stati debitamente registrati, se le indicazioni del repertorio siano in tutto concordi con quelle trascritte sul registro di formalità, rileveranno le discordanze e le contravvenzioni incorse, e desumeranno tutte le notizie che potessero essere utili all'amministrazione.

CAPO III.

Ispezioni e ricerche eseguibili dagli ufficiali del Registro.

Art. **115.** Oltre la presentazione prescritta col precedente articolo 112, tutti i pubblici funzionari ed ufficiali obbligati a tenere i repertorii dovranno comunicarli ad ogni richiesta ai ricevitori del Registro ed agli altri ufficiali od agenti dell'amministrazione all'uopo destinati, che si presenteranno ad essi per verificarli, e ciò sotto pena di lire 100 in caso di rifiuto e l'applicazione delle misure disciplinari che occorressero.

In questo caso il ricevitore o l'agente dell'amministrazione del Registro richiederà l'assistenza del Pretore o del Sindaco locale, o di chi ne fa le veci per formare in sua presenza processo verbale del rifiuto.

Art. **116.** Le persone incaricate dalla legge di tenere i registri dello stato civile, dell'anagrafe o censimento della popolazione, del catasto, dei ruoli delle contribuzioni e tutti gli altri incaricati degli archivi pubblici saranno tenuti di comunicare, senza che siano esportati, ad ogni richiestà i loro registri e minute di atti ai ricevitori ed impiegati del Registro, e di lasciarne prendere senza spesa le note, gli estratti e le copie che si ravviseranno necessarie nell'interesse dell'amministrazione, sotto pena di lire 50 per ciascun rifiuto comprovato per mezzo di processo verbale del ricevitore od altro impiegato, assistito come è detto nell'articolo 115.

Queste disposizioni si estendono anche ai funzionari ed ufficiali indicati dall'art. 73 per gli atti dei quali sono depositari, purchè non si tratti di testamenti o altri atti di ultima volontà finchè sono viventi i testatori.

Le comunicazioni sopra indicate non potranno richiedersi nei giorni festivi, e le visite a questo effetto nei luoghi di deposito degli atti o registri non potranno durare per parte dei ricevitori ed impiegati del Registro più di quattro ore per ciascun giorno.

Art. **117.** Le persone, i funzionari e gli ufficiali tutti indicati dall'articolo precedente dovranno, sotto pena di lire *cinquanta*, previa richiesta ufficiale e salvi i casi di urgenza, dentro il termine di giorni otto rilasciare gratuitamente in carta libera, autenticati dalla loro firma e bollo, al ricevitore del Registro, gli estratti dei registri e le copie degli atti da essi rispettivamente custoditi.

CAPO IV.

Disposizioni diverse.

Art. **118.** Le persone incaricate dalla legge di tenere i registri dello stato civile faranno pervenire, nei primi quindici giorni di ogni trimestre ai ricevitori del Registro del distretto, sopra apposito modulo fornito dall'amministrazione, gli stati da loro autenticati delle morti avvenute nel trimestre precedente.

Se non si saranno verificati casi di morte nel trimestre, faranno pervenire un certificato negativo.

I contravventori a queste disposizioni incorreranno nella pena pecuniaria di lire 25 per le non fatte o tardive trasmissioni, e di lire 5 per ogni caso di morte omesso negli stati.

Art. **119.** I capi delle amministrazioni comunali, sopra richiesta ufficiale degl'impiegati del Registro, dovranno fornire le informazioni che potessero occorrere per verificare la importanza delle successioni dei loro amministrati, e per la percezione delle tasse contemplate dal presente Decreto.

Art. **120.** Il ricevitore del Registro non potrà sotto verun pretesto e benchè si dia luogo alla stima, differire per più di tre giorni la registrazione degli atti e delle dichiarazioni regolari di successione quando le tasse vengano pagate secondo la liquidazione fatta da lui. Il ricevitore, ove sia richiesto, dovrà rilasciare un certificato della seguita presentazione dell'atto e della somma depositata per la registrazione (72).

Il ricevitore non potrà neppur sospendere o ritardare il corso di qualunque azione giudiziaria, ritenendone gli atti e le produzioni.

Tuttavia se fra le produzioni si trovasse un atto, del quale non vi fosse obbligo di conservare l'originale, e contenesse schiarimenti che potessero in qualunque modo giovare all'amministrazione del Registro, il ricevitore o l'agente dell'amministra-

(72) Vedi art. 32 del Regolamento 18 agosto 1866.

zione avrà facoltà di desumerne copia e di farla certificare conforme all'originale e senza spesa dal funzionario che l'avrà presentata.

In caso di rifiuto il ricevitore potrà ritenere l'atto per 48 ore onde desumerne copia.

Questa disposizione è applicabile anche agli atti per iscrittura privata o stipulati all'estero che saranno presentati all'ufficio del Registro.

Art. **121.** I ricevitori del Registro non potranno rilasciare alcun estratto dei loro registri se non dietro autorizzazione del Pretore del luogo, quando questi estratti non siano richiesti da alcuna delle parti contraenti o dagli aventi causa da esse.

Per la ricerca e per gli estratti saranno corrisposte le competenze stabilite dai regolamenti (73).

Art. **122.** Nessuna autorità pubblica, nè l'amministrazione del Registro, nè i ricevitori da essa dipendenti potranno accordare alcuna diminuzione delle tasse stabilite da questo Decreto o delle pene incorse, nè sospenderne la riscossione senza divenirne personalmente responsabili.

TITOLO V.

DELLE PRESCRIZIONI E DEI PROVVEDIMENTI IN VIA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA.

—

CAPO I.

Delle prescrizioni.

Art. **123.** Vi ha prescrizione per la domanda:

1.° *Dopo due anni*, dal giorno della registrazione dell'atto o contratto, o da quello della presentazione della denunzia del trasferimento, se si tratta di supplemento di tassa per una percezione insufficiente e di domanda diretta a far correggere le inesattezze incorse nella denunzia.

---

(73) A tenore dell'art. 47 del Regolamento 4 maggio 1862 sono da pagarsi le seguenti competenze:

1.° Per la ricerca di una registrazione o di un atto, se si indica la data precisa cent. 50, se non si indica la data precisa ma solo l'anno, L. 1, se si indicano più anni L. 1 pel primo anno e cent. 50 per ogni uno dei successivi.

2.° Per ogni estratto di registrazione oltre il diritto di ricerca, cent. 50

Parimente le parti non saranno ammesse dopo lo stesso termine a chiedere la restituzione delle tasse pagate;

2.° *Dopo tre anni*, dal giorno della presentata denunzia qualora si tratti di omissione di beni nelle denunzie delle successioni, o in quelle delle dotazioni di benefizi o cappellanie;

3.° *Dopo tre anni*, dalla presentazione della prima o successiva denunzia per la riscossione della tassa dovuta sulle successioni e sulle dotazioni dei benefizi o cappellanie;

4.° *Dopo cinque anni*, dal giorno dell'apertura delle successioni o della presa di possesso di benefizi o cappellanie per la esazione delle tasse sulle successioni o sulle dotazioni non denunziate.

Per le successioni aperte all'estero, e per i benefizi o cappellanie aventi sede fuori dello Stato tale prescrizione decorre dal giorno in cui l'uffizio al quale dovevasi fare la dichiarazione abbia potuto col mezzo di documenti ad esso presentati venire in cognizione dell'apertura della successione, e della presa di possesso del benefizio o cappellania.

Art. **124.** Per la domanda della tassa proporzionale o graduale sugli atti e trasferimenti vincolati a condizioni sospensive o del supplemento di essa e per le riunioni dell'usufrutto alla nuda proprietà, la prescrizione si compie nell'anno a partire dal giorno in cui sarà stata fatta la dichiarazione prescritta dagli art. 69 e 75.

Art. **125.** Trascorso il termine di vent'anni sarà prescritta l'azione del fisco pel conseguimento delle tasse e pene pecuniarie dovute per gli atti non registrati. Di questi però non si potrà mai far uso in giudizio, o in atti amministrativi, o davanti un uffizio governativo, senza il previo pagamento delle relative tasse e senza la corrispondente registrazione.

Se l'atto fosse inserito o enunciato in altri atti notariali, o in forma privata, si farà luogo, malgrado il decorso ventennio, all'applicazione delle tasse dovute sull'atto inserito ed enunciato.

---

compreso il diritto di copia; se però questo diritto portasse una somma maggiore, si potrà esigere il diritto di copia.

3.° Per ogni estratto di un atto o di scrittura L. 1 compreso il diritto di copia come al n. 2.

4.° Per ogni copia di un atto o di una scrittura, oltre il diritto di ricerca, Cent. 60 per ogni carta di due facciate.

Ogni estratto e ogni copia dovrà scriversi sopra carta bollata e il numero delle sillabe compreso in ciascheduna pagina non potrà essere minore di venti sillabe per ogni linea.

Art. **126.** La pena pecuniaria stabilita ad aumento di una tassa si prescrive nel termine fissato per la prescrizione della tassa principale.

Le altre pene pecuniarie si prescrivono nel termine di quattro anni dal giorno della commessa contravvenzione.

Art. **127.** Il corso delle prescrizioni sopra stabilite sarà interrotto da qualsiasi domanda giudiziale, fatta e notificata da una delle parti avanti la spirazione dei termini, e ciò sia che venga domandato il pagamento o la restituzione della tassa, sia che venga soltanto fatta istanza per la stima.

La prescrizione legittimamente interrotta si compie col decorso di un successivo nuovo termine uguale a quello rispettivamente stabilito dal presente Decreto, a meno che la domanda o l'atto d'interruzione non sia perento (74).

Art. **128.** La domanda fatta dal contribuente sia pel rimborso di tassa, sia per opposizione in via amministrativa a richiesta di supplemento, e prima che la richiesta abbia formato oggetto di apposita ingiunzione regolarmente notificata, servirà, come la domanda giudiziale, ad interrompere la prescrizione in favore di ambe le parti.

Tale domanda dovrà essere presentata all'ufficio del Registro in cui fu operata la riscossione, o da cui si richiede il supplemento, mediante un ricorso in due originali, uno dei quali sarà ritenuto dal ricevitore dopo averne presa nota sul libro principale di registrazione, e l'altro sarà restituito al ricorrente munito d'una dichiarazione dell'uffizio stesso, comprovante la data della fatta presentazione.

A corredo del ricorso dovrà inoltre unirsi, per essere restituita ai ricorrenti, la copia autentica dell'atto notariale o di quello ricevuto da un ufficiale o funzionario pubblico sul quale è reclamato il supplemento o la restituzione di tassa, ovvero l'originale dell'atto privato stato sottoposto alla registrazione, e in ogni altro caso la quietanza delle tasse pagate (75).

Art. **129.** La data degli atti per iscrittura privata non potrà essere opposta all'amministrazione del Registro per invocare la prescrizione delle tasse e delle pene incorse, se tali atti non hanno acquistato data certa a termini della legge civile (76).

---

(74) Interrompe la prescrizione qualunque atto o istanza che vesta il carattere giudiziale, il quale però emani o dal Demanio o dalle parti interessate e non da terzi.

(75) Vedi l'art. 30 del Regolamento 18 agosto 1866.

(76) Ha applicazione a questo articolo l'art. 1237 del Codice civile.

CAPO II.

Dei modi di procedere in via amministrativa e giudiziaria.

Art. **130.** La risoluzione delle questioni che potranno insorgere sulla percezione delle tasse e delle pene pecuniarie prima dell'introduzione della domanda giudiziale, quando dai contribuenti sia deferita alla cognizione amministrativa, competerà alle direzioni provinciali delle tasse e del demanio o al Ministero delle finanze a seconda delle disposizioni dei regolamenti in vigore (77).

Art. **131.** Il primo atto coattivo per la riscossione delle tasse e pene pecuniarie stabilite dal presente Decreto, o di ogni altra tassa la cui riscossione sia affidata all'amministrazione del Registro, è l'*ingiunzione.*

L'ingiunzione consiste nell'ordine emesso dal competente uffizio di pagare entro quindici giorni, sotto pena degli atti esecutivi, le tasse e le pene pecuniarie dall'ufficio stesso indicate.

L'ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal Pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta, ed è intimata mediante consegna di copia della medesima al debitore personalmente, o al suo domicilio o residenza, od all'abituale sua dimora, oppure a chi lo rappresenta.

L'intimazione è fatta per mezzo d'usciere, il quale ne stenderà relazione sulla ingiunzione originale.

Per l'intimazione ai debitori d'ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all'estero, sono applicabili le norme stabilite dalla ordinaria procedura civile per le citazioni.

Art. **132.** L'ingiunzione è eseguibile quindici giorni dopo la sua intimazione.

Contro l'ingiunzione, se al debitore non piacesse di reclamare in via amministrativa, può provvedersi in via giudiziaria, mediante atto di opposizione da notificarsi all'ufficio che emise l'ingiunzione.

L'atto di opposizione non sospende l'obbligo di pagare le tasse e pene pecuniarie; si eccettua il caso in cui si tratti di supplementi di tassa, qualora l'atto di opposizione sia notificato

---

(77) Vedi l'art. 29 del Regolamento 18 agosto 1866 che stabilisce la competenza dei giudicati di cui il presente articolo.

all'uffizio del Registro prima della scadenza dei quindici giorni dalla notificazione del precetto ingiuntivo.

Art. **133.** La decisione delle controversie giudiziali riguardanti le tasse e pene pecuniarie stabilite dal presente Decreto spetta in prima istanza al Tribunale civile nella cui giurisdizione ha sede l'uffizio del Registro che ha liquidato la tassa o pena pecuniaria controversa.

L'amministrazione potrà essere rappresentata davanti ai Tribunali civili e alle Corti d'Appello dai propri impiegati a norma dei regolamenti in vigore, senza bisogno dell'assistenza dei patrocinatori.

Art. **134.** Per le cause accennate dal presente titolo qualunque delle parti soccombenti rifonderà le spese alla vincitrice secondo il disposto dal Codice di procedura civile.

Art. **135.** Non saranno ammessi in giudizio ricorsi, opposizioni, o istanze contro l'ingiunzione a pagamento o contro la liquidazione delle tasse e pene pecuniarie che dall'uffizio di Registro si riconosceranno dovute quando l'atto d'opposizione non sia corredato dalla quietanza del pagamento della tassa.

Tanto nel caso di opposizione, che in quello di reclamo per restituzione di tasse, l'atto di opposizione o istanza non potrà essere ammesso in giudizio, se entro tre giorni dalla notificazione all'amministrazione non sarà depositata nella cancelleria del tribunale competente a giudicare la copia autentica dell'atto notariale, o di quello ricevuto da un uffiziale o funzionario pubblico, sul quale è reclamato il supplemento o la restituzione di tassa, ovvero l'originale dell'atto privato stato sottoposto alla registrazione, o in ogni caso la quietanza originale delle tasse pagate.

TITOLO VI.

DEGLI ATTI DA REGISTRARSI A DEBITO O GRATUITAMENTE E DI QUELLI ESENTI DALLA REGISTRAZIONE.

—

CAPO I.

Degli atti da registrarsi a debito per i quali può aver luogo la ripetizione della tassa dovuta.

Art. **136.** Saranno registrati a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle tasse dovute:

1.° Le sentenze non definitive, i decreti, i provvedimenti e gli atti e processi verbali, di cui al numero 5 dell'articolo 66 che occorrono nei procedimenti contenziosi in materia civile e commerciale, nei quali siano interessate le amministrazioni dello Stato, ovvero le persone o gli enti morali ammessi al beneficio dei poveri, quando vengano emessi d'uffizio o sono promossi ad istanza e nell'interesse delle dette amministrazioni, persone o enti morali;

2.° Le sentenze definitive indicate nel numero 4 del citato articolo 66, emanate nei suaccennati procedimenti, comprese quelle che portano trasmissioni di rendite, crediti, ragioni ed azioni, ma eccettuate quelle che portano trasmissioni di beni mobili ed immobili (78);

3.° Le copie delle sentenze definitive ed esecutive dei decreti di omologazione ed esecutorietà delle sentenze degli arbitri e tribunali esteri, e le copie dei provvedimenti delle Corti di cassazione designate nell'articolo 67, le quali negli indicati procedimenti siano rilasciate a richiesta e nell'esclusivo interesse delle amministrazioni dello Stato e delle persone o enti morali ammessi alla gratuita clientela.

4.° Gli atti e documenti non soggetti a registrazione entro un termine fisso, giusta le disposizioni del presente Decreto e dell'annessa tariffa, dei quali nell'interesse esclusivo delle amministrazioni, persone o enti morali antedetti, occorresse di

---

(78) Sono però sempre eccettuate le sentenze che riguardano trasmissione di beni mobili ed immobili. Con declaratoria del R. Ministero sono stati dichiarati soggetti a registrazione gli atti esecutivi per la riscossione delle multe e spese di giustizia a norma di questo articolo.

fare la produzione in giudizio negli accennati procedimenti contenziosi;

5.° Gli atti soggetti anche alla registrazione entro un termine fisso, dei quali si rendesse necessaria la formazione o la stipulazione nell' interesse delle dette amministrazioni, persone o enti morali, dopo iniziato il procedimento contenzioso e per lo ulteriore corso del medesimo o per la sua definizione;

6.° Gli atti che occorrono nei procedimenti di volontaria giurisdizione, ove siano della natura di quelli specificamente designati dall'annessa tariffa per una tassa, e non siano comprese nelle esenzioni stabilite dal successivo articolo 143, e vengano promosse dalle persone o enti morali appositamente ammessi per tali atti al beneficio dei poveri (79).

Art. **137.** La registrazione a debito si eseguisce dai ricevitori del Registro per tutti indistintamente gli atti che ne sono suscettivi, e non è per tale formalità applicabile il disposto dall'articolo 72 del presente Decreto.

Art. **138.** Perchè possa aver luogo la registrazione a debito sono da osservarsi le seguenti disposizioni:

1.° Per le sentenze non definitive, per i decreti, i provvedimenti e per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 5, 6 dell'articolo 136, i cancellieri giudiziari dovranno indicare o nel contesto o nel margine dell'originale di ciascun atto, decreto, sentenza o processo verbale che il documento fu compilato, o emanato ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello Stato, o della persona o ente morale ammesso alla gratuita clientela, facendo in quest'ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione, e dell'autorità giudiziaria che lo ha proferito.

Ove si tratti di provvedimenti emessi d'ufficio, dovrà inoltre farsi menzione di questa circostanza ed indicarsi la parte in causa che è ammessa alla gratuita clientela;

2.° Per le copie delle sentenze, decreti e provvedimenti di cui al numero 3 del citato articolo 136, dovrà indicarsi dal cancelliere che la copia fu rilasciata a richiesta e nell'esclusivo interesse dell'amministrazione dello Stato o della parte ammessa al benefizio dei poveri, e questa indicazione e la menzione del decreto di ammissione, dovranno contenersi nel certificato di

---

(79) Vedi art. 36 del Regolamento 18 agosto 1866 che così si esprime:

» Fra gli atti dei procedimenti contenziosi che a termini dell'art. 136 del citato » Decreto potranno registrarsi a debito, dovranno comprendersi anche gli atti » d'usciere indicati al n. 7 del precedente art. 66 ».

Resta però sottointeso che detti atti devono essere promossi dalle Amministrazioni dello Stato o da persone od enti morali godenti il patrocinio gratuito.

conformità o di autenticazione di ciascuna copia, non per anco munito della firma del cancelliere.

3.° Per gli atti e documenti di cui al numero 4 dello stesso articolo 136 da registrarsi all'unico scopo di poterli produrre in giudizio chi rappresenta l'amministrazione dello Stato o il procuratore della parte ammessa al benefizio dei poveri, o la parte medesima nelle cause di competenza dei Pretori, dovranno sullo stesso atto o documento da presentarsi alla registrazione, o sopra foglio separato formulare la richiesta da essi sottoscritta per la registrazione a debito dell'atto o documento presentato.

Nella richiesta sarà indicato lo scopo per cui la registrazione è domandata e sarà fatta la menzione del decreto di ammissione alla gratuita clientela di che al numero 1 del presente articolo.

Art. **139.** I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i procuratori e le parti che non si presteranno all'eseguimento delle disposizioni contenute nel precedente articolo 138, dovranno pagare in proprio le tasse dovute sugli atti di cui richiedessero la registrazione. Dovranno parimente pagare in proprio le tasse dovute sugli atti registrati a debito, quando ne abbiano fatto un uso diverso da quello per cui la registrazione a debito venne accordata.

I cancellieri giudiziari che non si fossero uniformati alle disposizioni dell'articolo precedente saranno tenuti egualmente in proprio al pagamento delle tasse dovute sugli atti da registrarsi entro un termine fisso, ed anche delle pene pecuniarie incorse, qualora il termine fissato per la registrazione fosse già trascorso.

Non potrà rilasciarsi copia alla parte non ammessa al benefizio dei poveri, dei decreti, provvedimenti e sentenze quando anche fossero state registrate a debito, se prima la parte richiedente non avrà pagato per intiero le tasse dovute sul decreto, provvedimento o sentenza di cui è domandata copia.

Art. **140.** Nei tre mesi dal giorno in cui sarà definitivamente ultimata, o in qualunque modo abbandonata la causa nella quale siano state interessate amministrazioni dello Stato, persone o enti morali ammessi al benefizio dei poveri si procederà ad esigere dalle parti non ammesse alla gratuita clientela le tasse annotate a debito, in proporzione della condanna delle stesse parti nelle spese del giudizio, o della concorrente di tali spese posta a carico delle parti medesime, nella transazione che pose fine alla lite.

La persona o l'ente morale ammesso alla gratuita cliente-

la, dovrà entro lo stesso termine e nella medesima proporzione pagare le tasse annotate a debito nei procedimenti contenziosi e la totalità di quelle dei procedimenti di volontaria giurisdizione, nel solo caso però in cui o per effetto della sentenza, o di transazione, o per mezzo dei procedimenti di volontaria giurisdizione, venga a conseguire una somma o un valore eccedente il sestuplo delle tasse di registro e bollo dovute per gli atti fatti nel suo interesse.

La parte ammessa alla gratuita clientela che non pagherà nel termine sopraindicato la quota delle tasse annotate a debito da essa ripetibile, soggiacerà ad una pena pecuniaria uguale al decimo delle somme da essa dovute.

CAPO II.

Degli atti da registrarsi gratuitamente senza che si possa far luogo a ripetizione di tassa.

Art. **141.** Saranno registrati gratuitamente, e senza che possa farsi luogo a ripetizione di tassa alcuna, gli atti e contratti stipulati nell'interesse dell'erario nazionale per quella parte di tassa che ai termini dell'art. 86 dovrebbe sopportarsi dall'erario.

Art. **142.** Dovranno pure essere registrate gratuitamente, e senza che possa farsi luogo a ripetizione di tassa, le copie delle sentenze definitive ed esecutive, dei decreti e provvedimenti di cui nell'articolo 67, che fossero richieste dall'amministrazione dello Stato, quando la sentenza, il decreto o il provvedimento non si riferiscano a cause nelle quali le amministrazioni dello Stato siano parti contendenti.

Ove la copia richiesta dalle amministrazioni dello Stato, e non registrata, dovesse esser prodotta in causa nell'interesse delle medesime, potrà farsi luogo alla ripetizione della tassa nei casi previsti dall'art. 140 del presente Decreto.

CAPO III.

Degli atti esenti dalla registrazione.

Art. **143.** Sono esenti dalla registrazione i seguenti atti anche quando se ne voglia far uso a termini dell'articolo 74 del presente Decreto, salvo quanto verrà dichiarato in fine del presente articolo:

1.° Gli atti delle amministrazioni governative e quelli

relativi al servizio civile e militare dello Stato, quando non siano specificamente designati nell'annessa tariffa per una tassa fissa proporzionale e graduale.

2.° I titoli del debito pubblico dello Stato, le corrispondenti cedole, le quietanze dei relativi interessi, i trasferimenti dei titoli fatti mediante annotazione scritta sui medesimi o sui registri dell'amministrazione del debito pubblico.

3.° I mandati o gli ordini di pagamento sulle casse governative, e su quelle di qualunque pubblica amministrazione o corpo amministrato, le loro girate o quietanze.

4.° Gli atti o documenti per l'applicazione, liquidazione o moderazione delle pubbliche imposte di qualsiasi natura, governative, provinciali o comunali, le quietanze di dette imposte e quelle per il rimborso di prestazioni fatte nell'interesse del pubblico servizio [80].

5.° Le ricevute dei funzionari ed impiegati dello Stato per i loro stipendi e le loro pensioni, per indennità o per anticipazioni.

6.° Le ricevute in favore dello Stato per rimborso di spese, quelle di compensi a testimoni e ai periti nella procedura penale, e le quietanze per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia.

7.° I conti della gestione dei contabili e degli altri incaricati dell'esazione delle rendite dello Stato e delle pubbliche imposte governative, provinciali e comunali, e i conti di qualunque gestione o amministrazione d'interesse pubblico che si debbano rendere alle autorità o agli uffizi governativi, o che debbano essere approvati da dette autorità o uffizi, e i documenti giustificativi posti a corredo dei conti medesimi.

8.° Gli atti richiesti dalle autorità e dai pubblici funzionari esclusivamente per fini d'uffizio o nell'interesse del pubblico servizio.

9.° Gli atti e documenti che devono servire di garanzia per la valutazione o per il pagamento del prezzo di espropriazione, fatta nell'interesse dello Stato, delle provincie e dei comuni, per causa di pubblica utilità.

10.° I libretti o cartelle delle Casse di risparmio.

11.° I libretti delle persone di servizio, quand'anche contengano obbligazioni o liberazioni di somme o valori.

12.° Le offerte fatte all'asta pubblica.

---

[80] Questo articolo è modificato, per quanto riguarda le quietanze per imposte dirette in caso di uso o inserzione dall'art. 12 della legge 19 luglio 1868.

13.° Le note e quietanze per elemosine o per collette in sollievo dei poveri o per scopo esplicito e definito di beneficenza. Le polizze dei monti di pietà, di pegno, e frumentari, e delle casse sociali di mutuo soccorso.

14.° Gli atti e documenti richiesti per l'ammissione alle pubbliche scuole dalle leggi o dai regolamenti sulla pubblica istruzione o per l'ammissione negli spedali, ospizi ed istituti di carità e di beneficenza, purchè dai medesimi risulti lo scopo a cui son diretti, come pure le dichiarazioni o ricevute che riguardino sussidi per miserabilità, e le ricette mediche.

15.° Gli atti dello stato civile non specificamente designati nell'annessa tariffa per una tassa.

16.° I conti e le giustificazioni che devono produrre i tutori e gli amministratori giudiziari per le rispettive loro gestioni.

17.° Le cambiali, i biglietti all'ordine ed i recapiti di commercio soggetti a tassa di bollo proporzionale, le loro accettazioni, girate, avalli, quietanze e le altre dichiarazioni cambiarie fatte sui medesimi [81].

18.° Gli atti in materia penale e disciplinare anche quando vi è parte civile, e tutto ciò che riguarda i giurati, testimoni e difensori, e i relativi atti della pubblica sicurezza non meno che quelli pel servizio della guardia nazionale e della milizia.

19.° Gli atti di protesto cambiario tanto ricevuti dai notari che dagli uscieri.

20.° Le note e ricevute di onorari, e le note, fatture o conti dei negozianti, artisti, mestieranti ed operai, e le quietanze relative [82].

21.° I mandati o assegni a pagare sulle casse delle Banche e degl'istituti di credito *(chèques)* a qualunque somma ascendano.

22.° Le procure pure e semplici alle liti, quelle per deferire, riferire od ammettere giuramenti in giudizio; le procure speciali per un atto o contratto ancorchè soggetto a registrazione; le procure per intervenire alle deliberazioni di Consigli o Corpi riconosciuti dalla legge; gli atti di consenso o di autorizzazione degli ascendenti o del marito in favore dei figli o della moglie, nei casi in cui tale consenso od autorizzazione è dalla legge richiesto.

---

(81) In caso di uso o d'inserzione sono pure soggette a registrazione le quietanze o saldati delle cambiali. Art. 12, 16, 18 e 19 della legge 19 luglio 1868.

(82) Vale anche per questi atti l'annotazione n. 81.

23.° Le cauzioni di stare in giudizio nelle materie penali.

24.° Le cauzioni di marinari e dei giovani sottoposti alla leva militare, onde ottenere passaporto all'estero.

25.° Gli atti, decreti e provvedimenti di volontaria giurisdizione, non specificamente designati dall'annessa tariffa per una tassa fissa, graduale o proporzionale.

26.° Le istanze, risposte, ogni altro atto che si faccia per *comparsa*, e sia unicamente sottoscritto dagli avvocati o procuratori, o delle parti relativamente all'istruzione delle cause nella giurisdizione contenziosa, civile e commerciale.

27.° Le copie delle sentenze definitive, e gli originali delle sentenze non definitive, i decreti, provvedimenti e gli atti e processi verbali di causa emanati dalle Corti, Tribunali, Preture, e dalle rispettive cancellerie giudiziarie nelle cause concernenti le pubbliche imposte governative, provinciali e comunali, allorchè la causa verte direttamente fra l'amministrazione o i suoi incaricati ed il contribuente.

28.° Gli atti tutti di cui al numero precedente che emanano nelle cause per l'esercizio dei diritti elettorali sì politici che amministrativi.

29.° Gli atti e le sentenze nei procedimenti di competenza dei giudici conciliatori, e gli atti scritti e documenti che si producono nei procedimenti suddetti, in quanto non siano soggetti alla registrazione in termine fisso.

30.° I biglietti di citazione designati nell'art. 133 del Codice di procedura civile.

Però la esenzione di tutti i suddetti atti, anche quando ne venga fatto uso giuridico, cessa ognorachè vogliano farne uso i terzi, o anche gli stessi interessati, se intendano valersene come di documenti in giudizi separati, e per effetti diversi da quelli ai quali gli atti stessi erano destinati; a meno che si tratti di usarne in procedimento avanti i conciliatori.

Ma se dei predetti documenti deve farsi allegazione, oppure offrire comunicazione nei giudizi di liquidazione o rendimento di conti basterà che se ne registri la nota o inventario, col pagamento della tassa fissa, qualunque sia il numero di detti documenti.

Art. **144.** Le esenzioni indicate nei numeri 2 e 10 del precedente art. 143 non tolgono l'obbligo del pagamento della tassa stabilita per gli atti e contratti, nei quali i titoli del debito pubblico dello Stato, o i libretti e cartelle delle casse di risparmio, possono considerarsi come danaro, o servono di corrispettivo o

di mezzo nelle convenzioni, tanto principali quanto accessorie, contenute nei medesimi atti e contratti.

Le esenzioni non si estendono neppure ai mentovati titoli di credito, quando sono trasferiti gratuitamente per atto tra vivi, o per causa di morte, oppure si comprendono nelle dotazioni dei benefizi e delle cappellanie, delle quali sia preso possesso.

Art. **145.** Le esenzioni comprese nell'art. 143 non potranno neppure aver luogo, qualora tra i relativi documenti ve ne siano alcuni che per la loro natura o forma debbano registrarsi, a tenore di questo decreto, dentro un termine fisso.

Art. **146.** Salva l'applicazione delle tasse a norma dell'art. 46 sulle enunciazioni fatte negli atti presentati alla registrazione, o giusta il successivo art. 63 rispetto alle sentenze da esso articolo designate, le convenzioni verbali, le quali non siano della natura di quelle che l'art. 74 assoggetta a registrazione entro un termine fisso, sono esenti in modo assoluto dalla detta formalità, qualunque sia l'uso che occorra di farne.

Art. **147.** Sono pure esenti dalla registrazione, ma solamente sino a che non se ne faccia uso a norma delle disposizioni dell'art. 74 del presente Decreto:

1.° I contratti di trasporti per terra e per acqua fatti coi commissionari di tali trasporti, quando non sono altrimenti ridotti in iscritto che per mezzo della lettera di vettura di cui è cenno negli art. 80 e 81 del Codice di commercio.

2.° I contratti di merci, di assicurazioni, noleggio ed altri simili di commercio anche fatti col ministero dei pubblici mediatori, quando non contengono la firma di alcuna delle parti contraenti e dei loro mandatari. Cessa però questa speciale esenzione quanto ai contratti fatti col ministero dei pubblici mediatori, quando la firma di alcuna delle parti, o di chi le rappresenta, sia stata apposta o sulla copia o sull'estratto del registro rilasciato a norma dell'ultimo alinea dell'art. 46 del Codice di commercio, contenente l'autenticazione della firma apposta dalle parti.

In quest'ultimo caso, il termine di 20 giorni, stabilito dall'articolo 74 per la registrazione del contratto, decorre dalla data dell'autenticazione delle firme che i pubblici mediatori saranno sempre in obbligo di indicare prima della loro sottoscrizione, sotto pena di lire 10 per ciascuna ommissione. Le copie o gli estratti sopraindicati, quando contengano la firma di alcuna delle parti o di chi le rappresenta, e l'autenticazione del pubblico mediatore, per gli effetti della registrazione sono considerati come atti originali.

Prima di consegnare tali copie od estratti alle parti interessate, i pubblici mediatori dovranno riportare sul loro registro in margine alla trascrizione del contratto la nota della seguita registrazione del contratto medesimo sotto pena di lire 10 per ogni omissione [83].

Art. **148.** Sono esenti dalla registrazione, anche nel caso che se ne faccia uso giusta l'articolo 74 di questo decreto:

1.° Le polizze, i certificati ed altri recapiti che facciano prova delle assicurazioni marittime e dei contratti vitalizi di cui negli articoli 4, 5 e 6 della legge 21 aprile 1862, numero 588, e le relative quietanze o ricevute di pagamento, purchè ciascuna polizza, certificato o recapito sia stato regolarmente assoggettato alla speciale registrazione da detta legge prescritta, e quanto alle quietanze e ricevute di pagamento sia in ciascuna di esse indicato il numero sotto cui fu registrato il relativo contratto, e l'uffizio e l'anno in cui la registrazione fu eseguita [84].

2.° Le polizze di assicurazioni di merci viaggianti sui fiumi, sui laghi e per terra, e quelle delle altre assicurazioni di capitali o di redditi designate dalla citata legge, come pure le quietanze e ricevute di pagamento relative alle stesse assicurazioni, quando sia giustificato l'esatto adempimento per parte della compagnia assicuratrice delle prescrizioni della stessa legge, oppure in ciascuna polizza ed in ciascuna ricevuta di pagamento sia indicato il numero del repertorio speciale o generale, sotto il quale è stato iscritto il relativo contratto di assicurazione.

Art. **149.** L'assoluta esenzione dalla registrazione sarà pure estesa alle azioni, obbligazioni, ed ai contratti delle società

---

(83) Vedi art. 12 e 19 della legge 19 luglio 1868 che specifica quali atti sono esenti e cosa deve intendersi per ricevuta ordinaria.

(84) Si trascrivono qui sotto per norma gli art. 4, 5 e 6 della legge 21 aprile 1862, n. 588, di cui sopra. « Art. 4. I contratti vitalizi mediante una somma di de-
» naro, potranno in avvenire farsi dalle compagnie di assicurazione sì nazionali
» che straniere debitamente autorizzate, anche sopra polizze private, purchè queste
» vengano staccate da un registro a madre e figlia e presentino tutte le cautele
» che il Governo avrà prescritte nel Decreto di autorizzazione. Si pagherà per tale
» contratto per una sol volta la tassa di cent. 50 per ogni cento lire sulla somma
» capitale che forma il corrispettivo delle annualità vitalizie. Le sopraddette polizze
» private dovranno a cura delle parti contraenti e dentro tre giorni della loro data
» essere registrate presso l'Ufficio incaricato dal Governo della riscossione della
» tassa, colle indicazioni che verranno stabilite da apposito Regolamento.

» Art. 5. Le assicurazioni marittime contratte così dalle compagnie come da
» particolari dovranno essere registrate entro il termine di tre giorni dalla loro
» stipulazione in un libro tenuto dall'amministrazione pubblica incaricata di tal
» servizio, facendovisi espressa menzione dei nomi dei contraenti, del destino del
» viaggio, dei nomi del bastimento e del Capitano, del valore del carico assicurato,

anonime ed in accomandita per azioni, per le quali sia giustificato il pagamento della tassa annuale stabilita dall'art. 12 della legge citata nel precedente articolo; ognorachè tali azioni, obbligazioni, quietanze e contratti riguardino esclusivamente le operazioni sociali comprese nei limiti dei rispettivi statuti, non importino passaggi o modificazioni della proprietà o dell'usufrutto, ovvero locazioni di beni immobili, e non siano soggette a tassa proporzionale o graduale, giusta le norme comuni stabilite dal presente Decreto per la registrazione delle sentenze e dei trasferimenti a titolo gratuito tanto per atto tra vivi che per causa di morte.

Non può aver luogo alcuna esenzione di tassa rispetto agli atti coi quali le società sono costituite o risolte, o ne è prolungata o abbreviata la durata, o ne sono modificati gli statuti o variato il fondo sociale.

Art. **150.** Sono esenti da registrazione sino a che non se ne faccia uso in giudizio, o in altro modo giusta le disposizioni del presente decreto:

1.° Le locazioni o conduzioni di beni immobili fatte per iscrittura privata o per contratto verbale e della durata non minore di tre mesi, qualora il correspettivo del contratto non ecceda le trimestrali lire 30, o trattandosi di pigione per abitazione non ecceda le trimestrali lire 40.

2.° Le locazioni fatte nella stessa forma, qualunque sia la somma del fitto e dei pesi relativi, quando siano della durata minore di tre mesi.

3.° Le locazioni parimente verbali o in forma privata di terreni, quando sono fatte agli immediati lavoratori dei terreni

---

» del premio di assicurazione, e del pagamento della tassa portata dalla presente » legge. Saranno esenti dalle indicazioni dei nomi del bastimento e del Capitano » quelle assicurazioni che fossero stipulate colla clausola in *quovis* od altra equi» valente. La registrazione di cui in questo e nel precedente articolo sarà annotata » dalla pubblica amministrazione sugli atti che le saranno presentati.

» Art. 6. La tassa cui sono sottoposte dal n. 1 dell'art. 2 le assicurazioni ma» rittime poste in essere da associazioni di mutua assicurazione, si applica sull'in» tero valore che dalle perizie eseguite in occasione dell'assicurazione risulterà » attribuito a ciascuno bastimento assicurato ed ai rispettivi accessorii. Sarà dovuta » una nuova tassa ad ogni rinnovazione o prolungamento dell'assicurazione.

» I certificati e gli altri recapiti che si rilasciano dalla Società a ciascun asso» ciato per constatare la sua partecipazione nella società ed il valore rispettiva» mente assicurato, dovranno essere registrati entro tre giorni dalla loro data a » norma del precedente art. 5.

» Mancando i certificati o recapiti sovracennati, dovranno registrarsi le scrit» ture di assicurazione che si fossero stipulate fra i soci ».

medesimi, ed il fitto e i correspettivi non eccedono le annue lire 100.

Cessa l'esenzione anche per il tempo decorso rispetto alla locazione di una durata minore di tre mesi, quando per espressa o per tacita riconduzione la durata dell'affitto raggiunga un trimestre intiero o lo ecceda, ed il prezzo oltrepassi il limite stabilito di lire 30.

Nel caso di riconduzione il termine per la denunzia decorre dal giorno in cui essa ha principio.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. **151.** Gli atti celebrati ed i contratti stipulati prima dell'attivazione del presente Decreto, pei quali fossero state soddisfatte le imposte sancite dalle leggi anteriori, e quelli che ne fossero esenti anche facendosene uso, purchè abbiano acquistato data certa anteriormente all'attivazione del presente Decreto, sono equiparati agli atti e contratti stati sottoposti alla registrazione e al pagamento delle tasse a norma delle disposizioni di questo Decreto medesimo.

Art. **152.** Gli atti, contratti e le sentenze anteriori al 1.° giugno 1862, pei quali non fossero stati adempiuti gli obblighi della denuncia e del pagamento delle tasse ai quali erano soggetti a forma delle leggi in vigore all'epoca della loro stipulazione o emanazione, potranno senza conseguenze penali essere regolarizzati secondo le disposizioni delle stesse leggi e col semplice pagamento delle tasse da esse prescritte, da eseguirsi entro 90 giorni dall'attivazione di questo Decreto.

Trascorso il suddetto termine, saranno sottoposti al pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie per la omessa registrazione stabilite dal presente Decreto, quelli di essi atti, contratti e sentenze che all'attivazione del medesimo non fosssero ancora stati denunciati.

A quelli di essi atti, contratti e sentenze che fossero già stati denunciati all'attivazione di questo Decreto, saranno applicate le tasse e le pene pecuniarie stabilite dalle leggi rispettive sotto la cui influenza la denunzia è stata eseguita.

Art. **153.** Gli atti fatti ed i contratti già stipulati, i quali per le preesistenti leggi non erano soggetti a registrazione o ad

altra equivalente formalità entro un termine fisso, ma pure dovevano registrarsi facendone uso, soggiaceranno alle tasse stabilite dall'annessa tariffa, ognorachè occorra di farne uso sotto l'impero del presente Decreto, e non siano in ragione della loro natura o dello scopo cui sono destinati compresi nelle esenzioni determinate dal titolo precedente.

Art. **154.** Saranno regolate a norma delle precedenti leggi le tasse sulle successioni, eredità, legati o donazioni per causa di morte, quando il testatore, il donante o la persona dalla di cui cui morte dipende l'acquisto dell'eredità o della cosa donata o legata, sia morta prima dell'attivazione del presente Decreto.

Ove l'acquisto od il trasferimento a qualunque titolo di cose o diritti, dipendesse da una condizione sospensiva verificatasi sotto l'impero del presente Decreto, sarà applicato il Decreto medesimo, eccetto il caso che si provi essersi già pagata la tassa proporzionale di trasferimento.

Art. **155.** Gli atti dei procedimenti contenziosi assoggettati a registrazione dal presente Decreto, e fatti dopo l'attivazione del medesimo, come pure le sentenze posteriormente emanate, soggiaceranno alle disposizioni di esso Decreto, nonostante che le cause relative sieno state iniziate anteriormente.

Art. **156.** Non saranno ammesse domande di restituzione di tasse applicate a norma delle leggi anteriori qualora fossero trascorsi i termini per la presentazione di tali domande, o fosse già compiuto, ai termini delle precedenti leggi, l'ordinario corso per la loro decisione.

Art. **157.** Le prescrizioni fissate dal presente Decreto si applicheranno anche alle tasse dipendenti dalle leggi anteriori, nelle quali non fossero stabilite prescrizioni verune, ma i rispettivi termini decorreranno dall'attivazione di questo Decreto.

Art. **158.** Le tasse stabilite dal presente Decreto saranno soggette all'aumento del decimo imposto dalle leggi 5 e 9 luglio 1859, numeri 3482 e 3487, 5 dicembre 1861, n. 362, e 14 agosto 1862, n. 762 [85].

Art. **159.** Il presente Decreto andrà in vigore il 1.° ottobre 1866.

Art. **160.** Con l'attivazione di questo Decreto s'intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie al medesimo, ancorchè contenute in leggi speciali riguardanti altre materie.

---

[85] Questo articolo fu abrogato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1870 *M* pel quale le tasse di registro sono caricate del 20 p. 0|0 a titolo di sovratassa.

Non sono tuttavia abrogate le esenzioni stabilite da particolari convenzioni approvate con legge, e neppure quelle determinate con l'articolo 292 della legge sui lavori pubblici e quelle contenute nella legge 21 agosto 1862 per la vendita dei beni demaniali, relativamente però e nei limiti degl'impegni o convenzioni, e delle operazioni già stabilite.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 14 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA

A. Scialoja.

TARIFFA annessa alla legge 14 luglio 1866, n. 3121, modificata ed emendata in ordine all'altra legge 19 luglio 1868, n. 4480.

NB. Tutte le tasse descritte nella tariffa sono soggette al doppio decimo di sovraimposta a senso dell'art. 1 alleg. *M* della legge 11 agosto 1870.

PARTE I. — *Tasse sugli atti Civili e contratti.*

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della Tariffa	INDICAZIONI degli ATTI, CONTRATTI e TRASFERIMENTI	TASSE DOVUTE fisse	TASSE DOVUTE proporzionali per ogni 100 lire	TASSE DOVUTE graduali	NORME SPECIALI per LA LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLE TASSE	Articoli della legge N. 4480 per le modificazioni operate
Atti e Contratti contenenti Trasferimenti a titolo oneroso.	1	Alienazioni, vendite, rivendite, cessioni, retrocessioni e qualunque altro atto civile, giudiziale o stragiudiziale, traslativo a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di beni immobili, non che del diritto di escavare e di prender materie da terreni o da miniere.	»	3 —	»	La tassa deve essere liquidata sul prezzo e sugli altri corrispettivi posti a carico dell'acquirente giusta l'art. 31 del Decreto N. 3121.	Articolo 11 B
		Gli stessi atti relativi a mobili, a raccolte dell'anno, a frutti pendenti ed a taglio di boschi benchè palliato sotto forma di affitto sociale	»	1 50	»		
		Per la compra e vendita di navi e merci fra commercianti. . . .	»	0 50	»		
		Il Decreto del Prefetto indicato all'art. 53 della legge 25 giugno 1865 che risguarda i trasferimenti che si operavano per causa di utilità pubblica e comprendono non solo quelli fatti per conto dello Stato, Provincie e Comuni, ma anche quelli intrapresi da corpi morali, Società private o particolari individui quando ne sia comprovata la pubblica utilità	»	3 50	»	Per questa registrazione e pel paga-	Articolo 11 A

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della Tariffa	INDICAZIONI degli ATTI, CONTRATTI e TRASFERIMENTI	TASSE DOVUTE fisse	proporzionali per ogni 100 lire	graduali	NORME SPECIALI per LA LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLE TASSE	Articoli della legge n. 4480 per le modificazioni operate
Atti e Contratti contenenti Trasferimenti a titolo oneroso.						mento della relativa tassa sono applicabili le norme stabilite dagli articoli 86 e 141 della legge di registro	
	2	Concessioni di diritti di acqua a tempo indeterminato	»	3 —	»	La tassa si applica sul canone annuale cumulato per anni 20, se la concessione è perpetua, o per anni 10 o 5 se è vitalizia, giusta le norme dell'art. 18 del decreto.	Articolo 11 B
	3	Promessa di compravendita, se esiste consenso delle parti sulla cosa e sul prezzo, rescissioni di tali promesse e recessi delle medesime:				Con le stesse norme del precedente numero 1, salvo quanto alle rescissioni delle promesse di vendita o ai recessi dalle medesime, il disposto dall'art. 48 del decreto.	Articolo 11 B
		Se di beni immobili .	»	3 —	»		
		Se di mobili	»	1 50	»		
		Se di crediti	»	0 50	»		
	4	Atti con cui è stabilito il supplemento di prezzo della vendita riconosciuta lesiva, quando il compratore o il terzo possessore presceglie di ritenere la cosa a forma delle disposizioni dell'art. 1535 del Codice civile	»	3 —	»	La tassa si percipe sul prezzo supplettivo. Quanto agli interessi o frutti del detto prezzo sarà dovuta la tassa di cui al num. 56 della presente tariffa, se essi furono pagati nell'atto, o quella di cui al numero 28, se il pagamento degli interessi o frutti fu soltanto promesso.	Articolo 11 B
	5	Procura irrevocabile passata, tanto nell'interesse del mandante che in quello del mandatario ed involvente la dispensa dal rendimento di conti:					
		Se l'esercizio del mandato si riferisce all'alienazione di beni immobili, mobili, ren-					

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della Tariffa	INDICAZIONI degli ATTI, CONTRATTI e TRASFERIMENTI	TASSE DOVUTE fisse	TASSE DOVUTE proporzionali per ogni 100 lire	TASSE DOVUTE graduali	NORME SPECIALI per LA LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLE TASSE	Articoli della legge n. 4480 per le modificazioni operate
Atti e Contratti contenenti Trasferimenti a titolo oneroso.		dite, censi perpetui o vitalizi	»	1 50	»		Articolo 11 B
		Se si riferisce all'alienazione di crediti, o a contratti per costruzioni, riparazioni o trasporti stipulati dal mandante con terze persone, o per approvigionamenti e somministranze stipulate dallo stesso mandante con amministrazioni o con stabilimenti pubblici, od infine se si riferisce a contratti per riscossione di dazi, diritti o rendite mediante premio	»	0 50	»	La tassa proporzionale si applica sul valore reale, da dichiararsi, dei beni mobili o immobili o sui capitale dei censi e delle rendite perpetue o vitalizie, sul capitale e sugli interessi scaduti dei crediti, o sul prezzo dei contratti di locazione o di appalto.	
		Se il mandato si riferisce a contratti di locazione di beni mobili od immobili, colonie parziarie o mezzerie e a concessioni d'acqua a tempo limitato, ovvero a contratti d'appalto di dazi, diritti o rendite per somme determinate	»	0 25	»		
	6	Aggiudicazione a norma degli articoli 643 e 644 del Codice di procedura civile, di mobili o crediti pignorati:					
		Se gli oggetti pignorati consistono in beni mobili	»	1 50	»	La tassa si applica sul valore dei mobili pignorati risultante dalla stima, e sul capitale e sugl'interessi che risultano decorsi sul credito aggiudicato.	
		Se consistono in rendite	»	1 50	»		
		Se consistono in crediti	»	0 50	»		
	7	Vendita giudiziaria di immobili ai pubblici incanti promossa da qualunque dei creditori inscritti del venditore, o da qualunque					Articolo 11 B

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della Tariffa	INDICAZIONI degli ATTI, CONTRATTI e TRASFERIMENTI	TASSE DOVUTE fisse	proporzionali per ogni 100 lire	graduali	NORME SPECIALI per LA LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLE TASSE	Articoli della legge n. 4480 per le modificazioni operate
Atti e Contratti contenenti Trasferimenti a titolo oneroso.		dei relativi fideiussori, nei modi e termini stabiliti dall'articolo 2045 del Codice civile . . .	»	3 —	»	La tassa si applica sull'eccedenza del prezzo pattuito per le vendite anteriori.	Articolo 11 B
	8	Concessioni d'immobili in enfiteusi a forma dell'articolo 1556 del Codice civile, e cessione dei diritti spettanti tanto al concedente l'enfiteusi, ossia dominio diretto, quanto all'enfiteuta, e le affrancazioni e risoluzioni di rendite, e prestazioni enfiteutiche.	»	3 —	»	La tassa sarà applicata a norma delle disposizioni dell'articolo 22 del decreto.	Articolo 11 B
	9	Costituzioni di rendite fondiarie e loro risoluzioni o riscatti mediante retrocessione del fondo.	»	3 —	»	La tassa si percipe sopra un capitale formato di *venti* volte l'annua rendita se perpetua, o di *dieci* o *cinque* volte se vitalizia giusta le distinzioni contenute nell'articolo 18 del decreto.	
	10	Riscatto eseguito in dipendenza di patto di recupera contenuto in atto di permuta di immobili	»	3 —	»	La tassa si applica sull'intiera somma rimborsata.	Articolo 11 B
	11	Riscatto eseguito per una parte soltanto degli immobili venduti . . .	»	3 —	»	La tassa si applica al prezzo ed ai correspettivi convenuti per la parte di beni riscattata.	Articolo 11 B
	12	Riscatto eseguito a norma dell'art. 1525 del Codice civile: Per la porzione a cui il riscattante come convenditore o come coerede del venditore partecipa nella vendita . .	»	0 25	»	La tassa si applica alla somma rimborsata	
		Per le restanti porzioni	»	3 —	»	Al prezzo ed agli altri corrispettivi che	Articolo 11 B

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della Tariffa	INDICAZIONI degli ATTI, CONTRATTI e TRASFERIMENTI	TASSE DOVUTE fisse	proporzionali per ogni 100 lire	graduali	NORME SPECIALI per LA LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLE TASSE	Articoli della legge n. 4480 per le modificazioni operate
Atti e Contratti contenenti Trasferimenti a titolo oneroso.						si riferiscono alle restanti porzioni.	
	13	Riscatto eseguito da un cessionario.	»	3 —	»	La tassa si applica sulle somme rimborsate.	Articolo 11 B
	14	Rinunzia al diritto di ricupera o riscatto, o cessione del diritto medesimo con corrispettivo.	»	3 —	»	La tassa si applica al correspettivo.	Articolo 11 B
		Senza corrispettivo. .	3 —	»	»		
	15	Permute di beni immobili esistenti nello Stato o all'estero con altri beni immobili situati nello Stato.	»	3 —	»	La tassa si applica a norma delle disposizioni dell'articolo 37 del decreto.	Articolo 11 B
		Permute di beni mobili ovunque esistenti.	»	1 50	»		
	16	Anticresi o cessione dal debitore al creditore del godimento di beni immobili fino all'estinzione del debito. . . .	»	1 50	»	La tassa si applica solo sul capitale del credito enunciato nell'atto se il valore dei frutti può essere imputato anche a sconto del capitale: in caso diverso, la tassa si applica sulla somma degl'interessi, a sconto dei quali possono imputarsi i frutti per tutta la durata dell'anticresi, ed il valore di questi frutti sarà dichiarato giusta l'articolo 23 del decreto.	Articolo 11 B
	17	Abbandono di merci o di altri oggetti assicurati nelle assicurazioni marittime	»	1 50	»	La tassa si applica sul valore degli oggetti abbandonati.	Articolo 11 B
	18	Separazioni dotali con soddisfacimento dei diritti spettanti alla moglie, mediante trasmissione alla medesima di					

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articolo della Tariffa	INDICAZIONI degli ATTI, CONTRATTI e TRASFERIMENTI	TASSE DOVUTE fisse	proporzionali per ogni 100 lire	graduali	NORME SPECIALI per LA LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLE TASSE	Articoli della legge n. 4480 per le modificazioni operate
Atti e Contratti contenenti Trasferimenti a titolo oneroso.		beni immobili di proprietà del marito . . .	»	3 —	»	La tassa si applica sul valore dei beni o sul capitale delle rendite o sull' ammontare dei crediti trasmessi o sulle somme pagate alla moglie.	Articolo 11 B
		Se con trasferimento di mobili o di rendite perpetue o vitalizie . .	»	1 50	»		
		Se con trasferimento di crediti.	»	0 50	»		
		Se con pagamento di somme in denaro . . .	»	0 25	»		
	19	Cessione di rendite, censi, prestazioni o pensioni di ogni natura, sì perpetue che vitalizie. . .	»	1 50	»	La tassa è applicata giusta le norme stabilite con gli articoli 18, 19 e 38 del decreto.	Articolo 11 B
	20	Cessioni o retrocessioni di crediti.	»	0 50	»	La tassa è applicata a norma degli articoli 20 e 38 del decreto.	
	21	Pagamento di debiti ereditari eseguito da un coerede a forma delle disposizioni dell'articolo 1030 del Codice civile:					
		Sulla quota del debito dovuto in proprio dal coerede che eseguisce il pagamento . . .	»	0 25	»		
		Sulle restanti porzioni del debito pagato. .	»	0 50	»		
	22	Pagamento di debiti ereditari eseguito con denaro proprio dell'erede beneficiario	»	0 50	»	La tassa si percipe sull' intiera somma pagata.	
	23	Alienazioni di rendite sul Debito pubblico o di obbligazioni dello Stato, il prezzo delle quali sia soddisfatto con denaro contante, nell'atto stesso dall' acquisitore, quando l' alienazione ha luogo per atto nota-					

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della Tariffa	INDICAZIONI degli ATTI, CONTRATTI e TRASFERIMENTI	TASSE DOVUTE fisse	proporzionali per ogni 100 lire	graduali	NORME SPECIALI per LA LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLE TASSE	Articoli della legge n. 4480 per le modificazioni operate
Atti e Contratti contenenti Trasferimenti a titolo oneroso.		rile o per scrittura privata separata	»	»	3 — 1 —	(1) Per le prime L. 1000 (1) Per ogni 1000 lire di più.	
	24	Alienazioni ed altri contratti tra vivi, che involvono trasmissioni di proprietà, usufrutto o uso di immobili situati all'estero	»	»	3 — 1 —	(1) Per le prime L. 1000 (1) Per ogni 1000 lire di più.	
	25	Rivendita di beni immobili ai pubblici incanti, che hanno luogo a forma delle disposizioni dell'art. 689 del Codice di procedura civile, quando non vi sia aumento del prezzo delle vendite anteriori, e la rivendita sia eseguita nel termine stabilito dall'art. 694 dello stesso Codice	5 —	»	»		
		Se vi fu aumento di prezzo e la vendita è fatta entro il termine .	»	3 —	»	La tassa si applica sull'eccedenza del prezzo pattuito per la vendita anteriore.	Articolo 11 B
		In ogni caso se fu fatta fuori del termine	»	3 —	»	La tassa si applica all'intiero prezzo.	Articolo 11 B
	26	Cessioni volontarie di beni fatte dal debitore per essere venduti dall'unione o dalla massa dei suoi creditori	5 —	»	»		
	27	Vendite ai pubblici incanti di oggetti depositati presso i Monti di Pietà o presso le casse di Risparmio	1 —	»	»		
	28	Obbligazioni di somme di denaro, anco per prez-					

(1) Le frazioni si considerano, per la tassa graduale, come migliaio completo; ma da lire 1000 in su non si tassa la frazione minore di lire 100.

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della Tariffa	INDICAZIONI degli ATTI, CONTRATTI e TRASFERIMENTI	TASSE DOVUTE fisse	proporzionali per ogni 100 lire	graduali	NORME SPECIALI per LA LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLE TASSE	Articoli della legge n. 4480 per le modificazioni operate
Obbligazioni Depositi e Convenzioni per somme e valori.		zo di alienazione di rendite sul debito pubblico, contratto di cambio marittimo e ricognizioni di debito, promesse di prestiti, aperture di crediti, ed in genere tutti gli atti e contratti che contengono obbligo di somme e valori senza liberalità, e senza che l'obbligo sia il corrispettivo di una trasmissione di mobili o immobili non registrata, o non stata altrimenti sottoposta a tassa.	»	0 50	»	La tassa si applica a norma dell'articolo 20 del decreto.	
	29	Novazioni di debiti, delegazioni di pagamento, quando siano accettate, accettazioni di delegazioni fatte in atto separato, quando non sia stata pagata la relativa tassa proporzionale sull'atto contenente la delegazione o l'accollo .	»	0 50	»	La tassa si percipe sul capitale del debito e sugli interessi decorsi.	
		Ove la delegazione di pagamento o gli accolli accettati in atto separato, siano stati già assoggettati alla tassa proporzionale, o si tratti di accettazione o ricognizione di cessioni di crediti per parte del debitore, pure fatte per atto separato.	3 —	»	»		
	30	Convenzioni o concordati fra i creditori e li loro debitore stipulati tanto prima che dopo la dichiarazione di fallimento e contenenti obbligazioni di somme . . .	»	0 50	»	La tassa si applica alla somma che il debitore, o chi per	

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della Tariffa	INDICAZIONI degli ATTI, CONTRATTI e TRASFERIMENTI	TASSE DOVUTE fisse	proporzionali per ogni 100 lire	graduali	NORME SPECIALI per LA LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLE TASSE	Articoli della legge n. 4480 per le modificazioni operate
Obbligazioni Depositi e Convenzioni per somme e valori.						esso si obbliga di soddisfare, salva l'esazione delle tasse dovute per altre convenzioni stipulate esclusivamente in pagamento di beni mobili od immobili, fatte dal fallito in favore dei creditori, quando le cose date o cedute non debbano essere vendute dall'unione o dalla massa dei creditori.	
	31	Surrogazione nel servizio militare	»	0 50	»	La tassa si applica al corrispettivo pattuito in denari, o in valori mobiliari, cumulato per tutto il tempo del convenuto servizio, con l'aggiunta dei corrispettivi pattuiti per una volta tanto. Se non fu determinato il tempo per cui deve durare la prestazione, la tassa sarà riscossa sui capitale formato a norma delle disposizioni dell'art. 40 del decreto, relative alle locazioni a vita.	
	32	Scritture di rimunerazione o d'indennità per obbligazioni a prestare opere dipendenti da arti liberali o professioni.	»	0 25	»		
		Dette per servizi personali ed opere qualunque; e per insegnamento di arti e mestieri o per scuole dei comuni e insegnamento in genere: anche quando questi contratti contengano obbligazioni di somme, valori mobiliari e quietanze e concessioni di abitazioni dipendenti esclusivamente dai contratti medesimi.	1 —	»	»		
	33	Concessioni o proroghe pure e semplici di more al pagamento:					
		Se i contratti di obbligazione a cui si riferisce la concessione sono stati assoggettati alle tasse vigenti all'epoca della loro stipulazione	3 —	»	»		
		In caso diverso. . . .	»	0 50	»	La tassa si applica alla somma del debito,	

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della Tariffa	INDICAZIONI degli ATTI, CONTRATTI e TRASFERIMENTI	TASSE DOVUTE fisse	proporzionali per ogni 100 lire	graduali	NORME SPECIALI per LA LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLE TASSE	Articoli della legge n. 4480 per le modificazioni operate
Obbligazioni Depositi e Convenzioni per somme e valori.	34	Depositi a favore dei terzi ed esigibili a placimento per la liberazione del depositante .	»	0 25	»	per cui fu conceduta la mora al pagamento. La tassa si percipe sulle somme depositate.	
		Depositi gratuiti di somme e valori di qualunque genere, presso privati a titolo di cauzione, e repetibili o resolubili in un termine non più lungo di anni tre	»	»	2 —	Fino a lire 1000, e 1 per ogni 1000 di più.	
		Depositi di somme e valori presso privati con retribuzione e garentia	»	0 50	»		
	35	Depositi o consegne convenzionali di somme o valori presso pubblici ufficiali, quando non producono liberazione del depositanti .	3 —	»	»		
		Quando producono liberazione	»	0 25			
	36	Depositi di atti o documenti, qualunque ne sia il numero, presso i notari, o negli archivi pubblici e giudiziali .	3 —	»	»		
	37	Convenzioni per mantenimento di persone, quando non siano per titolo di parentela o per esplicite cause di beneficenza	»	0 25	»	La tassa si applica giusta le norme stabilite dall'articolo 40 per le locazioni di cose o di opere.	
		In questi due casi ognora che non vi siano corrispettivi	3 —	»	»		
	38	Convenzioni per pascolo od alimento di animali a tempo determinato .	»	0 25	»	La tassa è riscossa sul prezzo accumulato degli anni per cui deve durare la convenzione.	
	39	Riscatti di beni immobili eseguiti dai venditore e dai suoi eredi nel termine e con le forme di					

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della Tariffa	INDICAZIONI degli ATTI, CONTRATTI e TRASFERIMENTI	TASSE DOVUTE fisse	proporzionali per ogni 100 lire	graduali	NORME SPECIALI per LA LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLE TASSE	Articoli della legge n. 4180 per le modificazioni operate
Obbligazioni Depositi e Convenzioni per somme e valori.		cui all'art. 58 della presente tariffa, quando non viene effettuato il rimborso del prezzo, e ne è soltanto promesso il pagamento	»	0 50	»	La tassa si percipe sulle somme dovute in rimborso.	
	40	Costituzioni di rendite semplici, o censi, prestazioni o pensioni sì perpetue che vitalizie, mediante una somma pagata o promessa, oppure mediante cessione di crediti e valori mobiliari	»	1 50	»	La tassa si applica giusta le norme stabilite dagli art. 18 e 19 del decreto.	Articolo 11 B
Locazioni di cose e di opere, colonie ed appalti.	41	Affitti e locazioni di beni stabili o mobili a tempo determinato, e contratti di colonie e mezzerie, basati sulle regole ordinarie della locazione, e sublocazioni, surrogazioni, e cessioni di tali affitti e locazioni .	»	0 25	»	La tassa è applicata secondo le disposizioni dell'art. 40 del decreto.	
		Risoluzioni con prezzi e corrispettivi. . . .	»	»	2 —	Sulle prime L. 1000 ed 1 per ogni 1000 di più.	
		Risoluzioni di questi atti fatta per rinunzia senza rilascio o altro corrispettivo.	2 —	»	»		
	42	Convenzione fra il locatore e il conduttore per la diminuzione del prezzo di affitto nei casi previsti dagli art. 1578 e 1581 del Codice civile	2 —	»	»		
	43	Colonia parziaria, mezzeria, terzeria e simili convenzioni aventi per iscopo la cultura dei terreni, od anche la sola raccolta e divisione dei frutti, con la comunanza dei rischi, e senza					

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della Tariffa	INDICAZIONI degli ATTI, CONTRATTI e TRASFERIMENTI	TASSE DOVUTE fisse	proporzionali per ogni 100 lire	graduali	NORME SPECIALI per LA LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLE TASSE	Articoli della legge n. 4480 per le modificazioni operate
Locazioni di cose e di opere, colonie ed appalti.		corresponsioni promesse dal colono in una determinata quantità di generi o in contanti.	1 —	»	»		
	44	Contratti di concessione di diritti d'acqua a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative.	»	0 25	»	La tassa si percipe come ai precedenti articoli 41 e 43 della presente tariffa.	
		Risoluzione gratuita di tali contratti	2 —	»	»		
	45	Locazioni a soccida, qualunque ne sia la specie.	»	0 25	»	La tassa si percipe giusta l'ultimo alinea del citato articolo 40 del decreto.	
	46	Noleggio di bastimenti della marina mercantile.	»	0 25	»	La tassa si applica sul nolo convenuto o cumulato a norma delle disposizioni dell'articolo 40 del decreto con l'aggiunta dei maggiori corrispettivi.	
	47	Contratti per riscossione di dazi, diritti o rendite in somma determinata; le relative cessioni o risoluzioni	»	0 25	»	La tassa si applica sulla somma promessa dall'appaltatore con le norme segnate dall'articolo 40 del decreto.	
		Se la risoluzione risulta consistere nella rinunzia gratuita e senza rilasci	2 —	»	»		
	48	Contratti per riscossione di dazi, diritti o reudite mediante premio; le loro cessioni e risoluzioni	»	0 50	»	La tassa si percipe con le stesse norme fissate dall'art 40 del decreto, sull'ammontare del premio pattuito o cumulato, in ragione della durata della convenzione e sui maggiori corrispettivi pattuiti.	
		Per la risoluzione o rinunzia gratuita e senza rilasci	2 —	»	»		
	49	Appalti o accolli a ribasso e contratti tra privati per costruzioni, riparazioni, manutenzioni e trasporti e per ogni altro oggetto valutabile, quando non contengono nè vendita, nè promessa di rilascio					

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della Tariffa	INDICAZIONI degli ATTI, CONTRATTI e TRASFERIMENTI	TASSE DOVUTE fisse	proporzionali per ogni 100 lire	graduali	NORME SPECIALI per LA LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLE TASSE	Articoli della legge n. 4480 per le modificazioni operate
Locazioni di cose e di opere, colonie ed appalti.		di mercanzie, derrate o altri oggetti mobili; le cessioni e risoluzioni di essi contratti	»	0 50	»	La tassa si percipe a norma delle disposizioni dell'art. 40 del decreto.	
		Se la risoluzione si riduce a rinunzia gratuita	2 —	»	»		
	50	Gli stessi appalti di cui al numero precedente, ed inoltre quelli per somministranze o approvvigionamenti conceduti dalle amministrazioni e dai pubblici stabilimenti	»	0 50	»	La tassa si percipe a norma delle disposizioni dell'art. 40 del decreto.	
		NB. Quando però trattasi di contratti d'appalto pella costruzione e sistemazione delle strade Comunali, di cui la legge 30 agosto 1868, n. 4613, sono soggetti solamente alla tassa .	1 —				Legge 30 agosto 1868 n. 4613, articolo 10.
Fideiussioni, garanzie in genere e assicurazioni.	51	Cauzioni o malleyadorie o fideiussioni anche solidali di somme e valori prestate da una o più persone cumulativamente per una terza persona; costituzione di pegno od ipoteca e promessa d'indennità, pure per una terza persona	»	»	2 —	Fino a lire 1000, ed 1 per ogni lire 1000 di più. La tassa si percipe giusta le norme stabilite dall'art. 39 del decreto.	
	52	Sequestri convenzionali e gratuiti di beni mobili ed immobili	»	»	24	Fino a lire 1000, ed 1 per ogni lire 1000 di più.	
	53	Atti di cauzione e di sottomissione imposti dalle leggi civili e commerciali per l'esercizio di un diritto o di una gestione, ovvero di un				Ove sia stipulata retribuzione, dovrà applicarsi la tassa proporzionale stabilita dall'art. 31 della	

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della Tariffa	INDICAZIONI degli ATTI, CONTRATTI e TRASFERIMENTI	TASSE DOVUTE fisse	proporzionali per ogni 100 lire	graduali	NORME SPECIALI per LA LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLE TASSE	Articoli della legge n. 4480 per le modificazioni operate
Fideiussioni, garanzie in genere e assicurazioni.		mandato nei limiti determinati dalle leggi stesse; quelli ancora richiesti dalle leggi e regolamenti per l'esercizio d'industrie e commerci.	3 —	»	»	presente tariffa, la quale non potrà mai essere minore di lire 2.	
	54	Cauzioni o mallevadorie prestate per l'esercizio d'impieghi dello Stato o di stabilimenti di carità e di beneficenza, come pure per l'esercizio del notariato o di altre professioni soggette a cauzione nell'interesse pubblico. .	2 —	»	»		
	55	Costituzioni e surrogazioni d'ipoteca o pegno in garanzia di obbligazioni anteriormente contratte dallo stesso costituente o surrogante con atto stato già sottoposto a tassa.	3 —	»	»		
Liberazioni, estinzioni di obbligazioni o garanzie e discarichi.	56	Atti di quietanza, rimborsi, affrancazioni o riscatti e risoluzioni di rendite o prestazioni, e qualunque altro atto di liberazione di somme o valori mobiliari	»	0 25	»	La tassa si applica a norma dell'art. 43 del decreto. Quanto alle risoluzioni, affrancazioni e riscatti delle rendite e prestazioni enfiteutiche, e delle rendite fondiarie con la contemporanea retrocessione del fondo, saranno applicate rispettivamente le tasse stabilite agli articoli 8 e 9 della presente tariffa.	
	57	Compensazione del rispettivo debito fra due persone debitrici l'una dell'altra	»	0 25	»	La tassa si percipe	

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della Tariffa	INDICAZIONI degli ATTI, CONTRATTI e TRASFERIMENTI	TASSE DOVUTE fisse	proporzionali per ogni 100 lire	graduali	NORME SPECIALI per LA LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLE TASSE	Articoli della legge n. 4480 per le modificazioni operate
Liberazioni, estinzioni di obbligazioni o garanzie e discarichi.	58	Riscatti di beni immobili esercitati per atto pubblico in virtù di patto di ricupera dal venditore o suoi eredi entro il termine stipulato nell'atto di vendita purchè non ecceda quello stabilito dall'articolo 1516 del Codice civile; e i riscatti che in identiche circostanze seguissero per scrittura privata purchè questa sia presentata all'Uffizio del registro avanti lo spirare di esso termine.	»	0 25	»	sull'ammontare del debito maggiore che rimane estinto. La tassa si applica all'intiera somma rimborsata.	
		Quando l'acquisitore, ancora debitore dell'intero prezzo, nulla riceve in corrispettivo della retrocessione degli immobili.	2 —	»	»		
	59	I processi verbali di offerta reale redatti dai notari a norma delle disposizioni dell'articolo 903 del Codice di procedura civile. . . .	1 —	»	»		
	60	Transazioni stipulate, tanto per terminare, quanto per prevenire una lite, quando sono semplicemente tacitative di reciproche pretese.	5 —	»	»	Qualora le transazioni contengano novazioni di diritti o altri contratti saranno applicate le disposizioni dell'art. 44 del decreto.	
	61	Consensi puri e semplici per cancellazione, riduzione o restrizione di iscrizioni ipotecarie o rinunzia al diritto o al grado o priorità della ipoteca	3 —	»	»	Sarà però dovuta la somma proporzionale di liberazione per l'ammontare della	
	62	Consensi per cancellazione o restrizione di ipo-					

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della Tariffa	INDICAZIONI degli ATTI, CONTRATTI e TRASFERIMENTI	TASSE DOVUTE fisse	proporzionali per ogni 100 lire	graduali	NORME SPECIALI per LA LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLE TASSE	Articoli della legge n. 4480 per le modificazioni operate
Liberazioni, estinzioni di obbligazioni o garanzie e discarichi.		teche inscritte sopra immobili o sopra titoli del debito pubblico relativamente a mallevadorie prestate per esercizio d'impieghi dello Stato o degli stabilimenti di carità o di beneficenza, come pure per l'esercizio del notariato o di altre professioni soggette a cauzione nell'interesse pubblico.	2 —	»	»	somma inscritta, quando non sia giustificata l'estinzione dell'obbligazione con pagamento della relativa tassa, o non si dichiari nell'atto che l'obbligazione sussista tuttora. Non sarà percetta la tassa proporzionale di liberazione qualora si tratti d'iscrizione per crediti condizionali od eventuali, per i quali non si fosse verificata la condizione o l'evento.	
	63	Atti di discarico puro e semplice non aventi il carattere di quietanza, e le liberazioni estragiudiziali parimente pure e semplici dietro resa di conto per tutela, curatela od altra amministrazione qualunque.	2 —	»	»		
	64	Discarichi in dipendenza di restituzione di somme o valori depositati presso pubblici ufficiali.	2 —	»	»		
	65	Consegne e tradizioni pure e semplici di legati riguardanti esclusivamente oggetti che risultino esistenti nell'asse ereditario	2 —	»	»		
Costituzioni dotali e di patrimonio ecclesiastico.	66	Costituzione di dote con beni propri delle persone nel cui interesse sono fatte	»	»	2 —	Fino a lire 1000, e 1 per ogni lire 1000 di più.	
		Convenzioni matrimoniali e promesse sponsalizie, senza costituzione di dote, o altre stipulazioni soggette a tassa	2 —	»	»	Per le altre tasse a cui può dar luogo un	

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della Tariffa	INDICAZIONI degli ATTI, CONTRATTI e TRASFERIMENTI	TASSE DOVUTE fisse	proporzionali per ogni 100 lire	graduali	NORME SPECIALI per LA LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLE TASSE	Articoli della legge n. 4480 per le modificazioni operate
Costituzioni dotali e di patrimonio ecclesiastico.	67	Costituzioni di patrimonio ecclesiastico in beni propri delle persone nel cui interesse sono fatte.	10 —	»	»	contratto matrimoniale si osservano le norme stabilite dall'art. 45 del decreto. Se il patrimonio è costituito da altre persone saranno inoltre dovute le tasse proporzionali stabilite per le donazioni.	
Adozioni, riconoscimenti di figli ed emancipazioni.	68	Adozioni	50 —	»	»	È dovuta una tassa per ogni adottato, senza riguardo al numero degli adottanti.	
	69	Adozioni dei trovatelli. .	1 —	»	»	Sarà seguita la norma indicata nell'articolo precedente.	
	70	Atti di riconoscimento di figli naturali, tanto nel caso che il riconoscimento abbia luogo nel contratto matrimoniale, quanto se ha luogo per atto separato . . .	1 —	»	»	La tassa è dovuta per ciascun figlio riconosciuto.	
	71	Emancipazioni.	10 —	»	»	La tassa è dovuta per ciascun emancipato. Ove con l'atto d'emancipazione siano stipulati assegnamenti, donazioni o altre convenzioni, saranno inoltre dovute le tasse stabilite secondo la natura di ciascuna stipulazione.	
Testamenti e liberalità per cause di morte.	72	Atti di ultima volontà, le loro revoche o restituzioni	5 —	»	»	La tassa di che al presente numero sarà riscossa indipendentemente da quella dell'articolo 36 della presente tariffa, dovuta sull'atto di deposito del testamento segreto od olografo.	
	73	Atti di apertura di testamenti segreti	3 —	»	»		
	74	Liberalità per atti tra vivi, che contengono disposizioni esclusivamente subordinate alla eventualità della morte . .	5 —	»	»	La tassa proporziona-	

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della Tariffa	INDICAZIONI degli ATTI, CONTRATTI e TRASFERIMENTI	TASSE DOVUTE fisse	proporzionali per ogni 100 lire	graduali	NORME SPECIALI per LA LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLE TASSE	Articoli della legge n. 4480 per le modificazioni operate
Atti vincolati a condizione sospensiva.	75	Atti l'esenzione dei quali dipenda da condizione sospensiva e indipendente dalla volontà delle parti.	3 —	»	»	le sarà applicata e riscossa al verificarsi della preveduta eventualità della morte giusta l'articolo 13 del decreto.	
Inventari.	76	Inventari, ricognizioni o descrizioni dello stato delle cose locate. . . .	3 —	»	»	È dovuta una tassa per ciascun giorno impiegato; ogni giorno incominciato si ha per compiuto.	
Società.	77	Costituzioni di società di qualunque specie o di associazioni in partecipazione	»	»	5 —	Fino a lire 1000, e quindi 1 lira per ogni 1000 lire di somme conferite. Se i soci o gli associati conferiscono o somministrano cose ed oggetti diversi da denaro, sarà inoltre dovuta la tassa proporzionale stabilita per la trasmissione degli oggetti conferiti o somministrati.	
	78	Dichiarazioni di proroga o modificazioni di statuti della società tra gli stessi soci	10 —	»	»		
		Ammissione di un nuovo socio, se conferisca la sola opera o industria.	5 —	»	»		
		Aumento del capitale per contributo dei soci, ed ingresso di un nuovo socio che porti la sua rata capitale.	»	»	2 —	Fino a lire 1000, e poi 1 lira per mille.	
	79	Atti di scioglimento o di risoluzione delle società o dichiarazioni di recesso totale o parziale dalle medesime. . .	10 —	»	»	Qualora uno dei soci ricevesse una porzione maggiore di quella che può spettargli delle cose sociali, si esigeranno inoltre le tasse proporzionali stabilite per i conguagli nelle divisioni.	
Divisioni.	80	Divisioni di beni immobili fra soci e comproprietari per qualunque siasi titolo, e divisioni di mobili e immobili in massa	»	»	2 —	Fino a lire 1000, e 1 per ogni 1000 lire di più.	

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della Tariffa	INDICAZIONI degli ATTI, CONTRATTI e TRASFERIMENTI	TASSE DOVUTE fisse	proporzionali per ogni 100 lire	graduali	NORME SPECIALI per LA LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLE TASSE	Articoli della legge n. 4480 per le modificazioni operate
Divisioni.		Di soli valori mobili.	»	»	1 —	Fino a lire 1000, e 0,50 per ogni 1000 di più. La tassa graduale si applica alle giuste assegne. Inoltre dovranno osservarsi le disposizioni degli articoli 23, 34 e 35 del decreto tanto per l'applicazione delle tasse controindicate, quanto per il caso di conguaglio o maggiore assegnamento.	
	81	Divisioni di affitto, impresa o appalto fra i partecipanti indicati nei relativi contratti, e qualunque altra divisione di godimenti, o di uso, usufrutto e di abitazione comune . .	5 —	»	»	In caso di maggiore assegnamento o di conguaglio, è applicabile al maggiore assegnamento o conguaglio la tassa proporzionale secondo la misura stabilita per il contratto di cui segue la divisione.	
Mandati e dichiarazioni di mandato, comando o acquisto.	82	Mandati o procure senza correspettivo, od essendovi correspettivo quando la relativa tassa proporzionale non raggiunga la tassa fissa contro indicata; revoche o rinunzie dei mandati, dopo la fattane accettazione	3 —	»	»	Saranno dovute altrettante tasse quanti sono i costituenti o i revocanti, che non siano soci, coeredi o comproprietari cogli oggetti ai quali il mandato si riferisce. Saranno pure dovute altrettante tasse quanti sono i procuratori costituiti, revocati o rinunzianti, quando questi avessero facoltà di agire separatamente gli uni dagli altri.	

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articolo della Tariffa	INDICAZIONI degli ATTI, CONTRATTI e TRASFERIMENTI	TASSE DOVUTE fisse	proporzionali per ogni 100 lire	graduali	NORME SPECIALI per LA LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLE TASSE	Articoli della legge n. 4480 per le modificazioni operate
Mandati e dichiarazioni di mandato, comando o acquisto.	83	Mandati o procure con retribuzione in somma determinata a favore del mandatario	»	0 25	»	La tassa si percipe sull' ammontare complessivo della retribuzione convenuta e non può mai essere minore della tassa fissa stabilita col precedente articolo 82	
		Se la retribuzione consiste in un'annua somma e il mandato deve durare più di dieci anni o per tempo indeterminato	»	1 50	»	La tassa si applica secondo le norme prestabilite dall' articolo 18 del decreto, relativamente alle sostituzioni delle rendite vitalizie, ed avuto riguardo all' età tanto dei mandanti che del mandatario.	Articolo 11 B
	84	Dichiarazioni di comando o di mandato, cioè dichiarazione pura e semplice di aver stipulato un contratto a nome e nell' interesse di terze persone, ove sia fatta con atto separato entro tre giorni dalla data del contratto cui la dichiarazione si riferisce. . .	5 —	»	»	Dovranno inoltre seguirsi le norme stabilite dall'art. 42 del decreto.	
Ratifiche e conferme.	85	Ratifiche pure e semplici di atti e contratti precedenti.	3 —	»	»	Saranno dovute altrettante tasse : 1.º Quanti sono i ratificanti che non abbiano negli atti ratificati comunione d' interessi o solidarietà fra di loro ; 2.º Quanti sono gli individui a favore dei quali è fatta la ratifica, semprechè non esista anche fra di loro comunione o solidarietà d' interessi rispetto agli atti ratificati. Una sola tassa sarà dovuta, qualunque sia il numero	

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della Tariffa	INDICAZIONI degli ATTI, CONTRATTI e TRASFERIMENTI	TASSE DOVUTE fisse	proporzionali per ogni 100 lire	graduali	NORME SPECIALI per LA LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLE TASSE	Articoli della legge n. 4480 per le modificazioni operate
						degli atti ratificati, quando questi siano tutti stipulati dal ratificante o da altri in suo nome a favore di un solo individuo.	
Ratifiche e conferme.	86	Ricognizione dei titoli di rendite censuarie od enfiteutiche, i cui contratti siano stati assoggettati alle tasse vigenti all'epoca della loro stipulazione . . .	3 —	»	»	Se i contratti di cui si rinnova il titolo o si fa la ricognizione, non siano stati sottoposti alla tassa che era dovuta all'epoca della loro stipulazione, saranno applicabili le tasse stabilite dalla presente tariffa, secondo la rispettiva natura del contratto a cui si riferisce la rinnovazione o ricognizione.	
		Rinnovazione dei detti titoli di rendite censuarie o enfiteutiche .	»	»	2 —	Fino a lire 1000, e 1 per ogni 1000 lire di più.	
	87	Rinnovazioni di atti per causa di nullità, o per altro motivo senza alcun cambiamento addizionale agli oggetti della convenzione o ai loro prezzi o valori . .	3 —	»	»		
	88	Processi verbali delle aggiudicazioni provvisorie e soggette ad ulteriore esperimento d'incanti, e stipulazioni o riduzioni in atto formale di contratti già registrati per vendite ai pubblici incanti di beni mobili e immobili, e per liberazioni o deliberamenti pure ai pubblici incanti di locazioni di cose o di opere.	3 —	»	»	Ove siano stipulate	

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della Tariffa	INDICAZIONI degli ATTI, CONTRATTI e TRASFERIMENTI	TASSE DOVUTE fisse	proporzionali per ogni 100 lire	graduali	NORME SPECIALI per LA LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLE TASSE	Articoli della legge n. 4480 per le modificazioni operate
Ratifiche e conferme.	89	Acquiescenze o adesioni pure e semplici quando non sieno fatte in giudizio	2 —	»	»	aggiunte di corrispettivi o convenzioni nuove e distinte da quelle del precedente contratto, dovranno inoltre applicarsi le relative tasse.	
Rescissioni e risoluzioni.	90	Rescissioni pure e semplici fatte con atti autentici entro 24 ore dalla stipulazione degli atti che si rescindono.	3 —	»	»	Saranno osservate le norme stabilite dall'articolo 48 del decreto.	
	91	Risoluzioni che hanno luogo per l'avveramento della condizione risolutiva espressa nell'atto che si risolve e non dipendente dalla sola volontà delle parti contraenti	3 —	»	»		
Rinunzie.	92	Rinunzia pura e semplice a legati, fatta per atto notariale o per scrittura privata	3 —	»	»	È dovuta una tassa per ciascun rinunziante e per ciascun legato a cui si rinunzia.	
	93	Rinunzie pure e semplici alle prescrizioni già acquistate	3 —	»	»		
Compromessi e nomine di arbitri o periti.	94	Compromessi che non contengono alcun obbligo di somme o valori, e nomine di arbitri o periti fatte per atto stragiudiziale . .	3 —	»	»		
Atti e contratti che contengono trasferimento a titolo gratuito di beni mobili o immobili.	95	Donazioni per atti tra vivi della proprietà, dell'usufrutto o dell'uso di beni mobili o immobili, di rendite, crediti, ragioni ed azioni di qualunque specie che hanno luogo tra ascendenti e discendenti, le assegnazioni che seguono tra i medesimi, e qualunque liberalità fra le stesse per-					

CATEGORIA degli atti, contratti o trasferimenti	Articoli della Tariffa	INDICAZIONI degli ATTI, CONTRATTI o TRASFERIMENTI	TASSE DOVUTE fisse	proporzionali per ogni 100 lire	graduali	NORME SPECIALI per LA LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLE TASSE	Articoli della legge N. 4480 per le modificazioni operate
Atti e contratti che contengono trasferimenti a titolo gratuito di beni mobili o immobili.		sone, comprese anche quelle per le quali siasi verificata la eventualità della morte alla quale erano subordinate	»	1 20	»	La tassa si percipe sul valore delle cose donate o assegnate a titolo esclusivamente gratuito, salvo quanto alla parte onerosa del contratto le disposizioni dell'articolo 30 del decreto. Per le donazioni e liberalità che hanno luogo tra gli ascendenti e i figli naturali o adottivi, si applicheranno le stesse norme stabilite dall'articolo 49 del decreto per le successioni fra i medesimi.	Articolo 11 C
	96	Le stesse donazioni, liberalità ed assegnazioni a titolo gratuito, effettuate fra gli sposi nell'atto di matrimonio, ed a contemplazione del medesimo. .	»	1 50	»	La tassa si applica sul valore delle cose donate o di quelle devolute a titolo di lucro dotale, ferme le disposizioni dell'articolo 30 del decreto.	Art. 3
		Le devoluzioni dei lucri dotali.	»	3 —	»		Art. 11 D
	97	Le donazioni, assegnazioni e liberalità della natura di quelle indicate nell'art. 95 della presente tariffa, quando hanno luogo tra fratelli e sorelle, o in favore di istituti esistenti nello Stato, i quali abbiano per precipuo scopo di soccorrere alle classi meno agiate, tanto in istato di sanità che di malattia, di prestare loro assistenza, di educarle, istruirle ed avviarle a qualche professione, arte o mestiere, purchè,				Malgrado le disposizioni degli articoli 1054 e 1055 del Codice civile, la tassa di cui nel dicontro articolo, sarà applicata anche alle donazioni e liberalità che fossero stipulate per atto fra i vivi e fra i coniugi durante il matrimonio.	

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della Tariffa	INDICAZIONI degli ATTI, CONTRATTI e TRASFERIMENTI	TASSE DOVUTE fisse	proporzionali per ogni 100 lire	graduali	NORME SPECIALI per LA LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLE TASSE	Articoli della legge n. 4480 per le modificazioni operate
Atti e contratti che contengono trasferimenti a titolo gratuito di beni mobili o immobili.		l'amministrazione di tali istituti sia sottoposta alla sorveglianza delle autorità governative, provinciali o comunali.	»	5 —	»	La tassa si percepe sul valore delle cose donate o assegnate a titolo gratuito, ferme le disposizioni di che nell'articolo 30 del decreto.	Art. 11 E
		Dette donazioni tra zii e nipoti, prozii e pronipoti — M. R. B. art. 11	»	6 —	»		
		Dette donazioni a contemplazione di matrimonio tra fratelli e sorelle	»	2 50	»		Art. 3
		tra zii e nipoti, prozii e pronipoti.	»	3 —	»		
	98	Le stesse donazioni, liberalità ed assegnazioni quando hanno luogo tra cugini germani, o siano figli di fratelli e sorelle.	»	8 —	»	La tassa si percepe sul valore delle cose donate o assegnate, sotto l'osservanza delle disposizioni dell'art. 30 del decreto.	Art. 11 F
		Dette donazioni, fra i suddetti o della prole nascitura fatte a contemplazione di certo e determinato matrimonio.	»	4 —	»		Art. 3
	99	Le stesse donazioni, liberalità ed assegnazioni che seguono fra altri parenti e collaterali fino al decimo grado inclusivamente	»	9 —	»		
		Dette donazioni, fra i suddetti o della prole nascitura fatte a contemplazione di certo e determinato matrimonio.	»	4 50	»		Art. 3
	100	Le stesse donazioni, liberalità ed assegnazioni allorchè hanno luogo fra parenti oltre il decimo grado, o fra gli affini, ovvero in favore di stabilimenti ed istituti diversi da quelli indicati nel precedente articolo 97.	»	10 —	»	La stessa osservazione di che all'art. 98 della presente tariffa.	

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della Tariffa	INDICAZIONI degli ATTI, CONTRATTI e TRASFERIMENTI	TASSE DOVUTE fisse	proporzionali per ogni 100 lire	graduali	NORME SPECIALI per LA LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLE TASSE	Articoli della legge n. 4480 per le modificazioni operate
		Dette donazioni fra parenti, oltre il decimo grado o fra gli affini, od anche della prole nascitura, quando sono fatte a contemplazione di certo e determinato matrimonio . .	»	5 —	»	Stessa osservazione di che all'articolo 98 della presente tariffa.	Art. 3
Donazioni non accettate.	101	Atti di donazione non accompagnati da accettazione.	10—	»	»	La tassa proporzionale si esigerà sull'atto di accettazione, o quando risulterà che l'accettazione di fatto ha avuto luogo.	
Comodati.	102	Contratti di comodato. .	3 —	»	»		
Concessioni a titolo precario e senza corrispettivo.	103	Concessioni a titolo precario e senza corrispettivo, di un uso personale sopra immobili, senza che vi si aggiunga il godimento delle rendite o delle abitazioni; e concessioni consimili di servitù. . . .	10—	»	»		
Atti non indicati specificamente nella tariffa.	104	Atti notariali non altrimenti nominati nella presente tariffa, e non soggetti a tassa proporzionale o graduale e generalmente tutti gli atti civili e stragiudiziali parimente non designati nella tariffa per una determinata tassa fissa, o per la tassa graduale; e i documenti di ogni specie, che, non essendo già registrati, oppure non essendo riconosciuti dal decreto come esenti, anche nel caso di farne uso, debbano venir prodotti in giudizio, o vogliano inserirsi negli atti delle cancellerie giudiziarie, o delle amministrazioni pubbliche soggette a registrazione; parimen-					

CATEGORIA degli atti, contratti e trasferimenti	Articoli della Tariffa	INDICAZIONI degli ATTI, CONTRATTI e TRASFERIMENTI	TASSE DOVUTE fisse	proporzionali per ogni 100 lire	graduali	NORME SPECIALI per LA LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLE TASSE	Articoli della legge n. 4480 per le modificazioni operate
Atti non indicati specificamente nella tariffa.		te quelli che il ricevitore trovi inseriti negli atti pubblici o privati; e finalmente gli atti che sebbene esenti dalla registrazione per loro natura o per le disposizioni dell'art. 157 del decreto, fossero presentati volontariamente per essere registrati. .	1 —	»	»	Saranno pure soggette alla tassa fissa di lire 1, di cui nel presente articolo, tutti gli atti d'appalto e contratti relativi alla costruzione e sistemazione delle strade comunali di cui all'art. 1 della legge 30 agosto 1868 n. 4613.	
		Per ciascun duplicato degli originali degli atti in forma privata, e già sottoposti al registro, qualunque sia la tassa imposta al primo originale.	1 —	»	»		
		Ma se il primo originale è tassato al disotto di lire 10 si pagherà per ciascun duplicato.	0 50	»	»		
		I certificati o dichiarazioni di conformità o autenticazione delle copie, o estratti di atti, o documenti in forma pubblica o privata, fatte da notai, archivisti od altri pubblici ufficiali autorizzati	1 —	»	»	Le tasse di contro prescritte saranno soddisfatte mediante la apposizione di marche di registrazione. Queste saranno applicate prima che l'atto sia scritto e verranno annullate facendovi passar sopra due o più righe della scrittura che costituisce l'atto. Sono eccettuate dalla tassa di contro stabilita le autenticazioni, dichiarazioni e certificati relativi agli atti di che all'art. 143 della legge di registro, a quelli di usciere e alle sentenze ed atti giudiziari pei quali è provveduto alla lettera *N* dell'art. 11 di contro citato.	Art. 11 G
		L'autenticazione delle firme apposte nelle scritture private, di cui all'art. 1323 del Codice civile, se una sola è la firma che viene autenticata.	1 —	»	»		
		Se le firme sono più: La prima è soggetta alla tassa di	1 —	»	»		
		Ognuna delle altre	0 50	»	»		
		Pel pagamento della tassa non si computano le firme dei testimoni					

Parte Seconda. Tasse sui trasferimenti per causa di morte, regolati dall
legge o dagli atti di ultima volontà, e sui passaggi di usufrutto per la pres
di possesso dei benefizi o cappellanie.

Articoli della Tariffa	INDICAZIONI DEI PASSAGGI o TRASFERIMENTI	TASSE DOVUTE fisse	proporzionali per ogni 100 lire	graduali	NORME SPECIALI per LA LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLE TASSE	Articoli della legge n. 4480 per le modificazioni operate
105	Trasmissioni per causa di morte della proprietà, dell'usufrutto o dell'uso dei beni di qualunque natura che hanno luogo in linea retta, cioè fra ascendenti e discendenti, sia che le medesime si operino per successione ab intestato, ovvero in forza di testamento.	»	1 20	»	La tassa si percipe sull'intiero asse ereditario, proporzionatamente depurato dai debiti, a norma delle disposizioni del decreto. Nelle trasmissioni fra gli ascendenti e i loro figli naturali e adottivi dovranno inoltre osservarsi le disposizioni dell'art. 49 dello stesso decreto. Per queste trasmissioni il *minimo* della tassa proporzionale da percepirsi sarà di L. 2.	Art. 11 H
106	Le trasmissioni della natura di quelle indicate nell'articolo precedente che hanno luogo fra i coniugi.	»	3 —	»	La tassa si percipe sul valore delle cose trasmesse, depurato dai debiti deducibili.	Art. 11 I
107	Le medesime trasmissioni quando hanno luogo in favore degli istituti indicati nell'art. 97 di questa tariffa	»	5 —	»	Stessa osservazione di che all'articolo 106 della presente tariffa.	Art. 11 L
108	Le medesime trasmissioni tra fratelli e sorelle	»	5 —	»		
	tra zii e nipoti, o prozii e pronipoti	»	6 —	»		

Articoli della Tariffa	INDICAZIONI DEI PASSAGGI e TRASFERIMENTI	TASSE DOVUTE			NORME SPECIALI per LA LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLE TASSE	Articoli della legge n. 4480 per le modificazioni operate
		fisse	proporzionali per ogni 100 lire	graduali		
109	Le medesime trasmissioni se hanno luogo tra cugini germani, ossia figli di fratelli e sorelle.	»	8 —	»		Art. 11 M
110	Quelle che seguono fra altri parenti e collaterali fino al decimo grado inclusivamente .	»	9 —	»	Stessa osservazione di che all'articolo 106 della presente tariffa.	
111	Le trasmissioni della stessa natura fra i parenti oltre il decimo grado, o tra gli affini, fra i non parenti o a favore di stabilimenti od istituti diversi da quelli indicati nell'art. 97 della presente tariffa.	»	10 —	»		
112	Passaggi di usufrutto che hanno luogo per la presa di possesso di benefizi o cappellanie sotto qualsivoglia titolo o denominazione	»	2 —	»	La tassa si percipe sulla metà del valore dei beni di qualunque natura, che costituiscono la dotazione del benefizio o cappellania, da accertarsi giusta le regole stabilite dal decreto.	

Parte Terza. Tasse sulle sentenze, sugli atti e sulle convenzioni giudiziarie e sugli atti di causa nei procedimenti contenziosi, civili e commerciali e sugli atti d'usciere.

Articoli della Tariffa	INDICAZIONI DEGLI ATTI	TASSE DOVUTE fisse	TASSE DOVUTE proporzionali per ogni 100 lire	TASSE DOVUTE graduali	NORME SPECIALI per LA LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLE TASSE	Articoli della legge n. 480 per le modificazioni operate
113	Le sentenze di vendita nei giudizi di espropriazione ed altre portanti aggiudicazioni o trasmissioni a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto, uso o godimento di beni mobili od immobili, di rendite, crediti, ragioni ed azioni pronunziate da qualsivoglia Corte o Tribunale civile o commerciale; le sentenze dei regi Consoli all'estero di cui nel terzo alinea all'articolo 74 del decreto; gli atti e le convenzioni giudiziarie della natura di quelle specificatamente designate nella parte prima della presente tariffa per una tassa fissa, proporzionale o graduale quando debbano registrarsi sugli originali a norma delle disposizioni di cui ai numeri 3, 4 e 6 dell'art. 66 del decreto, non siano comprese nelle esenzioni da esso decreto stabilite, o specificatamente indicate in questa parte della tariffa.	»	»	»	Sono applicate le tasse fisse, proporzionali o graduali fissate rispettivamente nella parte prima della presente tariffa.	
114	I processi verbali di apposizione dei sigilli per parte dei Pretori	1 —	»	»		
115	I processi verbali di rimozione dei sigilli a cui si procede dai cancellieri delle Preture quando non occorra inventario . .	1 —	»	»	Quando occorra inventario non è dovuta alcuna tassa particolare per la rimozione dei sigilli.	
116	I processi verbali di offerte reali o di deposito redatti dai cancellieri delle Preture	1 —	»	»		
117	Atti di adozione dei trovatelli					

Articoli della Tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	TASSE DOVUTE fisse	proporzionali per ogni 100 lire	graduali	NORME SPECIALI per LA LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLE TASSE	Articoli della legge n. 4480 per le modificazioni operate
	ricevuti dai cancellieri delle Corti d'Appello	1 —	»	»	Sarà dovuta una tassa per ogni adottato senza riguardo al numero degli adottanti.	
118	Atti di adozione ricevuti dai cancellieri delle Corti d'Appello.	50 —	»	»		
119	Emancipazioni mediante dichiarazione fatta dai genitore e davanti ai Pretore, o per deliberazione del consiglio di famiglia	10 —	»	»	È dovuta una tassa fissa per ciascun emancipato.	
120	Sentenze che dichiarano la interdizione o la riabilitazione e le loro revoche :					
	Se la sentenza è pronunziata da una Corte d'Appello . . .	10 —	»	»		
	Se da un Tribunale civile .	5 —	»	»		
121	Sentenze di separazione dei coniugi :					
	Se la sentenza è pronunziata da una Corte d'Appello . . .	10 —	»	»		
	Se da un Tribunale civile. .	5 —	»	»		
122	Processi verbali di separazione volontaria dei coniugi	5 —	»	»		
123	Omologazione di concordati nei giudizi di fallimento, e sentenze di omologazione dello stato di graduazione nei relativi giudizi ed in quelli di purgazione	5 —	»	»	Oltre la tassa contro indicata nelle omologazioni dello stato di graduazione, si applicherà la tassa fissa di una lira per ciascun creditore collocato.	
124	Sentenze di separazione della dote dai beni del marito:					
	Se la sentenza è pronunciata da una Corte di Appello. .	10 —	»	»		
	Se da un Tribunale civile. .	5 —				
125	Sentenze di separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede :					
	Se la sentenza è pronunciata da una Corte d'Appello . .	10 —	»	»		
	Se da un Tribunale civile .	5 —	»	»		
	Se da un Pretore	2 —	»	»		
126	Sentenze che pronunziano con-					

Articoli della Tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	TASSE DOVUTE fisse	proporzionali per ogni 100 lire	graduali	NORME SPECIALI per LA LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLE TASSE	Articoli della legge n. 4480 per le modificazioni operate
	danne di somme o valori sopra convenzioni non ridotte in iscritto, o per le quali non siano stati enunciati titoli registrati:					
	Sulla condanna o dichiarazione del credito	»	»	2 —	Sulle prime lire 1000, e 1 sopra ogni lire 1000 di più. La tassa si percepe sull'ammontare della condanna in capitale ed interessi o frutti, e non potrà mai essere minore della tassa fissa rispettivamente stabilita dal successivo articolo 127, a seconda che la sentenza fu proferita da una Corte d'Appello da un Tribunale civile o di commercio, o da un Pretore.	
	Sulla convenzione.	»	»	»	Sono applicabili le tasse fisse, proporzionali o graduali stabilite nella parte prima della presente tariffa, secondo la natura della convenzione.	
127	Originali delle sentenze che definiscono il merito della causa o delle controversie insorte sui procedimenti esecutivi pronunciate dalle Corti d'Appello, dai Tribunali civili o di commercio, e dai Pretori della materia contenziosa, civile o commerciale, e non altrimenti designate nella parte terza della presente tariffa:					
	Quando questi originali contengono condanne di somme o valori, o soggiacciono altrimenti a tassa graduale, a norma delle disposizioni dell'art. 61 del decreto	»	»	2 —	Sulle prime lire 1000, e 1 per ogni lire 1000 di più. La tassa si applica sull'ammontare della condanna in capitale ed interessi, o sul valore della cosa di cui, o per condanna o per dichiarazione di diritto, sia stato ordinato o venga indottovi il lascio o l'attribu-	
	Quando non contengono condanne relative ad oggetti valutabili o dichiarazioni di diritto ad altre stipulazioni soggette a tassa graduale:					
	Se la sentenza fu pronunziata da una Corte d'Appello . . .	10 —	»	»		

Articoli della Tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	TASSE DOVUTE fisse	proporzionali per ogni 100 lire	graduali	NORME SPECIALI per LA LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLE TASSE	Articoli della legge n. 4480 per le modificazioni operate
	Se da un Tribunale civile o di commercio	5 —	»	»	zione ad altre persone, ferme le disposizioni dell' articolo 58 del decreto, quanto al minimo della tassa graduale.	
	Se da un Pretore	2 —	»	»		
	Per ciascuna delle copie ulteriori:					
	Se la sentenza fu pronunziata da una Corte d'Appello	2 —	»	»	Le tasse fisse contro indicate sono applicate mediante l'apposizione delle marche di registrazione a norma delle disposizioni dell'articolo 72 del decreto.	Artic. 11 N (1)
	Se da un Tribunale civile o di commercio	1 —	»	»		
	Se da un Pretore	0 50	»	»		
128	Copie di provvedimenti delle Corti di cassazione tanto se preparatorii che definitivi	4 —	»	»	La tassa fissa di cui qui contro è applicabile mediante apposizione delle marche di registrazione a norma delle disposizioni dell' articolo 72 del decreto.	Art. 11 N
129	Le sentenze, le omologazioni dei concordati, i decreti, i provvedimenti, i processi verbali ed ogni altro atto relativo all' istruzione della causa, che emana dalle Corti, dai Tribunali e dalle Preture, ovvero ricevuto dai rispettivi Consiglieri nella materia contenziosa civile e commerciale, i decreti ed i provvedimenti che rendono esecutive le sentenze degli arbitri o dei tribunali esteri:					
	Se la sentenza, il decreto, provvedimento o l'atto anche fatto per delegazione concerne cause vertenti nanti Corte di Appello	2 —	»	»		Artic. 4
	Se concerne cause vertenti nanti i Tribunali civili e di commercio	1 —	»	»	Le tasse fisse contro indicate sono applicate mediante l'apposizione delle marche di registrazione a norma delle disposizioni dell'articolo 72 del decreto.	
	Se di competenza dei Pretori	0 50	»	»		

(1) Nella spedizione, o autenticazione o apposizione di *visto* alle copie, il Cancelliere dovrà sotto la pena in proprio di lire 10, dichiarare che l'originale venne registrato, riportando le indicazioni della nota di seguita registrazione.

Articoli della Tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	TASSE DOVUTE			NORME SPECIALI per LA LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLE TASSE	Articoli della legge n. 4480 per le modificazioni operate
		fisse	proporzionali per ogni 100 lire	graduali		
130	Atti d'usciere di cui al numero 7 dell'art. 66 del decreto: Per gli atti di vendita o aggiudicazione di mobili. . . .	»	1 50	»	La tassa proporzionale si applica al valore delle cose o all'ammontare del credito aggiudicato o al capitale delle rendite ed alle annualità decorse.	Articolo 11 O
	Per quelli di aggiudicazione di rendite.	»	1 50	»		
	Per quelli di aggiudicazione di crediti	»	0 50	»		
	Per gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi, civili o di volontaria giurisdizione:					
	Se il procedimento è di competenza della Corte di Cassazione o d'Appello	2 —	»	»	Le tasse fisse contro indicate sono applicabili mediante l'apposizione delle marche di registrazione a norma dell'articolo 72 del decreto.	Articolo 11 P
	Se è di competenza di un Tribunale civile o di commercio.	1 —	»	»		
	Se di competenza di una Pretura.	0 50	»	»	Benchè uno stesso atto sia notificato contemporaneamente a più consorti in lite, la tassa di registro è una sola.	
	Per gli atti, notificazioni, pignoramenti, sequestri, deposito, diffidamento ed altri atti ai quali l'usciere addetto a qualunque Collegio giudiziario o Pretura, proceda fuori di causa o prima che questa sia iniziata	1 —	»	»	Le tasse contro indicate sono applicate mediante l'apposizione delle marche di registrazione a norma delle disposizioni dell'articolo 72 del decreto. Sono eccettuati gli atti di protesto cambiario, di cui al numero 19 dell'art. 143 del decreto.	

Visto d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Re

Il Ministro delle Finanze
A. SCIALOJA

Regio Decreto 18 *agosto* 1866, *n.* 3186, *contenente disposizioni per l'applicazione delle tasse di registro.*

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO LUOGOTENENTE GEN. DI S. M.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il Decreto 14 luglio 1866, n. 3121 sulle tasse di registro;
Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Alcune norme generali per l'applicazione delle tasse di registro.

Art. **1.** Nei trasferimenti dell'usufrutto o dell'uso e in quelli della nuda proprietà, sia per atto tra vivi a titolo gratuito, sia per causa di morte, e nelle costituzioni, cessioni o estinzioni delle pensioni o rendite vitalizie, non che nei mandati con retribuzione annua, l'usufrutto, la rendita, pensione o retribuzione non potranno valutarsi al minor cumulo di cinque annate, a termini degli articoli 16, 17 e 18 del decreto 14 luglio ultimo, se non viene giustificato, colla produzione del regolare atto di nascita, che la persona o le persone da cui dipende la durata dell'usufrutto, della rendita o del mandato abbiano oltrepassata l'età di cinquant'anni, a meno che questa circostanza già risultasse in eguale modo comprovata per precedenti atti o trasferimenti stati denunziati allo stesso Uffizio del registro.

Art. **2.** I Sindaci dei Comuni nei quali si tengono mercati o coloro che ne fanno le veci, dovranno trasmettere nei primi dieci giorni di ciascun trimestre all'Uffizio del registro del proprio distretto le mercuriali dei prezzi dei generi o derrate del trimestre precedente.

Art. **3.** Nei trasferimenti d'immobili a titolo gratuito o per causa di morte, o in quelli per i quali non risulti dagli atti un corrispettivo o valore determinato, o non risultino gli elementi necessari per determinarlo, il Ricevitore, quando non sia stata presentata la nota indicativa prescritta dal n. 2 dell'art. 23 del citato Decreto, o quando non creda esatto il valore indicato, dovrà procurarsi dall'Agente delle Tasse o del Catasto una dichiarazione indicativa dell'imposta principale fondiaria di cui nell'anno nel quale seguì l'atto o il trasferimento è stato gravato l'immobile non valutato, o sul quale cade sospetto d'insufficiente valutazione.

La dichiarazione sarà scritta in carta non bollata e sarà rilasciata gratuitamente (1).

Art. **4.** Negli atti d'incanto non definitivo di beni immobili e in quelli d'appalto pure non definitivo fatti all'asta pubblica, i liberatari o appaltatori provvisorii dovranno entro i cinque giorni stabiliti dall'art. 36 del citato Decreto, eseguire il pagamento della tassa fissa di lire 3 a mani del Cancelliere o Funzionario che ha ricevuto l'atto, e quest'atto dovrà poi per cura dello stesso Funzionario essere registrato entro il termine ordinario di venti giorni prescritto dall'art. 73 dello stesso Decreto.

Art. **5.** La tassa fissa che a termini dell'art. 46 del citato Decreto, e dell'art. 104 dell'annessa tariffa deve applicarsi ai documenti dei quali sia fatta inserzione negli atti soggetti alla registrazione sarà esigibile entro 20 giorni dalla effettiva inserzione, quanto ai documenti che non fossero stati inseriti al momento della stipulazione, e per cui si fosse presa riserva nell'atto d'inserirveli posteriormente.

A quest'effetto il Notaro o Funzionario che ha ricevuto l'atto, sarà in obbligo di indicare sul documento posteriormente inserito la data della seguita inserzione, munendo della propria firma la relativa dichiarazione, e dovrà inscrivere sotto la stessa data a repertorio la eseguita inserzione.

Art. **6.** Le copie dei titoli, che a norma dell'art. 55 del citato Decreto devono essere prodotte per la deduzione delle passività che gravano l'asse ereditario, non potranno essere restituite alle parti che le hanno presentate se sono scritte in carta non bollata, ma dovranno essere trattenute presso l'Uffizio del registro unitamente alla dichiarazione dei creditori sulla sussistenza dei debiti al tempo dell'aperta successione.

---

(1) Vedi le modificazioni portate dalla legge 19 luglio 1868 coi n. 1 e 2.

Non dovranno neppure essere restituiti i certificati di nascita di cui all'art. 1 del presente Decreto, quando non siano scritti in carta bollata, e in genere tutti i titoli e documenti non bollati che fossero prodotti per l'applicazione o moderazione delle tasse di registro.

Art. **7.** Oltre il modulo indicato dall'art. 70 del citato Decreto per la dichiarazione particolareggiata dei beni e degli altri oggetti caduti nelle successioni, saranno distribuiti gratuitamente dall'Amministrazione gli stampati per la denuncia dei contratti non ridotti in iscrittura, della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, della verificazione della condizione sospensiva apposta ad un contratto o trasferimento, o della esecuzione del contratto o trasferimento condizionato, e finalmente per la denuncia dei passaggi d'usufrutto che hanno luogo in occasione della presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie.

Art. **8.** Gli Economi e Subeconomi dei benefizi vacanti avranno l'obbligo di rimettere nei primi dieci giorni di gennaio e di luglio di ciascun anno ai direttori delle Tasse e del Demanio del distretto la nota delle prese di possesso de'benefizi ecclesiastici avvenute nel semestre precedente.

In caso che nel semestre non sia avvenuta alcuna presa di possesso, dovranno trasmettere un certificato negativo.

Art. **9.** Ove un atto fosse stato celebrato o ricevuto in più originali da due o più Notari la tassa sarà riscossa una volta sola, e la quietanza del pagamento della medesima, munita di marche di riscontro, sarà apposta sull'originale che primo verrà presentato alla registrazione.

Gli altri originali dovranno pure essere presentati all'Uffizio del registro a cura dei Notari che li ritengono entro il termine di venti giorni dalla data dell'atto, e su di essi il Ricevitore sarà tenuto di trascrivere gratuitamente, e senza applicazione di marche di riscontro il tenore della seguìta registrazione [2].

Art. **10.** Quando un atto soggetto a registrazione sarà approvato dall'autorità competente, questa dovrà o direttamente o col mezzo degli Uffizi che ne dipendono notificare entro otto giorni la emessa approvazione alla Direzione delle Tasse e del Demanio del distretto nel quale esiste l'Uffizio del registro competente alla registrazione dell'atto.

La notificazione dell'approvazione dovrà indicare le parti contraenti, il Notaro o Funzionario rogante, la data e la natura

[2] Le prescrizioni contenute in questo articolo rispetto alle marche di riscontro sono annullate in forza dell'art. 15 della legge 19 luglio 1868.

dell'atto, e il giorno in cui fu data o ordinata la comunicazione dell'approvazione. Assieme all'atto o contratto approvato dovrà unirsi, per cura del Notaro o Funzionario che l'avrà ricevuto, l'originale o la copia autentica del Decreto di approvazione o della lettera di partecipazione (3).

Art. **11.** I Cancellieri giudiziarii dovranno provvedersi delle marche di registrazione che essi debbono apporre agli atti indicati all'art. 72 del citato Decreto presso l'Uffizio del registro degli atti giudiziari del rispettivo distretto contro pagamento del loro ammontare.

A quest'effetto il Cancelliere potrà valersi dei fondi di cassa erariale esistenti a sue mani, e dovrà fare per ciascuna provvista apposita richiesta in iscritto, la quale sarà conservata dal Ricevitore.

Art. **12.** Salvi gli obblighi imposti ai Cancellieri giudiziali coll'art. 73 del citato Decreto, il pagamento delle tasse e pene pecuniarie dovute sulle sentenze soggette a registrazione sugli originali, potrà essere domandato direttamente alle parti e ai loro procuratori solidalmente tenuti, giusta il disposto dal n. 2 dell'art. 86 dello stesso Decreto, ognorachè entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine utile per la registrazione della sentenza, il Cancelliere abbia dato avviso al Ricevitore dell'emanazione della medesima e gli abbia somministrato gli elementi necessari per la liquidazione della tassa.

Art. **13.** Sempre quando in calce o in margine delle sentenze definitive da registrarsi sugli originali sia indicata la data della loro pubblicazione, il termine utile per la registrazione potrà computarsi da questa data, e sotto la data medesima le sentenze potranno essere iscritte a repertorio.

Art. **14.** I Cancellieri giudiziari non potranno restituire alle parti o ai loro procuratori i volumi depositati in cancelleria degli atti di causa e delle fatte produzioni quando non siano muniti della prescritta marca di registrazione, o trattandosi di cause nelle quali siano interessate Amministrazioni dello Stato, persone o enti morali ammessi al benefizio dei poveri, non siano stati registrati a debito, gli atti o processi verbali, le sentenze non definitive, i decreti e provvedimenti tutti emanati nella

---

(3) Il termine di giorni venti per la registrazione di cui sopra decorre dalla data dell'approvazione superiore, che se questa viene negata gli atti medesimi sono esenti dall'obbligo di registrazione.

causa, quantunque non sia per anco trascorso per taluni d'essi il termine utile per l'eseguimento delle accennate formalità [1].

Art. **15.** La eccezione contenuta nell'art. 103 del citato Decreto rispetto agli atti degli uscieri concerne il rilascio delle copie e degli estratti, ma non può estendersi agli originali degli atti medesimi, i quali dovranno rimanere presso gli uscieri sino a che non siano stati muniti delle prescritte note di registrazione.

Art. **16.** Le dichiarazioni prescritte dal Decreto 14 luglio 1866 ed eseguite da persone analfabete o impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Art. **17.** Nel caso di denunzie di eredità o di prese di possesso di benefizi o di cappellanie fatte per mezzo di procuratore speciale, l'atto di procura dovrà rimanere depositato presso l'Uffizio del registro unitamente alla denunzia.

Art. **18.** I supplementi di denunzia di eredità o di prese di possesso di benefizi o cappellanie ammessi dall'art. 95 del Decreto per correggere le ommissioni o la insufficienza di una precedente denunzia, dovranno farsi nelle stesse forme stabilite per la denunzia principale.

Art. **19.** I legati vincolati a condizione sospensiva per i quali la condizione siasi verificata prima della scadenza del termine per la denuncia dell'eredità, potranno essere denunčiati senza conseguenze penali unitamente all'eredità, purchè la denunzia di questa venga fatta in tempo utile.

Art. **20.** La quietanza delle tasse di registro stabilite dal citato Decreto tanto se apposta sull'atto originale o sulla copia presentata, quanto se rilasciata in foglio separato, sia che si riferisca a tassa principale, sia che riguardi una tassa supplettiva, dovrà essere munita di una o più marche di riscontro, le quali rappresentino il montare totale delle somme pagate, non tenuto conto del decimo di guerra, e neppure delle pene pecuniarie che fossero state parimente riscosse [5].

In margine o a piedi di ciascuna quietanza il Ricevitore dovrà sempre apporre la distinta di ciò che fu riscosso per tassa, per pena pecuniaria o per decimo di guerra.

---

[4] Vedi l'art. 3.° del Regolamento per l'esecuzione della legge 19 luglio 1868, il quale modifica questo articolo, nonchè il successivo art. 4 che tratta sul modo da contenersi in caso di urgenza per la restituzione degli atti per parte dei giudici.

[5] Vedi l'annotazione N. 2 sull'abolizione delle marche di riscontro.

Art. **21.** Le marche di riscontro dovranno essere applicate prima che sia scritta la nota di registrazione o la quietanza di pagamento, e potranno apporsi in quella parte dell'atto originale, della copia registrata o del foglio separato, in cui si possa scrivere la detta nota o quietanza.

Quando occorra l'impiego di più marche, esse verranno applicate orizzontalmente le une appresso le altre, incominciando con l'apposizione a destra del foglio della marca di maggior valore e proseguendo con le stesse norme verso il lato sinistro sino al compimento della somma che le marche sono destinate ad indicare.

La nota di registrazione o la quietanza di pagamento servirà d'annullamento alle marche, ed a quest'effetto essa si dovrà incominciare a scrivere sul foglio a destra della prima marca in modo che a scritturazione di una o più linee, quante occorrono per la nota o quietanza, passando orizzontalmente su tutte le marche vada a terminare parimente sul foglio a sinistra dell'ultima marca (6).

Art. **22.** Il totale ammontare delle tasse di registro liquidate a norma del Decreto 14 luglio 1866, e risultanti dai libri di registrazione, escluso il decimo di guerra e le pene pecuniarie, dovrà corrispondere con esattezza al totale valore delle marche di riscontro state applicate.

I Ricevitori saranno responsabili in proprio per le differenze che si riscontrassero ognorachè non fossero in grado di somministrare sufficienti giustificazioni delle rilevate differenze, salva sempre l'applicazione di rigorose misure disciplinari, ed all'uopo anche della rimozione dall'uffieio in caso di constatata defraudazione a danno dell'Erario (7).

Art. **23.** Per le tasse il pagamento delle quali a termini del citato Decreto non dev'essere contemporaneo alla presentazione dell'atto o denuncia, il Ricevitore appena scaduto il termine per il pagamento dovrà far notificare al debitore un avviso per iscritto della seguita liquidazione, indicando l'ammontare della tassa liquidata.

La notificazione dell'avviso dovrà eseguirsi per mezzo di usciere o di serviente comunale, i quali per ciascuna significazione dovranno trasmettere al Ricevitore l'occorrente atto di referto scritto sullo stampato che sarà provveduto dall'Amministrazione. Gli uscieri e servienti comunali avranno diritto uni-

(6) Come al N. 5.
(7) Come al N. 5.

camente alla retribuzione di centesimi 25 per ciascun avviso significato e per cui sia stato rimesso l'atto di referto.

Art. **24.** Non ostante il divieto fatto coll'art. 103 del Decreto 14 luglio 1866 potrà, per gli effetti della trascrizione o dell'iscrizione ipotecaria, e giusta le facoltà derivanti dagli articoli 1946 e 1991 del Codice civile, rilasciarsi prima della registrazione copia autentica degli atti pubblici ricevuti nel Regno o di sentenze pronunciate dalle Autorità giudiziarie dello Stato, purchè nell'autenticazione di ciascuna copia sia indicato l'uso speciale al quale la copia è destinata.

La mancanza di tale indicazione renderà applicabile la pena comminata dal citato art. 103.

Le copie rilasciate a forma delle disposizioni di quest'articolo non potranno esser divertite ad altro uso se prima non viene aggiunta alle medesime e colla firma del Funzionario che le ha autenticate, la menzione della seguìta registrazione.

Art. **25.** Fermo anche nel caso sia rilasciata copia per l'uso accennato nel precedente articolo, l'obbligo imposto ai Cancellieri di far registrare entro venti giorni dalla loro data rispettiva gli atti e le sentenze da registrarsi sui loro originali, quanto alle sentenze da registrarsi sulle copie i Cancellieri medesimi prima di procedere per l'uso anzidetto all'autenticazione della copia non stata preventivamente registrata dovranno farsi depositare dai richiedenti l'ammontare della tassa dovuta per eseguire poi il versamento nella cassa del Ricevitore entro 20 giorni dalla data dell'autenticazione, la quale dovrà sotto la stessa data essere iscritta a repertorio.

In caso di omesso o ritardato versamento, o di non fatta o tardiva iscrizione a repertorio, saranno applicate le pene pecuniarie rispettivamente stabilite dagli art. 93 e 110 del citato Decreto.

Il Ricevitore rilascierà la quietanza della tassa riscossa o sulla copia medesima che fosse restituita dall'Uffizio ipotecario dopo eseguita l'iscrizione, ovvero sovra foglio separato, mediante apposizione sì nell'uno, che nell'altro caso, delle prescritte marche di riscontro.

Art. **26.** Non s'intenderà adempiuto l'obbligo imposto dall'articolo 110 del citato Decreto, se il repertorio degli atti sarà mancante delle formalità o delle indicazioni prescritte dai successivi articoli 111 e 112 [8].

---

[8] Come al N. 5.

Art. **27.** Gli atti soggetti all'approvazione superiore od all'omologazione, saranno iscritti a repertorio nel giorno stesso della loro stipulazione e con le indicazioni prescritte per gli altri atti, eccettuata quella della seguìta registrazione, la quale vi sarà riportata quando l'atto sia stato registrato.

Art. **28.** Il completamento del repertorio ordinato per la omessa iscrizione di qualche atto, dovrà eseguirsi portando a data corrente l'atto omesso, con richiamo al luogo del repertorio, in cui l'atto avrebbe dovuto iscriversi.

Art. **29.** La risoluzione in via amministrativa delle controversie che insorgessero nell'applicazione delle tasse e delle pene pecuniarie stabilite dal citato Decreto, spetterà alle Direzioni delle Tasse e del Demanio da cui dipende l'Uffizio del registro che ha fatto la riscossione o chiesto il pagamento della tassa o della pena pecuniaria, purchè l'ammontare cui si riferisce la controversia non sorpassi le lire 500.

Ove il valore della controversia oltrepassasse le lire 500 la risoluzione apparterrà al Ministero delle Finanze.

Allo stesso Ministero potranno le parti ricorrere contro le decisioni emanate dalle Direzioni.

Art. **30.** Nei casi accennati dagli art. 128 e 135 del citato Decreto ove l'originale dell'atto privato sul quale è reclamato il supplemento o la restituzione di tassa fosse depositato presso un Archivio, Ufficio o Funzionario pubblico, alla produzione dell'atto originale si dovrà supplire colla presentazione di una copia in carta bollata certificata conforme dal Funzionario o Ufficiale presso il quale l'atto fu depositato.

Art. **31.** Gli uffizi dei Ricevitori delle Tasse e del Demanio dovranno rimanere aperti per sette ore in ciascun giorno feriale e per tre ore in ogni giorno festivo.

L'orario sarà stabilito sulla proposta del Ricevitore dalla Direzione delle Tasse e del Demanio in modo che corrisponda alle consuetudini locali ed ai bisogni del pubblico servizio.

L'orario sarà affisso alla porta d'ingresso dell'uffizio.

Art. **32** Gli Uffizi del registro non potranno ritardare la registrazione degli atti oltre il termine di tre giorni dalla loro presentazione, però ciascun atto sarà registrato sotto la data del giorno in cui fu presentato.

Art. **33.** In ogni Uffizio del registro sarà tenuto un libro a madre e figlia destinato all'annotamento della presentazione di quegli atti che non potessero essere registrati immediatamente.

Da questo libro sarà staccata una ricevuta indicante il numero degli atti presentati, e l'ammontare delle somme depositate.

Nel caso di presentazione di più atti, se il Funzionario o la parte che richiede la registrazione desidera d'avere anche la distinta degli atti presentati, dovrà accompagnare gli atti medesimi con un elenco, nel quale sarà sommariamente e distintamente descritto ciascun atto presentato.

Quest'elenco sarà munito del visto del Ricevitore e della indicazione del numero d'ordine della ricevuta staccata, e sarà restituito al producente nell'atto stesso che si farà la rimessione al medesimo della ricevuta staccata.

La ricevuta e l'elenco sovra accennati dovranno poi essere riconsegnati all'Uffizio del registro per ottenere la restituzione degli atti registrati.

Art. **34.** Oltre il divieto fatto coll'art. 121 del citato Decreto, sarà proibito ai Ricevitori del registro sotto gravi pene disciplinari di permettere la ispezione dei loro registri a persone estranee all'Amministrazione, eccettuati i soli casi di procedimenti giudiziali.

Art. **35.** Per la ricerca e per gli estratti delle registrazioni di cui all'art. 121 del Decreto 14 luglio 1866 i Ricevitori potranno esigere i diritti stabiliti dall'art. 47 del R. Decreto 4 maggio 1862, n. 595 (9).

Art. **36.** Fra gli atti dei procedimenti contenziosi che a termine dell'art. 136 del citato Decreto possono registrarsi a debito, dovranno comprendersi anche gli atti d'usciere indicati al n. 7 del precedente articolo 66.

CAPO II.

Disposizioni transitorie.

Art. **37.** Per i passaggi d'usufrutto dei beni costituenti le dotazioni dei benefizi e delle cappellanie avvenuti dopo l'attivazione del R. Decreto 14 luglio 1866 e soggetti alla tassa proporzionale dal medesimo Decreto stabilita, cesserà l'applicazione di qualunque altra tassa, diritto o emolumento, che in forza di speciali disposizioni fossero dovuti per la collazione degli stessi benefizi o cappellanie.

Art. **38.** Fino a tanto che non venga altrimenti disposto per le marche di registrazione prescritte dall'art. 72 del citato Decreto, saranno adoperate le marche da bollo a cent. 50, L. 1 e

---

(9) Vedi l'annotazione N. 74 alla legge.

L. 2 stabilite con altro Decreto 2 agosto 1863, n. 1385, sulle quali per altro saranno reimpresse per cura dell'Amministrazione nella parte superiore di ciascuna marca e a forma d'arco le parole *Tassa di registro* e negli angoli inferiori di esse le lettere T. R.

Art. **39.** Similmente per le marche di riscontro prescritte dall'articolo 88 del Decreto 14 luglio ultimo, saranno provvisoriamente adoperate speciali marche della dimensione dei francobolli postali, portanti le seguenti impressioni, cioè nel centro, dentro uno spazio ovale, una testa di donna raffigurante l'Italia, e al lato destro della cornice della marca la parola *marca;* al sinistro le parole *di riscontro*, e in capo ed a piedi la indicazione del rispettivo valore.

Le marche da cent. 50 sino a L. 9 inclusivamente saranno di colore turchino, quelle da L. 10 a L. 90 di colore violaceo, quelle da L. 100 a L. 900 di color rosso chiaro, e finalmente di color verde chiaro quelle di L. 1000 e L. 5000 (10).

Art. **40.** I repertorii o *squarzi* prescritti dalle leggi notarili tuttora vigenti in alcune provincie per gli atti celebrati o ricevuti dai Notari potranno tener luogo dei repertorii degli atti stabiliti dall'articolo 110 del Decreto 14 luglio 1866 purchè:

1.° Siano tenuti colle forme e comprendano le indicazioni prescritte dagli art. 111 e 112 del Decreto medesimo;

2.° Contengano la indicazione di tutti gli atti che debbono inscriversi a repertorio, e per ciascuna iscrizione d'atto venga assegnato un numero progressivo distinto da quello che l'atto medesimo avrà ottenuto in esecuzione della Legge notariale.

Art. **41.** Sino a che non venga diversamente provveduto saranno dagli Uffizi del registro o da quelli del censo o catasto rispettivamente osservate le disposizioni vigenti nelle diverse Provincie del Regno circa la comunicazione dagli uni agli altri Uffizi delle note o schiarimenti sui passaggi di beni immobili o sulle volture o mutazioni di quote d'estimo.

Art. **42.** Gli atti e le sentenze posteriori al 31 maggio 1862, la cui registrazione era obbligatoria in un termine fisso e non fu eseguita prima dell'attivazione del Decreto 14 luglio 1866, dovrà farsi col pagamento delle tasse e pene pecuniarie,

---

(10) **Colla nuova legge essendo state abrogate le Marche di riscontro suddette resta annullato l'articolo.**

e nei modi e termini stabiliti dalla citata Legge del 21 aprile 1862.

Art. **43.** Gli atti d'ultima volontà fatti prima dell'attivazione della Legge 21 aprile 1862, n. 585, in forza dei quali si devolve in tutto o in parte l'eredità, quando non siano già stati sottoposti alla registrazione o ad altra corrispondente formalità, dovranno essere registrati a norma delle disposizioni dell'art. 76 del citato Decreto.

Art. **44.** Per le tasse e pene pecuniarie, di cui è menzione negli art. 85 e 97 del R. Decreto 4 maggio 1862, n. 595, continueranno a osservarsi le disposizioni in essi articoli contenute (11).

Art. **45.** Il presente Decreto andrà in osservanza contemporaneamente a quello più volte citato del 14 luglio 1866, n. 3121.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 18 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. Scialoja.

---

(11) Ecco il tenore dell'art. 85 del Reale Decreto 4 maggio 1862 che riflette le provincie lombarde, e che ora per analogia potrà essere applicato anche alle altre provincie in seguito all'attuazione della legge:

« La decisione delle controversie per domande o per restituzioni di tasse e » altre pene pecuniarie commisurate a norma della legge 9 febbraio 1850 (e se- » guenti) e la loro esazione continuerà ad aver luogo anche dopo l'attivazione » della nuova legge di Registro secondo la competenza e dietro le procedure sta- » bilite dalla legge anteriore. Per queste tasse l'intimazione della diffida a paga- » mento sarà sufficiente ad interrompere la prescrizione accennata dall'alinea » dell'art. 104 della legge 21 aprile 1862.

» Gli atti e trasferimenti che dovranno essere trattati a norma della predetta » legge 9 febbraio 1850 (13 dicembre 1862 e 29 febbraio 1864) saranno anche dopo » l'attivazione della nuova legge notificati ed assoggettati a tassa presso gli Uf- » fici di Registro del luogo, nel quale avevano sede gli uffici che sarebbero stati » competenti a ricevere la notifica di detti atti e trasferimenti ».

REGIO DECRETO 14 *luglio* 1866, *n.* 3122, *concernente le tasse di bollo.*

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d' Italia

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà concedute al Governo del Re coll'articolo 2 della Legge del 28 giugno 1866, numero 2987;

Vedute le disposizioni sulle tasse di bollo contenute nell'allegato *B* annesso al progetto di legge approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 20 giugno 1866;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

DELLE TASSE DI BOLLO, DELLA CARTA BOLLATA E DELLE MARCHE DA BOLLO.

Art. **1.** La tassa di bollo è dovuta su tutte indistintamente le carte destinate per gli atti civili e commerciali, stragiudiziali e giudiziali, e sugli scritti, stampe e registri designati nel presente decreto come soggetti al bollo fin dalla loro origine, oppure in ragione dell'uso, e per i quali si ammette la carta libera, ma con obbligo di pagare la tassa in certi casi.

Essa è parimente dovuta sopra quegli atti che erano esenti da tassa di bollo, unicamente perchè non assoggettati a tali formalità dalle leggi anteriori, o perchè fatti in luoghi nei quali niuna tassa di bollo era in vigore.

Per l'applicazione della tassa di bollo sotto la denominazione di *carta* s'intende compresa qualunque materia atta alla riproduzione di scritti o disegni che possano valere come atti o documenti (1).

(1) Qualunque atto sia scritto che stampato il quale indichi, provi o crei un rapporto giuridico è soggetto al bollo Però alcuni atti sono soggetti a bollo

Art. **2.** Si fa uso di atti e scritti:

1.° Quando si producono in giudizio o davanti un'autorità giudiziaria;

2.° Quando si presentano all'Uffizio del registro per essere registrati;

3.° Quando s'inseriscono in un atto pubblico;

4.° Quando gli atti e scritti provenienti dal territorio estero, essendo tali che nello Stato dovrebbero essere fatti in carta bollata, si presentano ad un funzionario o ad un ufficio pubblico per farli valere, od in qualunque modo se ne effettua nello Stato la consegna o trasmissione giuridica anco fra i privati.

Art. **3.** La tassa di bollo è proporzionale o fissa.

La proporzionale, salvo quanto è specialmente disposto dal successivo articolo 39, colpisce le lettere di cambio, i biglietti all'ordine, gli ordini in derrate ed altri effetti e recapiti di commercio tratti nello Stato; quelli tratti all'estero, se pagabili nello Stato, od anche quando sono semplicemente presentati, consegnati, trasmessi, quietanzati, accettati, girati, muniti di avallo od altrimenti negoziati nel Regno.

La fissa colpisce tutti gli altri atti e scritti (2).

Art. **4.** La tassa di bollo si corrisponde in due modi: ordinario e straordinario.

Si corrisponde in modo ordinario impiegando la carta filigranata e bollata che si vende per conto dello Stato.

Si corrisponde in modo straordinario applicando sopra ogni altra specie di carta le marche da bollo, o con l'impressione di un bollo speciale o mediante il *visto* per bollo (3).

Art. **5.** La carta filigranata e bollata che si vende per conto dello Stato è di tre specie, cioè quella ordinaria destinata per

---

fin dalla loro origine, mentre altri possono diventare legali colla tassa straordinaria.

Sotto il nome di carta s'intende qualunque materia che serva alla riproduzione di scritti o disegni, in modo però che sieno suscettibili gli stessi ad un qualche uso.

(2) L'articolo 38 di questa legge e gli articoli 23, 24, 25 e 26 della legge 19 luglio 1868, contemplano anche il pagamento della tassa proporzionale in luogo della tassa di bollo.

Gli effetti di commercio tratti all'estero debbono essere muniti di bollo solo quando se ne fa uso nello Stato ovvero ricevano una o più firme nello stesso.

(3) Pei viglietti di spettacoli vedi articolo 23 della legge 19 luglio 1868.

gli scritti ed atti civili e commerciali, stragiudiziali, giudiziali ed amministrativi; quella graduale da impiegarsi per le cambiali ed altri recapiti od effetti di commercio; quella minore per i procedimenti dei giudici conciliatori e per le quietanze non esenti.

Art. **6.** La carta per gli atti e documenti civili, giudiziali ed amministrativi ha per ogni foglio l'altezza di millimetri 307 e la larghezza di millimetri 425; è lineata orizzontalmente e verticalmente in ogni facciata in modo che presenti 25 linee e vi resti un margine del quarto a destra e d'un ottavo a sinistra.

La carta per i procedimenti davanti i giudici conciliatori consiste in un foglio di qualità eguale, ma avente dimensioni di un quarto meno, e per le quietanze non esenti è un mezzo foglio di questa stessa carta.

Art. **7.** La carta per le cambiali, effetti o recapiti di commercio ha per ogni foglio l'altezza di millimetri 105 e la larghezza di millimetri 250.

Art. **8.** Il prezzo della carta, fabbricata per conto dello Stato, è stabilito per ciascun foglio come segue:

Carta per gli atti civili, giudiziali, stragiudiziali ed amministrativi, col bollo a tassa fissa:

Quella d'ordinaria dimensione, secondo la sua destinazione come in seguito: [1]
L. 0 10
» 0 50
» 1 00
» 2 »

[1] In ordine alla legge 11 agosto 1870, n. 5784 *M*, e come vedesi dalla Tabella *A* allegata al Regio Decreto 25 novembre 1870, devesi sostituire la seguente:

SPECIE DELLA CARTA BOLLATA E DELLE MARCHE DA BOLLO	Prezzo del Bollo		Doppio Decimo		Totale	
Carta filigranata bollata all'ordinario per atti civili, giudiziali ed amministrativi.	»	05	»	»	»	05
	»	10	»	»	»	10
	»	25	»	05	»	30
	»	50	»	10	»	60
	1	»	»	20	1	20
	2	»	»	40	2	40

Carta graduale per cambiali, recapiti ed altri effetti di commercio:

1.°	fino a lire	100	L.	0 15
2.°	da oltre lire	100 a 200	»	0 30
3.°	id.	200 a 300	»	0 45
4.°	id.	300 a 400	»	0 60
5.°	id.	400 a 500	»	0 75
6.°	id.	500 a 600	»	0 90
7.°	id.	600 a 700	»	1 05
8.°	id.	700 a 800	»	1 20
9.°	id.	800 a 900	»	1 35
10.°	id.	900 a 1000	»	1 50
11.°	id.	1000 a 2000	»	3 »

e così per i numeri 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, con un aumento di lire 1.50 per ogni migliaio (5).

---

(5) La sopraccennata designazione della tassa graduale venne pure abrogata e vi si sostituì la seguente, di cui la Tabella *A* già citata:

SPECIE DELLA CARTA BOLLATA E DELLE MARCHE DA BOLLO	Prezzo del Bollo		Doppio Decimo		Totale		INDICAZIONE dell'estremo limite del valori soggetti a tassa			
Carta filigranata bollata all'ordinario per le cambiali ed altri effetti di commercio.	»	05	»	»	»	05	Sino a	L.	100	»
	»	10	»	»	»	10	»	»	200	»
	»	15	»	03	»	18	»	»	300	»
	»	30	»	06	»	36	»	»	600	»
	»	50	»	10	»	60	»	»	1000	»
	1	»	»	20	1	20	»	»	2000	»
	1	50	»	30	1	80	»	»	3000	»
	2	»	»	40	2	40	»	»	4000	»
	2	50	»	50	3	»	»	»	5000	»
	3	»	»	60	3	60	»	»	6000	»
	3	50	»	70	4	20	»	»	7000	»
	4	»	»	80	4	80	»	»	8000	»
	4	50	»	90	5	40	»	»	9000	»
	5	»	1	»	6	»	»	»	10000	»

Vedi del resto gli art. 26 e 27 della legge 19 luglio 1868, n. 4480.

Siccome poi l'ultima parte dell'art. 26 dichiara che le cambiali od effetti di commercio creati e pagabili all'estero e che ricevono una o più firme nel Regno soggiacciono alla metà della tassa fissata dalla legge suddetta mediante marche da annullarsi come quelle delle ricevute, così la tabella *A* annessa al Decreto 25 novembre 1870 stabilisce le marche seguenti, nelle quali è compreso l'importo del doppio decimo.

Art. **9.** Le tasse di bollo straordinario sono stabilite per ciascun foglio come segue:

In ragione della dimensione:

Fino alla dimensione di decimetri quadrati 14	L. 0	50
Da 14 a 20	» 1	»
Da 20 a 30	» 2	»
Per ogni maggior dimensione	» 4	»

In ragione delle somme e dei valori:

Per le cambiali di un valore non eccedente le lire 1000 la tassa di bollo straordinario, mediante marche da bollo, è stabilita in ragione di centesimi 15 per ogni 100 lire con la graduazione di 15 in 15 centesimi; e per quelle di valore superiore a lire 1000 la stessa tassa è stabilita in ragione di lire 1.50 per ogni migliaio di lire (6).

---

aino a L.	100	L.	03
» »	200	»	05
» »	600	»	18
» »	1000	»	30
» »	2000	»	60
» »	3000	»	90
» »	4000	» 1	20
» »	8000	» 2	40
» »	10,000	» 3	»
» »	20,000	» 6	»

L'Art. 27 poi della legge 19 luglio 1868 dichiara nulli i viglietti all'ordine, cambiali ed altri recapiti di commercio non regolarmente ed originariamente o nel tempo prescritto dalla legge bollati, e la loro inefficacia dovrà essere al caso pronunciata d'Ufficio dai giudici sotto la pena dell'Art. 108 della legge sul Registro.

(6) In seguito alle disposizioni della legge 19 luglio 1868 e 11 agosto 1870 *M* rimane soppressa la seconda parte di questo articolo e devesi sostituire la seguente tabella:

Sono inoltre stabilite le seguenti tasse di bollo straordinario applicabili nei casi previsti dal presente decreto [7]:

a . . . . L. 0 05
a . . . . » 0 10
a . . . . » 0 50
a . . . . » 1 »
a . . . . » 2 »
a . . . . » 3 »

SPECIE DELLE MARCHE DA BOLLO	Prezzo del Bollo		Doppio Decimo		Totale		INDICAZIONE dell'estremo limite dei valori	Colore delle Marche
Marche per Cambiali, recapiti ed altri effetti di commercio emesse nello Stato.	»	05	»	»	»	05	Sopra L. 100	Bruno e cupo con quadrato di linee serpeggianti
	»	10	»	»	»	10	» » 200	
	»	15	»	03	»	18	» » 300	
	»	30	»	06	»	36	» » 600	
	»	50	»	10	»	60	» » 1000	Verde cupo con quadrato di linee serpeggianti
	1	»	»	20	1	20	» » 2000	
	1	50	»	30	1	80	» » 3000	
	2	»	»	40	2	40	» » 4000	
	2	50	»	50	3	»	» » 5000	
	3	»	»	60	3	60	» » 6000	
	3	50	»	70	4	20	« » 7000	Marrone con quadrato di linee serpeggianti
	4	»	»	80	4	80	» » 8000	
	4	50	»	90	5	40	» » 9000	
	5	»	1	»	6	»	» » 10000	

(7) Anche queste Marche per le leggi citate nel precedente sono invece le seguenti:

SPECIE DELLE MARCHE DA BOLLO	Prezzo del Bollo		Doppio Decimo		Totale		INDICAZIONI
Marche in ragione della dimensione della carta e nei casi prescritti dall'Art. 9 del R. Decreto Luogotenenziale 14 luglio 1866, n. 3122, e dall'Art. 16 della legge 18 luglio 1868, n. 4480.	»	01	»	»		01	Turchino chiaro
	»	05	»	»		05	Violetto id.
	»	10	»	»		10	Id. id.
	»	50	»	10		60	id. con quadrato di linee serpeggianti.
	1	»	»	20	1	20	
	2	»	»	40	2	40	
	3	»	»	60	3	60	
	4	»	»	80	4	80	

Art. **10.** Nel proporzionare le tasse di bollo al valore imponibile, le frazioni minori di 100 lire si computano per un centinaio intiero quanto alle cambiali ed ai recapiti di commercio che non superano le 1000 lire.

Quanto alle cambiali ed ai recapiti di commercio superiori a lire 1000 sono computate per un migliaio intiero le frazioni minori di lire 1000.

Art. **11.** Un regolamento approvato con altro reale Decreto determinerà la forma e gli altri caratteri distintivi dei bolli tanto ordinari che straordinari, delle marche da bollo e della carta bollata e filigranata che si vende per conto dello Stato.

Art. **12.** Lo spaccio della carta bollata e delle marche da bollo a tassa fissa non potrà farsi che dalle persone designate dall'amministrazione delle Finanze. La retribuzione per detto spaccio sarà determinata dal regolamento, e dovrà contenersi nei limiti delle somme appositamente stanziate nel bilancio dello Stato [8].

Art. **13.** Per gli atti e scritti per i quali non è obbligatorio l'impiego di carta filigranata la tassa di bollo è corrisposta mediante l'apposizione delle marche da bollo, ad esclusione dei biglietti di trasporto, libri, registri e titoli indicati ai numeri 4, 9, 22 e 27 dell'articolo 20, e dei libri eziandio indicati nel numero 8 dello stesso articolo; meno però i giornali nautici tenuti dai capitani della marina mercantile, a cui possono essere apposte le marche da bollo o può applicarsi il bollo straordinario.

Per le cambiali e per gli effetti o recapiti di commercio fino a lire 10,000 è facoltativo l'impiego della carta filigranata o delle marche da bollo.

Qualora non si trovino marche da bollo di sufficiente valuta si supplirà col *visto* per bollo.

Sarà in facoltà dell'amministrazione di far eseguire l'apposizione del bollo straordinario o del *visto* per bollo invece delle marche da bollo.

Art. **14.** L'apposizione in genere del bollo straordinario, quella delle marche da bollo con la tassa proporzionale, e l'apposizione del *visto* per bollo sono affidate agli uffizi del bollo e del registro.

---

[8] Vedi l'Art. 25 del Decreto 15 ottobre 1868 ed Art. 12 del Regolamento 25 novembre 1870.

Art. **15.** L'apposizione delle marche da bollo a tassa fissa sarà eseguita o direttamente dalle persone che sono tenute al pagamento della tassa, o da altri interessati, o a loro richiesta dagli uffizi accennati nell'articolo precedente.

Dovranno però sempre essere applicate dai detti uffizi le marche da bollo a tassa fissa sui registri, atti e scritti contemplati nei numeri 1, 2, 5, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 e 30 dell'articolo 20 del presente Decreto, e su tutti indistintamente i libri e registri a madre e figlia (9).

Quanto alle polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via indicati al § 2 dell'articolo 23, l'apposizione della marca da bollo dovrà essere fatta dagli ufficiali doganali.

Art. **16.** Agli atti e scritti che per il disposto di detto art. 20 debbono essere sottoposti al bollo prima della loro sottoscrizione, la marca dovrà essere apposta prima che siano firmati.

La marca, se è apposta dall'uffizio sarà applicata in qualunque parte del foglio ed annullata mediante la sovrapposizione di un bollo speciale che indichi l'uffizio che procede allo annullamento, e il giorno in cui l'annullamento fu eseguito.

Nei registri a madre e figlia la marca sarà applicata a ogni bolletta figlia, in prossimità della linea di separazione dalla bolletta madre, per modo che il bollo d'annullamento rimanga impresso in parte sulla bolletta madre.

Se la marca è apposta dal debitore della tassa di bollo, dovrà applicarsi in fine dell'atto o dello scritto, e sarà annullata scrivendo in tutte lettere la data dell'atto o scritto, in guisa che la scritturazione incominci sul foglio al lato destro della marca e passando orizzontalmente su di essa vada a terminare parimente sul foglio al lato sinistro (10).

Nel caso in cui l'atto o scritto non richieda la data, o questa debba essere altrove collocata, essa dovrà scriversi o ripetersi nel modo sopra indicato alla fine dell'atto o dello scritto.

Le firme saranno poste immediatamente dopo.

Non si potrà supplire con una stampiglia, nè in altro modo alla scritturazione che serve d'annullamento della marca da bollo, nè scrivere sopra la medesima più d'una linea.

---

(9) Inoltre è d'uopo notare il tenore dell'Art. 22 della legge 19 luglio 1868, il quale fissa che le Marche delle Bollette e Quietanze delle quali tratta gli articoli 16 e 21 di detta legge, devono essere annullate dagli stessi Agenti delle Amministrazioni dello Stato, senza responsabilità pelle parti.

(10) In quanto poi alle quietanze o ricevute, l'annullamento della marca si fa apponendovi la data e facendovi passare una parte della firma sulla medesima, sotto pena della multa di L. 20. *Art.* 18 della legge succitata.

Le marche da bollo applicate agli stampati che si affiggono al pubblico potranno annullarsi imprimendo sulle medesime parte d'una o più linee di stampa.

Art. **17.** Se l'atto o scritto sarà composto di più fogli, a ciascun foglio non munito della marca a norma dell'articolo precedente, dovrà essere attaccata una marca corrispondente al diritto di bollo dovuto. Questa marca sarà apposta in principio della prima facciata di ciascun foglio e sarà annullata ripetendo sulla marca stessa la scritturazione della data dell'atto nel modo indicato nel precedente articolo.

Art. **18.** Agli atti e scritti che in conformità del disposto degli articoli 21 e 23 del presente Decreto debbono essere bollati prima di farne uso, ed agli stampati e manoscritti che si affiggono al pubblico, le marche saranno applicate sopra la prima pagina di ciascun foglio.

Se l'applicazione si farà dall'uffizio, sarà annullata nel modo avanti prescritto.

Se si farà dal debitore della tassa di bollo o da altri interessati, la marca dovrà contenere o scritta o stampata, in conformità delle disposizioni dell'articolo 16, la data della sua apposizione, salvo quanto è stabilito nell'articolo medesimo relativamente agli stampati che si affiggono al pubblico.

TITOLO II.

DEGLI ATTI E SCRITTI SOGGETTI AL BOLLO FIN DALLA LORO ORIGINE.

—

CAPO I.

Degli atti e scritti per i quali è obbligatorio l'uso della carta filigranata col bollo ordinario.

Art. **19.** È obbligatorio l'uso delle seguenti specie di carta filigranata col bollo ordinario per la formazione degli atti e scritti indicati nel presente articolo, salve le eccezioni esplicitamente fatte dal presente Decreto.

§ 1. *Saranno scritti sulla carta da centesimi dieci:*

1.° Gli atti, decreti, sentenze e copie nei procedimenti di competenza dei giudici conciliatori, e gli atti e scritti che si presentano negli stessi procedimenti in quanto non siano sog-

getti ad una maggior tassa di bollo al momento della loro formazione;

2.° Le quietanze o ricevute ordinarie, quando non costituiscano atto liberatorio da precedenti contratti o condanne, e non siano espressamente esentate in questo decreto [11].

§ 2. *Saranno scritti sulla carta da centesimi cinquanta:*

3.° Le procure per comparire avanti i Pretori, qualunque sia la loro forma, e tutti gli atti sì per originale che per copia dei procedimenti in materia contenziosa o di volontaria giurisdizione di competenza dei Pretori, escluse le copie delle sentenze [12];

4.° I certificati, dichiarazioni, attestazioni, permessi ed altri simili scritti spediti dalle autorità, dalle amministrazioni e dai funzionari ed uffizi pubblici, qualunque sia lo scopo cui sono diretti, come pure i certificati, dichiarazioni ed attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose e dai ministri di qualsiasi culto, quando sono destinati ad usi civili;

5.° Gli originali e le copie delle offerte per componimento delle contravvenzioni ai regolamenti di polizia urbana e rurale [13].

§ 3. *Saranno scritti sulla carta da una lira:*

6.° Le private scritture portanti contratti d'ogni specie, scioglimento di contratti, obbligazioni, liberazioni, consensi e simili stipulazioni, non che le scritture private, contenenti descrizioni, constatazioni o inventari che siano atti a far prova fra le parti segnatarie [14];

7.° Gli originali e le copie (compresi i protocolli) degli

---

(11) Questo n. 2 venne annullato dagli Art. 18 e 19 della legge 19 luglio 1868 a cui si riporta.

(12) Il Ministero delle Finanze con Decreto 11 ottobre 1866, n. 125, dichiarò che i registri tenuti a norma dell'Art. 192, n. 2 del Regolamento giudiziario devono essere muniti del bollo da Cent. 50.

Il Registro invece dei Giudici Conciliatori prescritto dall'Art. 175 dello stesso regolamento deve tenersi esente da bollo. Quelli all'incontro indicati sotto le lettere *b, d* ed *e* devono essere in bollo da Centesimi 10. Infine il registro ad *c* che riflette verbali per somme superiori a L. 30 occorre sia munito del bollo di L. 1. Le norme per comparire innanzi agli stessi devono essere in carta da Cent. 10.

(13) A senso dell'Art. 14 della legge 19 luglio 1868 devono aggiungersi le copie certificate conformi, da presentarsi cogli originali alla registrazione.

(14) Fra gli atti portanti obbligazioni vanno compresi le schede per offerte all'asta o licitazione.

atti rogati dai notari, esclusi quelli designati ai numeri 3, 21, 22, 23 e 24 del presente articolo, e 36, 37 e 38 del successivo art. 20 (15);

8.° Gli originali degli atti celebrati, e le copie autenticate dai cancellieri, segretari ed altri funzionari ed ufficiali giudiziari od amministrativi in quanto non concernono la materia contenziosa e di volontaria giurisdizione di competenza dei Pretori, esclusi gli atti e scritti indicati ai numeri 3, 21, 22 e 23 del presente articolo, 37 e 38 del successivo articolo 20 (16);

9.° Gli originali delle notificazioni giudiziarie ed altre pubblicazioni che a termini delle leggi civili e commerciali debbonsi fare nella *Gazzetta ufficiale* ed in altri giornali destinati alle inserzioni giudiziali;

10.° Le dichiarazioni o scritture d'abbuonamento dei dazi o gabelle;

11.° Le copie, estratti, note e certificati che si rilascino dagli agenti di cambio e dai sensali, mezzani o pubblici mediatori riguardanti affari commerciali;

12.° Gli stati generali o parziali delle iscrizioni ipotecarie, gli estratti e le copie delle medesime e le note d'iscrizioni e trascrizioni ipotecarie, non che i certificati d'ogni genere che si rilasciano dagli uffizi ipotecari;

13.° Gli originali e le copie dei decreti o verbali d'espropriazione per utilità pubblica;

14.° Le copie ed estratti degli atti, titoli, documenti e registri depositati nei pubblici archivi, in quelli delle amministrazioni delle provincie, dei comuni e degli altri corpi morali; come pure le copie degli atti, titoli e documenti depositati nelle curie o cancellerie religiose e presso i ministri di qualsiasi culto, quando sono destinati ad uso civile;

15.° Le copie autentiche degli atti e scritti i di cui originali non siano ritenuti dai notari;

16.° Gli estratti dei libri o registri rilasciati e autenticati da qualsiasi pubblico ufficiale (17);

17.° Oltre quelli accennati al numero 5 del presente articolo, gli originali e le copie delle obbligazioni per componimento delle contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti;

---

(15) Sono escluse parimenti le copie di cui la annotazione n. 13.

(16) I verbali d'Asta riuscita deserta tenuta nell'interesse dei Comuni, Provincie, Opere pie, e di qualsiasi Stabilimento non Governativo vanno scritti in carta da L. 1.

(17) Eccettuati però gli estratti dei Registri Civili. Vedi Art. 20, n. 16 e 18.

18.° Le copie delle sentenze dei Pretori spedite o autenticate in qualunque forma dai Cancellieri ed altri funzionari ed ufficiali nell'ordine giudiziario;

19.° Gli originali e le copie di tutte le sentenze, decreti, atti, deliberazioni e provvedimenti che occorrono nei procedimenti di giurisdizione contenziosa o volontaria davanti a qualsiasi Tribunale collegiale, Consiglio o Corte, firmati da qualsivoglia giudice, arbitro, perito, cancelliere, avvocato, causidico, usciere o notaro commesso o dalle parti, incominciando dall'atto di citazione o dal ricorso sino al compimento delle cause ed all'esecuzione dei provvedimenti anzidetti;

20.° Gli originali e le copie degli atti fatti avanti ai Pretori per commissione o delegazione d'un tribunale o altra autorità giudiziaria superiore.

§ 4. *Saranno scritti sulla carta da lire due:*

21.° Gli originali e le copie delle procure pure e semplici alle liti e di quelle per deferire, riferire od accettare giuramenti in giudizio, anche fatte per atto notariale; gli originali e le copie delle procure speciali per un atto o contratto ancorchè soggetto alla registrazione, e delle procure per intervenire alle deliberazioni dei corpi riconosciuti dalla legge, gli atti di consenso o d'autorizzazione dei genitori ed ascendenti in favore dei discendenti, e del marito in favore della moglie, nei casi nei quali tale consenso o autorizzazione è dalla legge richiesto.

Le disposizioni di questo numero non sono applicabili alle procure per comparire innanzi ai Pretori.

22.° Le cauzioni di stare in giudizio nelle materie penali, e quelle dei marinari e dei giovani sottoposti alla leva militare onde ottenere passaporto all'estero;

23.° Le copie spedite in forma esecutiva delle sentenze e degli atti contrattuali, giusta le disposizioni del Codice di procedura civile, eccettuate le copie delle sentenze dei Pretori;

24.° Gli originali degli atti di ricevimento dei testamenti segreti, e gli originali dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi.

CAPO II.

Atti scritti e registri per i quali la tassa di bollo può essere corrisposta in modo straordinario.

Art. **20.** Per gli atti e scritti compresi in questo articolo, che non fossero redatti in carta da bollo di valuta corrispondente o superiore alla tassa imposta ai medesimi, questa potrà essere corrisposta per mezzo del bollo straordinario, delle marche da bollo o del *visto* per bollo a norma delle disposizioni del titolo primo, purchè non siano per anche muniti di firma delle parti, nè questa sia cancellata, o in altro modo alterata. I conti o fatture saranno sottoposti alle formalità suddette ed alla tassa relativa prima che sia firmata la quietanza.

I registri, repertorii e libri indicati in questo articolo dovranno assoggettarsi alla formalità del bollo in ciascun foglio, e il pagamento della tassa dovrà precedere qualsiasi scritturazione.

I biglietti, non muniti di firma, pel trasporto di merci o viaggiatori, saranno assoggettati al bollo e tassa prima di essere consegnati ai richiedenti; le matrici delle cartelle o biglietti per lotterie e tombole, prima che venga eseguita la estrazione.

§ 1. *Saranno soggetti alla tassa di centesimi cinque qualunque sia la dimensione della carta:*

1.° Le bollette o dichiarazioni dei pesi pubblici a chiunque appartengano;

2.° Le bollette o dichiarazioni relative ai dazi comunali tenuti in economia od appaltati, e le quietanze e le bollette di pagamento delle contribuzioni dirette o indirette delle provincie e dei comuni, e delle Camere di commercio, ognorachè non si tratti di semplici sovrimposte (18);

3.° Gli stampati o manoscritti qualsiansi che si affiggono

(18) Questo articolo fu abrogato dall'Art. 16 della legge 19 luglio 1868 ch'è del seguente tenore.

Sono soggette alla tassa di Cent 5:

« Le bollette o quietanze di pagamento dei diritti marittimi o di dogana e dei » dazi di consumo, a chiunque appartengono, tenuti in economia o per appalto o » le quietanze o bollette di pagamento delle contribuzioni dirette devolute allo » Stato, alle Provincie, ai Comuni ed alle Camere di Commercio per pagamenti » non inferiori a L. 1. Per pagamenti inferiori a L. 1 sarà applicato a ciascuna » bolletta o quietanza il bollo straordinario di Cent. 1. »

al pubblico e che non siano già indicati dal numero 10 del presente articolo, esclusi però gli stampati o manoscritti che si affiggono al pubblico per parte delle autorità provinciali o comunali e delle Camere di commercio, quando non riguardino la rispettiva amministrazione economica o patrimoniale della provincia, della comunità e della Camera di commercio;

4.° I biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori sulle ferrovie, sui piroscafi e sulle vetture pubbliche, e quelli di riscontro pel trasporto e per la consegna delle merci e dei bagagii a grande e piccola velocità;

5.° Le matrici di ciascuna cartella o di ciascun biglietto per tombole o lotterie debitamente autorizzate.

§ 2. *Saranno soggetti alla tassa di bollo di centesimi dieci senza riguardo alla dimensione della carta.*

6.° Le note, fatture e conti dei negozianti o esercenti professioni, arti o mestieri, qualunque sia la valuta a cui ammontano e la carta su cui si compilarono, ognoraquando voglia apporsi la quietanza in calce dei medesimi (19);

7.° I mandati o assegni a pagare sulle casse delle banche o degli istituti di credito (*chèques*), a qualunque somma ascendano;

8.° Il libro giornale, il libro degl'inventari che a norma delle disposizioni del Codice di commercio sono tenuti dai banchieri, manifattori, commercianti, armatori, dagli istituti di credito e dalle società industriali e commerciali; i giornali nautici tenuti dai capitani di marina mercantile; ed i libri in genere che possano far prova in giudizio, tenuti dagli spedizionieri, commissionari e dalle persone autorizzate a tener case di pegno a norma dei regolamenti rispettivi;

9.° I libri di contabilità che possono far prova in giudizio, tenuti dagli impresari o appaltatori di lavori, forniture, trasporti o servizi di ogni natura (20).

---

(19) Gli Art. 18 e 19 della legge 19 luglio 1868 modificano questo paragrafo, essendo la tassa ora ridotta a Cent. 5 per le somme superiori a L. 9,99 ed esentate in massima quelle inferiori.

(20) Inoltre va aggiunto l'Art. 21 della legge 19 luglio 1868, pel quale la tassa di Cent. 10 da corrispondersi allo straordinario è dovuta pure per tutte le ricevute che non si riferiscono a pagamento di dazi o di contribuzioni, rilasciate per conto delle amministrazioni dello Stato sopra moduli stampati.

§ 3. *Saranno soggetti alla tassa di centesimi cinquanta senza riguardo alla dimensione della carta:*

10.° Gli avvisi d'asta e di licitazione a tempo determinato, sì giudiziaria che volontaria, ancorchè non contengano sottoscrizione (21);

11.° I certificati di esistenza in vita, di cittadinanza, e quelli relativi allo stato ed alla condizione delle persone;

12.° Gli estratti dei registri, gli assensi, le dichiarazioni, le licenze, i certificati e permessi qualunque rilasciati ai privati dalle autorità di pubblica sicurezza;

13.° Le petizioni, istanze o ricorsi che si presentano alle autorità ed uffici governativi ed alle pubbliche amministrazioni, salvo il disposto dal § 4, n. 31 di questo articolo;

14.° Le bollette per quietanze che non si riferiscono a pagamenti di dazi, o contribuzioni, quando vengano staccate dai registri a madre e figlia, tenuti per conto delle amministrazioni comunali e provinciali e degli altri corpi amministrati o enti morali, per somme eccedenti le lire trenta (22);

15.° I mandati di pagamento spediti dalle amministrazioni, corpi o enti indicati al precedente numero, egualmente per somme eccedenti le lire trenta;

16.° I processi verbali, le istanze, le dichiarazioni, atti di notorietà, certificati, affissi di pubblicazioni ed ogni altro atto sì per originale che per copia riguardante lo stato civile, escluse le procure e gli atti di consenso e d'autorizzazione di cui al numero 37 del presente articolo (23);

17.° I registri dello stato civile, cioè quelli di cittadinanza, di nascita, di matrimonio, di pubblicazione di matrimonio e di morte, tanto per gli originali che si conservano dagli ufficiali dello stato civile, che per quelli che sono depositati nelle cancellerie dei tribunali (24);

---

(21) Vanno pure compresi fra avvisi d'Asta di cui questo articolo quelli che si pubblicano nell'interesse delle Provincie, Comuni, Camere di Commercio ed altri corpi morali.

(22) In forza dell'Art. 21 della legge 19 luglio 1868, per questi atti la tassa è ridotta a Cent. 10.

(23) Con Nota della Direzione Demaniale di Torino 6 gennaio 1867 fu dichiarato essere soggetti al bollo di Cent. 50, qualunque sia la dimensione della carta, gli atti di prima e seconda pubblicazione di matrimonio.

(24) Sono esenti dal bollo gli indici dei Registri dello Stato civile.

18.° Le copie od estratti dei libri dello Stato civile da chiunque tenuti [25];

19.° I repertorii che per legge sono obbligati di tenere i notari ed altri pubblici ufficiali, esclusi quelli dell'ordine giudiziario;

20.° I libri delle operazioni che a norma del n. 2 dell'articolo 46 del Codice di commercio debbono tenere gli agenti di cambio, sensali o altri pubblici mediatori;

21.° I registri delle produzioni, quelli per la trascrizione dei ricorsi e provvedimenti di cui all'articolo 50 del Codice di procedura civile, e i fogli di udienza tenuti dai cancellieri dei Tribunali collegiali;

22.° I registri degli uffici di Conservazione delle ipoteche, cioè registro giornale d'ordine e quelli delle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni [26];

23.° Gli originali dei processi verbali delle deliberazioni delle provincie, delle comunità ed altri corpi amministrati che debbono essere muniti del *visto* o della approvazione dell'autorità superiore [27];

24.° I registri che in forza della legge e dei regolamenti in vigore sono obbligati di tenere i proprietari ed impresari di diligenze ed altre vetture pubbliche per la denunzia dei viaggiatori e delle merci;

25.° I registri che gli albergatori, i locandieri e altri simili esercenti a termini delle leggi e dei regolamenti in vigore sono obbligati di tenere per iscrivere le persone a cui somministrano alloggio;

---

[25] Gli attestati di seguita pubblicazione sono considerati quali estratti di registro e perciò soggetti a bollo. I suddetti estratti, come pure le fedi di nascita, matrimonio o morte devono seguire la bollatura allo straordinario a Cent. 50, tuttavolta che non sieno spediti in carta da bollo corrispondente o superiore.

[26] In quanto alle modalità d'attenersi per l'aumento del bollo (Vedi *Art.* 8 *del Regol.* 25 *novembre* 1870).

[27] Da Nota 12 novembre 1866 del Ministero delle Finanze si rileva:

Che devesi corrispondere la tassa di bollo a Cent. 50 sugli originali dei *P. V.* delle deliberazioni delle Provincie, Comuni e Corpi morali quando a senso di legge devono riportare il visto o l'approvazione superiore. Che nulla osta che uno stesso verbale porti più deliberazioni, e che perciò le Autorità amministrative possono scrivere più deliberazioni sul verbale stesso, e scrivere eziandio gli originali delle deliberazioni di seguito nel registro o libro giornale a ciò destinato, a norma delle consuetudini, purchè in ogni caso gli originali dei verbali soggetti al visto od approvazione sieno muniti del prescritto bollo di Cent. 50. Le copie poi dei suddetti *P. V.* godono dell'esenzione (N. 18 Art. 21) anche se trasmessi alle Superiorità e muniti dell'approvazione.

Con Nota dello stesso Ministero dichiarasi esenti da bollo e da scriversi in carta libera i Bilanci preventivi e consuntivi dei Corpi Amministrativi, nonchè il Resoconto morale a senso dell'Art. 6 della legge 20 marzo 1865.

26.° I registri a madre e figlia per la spedizione delle polizze dei titoli di azioni ed obbligazioni, delle quietanze, ricevute parziali di pagamento, ed altri atti concernenti le operazioni delle società anonime ed in accomandita per azioni, ed ogni altra sorta di carta anche stampata, che si faccia servire alla formazione di essi atti, polizze, titoli, quietanze e ricevute parziali;

27.° I titoli del debito pubblico dello Stato (28).

§ 4. *Saranno soggetti alla tassa di lire una senza riguardo alla dimensione della carta.*

28.° I diplomi, le patenti, gli atti di nazionalità dei bastimenti, gli attestati di privativa industriale, i certificati d'iscrizione per gli esercenti professioni, arti liberali, industrie o commercio;

29.° Gli atti, la formazione dei quali in carta non filigranata venisse autorizzata a norma dell'art. 29 del presente decreto;

30.° Le polizze di carico, le lettere di vettura ed i fogli di via;

31.° Le petizioni, istanze o ricorsi stragiudiziali che si presentano ai Ministeri, alla Corte dei conti, alla Corte di cassazione ed al Consiglio di Stato;

32.° Gli originali e le copie degli atti e scritti diretti allo scopo dell'esazione delle imposte quando contengono contratti;

33.° I ruoli d'equipaggio dei bastimenti e i processi verbali di visita dei bastimenti della marina mercantile;

34.° Le fedi di mercanzie imbarcate, i manifesti, le dichiarazioni di avarie ed ogni contratto concernente il traffico marittimo;

35.° Le copie degli atti di protesto cambiario.

§ 5. *Saranno soggetti alla tassa di lire due senza riguardo alla dimensione della carta:*

36.° Gli originali degli atti di ricevimento dei testamenti segreti, quando l'involto esibito dal testatore non sia munito del bollo competente;

---

(28) L'aumento della sovraimposta al titolo del Debito pubblico dello Stato sarà esatto sui titoli che verranno emessi dopo il 31 dicembre 1870 (Art. 8 del Regolamento 25 nov. 1870).

37.° Gli originali delle procure, consensi ed autorizzazioni indicate al n. 21 del precedente articolo quando non voglia farsi uso della filigranata.

§ 6. *Saranno soggetti alla tassa di lire tre senza riguardo alla dimensione della carta:*

38.° Gli originali degli atti di protesto cambiario.

§ 7. *Saranno soggetti alla tassa in ragione della dimensione della carta a norma dell' art.* 10:

Cioè:

Fino a decimetri quadrati 14 . .	L. 0	50
Da 14 a 20	» 1	»
Da 20 a 30	» 2	»
Per ogni maggior dimensione . .	» 4	»

39.° I piani, tipi, disegni, modelli, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degl'ingegneri, architetti, misuratori e periti (29);

40.° Le liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori dei liquidatori e ragionieri.

§ 8. *Saranno soggetti alla tassa proporzionale stabilita dall' art.* 9:

41.° Le cambiali ed altri effetti negoziabili o recapiti di commercio.

TITOLO III.

DEGLI ATTI CHE SI POSSONO SCRIVERE SU CARTA LIBERA MA CHE DEVONO ESSERE BOLLATI QUANDO NE SIA FATTO USO.

Art. **21.** I seguenti atti e scritti non saranno soggetti al bollo se non quando occorra di farne uso a termine dei primi tre numeri dell'art. 2;

1.° Gli atti e scritti dei poteri legislativi dello Stato, e le petizioni ai medesimi;

2.° I registri, atti, scritti e carte nell'interesse esclusivo

(29) Con Nota Ministeriale 17 novembre 1866 fu dichiarato che gli atti di collaudo e liquidazione ed attestati sulle opere in corso che si rilasciano dagli Ingegneri Municipali a favore degli imprenditori vanno soggetti alla tassa come sopra, cioè secondo la dimensione della carta.

dello Stato o del pubblico servizio, e, trattandosi di contratti, quando la tassa di bollo fosse posta a carico dello Stato;

3.° Le quietanze e le bollette per il pagamento delle contribuzioni dirette ed indirette dello Stato e per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia penale [30];

4.° I conti della gestione degli agenti dello Stato, delle provincie, dei comuni e dei corpi amministrati, ed i conti relativi a spese sostenute in affari trattati nell'interesse delle rispettive amministrazioni;

5.° Gli atti, documenti e scritti che devono servire di corredo e di giustificazione dei conti degli agenti, esattori, appaltatori ed altri incaricati dell'esazione delle imposte dovute allo Stato, alle provincie, ai comuni ed ai consorzi, e gli atti, scritti e documenti a corredo dei conti degli amministratori delle provincie, dei comuni, ed in genere di tutte le istituzioni poste sotto la sorveglianza del Governo, quando tali atti, documenti e scritti non siano soggetti al bollo fin dalla loro origine.

Non sarà considerata come presentazione in giudizio che porti l'obbligo del bollo la produzione dei suaccennati atti o scritti ai Consigli di Prefettura, alla Corte dei conti ed al Consiglio di Stato [31];

6.° I conti dei tutori, curatori ed altri amministratori giudiziali ed i relativi atti a corredo, in quanto questi non siano soggetti al bollo al momento della loro formazione. Il bollo di questi conti od atti è richiesto nel solo caso che formino oggetto di una procedura giudiziaria contenziosa, che si debbano inserire in atti pubblici o che si presentino per essere registrati;

7.° Le denunzie, atti, scritti e copie che debbono presentarsi e rimanere negli uffici competenti per l'esecuzione e per gli effetti delle leggi d'imposta, purchè in tali atti, scritti e copie sia fatta menzione, prima che siano autenticati e firmati, dell'uso al quale sono destinati.

Non sono compresi in questo numero i ricorsi e le opposizioni anche in via amministrativa contro le imposte sovra accennate;

---

[30] L'art. 17 della legge 19 luglio 1868 modifica il n. 3 come segue:
« Le disposizioni di favore risultanti dall'art. 21, n. 3 della legge sul Bollo, » rimangono limitate alle quietanze e bollette per il pagamento delle contribuzio- » ni indirette, non contemplate nell'articolo precedente, ed alle quietanze per il » pagamento delle pene pecuniarie e di giustizia penale ».

[31] Gli Atti che vengano uniti a corredo dei Conti consuntivi da rassegnarsi all'approvazione voluta dalla legge Comunale, non vanno soggetti ad alcun bollo speciale, ma solamente al bollo cui per loro natura sono chiamati, quali i mandati, le note e fatture quitanzate.

8.° Gli atti e scritti che secondo le prescrizioni doganali, di riscontro o di pubblica sicurezza ed in forza di altre disposizioni, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto o spaccio, quando tali atti o scritti non siano espressamente dichiarati soggetti al bollo dal presente Decreto;

9.° Le denunzie dirette a preservare da un danno le cose dello Stato, delle provincie, dei comuni e dei pubblici stabilimenti posti sotto la tutela del Governo;

10. I ricorsi o gravami, nell'interesse della legge e della pubblica morale contro il personale contegno dei pubblici funzionari, quando non siano diretti contro le loro decisioni o disposizioni d'ufficio; quelli sull'abuso della patria podestà, sulla condotta illegale dei tutori, curatori od agenti pubblici, e sulla cattiva cura dei trovatelli ricoverati o posti presso persone private, e gli scritti o deduzioni delle persone come sopra incolpate, in quanto mirino a giustificare la loro condotta.

Di questi gravami e deduzioni non s'intenderà fatto uso in giudizio se non quando vengano presentati nei procedimenti in materia contenziosa;

11.° Le ricevute dei compensi pei trasporti, acquartieramenti militari, per altre prestazioni allo Stato, alle provincie ed ai comuni, stabilite con speciali ordinamenti;

12.° Gli atti e scritti prodotti contro la formazione delle liste, elenchi e ruoli, o per le scuse concernenti l'ufficio di giurato, ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le provincie ed i comuni;

13.° Le note e quietanze per elemosine o per collette in favore de' poveri o per iscopo esplicito e definito di beneficenza;

14.° Gli atti e scritti che hanno per oggetto il conseguimento di un sussidio e l'ammissione gratuita in istituto qualunque di beneficenza;

15.° Gli atti e scritti necessari per l'ammissione alle scuole inferiori ed elementari, purchè in essi sia indicato l'uso cui sono destinati, e gli attestati sugli esami sostenuti nelle scuole medesime;

16.° I mandati di pagamento spediti a favore degli impiegati, dei pensionati o creditori dello Stato, e la relativa quietanza quando anche separata;

17.° Gli atti e le sentenze in materia penale, contravvenzionale e disciplinare, e di pubblica sicurezza;

18.° Le requisitorie e conclusioni del Pubblico Ministero;

19.° Le copie o estratti dei processi verbali delle delibera-

zioni delle comunità e di altre pubbliche amministrazioni che si trasmettono all'autorità superiore per essere muniti del *visto* o del decreto d'approvazione [32];

20.° I mandati di pagamento anche collettivi rilasciati dai corpi amministrati per somme o valori non eccedenti le lire 30 per ciascun credito, purchè esse non formino parte o residuo di somma maggiore;

21. Le obbligazioni chirografarie per somme o valori non eccedenti le lire 30, e tutte le quietanze o ricevute ordinarie parimente non eccedenti le lire 30, quando non costituiscano atto liberatorio da precedenti contratti o condanne, e non formino *a conto* o residuo di maggiori somme o valori [33];

22.° Le lettere e le corrispondenze fra negozianti o esercenti professioni, arti e mestieri sopra oggetti di loro commercio ed esercizio, ed anche le lettere e le corrispondenze fra altre persone e per oggetti diversi da quelli sopra indicati, quando non contengono mandati, obbligazioni, quietanze, o altre dichiarazioni d'indole contrattuale;

23.° Le fedi di povertà, i certificati d'identità, d'inabilità al lavoro, i fogli di via, i permessi di residenza e simili rilasciati ai viandanti, agl'indigenti ed ai giornalieri, purchè in tutti i predetti documenti si faccia risultare della condizione delle persone.

24.° Gli atti dei ministri del culto che si presentano agli uffizi dello Stato civile quando non sono diretti a constatare lo stato civile delle persone cui si riferiscono, ma solamente lo adempimento di atti e funzioni religiose; le dichiarazioni e i processi verbali da chiunque siano trasmessi agli uffici predetti per informare sulle morti avvenute, o sul rinvenimento di bambini abbandonati o ricoverati negli ospizi, od in genere tutti gli atti che relativamente allo stato civile debbano esser fatti ed inviati d'ufficio dalle autorità e dai pubblici funzionari a norma del relativo regolamento.

25.° Gli atti tutti relativi allo stato civile accennati al numero 16 dell'art. 20, che riguardano le persone povere, purchè

---

[32] I soli originali di tali Atti sono soggetti a bollo.

[33] Questo articolo fu modificato come segue dalla legge 19 luglio 1868:

« Art. 20. Le obbligazioni chirografarie per somme o valori non eccedenti le » L. 30: e tutte le quietanze e ricevute ordinarie minori di L 10, quando sono tra » quelle di cui l'articolo precedente o non formano acconti o residui di maggiori » somme o valori; le quietanze o ricevute suddette, quando se ne vorrà far uso » nei modi indicati dall'articolo 2 della legge sul bollo, dovranno avere il bollo » da cent. 5 ».

in ciascun atto si faccia constare della povertà delle parti interessate, mediante citazione dell'attestato a tale effetto rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza che risiede nel luogo di domicilio delle parti stesse [34];

26.° I certificati e documenti che si debbono produrre per la liquidazione e pagamento delle pensioni a carico dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di beneficenza, purchè quanto alle pensioni già liquidate queste non eccedano l'annua somma di lire 500 [35];

27.° I certificati e documenti che a tenore dei regolamenti sulla leva militare debbono gl'inscritti presentare per ottenere l'esenzione o la dispensa dal servizio militare, purchè nei suddetti recapiti sia fatta menzione dell'uso a cui sono destinati;

28.° I certificati di sofferto vaiuolo, e subìta vaccinazione;

29.° I libretti o ricevute rilasciate ai consegnanti dai Monti di pietà, dai Monti o società di soccorso, e dalle casse di risparmio, ed i registri di contabilità anche a matrice, tenuti dai suddetti stabilimenti;

30.° Le ricette spedite dai medici, dai chirurghi e da altre persone autorizzate ad esercitare l'arte salutare;

31.° I dispacci telegrafici benchè relativi a contratti;

32.° Gli atti e scritti non contemplati negli articoli 19 e 20 del presente decreto.

Art. **22.** Gli atti e scritti indicati nel precedente articolo, quando debbano essere bollati, soggiacciono alle tasse di lire 0,10 qualora se ne voglia fare uso davanti i giudici conciliatori; di lire 0,50 se davanti i Pretori, e di lire 1 in tutti gli altri casi contemplati nell'articolo 2.

Si eccettuano gli atti notati nel precedente articolo 21, numeri 6, 8, 12, 14, 15, 20, 21, 23, 25, 30 e 32, che saranno costantemente gravati con la tassa di centesimi dieci [36].

I libri e quadernetti di privata amministrazione, che trovansi compresi nella generalità del numero 32, saranno sotto-

---

[34] L'attestato di povertà dovrà sempre essere rilasciato dall'autorità di Pubblica Sicurezza; e sarà trattenuto in atti dall'ufficiale dello Stato civile. Detti attestati saranno valevoli due anni.

[35] Anche la legalizzazione della firma nei certificati di pensione è esente da bollo quante volte la pensione pure non ecceda le L. 500.

[36] Quanto al n. 21 dell'art. 21 citato nel secondo alinea di questo articolo vedi la nota n. 36 che fissa il bollo di cent. cinque.

posti al bollo di centesimi 10 in quelle pagine ove trovansi le partite delle quali occorra far uso; e quando di dette partite bisogna aver copia o estratti, questi saranno fatti in carta da centesimi 50.

TITOLO IV.

DEGLI ATTI E SCRITTI PROVENIENTI DALL'ESTERO CHE DEBBONO ESSERE BOLLATI PRIMA DI FARNE USO.

Art. **32.** Sono soggetti al bollo prima di farne uso nel senso di quanto dispone l'articolo 2 i seguenti atti e scritti provenienti dall'estero.

§ 1.

Colla tassa proporzionale determinata dall'articolo 9.

Le cambiali e biglietti a ordine ed altri effetti negoziabili o recapiti di commercio.

§ 2.

Colla tassa fissa di una lira.

Le polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via.

§ 3.

Colla tassa determinata dall'articolo 9 in ragione della dimensione della carta.

Gli altri atti e scritti, ad eccezione degli atti di procura, consenso, cauzione e protesto, indicati ai numeri 21 e 22 dell'articolo 19, ed ai numeri 37 e 38 dell'articolo 20, ai quali, tanto per gli originali, quanto per le copie, devono applicarsi le tasse di bollo ivi rispettivamente determinate.

TITOLO V.

DEGLI ATTI E SCRITTI CHE SI POSSONO FARE SU CARTA LIBERA SALVA LA RIPETIZIONE DELLE TASSE DI BOLLO AL VERIFICARSI DEI CASI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO.

Art. **24.** È permesso l'uso della carta libera, salva la ripetizione delle tasse di bollo nei modi previsti dall'articolo seguente, per gli atti, sentenze e provvedimenti, sia per originale, che per copia, nelle cause e procedimenti d'interesse immediato dello Stato, in quelli promossi dal pubblico Ministero nell'esclusivo interesse della legge o del servizio pubblico, e nelle cause e procedimenti giudiziari interessanti persone od enti morali ammessi al benefizio dei poveri.

Questa facoltà comprende i veri e propri atti di causa, quelli preparatorii e gli esecutivi tanto in materia contenziosa che di volontaria giurisdizione, e si estende parimente agli atti, scritti e documenti, che debbono prodursi in giudizio nelle cause e nei procedimenti sopra indicati.

Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone ed enti morali ammessi al benefizio dei poveri, non potrà però aver luogo l'esenzione dalla tassa di bollo, se in ciascun atto e in ciascuna copia non sarà citato il decreto di ammissione alla gratuita clientela, e se, trattandosi di atti, documenti e copie da prodursi in giudizio, non sarà in essi indicato lo scopo della produzione cui sono destinati; rimanendo in ogni caso escluso il benefizio della esenzione per quei documenti che, all'epoca dell'iniziamento delle cause e dei procedimenti, già si trovassero in qualunque modo in contravvenzione alle disposizioni del presente decreto.

Art. **25.** Nei tre mesi dal giorno in cui sarà definitivamente ultimata, o in qualunque modo abbandonata la causa nella quale siano state interessate le amministrazioni dello Stato, persone o enti morali, ammessi al benefizio dei poveri, si farà luogo all'esazione, dalle parti non ammesse alla gratuita clientela, delle tasse annotate a debito; e ciò in proporzione della condanna delle stesse parti nelle spese del giudizio, o della concorrente di tali spese posta a carico delle parti medesime nella transazione che pose fine alla lite.

Allorchè il povero, sia per sentenza, sia per transazione, sia per mezzo di procedimenti di volontaria giurisdizione, venisse a conseguire una somma o un valore eccedente il sestuplo

delle tasse di registro e di bollo dovute per gli atti fatti nel suo interesse, pagherà entro lo stesso tempo la tassa di bollo per gli atti medesimi, sotto pena, in caso di ritardo, di una sopratassa eguale al decimo della somma da esso dovuta.

Per l'esecuzione delle precedenti disposizioni, i cancellieri, terminate le cause ed i procedimenti, faranno il computo dei fogli di carta libera impiegati, e ne trasmetteranno le note all'agente incaricato della riscossione prima della scadenza del termine stabilito per il pagamento, sotto la pena di lire dieci in caso di non fatta o ritardata trasmissione.

TITOLO VI.

DEGLI ATTI E SCRITTI ESENTI DA BOLLO SENZA DIRITTO DI RIPETIZIONE.

Art. **26.** Sono esenti da bollo senza che si faccia luogo a ripetizione della tassa:

1.° Gli atti e scritti concernenti l'esercizio dei diritti elettorali, politici ed amministrativi, e le relative opposizioni e contestazioni;

2.° Gli atti e scritti riguardanti il servizio della guardia nazionale;

3.° I testamenti olografi e le schede dei testamenti segreti;

4.° Le copie ed estratti delle sentenze ed altri atti giudiziari e degli istrumenti, atti e scritti qualunque, richiesti dalle autorità e dagli uffiziali pubblici nell'interesse dello Stato e della giustizia penale, purchè in esse copie ed estratti si faccia menzione della loro destinazione;

5.° Gli originali e le copie delle ingiunzioni emesse dalle amministrazioni governative contro i debitori dello Stato per crediti non eccedenti le lire 30, ed i relativi atti di esecuzione (37);

---

(37) Essendo sorto il dubbio se gli atti esecutivi per la riscossione delle imposte promossi in via amministrativa e giudiziaria sieno soggetti a bollo, venne dichiarato dal R. Ministero delle Finanze con Nota 23 dicembre 1866, che gli atti d'ingiunzione godono dell'assoluta esenzione del bollo quando la somma delle imposte governative non eccede le L. 30, art. 26, n. 5 suddetto; i relativi atti di esecuzione però potranno scriversi sopra carta libera salva la ripetizione delle tasse a senso degli articoli 24 e 25. All'incontro gli atti occorrenti per l'esecuzione contro i debitori d'imposte Provinciali, Comunali, Camere di commercio dovranno essere scritti sopra carta secondo questa legge e la natura loro.

6.° I passaporti muniti della speciale marca da bollo stabilita dai relativi regolamenti;

7.° I buoni del tesoro ed i vaglia postali.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI DIVERSE.

Art. **27.** Non si può eccedere il numero delle linee tracciate a termini dell'articolo 6 del presente decreto, o scrivere fuori delle medesime o nel margine ivi prescritto.

Questa disposizione non è applicabile agli atti e scritti riprodotti colla stampa o colla litografia; però ogni foglio intiero stampato o litografato non potrà contenere più di centoventi linee [38].

Art. **28.** È proibito:

1.° Di scrivere sull'impronta del bollo e della marca da bollo salvo quanto è disposto dagli articoli 16 e 18;

2.° Di far uso di qualunque specie di carta che presenti alterazione nel bollo, nella filigrana o nella dimensione;

3.° Di applicare la marca non intiera, o composta di parti di una o diverse marche, ovvero applicare marche che portino traccie di precedente uso;

4.° Di far uso di carta o di marche da bollo di prezzo inferiore alla tassa di bollo dovuta;

5.° Di far uso di carta munita di bollo straordinario o di marca da bollo per gli atti e scritti pei quali è esclusivamente obbligatorio l'impiego di carta filigranata;

6.° Di apporre ed annullare la marca in luogo ed in modo diverso da quello prescritto, e senza l'osservanza delle speciali disposizioni del presente Decreto;

7.° Di supplire all'insufficienza del bollo ordinario con l'applicazione di marche da bollo.

Art. **29.** Alla disposizione proibitiva di cui al numero 5 del precedente articolo è fatta eccezione rispetto agli atti che emanano dalle autorità e dai pubblici uffici, ognorachè di concerto con la Direzione provinciale delle tasse sia riconosciuta l'opportunità di scriverli in carta non filigranata.

---

[38] Non forma oggetto di contravvenzione la scritturazione di più linee in una o più facciate, semprechè non ne risulti l'impiego di una minor quantità di carta a danno dello Stato.

È permesso inoltre lo scrivere oltre i margini verticali della carta quandochè lo si faccia per paragrafare, numerare, analizzare lo scritto o stampato.

Art. **30.** Un foglio di carta bollata che ha già servito per un atto o scritto non potrà più servire per altro atto, ancorchè non ne contenga che la semplice intitolazione o principio. La stessa disposizione sarà applicabile alle copie.

Art. **31.** È proibito di fare sì per originale che per copia due o più atti distinti sul medesimo foglio (39).

Art. **32.** Si eccettuano dalle proibizioni enunciate nei due articoli precedenti:

1.° Gl'inventari, processi verbali ed altri atti che non possono essere portati a termine in una sola vacazione o seduta;

2.° Gli atti d'istruttoria delle cause, i certificati e le attestazioni apposte ai medesimi, ed i referti di notificazioni, scritti in piè dell'atto da notificarsi;

3.° Le deliberazioni delle comunità e gli atti de'corpi amministrati, e i relativi *visti* e decreti delle autorità superiori;

4.° I pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in materia sì giudiziaria che amministrativa;

5.° Le quietanze di somme a conto o a saldo di un solo e medesimo credito portato da scritture private di obbligazioni o di affitto, e le quietanze degli interessi ed annualità di ogni specie, ancorchè scritte a piedi del titolo di credito;

6.° Le quietanze chirografarie di somme a conto o a saldo di un solo e medesimo credito, portato da atto pubblico, da sentenza o da altro provvedimento giudiziale, e quelle dei relativi interessi ed annualità;

7.° Le girate, avalli, quietanze e simili che si appongono sulle lettere di cambio, e sugli altri effetti negoziabili, sulle lettere di vettura, sulle polizze di carico, sugli ordini di pagamento, e sui conti e fatture dei negozianti;

8.° Le quietanze apposte ai mandati anche collettivi spediti sui fondi dei comuni, delle provincie e di altri corpi morali;

9.° I ruoli d'equipaggio dei bastimenti e dei passeggieri;

10.° I certificati d'iscrizione e trascrizione apposti sulle note relative, il duplicato delle note per le iscrizioni ipotecarie o loro rinnovazioni scritte sulla copia del titolo del credito; le copie delle iscrizioni ipotecarie costituenti un solo stato o certificato, e le relative aggiunte o variazioni;

11.° Le ratifiche apposte dalle parti sugli atti stipulati nel loro interesse;

---

(39) **Le due pubblicazioni di matrimonio costituiscono due distinti atti e vogliono essere scritti su due distinti fogli di carta bollata (Decreto Ministeriale. Il notaio e segretario del Comune).**

12.° Le accettazioni apposte dal mandatario allo scritto privato di mandato;

13.° Le dichiarazioni di conferma sulla verità dell'esposto in un atto, e le dichiarazioni di concordanza coll'originale apposte ad un documento o ad una copia;

14.° La dichiarazione posta sull'atto di cessione dal debitore ceduto sulla denuncia fattagli della cessione del credito;

15.° Le dichiarazioni di vedovanza permanente scritte sul foglio contenente il certificato di esistenza in vita;

16.° I certificati degli agenti delle contribuzioni dirette, scritti in calce di un estratto di catasto per attestare la contribuzione dovuta sui beni descritti nell'estratto, e le dichiarazioni d'eseguito trasporto d'estimo apposte ai documenti in seguito dei quali il trasporto fu eseguito;

17.° Le annotazioni relative ai cambiamenti nei contratti matrimoniali;

18.° Gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri del rispettivo ufficio, purchè riguardino una sola persona; o, se concorrono più persone, purchè siano queste coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferiscono gli estratti che si rilasciano;

19.° Le procure speciali per comparire innanzi ai tribunali di commercio scritte sul foglio che contiene l'originale o la copia dell'atto di citazione;

20.° Le quietanze o ricevute ordinarie indicate al n. 2 dell'articolo 19, ove siano scritte in un foglio di carta con bollo superiore a centesimi 10, in quanto il bollo della carta adoperata corrisponda al cumulo delle tasse dovute sulle ricevute in ragione di centesimi 10 ciascuna, e le ricevute medesime seguano fra le stesse parti e per l'identico titolo (40).

Art. **33.** La semplice legalizzazione delle firme di qualsiasi scritto o atto, che sia già redatto in carta bollata o altrimenti sottoposto alla formalità del bollo, non sarà considerata come una dichiarazione o certificato distinto, ognorachè venga apposta sullo stesso foglio che contiene le firme da legalizzarsi (41).

Art. **34.** Non sono soggette alla tassa di bollo le iscrizioni destinate ad indicare un genere di commercio, di professione, arte o industria quando sono affisse nei luoghi esterni di ciascun

---

(40) Vedi le modificazioni portate dagli art. 18 e 19 della legge 18 luglio rispetto al N. 7 e 20 di questo articolo.

(41) Veggasi in proposito la legge 26 luglio 1868 sulle concessioni amministrative dove è prescritta la tassa per le legalizzazioni; nonchè l'art. 11 *g* della legge 19 luglio 1868, n. 4480, se ed in quanto può avervi applicazione.

esercizio; non sono parimente soggette al bollo le iscrizioni funerarie e monumentali, e quelle scolpite sui marmi o sulle pietre, o altrimenti incise o dipinte su lastre metalliche o sul legno, a qualunque scopo siano dirette.

Art. **35.** È proibito agli stampatori e litografi di fare nei giornali destinati alle notificazioni giudiziarie alcuna delle inserzioni prescritte dalle leggi civili e commerciali se l'originale di ciascuna inserzione non è scritto sopra carta bollata.

Nei primi cinque giorni di ciascun mese gli stampatori e litografi medesimi dovranno presentare al ricevitore del bollo o del registro locale gli originali delle inserzioni eseguite durante il mese precedente.

Art. **36.** I fogli di via e le lettere di vettura non possono essere impiegati per più di un viaggio.

Le polizze di carico e le lettere di vettura non possono contenere la descrizione di merci e di oggetti spediti a più di un destinatario o commissionario.

Art. **37.** Gli uffiziali di pubblica sicurezza non potranno apporre il *visto* ai fogli di via ed alle lettere di vettura che non fossero muniti del bollo prescritto.

Gl'impiegati e preposti delle dogane e gabelle non potranno rilasciare veruna bolletta od altro recapito concernente i carichi di merci, apporvi il *visto* e darvi corso, ove non risulti loro che siano munite del bollo prescritto le polizze e le lettere di vettura, da cui i carichi medesimi debbono essere accompagnati.

Saranno però i suddetti impiegati o preposti tenuti di spedire prontamente le bollette, e di dar libero corso alle merci, non ostante la mancanza o la irregolarità delle polizze o lettere di vettura, purchè venga contemporaneamente apposta sulle medesime la semplice marca da bollo, se le merci provengono dall'estero; e, se le merci provengono dall'interno, venga inoltre pagata la pena incorsa, salvo alle parti di valersi della riserva di che all'art. 47.

Art. **38.** Le istituzioni di credito autorizzate ad emettere biglietti di circolazione saranno esenti dalle tasse di bollo che sono dovute sui biglietti medesimi, purchè paghino annualmente una tassa di 50 centesimi per ogni mille lire della loro circolazione media, ragguagliata sopra quella dell'anno precedente (42).

Il pagamento sarà eseguito a semestri scaduti.

---

(42) La tassa di cent. 50 fissata col detto art. 38 venne portata dalla legge 19 luglio 1868, art. 24, a L. 1.

Parimente le società concessionarie di ferrovie pubbliche, o altri esercenti le medesime, potranno essere esonerati dall'obbligo di far apporre il bollo ai biglietti o riscontri per trasporto dei viaggiatori o delle merci, quando si sottomettano al pagamento, in rate trimestrali scadute, di una somma annuale corrispondente all'ammontare delle tasse che sarebbero state dovute in ragione del numero dei biglietti o riscontri emessi nell'anno precedente.

Al termine di ciascun anno si farà il computo, di concerto con gli agenti finanziari, e sulle risultanze dei registri tenuti dalle società o altri esercenti, dei biglietti o riscontri realmente emessi, ed avrà luogo il pagamento o la restituzione di ciò che sarà stato in meno o in più pagato.

Per le ferrovie che entrano in esercizio dopo l'attivazione del presente decreto i rappresentanti delle società o i concessionari potranno, anche per il primo anno di esercizio, godere della indicata facilitazione, purchè entro un mese dalla attivazione della linea o di parte di essa dichiarino all'agente incaricato della riscossione della tassa il numero approssimativo dei biglietti o riscontri che presumono potersi emettere dal giorno dell'attivazione sino al 31 dicembre dell'anno in corso, ed eseguiscano in base alla fatta dichiarazione il pagamento delle tasse in rate trimestrali scadute.

Per l'anno successivo a quello in cui ha avuto luogo l'attivazione della linea si osserveranno le norme ordinarie, calcolando per l'anno intiero il numero dei biglietti o riscontri in proporzione di quelli effettivamente emessi nella parte dell'anno precedente nella quale la ferrovia fu in esercizio.

I biglietti o riscontri per l'abbuonamento al trasporto a tempo determinato di viaggiatori o di merci sulle ferrovie pubbliche, non sono compresi fra quelli indicati nel presente articolo e nel numero 4 del precedente articolo 20, ma saranno invece considerati quali atti delle società anonime e tassati giusta le disposizioni del numero 26 del citato articolo 20.

Art. **39.** Le copie, le seconde, le terze ed ulteriori di cambio saranno soggette allo stesso bollo della prima quando questo non è superiore ad una lira. Essendo superiore, le copie, le seconde ed ulteriori di cambio potranno indistintamente assoggettarsi alla tassa di lire una, semprechè la loro presentazione all'Ufficio del bollo venga fatta insieme alla prima di cambio o ad una delle copie debitamente bollata, ovvero sia accompagnata da un dichiarazione del Ricevitore del bollo, comprovante il già eseguito pagamento della maggior tassa proporzionale.

Mancando una di queste condizioni, soggiaceranno alla tassa proporzionale in ragione della somma espressa nella cambiale.

La prima di cambio, o la copia che fosse presentata per giustificare il pagamento della maggior tassa proporzionale, dovrà essere in ogni parte concorde col duplicato, sul quale deve applicarsi la marca da bollo corrispondente alla tassa dovuta.

La limitazione della tassa per le copie, le seconde ed ulteriori di cambio non potrà aver luogo quando la prima e quella per duplicato siano state poste in circolazione e negoziate separatamente nello Stato.

Art. **40** Non è dovuta tassa particolare di bollo per le aggiunte fatte alle cambiali ed agli altri effetti o recapiti di commercio, per iscrivervi girate, accettazioni, avalli ed altre simili dichiarazioni.

Art. **41.** La trascrizione delle lettere di cambio e dei biglietti all'ordine nell'atto di protesto, prescritta dall'articolo 260 del Codice di commercio, non potrà essere eseguita dai notari ed uscieri se non sulla presentazione dell'originale recapito, e se inoltre non sia stato soddisfatto sul medesimo alla tassa di bollo dovuta o coll'impiego della carta bollata, o mediante l'applicazione della marca da bollo, o del *visto* per bollo supplettivo, a norma delle disposizioni del presente Decreto.

I notari e gli uscieri dovranno ancora fare menzione espressa nell'atto di protesto dello ammontare della tassa di bollo pagata per il recapito loro esibito; e quando il recapito sia munito di marca da bollo, o di *visto* per bollo, dovranno inoltre indicare l'ufficio che avrà apposto la marca, od il *visto* e la data della apposizione.

Art. **42.** Tutti i patti che, anche indirettamente, fossero contrari al disposto di questo Decreto, e principalmente quello che la tassa e la multa per la contravvenzione debbano ricadere sull'inosservante, o su chi desse causa all'uso giuridico dell'atto vizioso, sono assolutamente nulli e come non avvenuti.

Tutti indistintamente gli atti, contratti, recapiti, scritti, documenti, libri e registri di qualunque specie e denominazione soggetti alla tassa di bollo, i quali o non siano muniti di questa formalità, o portino un bollo o una marca da bollo di una tassa inferiore a quella prescritta, o infine si trovino in contravvenzione ad alcune delle disposizioni del presente Decreto, non potranno essere registrati, nè presentati in qualunque modo e ammessi a far prova in giudizio, nè citati in atti pubblici, sentenze, ordinanze o decreti giudiziali, fino a tanto che non siano

muniti del bollo straordinario, della marca o del *visto* per bollo corrispondente alla tassa dovuta.

L'apposizione del bollo straordinario, della marca e del *visto* per bollo, a seconda dei casi previsti dal presente Decreto, dovrà essere eseguita esclusivamente dai Ricevitori del bollo o registro, i quali dovranno espressamente attestare del pagamento anche delle multe da specificarsi in appresso.

Art. **43.** È proibito ai giudici, funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario e delle pubbliche amministrazioni di dare provvedimenti, procedere a legalizzazioni, a *visti* o ad altri atti sulla presentazione o in seguito di carte, registri o libri che siano in contravvenzione al presente Decreto.

È pure proibita ai cancellieri, segretari, causidici, patrocinatori, notari, archivisti, agenti delle tasse e del catasto, arbitri, periti, uscieri, cursori, servienti o messi di fare qualsiasi atto del loro ufficio rispettivo in appoggio di carte non munite del bollo prescritto, dar corso alle medesime, di riceverle in deposito, di spedirne copie, di citarle nei loro atti o scritture, o di farne altro uso.

Si eccettuano dalle disposizioni di questo articolo i casi di procedimenti criminali e di materiale descrizione di atti negli inventari o in altri atti conservatori.

Tuttavia se fosse giustificata la urgenza e la necessità di un provvedimento conservatorio, il giudice potrà unicamente assicurare le cose esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori; semprechè però resti in cancelleria l'atto scritto o registro, che fu trovato in contravvenzione, e che ne sia data pronta comunicazione all'Ufficio del registro.

TITOLO VIII.

DELLA COMPETENZA NEI GIUDIZI, DEL PROCEDIMENTO E DELLE PENE.

Art. **44.** Le controversie e le contravvenzioni in materia di tasse di bollo saranno conosciute e decise dal Tribunale civile nella cui giurisdizione fu accertata la contravvenzione.

Ove si tratti esclusivamente di controversie in materia di tasse si procederà sommariamente.

Per le contravvenzioni, anche quando vi fossero implicate

controversie concernenti la tassa, saranno osservate le regole stabilite dalla procedura penale [43].

Art. **45.** Saranno obbligati solidalmente per le contravvenzioni al presente Decreto:

1.° Tutte le parti che sottoscriveranno, riceveranno o accetteranno un documento non bollato o con bollo insufficiente, quando pel documento fosse dovuto il bollo all'atto della sua formazione. Trattandosi di cambiali od altri effetti negoziabili non muniti del bollo prescritto, saranno obbligati solidalmente per la contravvenzione, oltre il traente, l'accettante e il girante, anche il possessore delle cambiali e degli effetti negoziabili, e tutti coloro che li riceverono in deposito, li negoziarono, li garantirono con avallo in qualunque modo accordato, li quietanzarono o ne incassarono l'ammontare;

2.° I notari, i segretari, i cancellieri e gli altri funzionari dell'ordine giudiziario ed amministrativo per le contravvenzioni commesse negli atti del rispettivo loro ministero.

Quando l'atto o scritto, oltre la firma dell'autorità giudiziaria o amministrativa, contiene ancora la sottoscrizione del cancelliere o segretario, ambidue saranno responsabili della contravvenzione;

3.° Tutti coloro che faranno uso nel senso di questo decreto di un documento o di uno scritto senza prima farlo munire di bollo competente.

Oltre la responsabilità solidale colle parti per la contravvenzione imputabile alle medesime, le autorità, i funzionari ed ufficiali pubblici saranno inoltre responsabili in proprio per la contravvenzione al divieto di prestarsi all'uso di documenti non regolarmente bollati;

4.° I singoli soci per le contravvenzioni incorse dalle società, in quanto però i medesimi siano personalmente tenuti per le obbligazioni sociali secondo la legge comune;

5.° Coloro che affiggono al pubblico gli avvisi stampati o manoscritti, e i loro committenti.

Fino a prova contraria si presumono committenti anche coloro nell'interesse dei quali l'affissione ebbe luogo;

---

(43) Alla prima parte dell'art. 44 della legge 19 luglio 1868 è sostituita la seguente:

« Le controversie e le contravvenzioni in materia di tasse di bollo saranno » conosciute e decise, le prime dal Tribunale civile del luogo nel quale la tassa » sarà richiesta, le seconde dal Tribunale correzionale del luogo nel quale le con- » travvenzioni saranno state accertate ».

6.° I negozianti e bottegai, per gli stampati o manoscritti di ogni specie, affissi alle imposte, vetrine o altri luoghi esterni ed appariscenti delle loro botteghe (44).

Art. **46.** Le contravvenzioni al presente decreto dovranno essere constatate mediante processo verbale, ed al medesimo saranno uniti gli atti, scritti o registri in contravvenzione. Il processo verbale però non sarà compilato se i contravventori pagheranno immediatamente e senza riserva le incorse pene pecuniarie e le tasse di bollo.

Allorquando gli atti, gli scritti o registri non si potessero per qualsiasi causa unire al processo verbale, si farà risultare di questa circostanza, ed i giudici, occorrendo, dovranno valersi dei mezzi che offre la procedura per riconoscere i fatti costituenti la contravvenzione.

Non vi sarà contravvenzione quante volte risulti verificato che la mancanza o la insufficienza del bollo derivò dal non essersi potuto trovare carta nè supplire altrimenti, atteso la urgenza; con che però sia dichiarato ciò nel contesto dell'atto, e che questo sia presentato dentro tre giorni all'uffizio per sottoporlo alla formalità ed alla tassa.

Art. **47.** I contravventori al presente decreto potranno ritirare gli atti, gli scritti ed i registri in contravvenzione, depositando immediatamente le tasse di bollo e le pene pecuniarie, salva la facoltà di provocare dal tribunale competente la pronunzia relativa.

In questo caso si farà constare nel processo verbale del pagamento avvenuto e della riserva fatta; si cifreranno le carte e si farà luogo al giudizio.

Sarà il contravventore obbligato di presentare a sua diligenza, prima del profferimento della sentenza, al tribunale competente le carte ritirate. Ove il contravventore non presentasse le carte ritirate o le presentasse alterate, si avranno per veri i fatti risultanti dal verbale.

Art. **48.** Anche dopo iniziato il procedimento saranno ammessi i contravventori al pagamento delle pene pecuniarie e delle tasse di bollo.

In questo caso, esibendosi la prova al pubblico Ministero del pagamento delle tasse, delle pene e delle spese, non si farà più luogo ad ulteriore procedimento.

Art. **49.** Per le carte e per gli scritti in contravvenzione,

---

(44) Vedi art. 40 della legge 19 luglio 1868 circa la solidarietà.

oltre alla pena pecuniaria, sarà sempre dovuta la tassa di bollo o il supplemento di essa.

Art. **50.** S'incorrerà in tante pene pecuniarie quanti sono gli atti, titoli, scritture, libri e registri in contravvenzione, benchè una stessa persona li abbia sottoscritti o ne abbia fatto uso.

S'incorrerà similmente in tante pene pecuniarie quante sono le distinte contravvenzioni riferentisi ad un medesimo atto o scritto.

Art. **51.** Gli impiegati e agenti delle Tasse e del Demanio, della Sicurezza pubblica e delle Dogane, sono specialmente incaricati nei limiti delle loro attribuzioni di curare l'esatta esecuzione di questo decreto, e di accertarne le contravveuzioni.

Tutti gli altri funzionari, tanto dell'ordine giudiziario che amministrativo, dovranno denunziare agli uffici del bollo o del registro le contravvenzioni commesse sugli atti che loro verranno presentati, e trasmettere agli uffici medesimi gli atti e scritti in contravvenzione.

Per altro, se si trattasse di scritti muniti di bollo non sufficiente, e presentati alle autorità ed uffizi pubblici col solo scopo di domandare o di eccitare dichiarazioni, si considereranno soltanto come non avvenuti, e resteranno senza sfogo veruno.

Art. **52.** I negozianti, i tipografi, i litografi, gli albergatori, i locandieri, i pesatori, e generalmente tutti coloro che debbono tenere libri e registri bollati, come pure i notai, segretari, cancellieri, e qualunque funzionario od amministratore pubblico, dovranno permettere l'esame dei loro libri, registri, minutari, atti, scritti e carte, agli agenti indicati nel precedente articolo, che, muniti di speciale autorizzazione amministrativa, loro si presentassero o ne facessero richiesta. I causidici dovranno permettere l'esame degli atti e documenti appartenenti alla lite da loro patrocinata, quando non siano rimasti visibili in cancelleria o presso gli uscieri.

In caso di rifiuto. l'agente richiederà l'assistenza del Pretore o del Sindaco locale o di chi ne fa le veci, per compilare in sua presenza un processo verbale sul rifiuto.

La medesima assistenza si dovrà richiedere in caso di visita a domicilio per sospetto di possesso di carta bollata, filigranata o bolli falsificati e degli istrumenti atti alla falsificazione.

Art. **53.** Per le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto incorreranno nelle seguenti pene:

1.° Di lire 50 i giudici, cancellieri od altri funzionari dell'ordine giudiziario, gli ufficiali del Governo e delle pubbliche amministrazioni, gli archivisti, notari, avvocati, procuratori,

ministri del censo, stampatori e litografi nell'esercizio delle rispettive loro funzioni, arti e professioni;

2.° Di cento volte la tassa non pagata in ragione delle somme e dei valori espressi nelle cambiali ed altri effetti o recapiti di commercio soggetti a tassa proporzionale, tutti coloro che a norma delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti responsabili delle contravvenzioni della specie.

Se la contravvenzione deriverà dall'uso di un bollo insufficiente, il calcolo della pena pecuniaria verrà limitato alla somma espressa nella cambiale o nell'effetto e recapito di commercio per cui la tassa di bollo non sarà stata pagata.

La pena stabilita da questo numero non potrà mai essere minore di lire 25.

3.° Di lire 50 i distributori e spacciatori di carta bollata e marche da bollo non autorizzati.

Questa pena in caso di recidiva sarà del doppio, oltre la perdita della carta bollata e delle marche da bollo in ambidue i casi.

4.° Di lire 100 tutti coloro che contravvenissero sotto qualsiasi pretesto alle disposizioni dell'art. 52;

5.° Di lire 25 gli uscieri, cursori, servienti e messi nell'esercizio dei loro incarichi, e qualunque altro contravventore per cui dalle disposizioni del presente articolo non sia determinata una pena maggiore [45].

Art. **54.** L'azione per le pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa contravvenzione.

Per altro la prescrizione non rende nè servibili, nè producibili gli atti e scritti in contravvenzione, senza l'effettivo pagamento delle tasse e multe dovute [46].

Art. **55.** Le contravvenzioni alle leggi sul bollo anteriori al presente decreto saranno regolate dalle leggi anteriori quanto alle pene ed alla prescrizione; ma gli atti e scritti in contrav-

---

[45] Si aggiungono le seguenti pene:

Di lire 20 pelle contravvenzioni di bollo di cui l'art. 18 della legge 19 luglio 1868;

Del doppio delle tasse e sopratasse portate dall'art. 27 della legge stessa;

Della tassa e metà della tassa rispettiva per le denuncie ommesse, ritardate, infedeli delle Società e Corpi morali di cui l'art. 34 di detta legge. — Sul modo di constatare le contravvenzioni vedi le modificazioni portate dall'articolo 13 del Regolamento 25 novembre 1870.

[46] Vedi in proposito l'art. 35 della legge 19 luglio 1868.

venzione saranno sottoposti alle tasse di bollo stabilite da questo decreto.

Art. **56.** Sarà punito colla reclusione estendibile ad anni sette:

1.° Chi avrà contraffatto la carta filigranata, i bolli o le marche da bollo stabilite dal presente decreto, o avrà fabbricato filigrane, punzoni, bolli, rami od altri istrumenti atti a tale contraffazione, o fatto scientemente uso di dette filigrane, punzoni, bolli, rami ed altri istrumenti;

2.° Chi scientemente avrà fatto smercio, od avrà scientemente fatto uso di carta bollata e marche da bollo falsificate.

Art. **57.** Sarà punito col carcere per la durata non minore di due anni chi, essendosi procurato le vere filigrane, i veri bolli, punzoni o rami, ne avrà fatto applicazione od uso a danno dello Stato.

Art. **58.** Sarà punito colla carcerazione estendibile fino ad un anno chi scientemente avrà ritenuto in casa od altrove filigrane, punzoni, bolli o rami contraffatti, o istrumenti destinati a fabbricarli, ovvero carta o marche da bollo fabbricate od improntate con tali filigrane, bolli o rami.

Art. **59.** Le tasse di bollo stabilite dal presente decreto saranno soggette all'aumento del 10 per cento a titolo di sovraimposta di guerra, a norma delle leggi 5 e 9 luglio 1859, numeri 3482 e 3487, 5 dicembre 1861, numero 362, e 14 agosto 1862, numero 762.

Saranno tuttavia eccettuate dall'aumento sopraindicato le tasse di bollo applicabili ai biglietti per trasporto di merci e viaggiatori, alle note, fatture o conti quietanzati, ed ai *chèques* di che ai numeri 4, 6 e 7 dell'articolo 20; saranno eccettuate anche le tasse di 10 centesimi [47].

Art. **60.** Il presente Decreto andrà in osservanza il 1 ottobre 1866, e da quel giorno s'intenderanno abrogate le disposizioni ed esenzioni relative a tasse di bollo, ancorchè contenute in leggi speciali o riguardanti altre materie.

Non sono tuttavia abrogate le disposizioni dell'articolo 23 della legge 21 aprile 1862, numero 588, relative all'abbuona-

---

(47) Questo articolo venne modificato dall'art. 41 della legge 19 luglio 1868, il quale a sua volta venne modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1870, per cui tutte le tasse aumentate o ridotte colla presente legge sono soggette al doppio decimo a titolo di sovraimposta semprechè sieno individualmente maggiori di cent. 10.

mento al bollo per taluni atti delle società e compagnie di assicurazioni [48].

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 14 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA

A. SCIALOJA.

---

[48] Abrogato: vedi art. 29 della legge 19 luglio 1870.

REGIO DECRETO 18 *agosto* 1866, *n.* 3187, *concernente disposizioni per l'applicazione delle tasse di bollo.*

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Nostro Decreto 14 luglio 1866, n. 3122, sulle tasse di bollo;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Alcune norme generali per l'applicazione delle tasse di bollo.

Art. **1.** Le forme e i distintivi de'bolli da applicarsi tanto all'ordinario, quanto allo straordinario a termini del Decreto Luogotenenziale del 14 luglio 1866, saranno eguali ai modelli pubblicati col R. Decreto 4 giugno 1864, n. 1800, salva la diversa indicazione del valore di ciascun bollo.

I bolli all'ordinario porteranno al lato sinistro la indicazione della tassa rispettiva, e quelli allo straordinario la porteranno al lato destro (1).

Art. **2.** I bolli a tassa fissa di cent. 50, di una e due lire da applicarsi alla carta filigranata saranno perfettamente conformi ai bolli di eguali tasse, designati col citato R. Decreto 4 giugno 1864, n. 1800.

La stessa conformità avrà il bollo allo straordinario a centesimi 50.

Art. **3.** Il bollo a tassa fissa di cent. 10 da applicarsi all'ordinario sarà di forma ottangolare, ed avrà la forma circolare quello da applicarsi allo straordinario.

---

(1) Vedi modificazioni portate dagli articoli 26 e seguenti della legge 15 ottobre 1868 e dall'articolo 1 della legge 11 agosto 1870 *M* e Tabella *A* allegata al Regolamento.

Sarà parimente di forma circolare il bollo straordinario di centesimi cinque.

Art. **4.** I bolli da applicarsi alla carta filigranata colle tasse graduali di cent. 15 - 30 - 45 - 60 - 75 - 90 - L. 1.05 - 1.20 - 1. 35 1. 50 - 3 - 4. 50 - 6 - 7. 50 - 9 - 10. 50 - 12 - 13. 50 e 15 saranno di forma circolare, portando al lato sinistro la indicazione della tassa rispettiva, e al lato destro quella dell'estremo limite de' valori pe' quali la carta munita di ciascuno degli accennati bolli potrà essere impiegata (2).

Art. **5.** È stabilito un altro bollo allo straordinario a cent. cinque da applicarsi esclusivamente ai biglietti in cartoncino per il trasporto di viaggiatori, merci o bagagli, quando non abbia luogo l'abbuonamento permesso dall'art. 38 del citato Decreto Luogotenziale.

Questo bollo sarà impresso a secco, ed avrà la forma circolare col diametro di quindici millimetri.

Esso conterrà lo stemma reale, e nel contorno avrà le parole *bollo centesimi cinque.*

Art. **6.** Il disegno della filigrana per la fabbricazione della carta da bollarsi, e da vendersi per conto dello Stato, sarà conforme a quello approvato col citato Reale Decreto 4 giugno 1864.

Ogni successivo cambiamento o modificazione nel disegno della filigrana potrà farsi con Decreto del Ministro delle Finanze da inserirsi nella raccolta degli atti del Governo.

Art. **7.** La carta filigranata e bollata, e le marche da bollo saranno vendute per conto dello Stato dai Distributori primari, cioè: Ricevitore delle Tasse e del Demanio e Conservatori delle Ipoteche, e da' Distributori secondari debitamente autorizzati.

Nelle località nelle quali ha sede l'Uffizio del bollo straordinario, la vendita delle marche da bollo sarà esclusivamente affidata al detto Uffizio, presso il quale i Distributori secondari dovranno provvedersi delle marche a tassa fissa che possono applicarsi direttamente dalle parti.

Similmente ne' luoghi ne' quali hanno sede bensì più Uffizi demaniali contabili, ma non esiste Uffizio del bollo, la vendita delle marche verrà eseguita dall'Uffizio del registro per gli atti civili, o da quell'altro Uffizio che fosse designato dal Ministro delle Finanze con Decreto da pubblicarsi nella raccolta degli atti del Governo.

---

(2) Vedi annotazione n. 1.

Gli Uffizi del bollo straordinario non avranno la vendita della carta filigranata col bollo a tassa fissa.

Art. **8.** Saranno preferibilmente incaricati della distribuzione secondaria della carta bollata e delle marche da bollo a tassa fissa i rivenditori di generi di privativa, i quali non potranno rifiutarvisi sotto nessun pretesto; e nelle località nelle quali non ha sede alcun Uffizio del registro l'incarico della distribuzione potrà essere affidato anche agli Uffizi postali.

La nomina a Distributore secondario sarà fatta dalla Direzione delle Tasse e del Demanio, sopra istanza di chi aspira alla medesima o sopra richiesta delle Amministrazioni comunali, od anche d'uffizio.

Nel Decreto di nomina saranno indicate le varie specie di carta bollata e di marche da bollo, e il fondo minimo per ciascuna di esse che il Distributore dovrà costantemente avere, e saranno altresì indicati gli Uffizi presso i quali ogni Distributore dovrà fare le occorrenti provviste.

Art. **9.** La carta bollata e le marche da bollo dovranno essere vendute ai prezzi indicati nell'annessa tabella, e la vendita dovrà farsi in tutti i giorni e in tutte le ore in cui gli Uffizi e luoghi d'esercizio debbono essere aperti.

Art. **10.** Ogniqualvolta verrà constatato che il Distributore secondario non sia provvisto delle specie di carta e di marche indicate nel Decreto di nomina, o che ne abbia rifiutata la vendita, o preteso un prezzo maggiore di quello stabilito, la Direzione delle Tasse e del Demanio potrà revocare la nomina e promuovere dall'Amministrazione compartimentale delle Gabelle o delle Poste la sospensione o la destituzione del Distributore dall'esercizio della rivendita de' generi di privativa o dall'Uffizio postale.

Il Concessionario della rivendita de' generi di privativa sarà sempre responsabile per il fatto de' suoi commessi o rappresentanti.

Art. **11.** L'aggio sul prezzo della carta e delle marche da bollo è fissato come in appresso:

1.° Per i Distributori primari:

In ragione di L. 2 p. 0/0 quanto alla carta ed alle marche da essi direttamente vendute;

In ragione di L. 0. 50 per ogni cento lire quanto alla carta ed alle marche consegnate ai Distributori secondari;

2.° Per i Distributori secondari:

In ragione di L. 1. 50 per ogni cento lire per la carta e le marche che acquisteranno da' Distributori primari.

Nel calcolo dell'aggio non si terrà conto del decimo di guerra (3).

Art. **12.** Il visto per bollo, che a termini dell'art. 13 del citato Regio Decreto, è destinato a supplire alla insufficienza delle marche da bollo, non potrà mai essere applicato ai libri e alle carte che giusta lo stesso articolo debbono essere sottoposti all'impressione del bollo straordinario.

Però quanto ai libri indicati ai numeri 8 e 9 dell'art. 20 potranno sulla richiesta delle parti essere apposte dagli Uffizi del registro le marche da bollo a vece del bollo straordinario.

Art. **13.** L'apposizione del visto per bollo alle cambiali, agli effetti o recapiti di commercio di un valore che superi le L. 10000 avrà luogo soltanto quando dopo l'applicazione di tre marche a tassa proporzionale non siasi potuto completare la tassa dovuta, e il visto per bollo sarà limitato alla sola differenza.

Art. **14.** La facoltà di permettere l'apposizione del bollo straordinario o del visto per bollo a vece delle marche da bollo riservata all'Amministrazione con l'art. 13 del citato Decreto, sarà esercitata dalle Direzioni provinciali delle Tasse e del Demanio, alle quali i richiedenti dovranno rivolgersi con istanza motivata.

Art. **15.** Le marche da bollo a tassa fissa, delle quali fosse richiesta l'apposizione alle carte presentate da' richiedenti, dovranno essere sempre fornite dall'Uffizio che procede all'apposizione.

Art. **16.** Le marche da bollo applicate dagli Uffizi saranno annullate mediante la sovrapposizione del bollo speciale indicato dall'art. 16 del citato Decreto, in guisa che il bollo resti impresso in parte sulla marca, ed in parte sul foglio a cui la marca è applicata.

Art. **17.** Negli atti di che tratta l'art. 16 del citato Decreto, i quali manchino di data propria, dovrà scriversi sulla marca nel modo stabilito la data della sua apposizione.

Art. **18.** Gli Uffizi doganali incaricati dall'art. 15 del citato Decreto dell'apposizione delle marche da bollo alle polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via venienti dall'estero, ove non fossero provveduti di un bollo d'uffizio coll'indicazione della data, suppliranno a questa indicazione scrivendo a mano in prossimità dell'impressione del bollo d'uffizio che serve d'an-

(3) A senso dell'art. 12 del Regolamento 25 novembre 1870 non compete nessun aggio nè al Contabili, ne ai distributori della carta bollata sul doppio decimo.

nullamento della marca la data dell'apposizione della marca medesima.

Art. **19.** Ai libri e registri soggetti al bollo sarà in facoltà degli interessati di fare apporre il bollo straordinario, ovvero le marche da bollo.

Il bollo straordinario potrà essere applicato negli appositi Uffizi di Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo e Torino, e in quegli altri che in progresso di tempo venissero istituiti.

Le marche da bollo possono venire apposte dai detti Uffizi e nelle località nelle quali non ha sede uno speciale Uffizio del bollo, dagli Uffizi del registro per gli atti civili, ovvero da altri Uffizi che fossero specialmente designati dal Ministro delle Finanze.

Art. **20.** I libri di commercio e di contabilità indicati ai numeri 8 e 9 dell'art. 20 del Decreto 14 luglio 1866, i registri dello Stato civile, i repertorii dei Notari ed altri pubblici Uffiziali, e i libri delle operazioni degli Agenti di cambio, Sensali e pubblici Mediatori di cui ai numeri 17, 19 e 20 dello stesso articolo, e gli altri libri e registri soggetti al bollo, e che per le leggi e per i Regolamenti in vigore debbano essere muniti di vidimazione prima di essere posti in uso, non potranno essere vidimati sino a tanto che non sia stato loro apposto il bollo competente, sotto pena in caso contrario all'Autorità o Funzionario che procede alla vidimazione d'incorrere nella responsabilità e nelle pene indicate al n. 3 dell'art. 45 del citato Decreto.

Art. **21.** Saranno restituite ai Comuni che le hanno pagate le tasse di bollo state applicate ai fogli de' registri dello Stato civile, che in fine di ciascun anno saranno riconosciuti intieramente in bianco.

A questo effetto in occasione dell'ispezione da eseguirsi nel mese di gennaio di ciascun anno, i Pretori dovranno far constare per mezzo di apposito processo verbale del numero dei fogli rimasti intieramente in bianco in ciascun registro, di cui siasi fatto uso nell'anno precedente.

Il verbale munito delle firme dell'Uffiziale dello Stato civile e di quella del Pretore, verrà da questo trasmesso alla Direzione delle Tasse e del Demanio della provincia, la quale provvederà dal suo canto per mezzo di Decreto scritto a piedi del verbale medesimo, acciò la restituzione sia eseguita dall'Uffizio dal distretto nel quale ha sede il Comune creditore.

Art. **22.** Le tasse dei bolli applicati ai registri dell'ipoteche dovranno rimborsarsi dalla parte richiedente in proporzione della carta che sarà impiegata in ciascun registro.

Questo rimborso, quanto al registro generale d'ordine è stabilito nella misura invariabile di cinque centesimi per ciascuna casella impiegata.

Quanto ai registri delle iscrizioni e delle trascrizioni esso è fissato in ragione di un centesimo ogni due linee di scritto nelle note presentate dai richiedenti, oltre il decimo di guerra sul totale. Le frazioni di centesimi si calcoleranno per un centesimo intero.

Quanto in fine agli annotamenti per i quali non occorre la presentazione di note, i Conservatori dovranno calcolare le tasse di bollo dovute in rimborso in proporzione dello spazio che si riconoscerà necessario per trascrivere l'annotamento nel registro speciale prescritto al n. 4 dell'art. 2072 del Codice civile.

Il pagamento delle somme dovute in rimborso per le tasse di bollo dovrà sempre eseguirsi contemporaneamente a quello delle tasse ipotecarie.

Art. **23.** Gli atti e scritti indicati nell'art. 22 del citato Decreto, i quali in ragione dell'uso che si voglia farne debbano essere muniti delle marche da bollo di cent. 10 o cent. 50, dovranno contenere l'indicazione dell'uso a cui sono destinati.

Questa indicazione quando già non risulti dal contesto dell'atto, sarà scritta in prossimità delle marche dagli Uffizi o dalle parti che procedono alla apposizione delle medesime.

Art. **24.** L'apposizione delle marche da bollo ai libri e quadernetti di privata amministrazione, i quali per la facoltà accordata dal citato art. 22 del Decreto, possono essere bollati in alcune parti soltanto, è riservato agli Uffizi del registro e del bollo.

Art. **25.** Le domande di abbuonamento, di cui all'art. 38 del citato Decreto, dovranno essere rivolte alla Direzione delle Tasse e del Demanio nel cui distretto ha sede l'Istituto, la Società o l'esercente che desidera di affrancarsi dall'obbligo dell'apposizione del bollo.

Art. **26.** Per istabilire la circolazione media dei biglietti emessi dagli Istituti di credito menzionati nell'art. 38 del citato Decreto, gli Amministratori degl'Istituti dovranno presentare all'Uffizio del bollo del rispettivo compartimento i rendiconti periodici pubblicati dagli Istituti nel corso dell'anno precedente.

Si sommeranno le cifre indicate in ciascun rendiconto per rappresentare il valore dei biglietti messi in circolazione, e il totale ottenuto, diviso pel numero dei rendiconti, formerà la media della circolazione sulla quale la tassa dev'essere liquidata per l'anno.

Le istituzioni di credito di nuova creazione saranno am-

messe a dichiarare il valore dei biglietti che presumeranno potersi mettere in circolazione dal giorno in cui hanno dato principio alle loro operazioni sino a tutto il mese di dicembre del primo anno d'esercizio, e su questa dichiarazione la tassa sarà liquidata e riscossa in ragione di quell'intervallo di tempo.

La dichiarazione prescritta dal presente articolo dovrà essere fatta all'Uffizio del bollo straordinario del distretto in cui ha sede l'Istituto di credito prima che sia incominciata qualunque emissione di biglietti destinati alla circolazione (4).

Art. **27.** Le istituzioni di credito che non intendono di valersi della facoltà dell'abbuonamento, dovranno far munire del bollo prescritto dal n. 26 dell'art. 20 del citato Decreto ciascuno dei loro biglietti, prima che siano firmati e staccati dal registro a madre e figlia o altrimenti emessi (5).

Art. **28.** Le società o gli esercenti delle ferrovie pubbliche unitamente alla domanda di abbuonamento dovranno presentare una nota indicante il numero dei biglietti e riscontri per trasporto di viaggiatori o di merci stati emessi nell'anno precedente.

Art. **29.** Entro il mese di gennaio di ciascun anno le suddette società od esercenti rimetteranno all'Uffizio del bollo del rispettivo compartimento un prospetto particolareggiato e distinto per linee di ferrovia, e per Uffizi di distribuzione, nel quale sia indicato il numero dei biglietti e riscontri emessi nell'anno precedente.

Sarà in facoltà del Ricevitore del bollo, o degl'Ispettori delle tasse di verificare l'esattezza del prospetto confrontandone le risultanze coi libri e registri tenuti dalle società o dagli esercenti, e coi loro rendiconti.

Art. **30.** Colla scorta del prospetto accennato nel precedente articolo, e dei risultamenti delle verificazioni che avesse eseguite il Ricevitore del bollo, facendo imputazione dei pagamenti avvenuti nell'anno, stabilirà il conto del debito o credito della società o dell'esercente e lo trasmetterà in doppio alla Direzione delle Tasse e del Demanio da cui dipende per la sua approvazione.

Esaminato il conto e fatto all'uopo procedere ad ulteriori verificazioni, la Direzione provvederà mediante decreto da scriversi a piedi del conto per la riscossione del supplemento di

---

(4) L'art. 24 della legge 19 luglio 1868 prescrive che queste norme sieno seguite da chiunque metta in circolazione viglietti o buoni.

(5) Vedi annotazione 4.

tassa che fosse ancora dovuto, o per la restituzione delle somme che risultassero in più pagate.

Art. **31.** L'apposizione del bollo ai biglietti e riscontri per il trasporto dei viaggiatori o di merci indicati al n. 4 dell'art. 20 del citato Decreto può eseguirsi soltanto dagli Uffizi del bollo straordinario e dev'essere fatta prima della firma e della emissione di ciascun biglietto o riscontro.

Art. **32.** La tassa di una lira dovuta sulle copie, seconde ed ulteriori di cambio, quando queste riuniscono tutte le condizioni volute dall'art. 39 del citato Decreto, sarà riscossa mediante l'apposizione di una marca da bollo a tassa fissa di valore corrispondente.

Art. **33.** Nel caso previsto dall'art. 46 del citato Decreto alla mancanza o insufficienza del bollo potrà, entro il termine prescritto, supplirsi con l'apposizione della corrispondente marca da bollo, qualunque sia la natura o la forma dell'atto o scritto.

Trascorso il suddetto termine, o mancando le altre condizioni prescritte dal citato articolo, la marca da bollo non potrà venire apposta senza il contemporaneo pagamento dell'incorsa pena pecuniaria, del quale sarà data ricevuta mediante dichiarazione scritta in prossimità della marca e firmata dal ricevitore.

Art. **34.** L'autorizzazione amministrativa richiesta dall'art. 52 del Decreto 14 luglio 1866 per le ispezioni indicate nell'articolo medesimo sarà data in iscritto dal Direttore delle Tasse e Demanio della Provincia.

Art. **35.** Le apposizioni eseguite d'uffizio delle marche da bollo tanto a tassa fissa, quanto a tassa graduale si noteranno nel registro di entrata nelle tasse di bollo, colla indicazione del cognome, nome e residenza dello esibitore, e colla designazione degli atti o scritti, del loro numero, del numero e valore delle marche apposte, e quanto agli atti soggetti a tassa graduale colla designazione anche dei valori sui quali la tassa venne liquidata.

Art. **36.** Per le inserzioni di avvisi indicate al n. 9 dell'art. 19 del citato Decreto dovranno essere fatti tanti esemplari dei medesimi in carta filigranata di L. 1, quanti sono i giornali diversi nei quali gli avvisi debbono essere inseriti.

Un esemplare di ciascun giornale contenente la inserzione dovrà, a cura dello stampatore, essere trasmesso gratuitamente ed entro cinque giorni dalla pubblicazione del giornale al Ricevitore del bollo straordinario, e per i luoghi in cui non esiste Uffizio del bollo straordinario al Ricevitore del registro per gli atti civili.

Art. **37.** Le note per le rinnovazioni delle iscrizioni che i Conservatori delle ipoteche sono obbligati di eseguire d'Uffizio potranno scriversi in carta non bollata salva ripetizione dai debitori delle tasse di bollo per le note, e per i registri ipotecari, quando per esse non sia stabilito altro modo di compenso.

CAPO II.

Disposizioni transitorie.

Art. **38.** Fino a che non sia altrimenti disposto continuerà l'applicazione delle marche da bollo a tassa fissa da centesimi 5.50, lire 1, 2 e 4 stabilite col R. Decreto 2 agosto 1863, n. 1385.

Saranno ridotte a marche da centesimi 10 quelle fuori di uso da lire 1.20 facendo cancellare in esse con tratto nero a stampa l'indicazione del valore primitivo, e indicando negli angoli parimente a stampa il nuovo valore di centesimi 10.

Similmente e con eguali modificazioni sarà ridotta a marche di lire 3 quella quantità di marche a lire 4 che verrà determinata dall'Amministrazione.

Art. **39.** Fino a nuove disposizioni saranno parimente utilizzate per le marche da bollo a tassa graduale quelle stabilite dal Regio Decreto 20 dicembre 1863, n. 1588, mediante però la cancellazione in esse dell'indicazione dell'estremo limite dei valori soggetti a tassa e la reimpressione in cifra e con inchiostro nero della indicazione della nuova tassa quanto alle marche di centesimi 30-45-60-75-90-lire 1.05-1.20-1.35-6-7.50-9-10.50-12 e 13.50.

Art. **40.** È fatta facoltà all'Amministrazione di fare apporre i nuovi bolli all'ordinario alla carta filigranata già munita di bolli, i quali all'attivazione del citato Decreto non fossero più in uso.

Art. **41.** I fogli stampati di carta filigranata, che a norma delle disposizioni del citato Decreto sono soggetti a un bollo all'ordinario superiore a quello già stato a loro applicato potranno essere muniti allo straordinario dell'occorrente bollo supplettivo, o della corrispondente marca da bollo al pagamento della differenza di tassa che risulterà dovuta, purchè gli stampati non contengano scritturazione di sorta e siano presentati agli uffizi competenti ad applicare il bollo o la marca supplettiva entro due mesi dell'attivazione del Decreto 14 luglio 1866.

Art. **42.** I Ricevitori del registro ed ogni altro Distributore primario di carta bollata e di marche da bollo sono autorizzati,

sino a tutto il prossimo novembre a cambiare la carta bollata e le marche da bollo che vanno fuori d'uso per effetto del citato Decreto, con altra carta bollata o con le marche da bollo a tassa fissa stabilite dallo stesso Decreto.

Il cambio potrà aver luogo nel solo caso che la carta e le marche da cambiarsi non portino scritturazione di sorta, o traccia alcuna di uso precedente, e siano perfettamente servibili, e si paghi il supplemento di prezzo che risulterà dovuto nel cambio.

Potranno essere cambiate anche le marche da bollo annullate d'uffizio, purchè i fogli di carta ai quali furono apposte siano tuttora intieri e non presentino tracce di precedente uso o di scritturazione di sorta.

Art. **43.** Potrà continuarsi anche dopo l'attivazione del Decreto 14 luglio 1866 e senza pagamento di tassa supplettiva fino al compimento di ciascun libro o registro la scritturazione di quelli di essi già stati regolarmente bollati, a norma delle leggi anteriori; ma non si farà luogo a restituzione di tassa, qualora il bollo applicato a forma delle leggi anteriori fosse maggiore di quello stabilito dal citato Decreto, o i libri e registri anzidetti fossero esenti da tassa di bollo.

Art. **44.** Non sarà necessaria l'apposizione del bollo o della marca da bollo ai libri e registri dello stato civile, e a quelli degli Uffizi ipotecari, i quali all'attivazione del citato Decreto si trovassero in corso di scritturazione.

Ciò non ostante saranno esigibili le tasse di bollo stabilite dai numeri 17 e 22 dell'art. 20 del citato Decreto per i fogli dei registri scritti dopo il 30 settembre 1866 (6).

Art. **45.** I Pretori in occasione dell'ispezione de'registri dello stato civile, alla quale debbono procedere nella prima metà di gennaio 1867, giusta le prescrizioni dell'art. 126 del R. Decreto 15 nov. 1865, n. 2602, dovranno verificare il preciso numero dei fogli de'detti registri scritturati dal 1.° ott. al 31 dic. del corrente anno.

La verificazione dovrà estendersi tanto ai registri originali da conservarsi negli uffizi dello stato civile, quanto a quelli da depositarsi nelle cancellerie de'Tribunali.

De'risultamenti delle verificazioni si farà constare per mezzo di apposito processo verbale, nel quale distintamente per ciascun registro verrà indicato il numero de'fogli scritti in tutto o in parte dopo il 30 settembre 1866, e l'ammontare delle tasse di bollo dovute in ragione di centesimi 50 per ogni foglio o parte di foglio scritturati, oltre il decimo di guerra.

(6) Vedi l'art. 7 del Regolamento 25 novembre 1870, n. 6057, che regola l'applicazione del bollo straordinario e della marca da bollo ai registri dello Stato civile.

Il processo verbale sarà firmato dall'Uffiziale dello stato civile o dal Pretore, e sarà da questo trasmesso alla Direzione delle Tasse e del Demanio della Provincia, la quale per mezzo del competente Uffizio del bollo o registro provvederà per la riscossione delle tasse dovute a carico de' rispettivi comuni.

L'Uffiziale dello stato civile avrà facoltà di trattenere una copia del suddetto processo verbale.

Art. **46.** I registri supplettivi menzionati negli articoli 32 e 33 del R. Decreto 15 novembre 1865, ne' quali al 1.° ottobre del corrente anno non sia stata eseguita alcuna trascrizione d'atti dovranno a cura degli Uffiziali dello stato civile sottoporsi al bollo nel modo stabilito dall'art. 19 del presente Decreto prima che ne venga intrapresa la scritturazione.

Per l'apposizione del bollo a questi registri non farà ostacolo la circostanza che fossero già muniti dalla prescritta vidimazione.

Art. **47.** L'apposizione del bollo ai registri dello stato civile da eseguirsi a norma delle disposizioni del Decreto 14 luglio 1866, potrà aver principio col giorno 20 del prossimo settembre.

Art. **48.** La tassa proporzionale che nei casi previsti dall'art. 39 del Decreto 14 luglio 1866 dovesse applicarsi alle seconde ed ulteriori, e alle copie delle lettere di cambio presentate al bollo dopo il giorno 30 del prossimo settembre sarà fissata nella misura stabilita dallo stesso Decreto anche nel caso che la emissione delle seconde e delle copie delle lettere di cambio fosse di data anteriore al 1.° ottobre 1866.

Art. **49.** Non sarà necessario un nuovo Decreto per i Distribntori secondari già debitamente autorizzati prima dell'attivazione del presente Decreto.

Essi dovranno uniformarsi alle prescrizioni del Decreto medesimo che concernono i Distributori secondari, e riceveranno dalla Direzione che ha proceduto alla loro nomina la indicazione delle diverse qualità e quantità di carta bollata e di marche da bollo di cui debbono tenersi costantemente forniti e degli Uffizi presso i quali dovranno fare le occorrenti provviste.

Art. **50.** Il presente Decreto andrà in osservanza il 1.° ottobre 1866.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 18 agosto 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

A. Scialoja.

Legge 19 *luglio* 1868, *n.* 4480, *colla quale è modificata la legge di registro e bollo.*

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPITOLO I.

Modificazioni alla Legge sulle tasse di registro.

Art. **1.** Il multiplo dell'imposta per la valutazione degli immobili, di che al n. 2 dell'articolo 23 della Legge di registro, è portata da 100 a 120; ed il maggiore o minor valore che possa dar luogo al ricorso per perizia sopra domanda rispettivamente dell'Amministrazione o della parte, è ridotto dal quarto all'ottavo.

Art. **2.** Il procedimento della stima, di che all'articolo 23 e seguenti della citata Legge, potrà aver luogo anche per gli immobili trasferiti a titolo oneroso, qualora il prezzo o corrispettivo enunciato nell'atto sia inferiore di un quarto al multiplo sopraindicato dell'imposta di cui sono gravati gl'immobili che sono subbietto del trasferimento, e questo non sia seguito all'asta pubblica.

Non avrà però luogo il procedimento di stima quando il contribuente paghi la tassa in ragione del risultato del multiplo medesimo.

Art. **3.** Per le costituzioni di doti e per le donazioni e liberalità fatte da persone che non sieno ascendenti o discendenti degli sposi a contemplazione di certo e determinato matrimonio, e in favoredegli sposi medesimi o della prole nascitura, le tasse proporzionali stabilite dalla Tariffa sono ridotte alla metà.

Non ha luogo la riduzione per i lucri dotali, e per le liberalità subordinate alle eventualità della morte.

La denunzia e il pagamento della tassa per la devoluzione di detti lucri, e per l'avveramento delle liberalità subordinate all'eventualità della morte, dovranno effettuarsi nei termini e colle forme prescritte per i trasferimenti a causa di morte.

Art. **4.** Ai n. 4 e 5 dell'articolo 66 è sostituito il seguente:

« Le sentenze, le omologazioni dei concordati, i decreti, i » provvedimenti, i processi verbali, ed ogni altro atto relativo » alla istruzione della causa che emana dalle Corti, dai Tribu- » nali e dalle Preture, ovvero dalle cancellerie rispettive, nella » materia contenziosa, civile e commerciale, i decreti ed i prov- » vedimenti che rendono esecutive le sentenze degli arbitri o » dei Tribunali esteri. »

L'articolo **67** è soppresso.

Art. **5.** La registrazione degli atti di usciere soggetti a tassa fissa sarà fatta per mezzo delle marche stabilite dall'articolo **72** della Legge di registro, le quali saranno apposte ed annullate dal cancelliere del Collegio giudiziario o della Pretura cui l'usciere è addetto.

Il termine per la registrazione di tutti indistintamente gli atti d'usciere sarà di **20** giorni dalla data dell'atto.

È fatta eccezione per le notificazioni delle comparse, le quali dovranno essere munite delle marche prescritte entro tre giorni da quello in cui sono state eseguite.

La omessa o ritardata presentazione al cancelliere dei suddetti atti d'usciere per l'apposizione delle prescritte marche, farà luogo all'applicazione a carico dell'usciere della pena pecuniaria stabilita dall'articolo **93** della Legge di registro.

Potranno però le citazioni e gli altri atti essere compilati in carta bollata del valore doppio di quello che è prescritto per i rispettivi Tribunali, innanzi ai quali si fa l'atto, ed in tal caso saranno esenti dalla registrazione, ma avranno il semplice *visto* del cancelliere, apposto a cura dell'usciere, della parte o del procuratore prima della loro notificazione.

Art. **6.** La pena stabilita dal penultimo capoverso dell'articolo 110 della Legge di registro sarà applicabile anche alla mancanza od inesattezza di ogni iscrizione a repertorio di taluna delle indicazioni prescritte dai n. **2**, **3**, **4** e **5** del successivo articolo 111.

Sotto la indicazione di data dell'atto, voluta dal succitato n. **2**, è compresa anche la designazione del luogo ove l'atto è stato stipulato.

Art. **7.** I funzionari, i quali, secondo l'articolo 110 della Legge di registro, sono sottoposti alla tenuta del repertorio, avranno obbligo, sotto la pena comminata in quell'articolo per la omissione, d'inscrivere nel medesimo anche le dichiarazioni o certificati di conformità o autenticazione delle copie o estratti indicati all'articolo 11, lettera G, sotto la data della rispettiva emissione.

Art. 8. Le contravvenzioni al disposto dell'articolo 11, lettera G, saranno punite con la pena pecuniaria di lire dieci a carico del notaio, archivista, o altro pubblico ufficiale autorizzato.

Art. 9. La pena di cinque lire per ogni dieci giorni di ritardo nella presentazione dei repertorii prescritta dall'articolo 113 della Legge sul registro, sarà applicata ai notari, ai cancellieri ed agli uscieri che se ne renderanno colpevoli, se il ritardo non oltrepasserà il mese.

Se il ritardo sarà più lungo di un mese, il notaio, il cancelliere, o l'usciere che se ne renderà colpevole, incorrerà nella pena prescritta pel ritardo d'un mese, e potrà inoltre essere sospeso dall'esercizio delle sue funzioni (1).

Appena scorso il mese, il Ricevitore del registro dovrà denunziare il caso al Procuratore del Re, il quale provocherà dall'Autorità competente l'applicazione della sospensione a chi si rese colpevole del ritardo.

Il Ricevitore sarà tenuto a rilasciare regolare ricevuta dei repertorii, che gli verranno consegnati.

Art. 10. Non potrà l'Amministrazione essere condannata al rimborso delle spese di lite in favore della parte avversaria, quando l'azione giudiziaria sia stata promossa senza prima presentare domanda in via amministrativa, e senza che siano trascorsi 40 giorni da questa presentazione.

Facendosi luogo alla piena accoglienza della domanda presentata in via amministrativa, dovrà restituirsi alle parti la tassa di bollo del relativo ricorso.

Art. 11. Alla Tariffa delle tasse di registro sono fatte le seguenti modificazioni:

Parte prima della Tariffa.

A) Il decreto del Prefetto, indicato nell'articolo 53 della Legge 25 giugno 1865, sarà sottoposto a registrazione, nell'atto della quale sarà pagata la tassa dei trasferimenti a titolo oneroso, giusta l'articolo 1.° della Tariffa annessa alla Legge sul registro.

Per questa registrazione e pel pagamento della relativa tassa sono applicabili le norme stabilite negli articoli 86 e 141 della Legge di registro, per gli atti e contratti di alienazione.

---

(1) S'intende già da sè che in caso di forza maggiore che impedisca a colui cui incombe di presentarsi all'Ufficio, non può aver luogo la pena.

B) Le tasse proporzionali, fissate in detta prima parte in ragione di lire 2.50, lire 1.25, e lire 1 per cento, sono rispettivamente elevate, la prima a lire 3, la seconda e la terza a lire 1.50 per ogni cento lire.

Per la compra e vendita di navi e merci, fra commercianti, la tassa sarà di centesimi 50 per ogni cento lire di prezzo.

C) La tassa proporzionale di centesimi 50, di che all'articolo 95 della Tariffa, è portata a lire 1.20 per ogni cento lire; è abrogata la seconda parte di detto articolo.

D) La tassa proporzionale, stabilita dall'articolo 96, è elevata a lire 3 per ogni cento lire.

E) La tassa proporzionale, di che all'articolo 97, è elevata a lire 6 per cento, quanto alle donazioni, assegnazioni o liberalità ivi indicate, quando hanno luogo tra zii e nipoti, o tra prozii e pronipoti.

F) La tassa proporzionale stabilita dall'articolo 98, è portata a lire 8 per cento.

G) All'articolo 104 della Tariffa è aggiunta la seguente disposizione:

« Sono soggetti alla tassa fissa di lire 1 i certificati o di-
» chiarazioni di conformità o autenticazione delle copie, o estratti
» di atti e documenti in forma pubblica o privata, fatte dai notai,
» archivisti o altri pubblici ufficiali autorizzati.

« L'autenticazione delle firme apposte nelle scritture pri-
» vate, di cui all'articolo 1323 del Codice civile, è soggetta alla
» tassa di lire 1 se una sola è la firma che viene autenticata; se
» le firme sono più, la prima è soggetta alla detta tassa di lire 1;
» ognuna delle altre alla tassa di centesimi 50.

» Pel pagamento della tassa non si computano le firme dei
» testimoni. »

Le tasse prescritte in questa lettera *G* saranno soddisfatte mediante l'apposizione di marche di registrazione. Queste saranno applicate prima che sia scritto l'atto, e verranno annullate facendovi passar sopra due o più righe della scrittura che costituisce l'atto.

Sono eccettuate dalla tassa sopra stabilita le autenticazioni, dichiarazioni e certificati anzidetti, relativi agli atti di che nell'articolo 143 della Legge di registro, a quelli di usciere, e alle sentenze ed atti giudiziari pei quali è provveduto alla lettera *N* del presente articolo.

PARTE SECONDA DELLA TARIFFA.

H) La tassa di che all'articolo 105 è estesa all'intiero asse ereditario, ed è elevata a lire 1.20 per ogni cento lire.

I) La tassa stabilita dall'articolo 106 è portata a lire 3 per cento.

L) La tassa fissata dall'articolo 108 è elevata a lire 6 per cento quanto alle trasmissioni che hanno luogo tra zii e nipoti, o tra prozii e pronipoti.

M) La tassa di che all'articolo 109 è portata all'8 per cento.

PARTE TERZA DELLA TARIFFA.

N) Le disposizioni della Tariffa relative alle prime copie delle sentenze saranno applicate alla registrazione degli originali.

Quando gli originali siano stati registrati, le copie che saranno dai cancellieri rilasciate, o anche solo autenticate o munite di *visto* delle sentenze, dei provvedimenti o dei decreti, sieno definitivi, sieno non definitivi, e compresi o non compresi nei numeri 127 e 129 della Tariffa annessa alla Legge sul registro, verranno tutte rispettivamente assoggettate alle tasse segnate nel suddetto numero 129, secondo i vari magistrati che pronunciarono la sentenza, il provvedimento o il decreto.

Le copie di provvedimenti delle Corti di cassazione indicati nell'articolo 128 di detta Tariffa, sieno o non sieno definitivi, saranno assoggettate alla tassa di lire 4.

Queste medesime tasse saranno rispettivamente pagate secondo i diversi Magistrati avanti dei quali procedesi, per le copie di tutti in genere gli atti ricevuti dai cancellieri giudiziari o compiuti col loro intervento, anche per commissione o delegazione.

Sono tuttavia eccettuate le copie degli atti diversi da sentenze, i quali intervengono nei procedimenti contenziosi in materia civile e commerciale.

In tutti i casi sopraddetti la tassa sarà corrisposta coll'applicazione di marche di registrazione conformemente al disposto dall'articolo 72 della Legge sul registro.

Nella spedizione, o autenticazione, o apposizione di *visto* alle copie, il cancelliere dovrà, sotto la pena in proprio di lire 10, dichiarare che l'originale venne registrato, riportando le indicazioni della nota di seguita registrazione.

O) Le tasse proporzionali di lire 1, stabilite dall'articolo 136, sono portate a lire 1. 50 per cento.

P) Per gli atti di usciere che occorrono nei procedimenti contenziosi o in quelli di volontaria giurisdizione, le tasse di lire 2, lire 1, e centesimi 50, determinate dalla seconda parte dell'articolo 130, saranno applicate secondo che il procedimento sia di competenza di una Corte, di un Tribunale civile o di commercio, oppure di una Pretura.

Art. **12.** Mediante il pagamento delle tasse stabilite coi successivi articoli 16, 18 e 19, le ricevute, bollette e quietanze nei medesimi indicate non saranno soggette all'obbligo della registrazione ed al pagamento delle corrispondenti tasse proporzionali, se non quando se ne faccia uso o inserzione ai termini degli articoli 46 e 74 della Legge di registro.

Anche gli atti indicati nel seguente articolo 20 non sono soggetti alla registrazione se non nel caso che se ne faccia uso o inserzione.

Art. **13.** Dal giorno in cui andrà in attività la presente Legge gli atti soggetti alla registrazione entro un termine fisso, trascorso detto termine, e dentro l'anno successivo, potranno ancora registrarsi mediante il pagamento delle pene e sovratasse dalla Legge stabilite.

Trascorso l'anno predetto, la registrazione non potrà aver luogo tranne che mediante il pagamento del doppio di dette pene e sopratasse.

Eguale norma sarà applicata agli atti e scritti in contravvenzione alla Legge sul bollo.

Art. **14.** I notai e gli altri ufficiali autorizzati alla stipulazione degli atti pubblici, nel presentare alla registrazione gli atti da essi rogati, dovranno consegnare all'Uffizio del registro una copia certificata conforme, scritta su carta bollata da centesimi 50.

È fatta eccezione all'obbligo di consegnare la copia per gli atti giudiziari.

Gli ufficiali del registro conserveranno queste copie secondo le norme che saranno determinate con apposito Regolamento approvato con Decreto Reale.

Trascorsi due anni, le copie saranno trasmesse all'archivio della Conservazione degli atti e contratti.

Trattandosi d'atti privati, autenticati a norma dell'articolo 1323 del Codice civile, l'atto per gli effetti della presente Legge, sarà depositato in originale presso il notaio, il quale sarà obbligato a presentarlo alla registrazione nei termini prescritti dal-

l'articolo 73 della Legge del registro, dal giorno dell'autenticazione; e sarà responsabile del pagamento della tassa di registro solidalmente con le parti sotto la sanzione dell'articolo 93 della detta Legge. Il notaio rilascierà alle parti che la richieggono, la copia conforme dell'atto da esso autenticata.

Queste copie di atti pubblici o privati saranno rilasciate senz'altra spesa che quella della carta bollata e della scritturazione.

Per gli atti di forma privata sieno o no autenticati, qnando contengano contratti o contravvenzioni di qualsivoglia specie, o costituiscano obbligazioni od estinzioni di obbligazioni sarà presentata all'Uffizio del registro, insieme all'atto originale, la copia scritta sopra carta bollata da centesimi 25, certificata conforme da chi la presenta; e questa copia sarà conservata com'è stabilito per le copie degli atti pubblici.

Art. **15.** È abrogato l'ultimo capoverso dell'articolo 88 della Legge sul registro.

CAPITOLO II.

Modificazioni delle Leggi sulle tasse di bollo e Società.

Art. **16.** È abrogata la disposizione di cui al numero 2 dell'articolo 20 della Legge sul bollo.

Sono soggetti alla tassa di centesimi 5, stabilita dal paragrafo 1 del detto articolo:

Le bollette o quietanze di pagamento dei diritti marittimi o di dogana e dei dazi di consumo, a chiunque appartengano, tenuti in economia o appaltati, e le quietanze o bollette di pagamento di contribuzioni dirette, devolute allo Stato, alle Provincie, ai Comuni ed alle Camere di commercio, per pagamenti non inferiori a lire 1.

Pei pagamenti inferiori a lire 1, sarà applicata a ciascuna bolletta o quietanza il bollo straordinario da centesimi 1.

Art. **17.** Le disposizioni di favore risultanti dall'articolo 21, n. 3, della Legge sul bollo, rimangono limitate alle quietanze e bollette per il pagamento di contribuzioni indirette, non indicate nell'articolo precedente, ed alle quietanze per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia penale.

Art. **18.** È abrogata la disposizione di cui al n. 2 dell'articolo 19 della Legge sul bollo.

Le quietanze o ricevute ordinarie specificate nell'articolo qui appresso, le quali abbiano l'importare di lire 10 o più, o con-

tengano quietanza senza specificare la somma, saranno fatte in carta da bollo da 5 centesimi, o saranno munite di una marca da bollo di centesimi 5.

In quest'ultimo caso il sottoscrittore della ricevuta dovrà sempre apporvi la data e cancellare la marca scrivendo una parte della sua firma sulla medesima, prima di consegnarla, e ciò sotto pena di lire 20.

Sotto la stessa pena è punito il rifiuto di rilasciare ricevute, il rilascio di ricevute senza bollo o marca, e la rinnovazione o convalidazione della ricevuta per mezzo della carta o della marca, fatte dopo rilasciata (2).

La specificazione di una somma minore di lire 10, fatta nell'intento di evitare la tassa, ed ogni altra frode diretta a codesto fine, saranno punite colla multa di lire 50, senza pregiudizio delle pene maggiori cui potessero essere soggetti gli autori, in virtù delle Leggi penali.

Art. **19.** S'intenderà per ricevuta ordinaria, agli effetti di che all'articolo precedente, ogni nota, atto o scritto qualunque, rilasciato per liberazione a qualunque titolo, il quale indichi quietanza totale o parziale, col pagamento di moneta, compensazione o accreditamento;

Ogni nota, atto o scritto che annulli semplicemente un debito preesistito o l'atto relativo;

Ogni dichiarazione di saldo o altra equivalente, fatta sulle cambiali, conti, note o fatture da chiunque rilasciate, o le dichiarazioni scritte o impresse con stampiglia di *pagato*, *saldato*, *bilanciato*, *discaricato*, o altra equivalente, solita a significare pagamento di denaro;

Le ricevute, quietanze e riconoscimenti dati per pagamenti fatti per o con cambiali, tratte, buoni, o altri atti, e quelli semplici di cambiali, buoni, tratte, o altri atti;

Le lettere in qualunque modo inviate per accertare ricevimento di denaro a saldo totale o parziale di un debito.

Non saranno considerate ricevute ordinarie quelle che importano liberazioni risultanti da precedenti convenzioni scritte o da sentenze, eccettuate le ricevute di frutti, canoni, affitti e simili.

Art. **20.** L'art. 21, n. 21, della Legge sul bollo è modificato come appresso:

(2) La rinnovazione o convalidazione della ricevuta di cui sopra è vietata quando venga con ciò distrutta od annullata una precedente, ancorchè questa fosse munita della marca prescritta male applicata.

« Le obbligazioni chirografarie per somme o valori non
» eccedenti le lire 30, e tutte le quietanze o ricevute ordinarie
» minori di lire 10, quando sono tra quelle di cui all'articolo
» precedente, o non formano acconto o residuo di maggiori som-
» me o valori: le quietanze o ricevute suddette, quando se ne
» vorrà far uso nei modi indicati dall'articolo 2 della Legge
» sul bollo, dovranno avere il bollo di centesimi 5 ».

Art. **21.** La tassa sulle bollette per quietanze, di cui al n. 14 dell'articolo 20 della Legge sul bollo, è ridotta a centesimi 10, e sarà applicabile anche alle ricevute non istaccate dai registri a madre e figlia, purchè fatte in moduli a stampa.

La medesima tassa di centesimi 10, da corrispondersi in modo straordinario, sarà dovuta per le ricevute che non si riferiscono a pagamenti dei dazi, o contribuzioni, rilasciate per conto delle Amministrazioni dello Stato sopra moduli stampati.

Art. **22.** Per le bollette o quietanze, di che nei precedenti articoli 16 e 21, rilasciate dagli Agenti delle Amministrazioni dello Stato le marche saranno apposte ed annullate dagli Agenti medesimi (3).

Art. **23.** Sul prodotto lordo quotidiano dei teatri e luoghi chiusi, in cui si danno spettacoli o altri trattenimenti pubblici, di che nell'articolo 32 della Legge di pubblica sicurezza, allegato *B* della legge 20 marzo 1865, n. 2248, per prezzo d'ingresso, sedie, loggie, palchi, ecc., e sullo ammontare degli abbuonamenti e dei fitti di sedie, palchi e simili, sarà pagata una tassa del 10 per cento in compenso di quella del bollo che potrebbe essere apposto ai biglietti d'ingresso o ai fogli comprovanti gli abbuonamenti o gli affitti suddetti.

Il pagamento delle tasse sarà eseguito dall'impresario, appaltatore o chiunque abbia ottenuta la licenza voluta dagli ordinamenti di pubblica sicurezza, e colle norme e colle cautele stabilite con Regolamento approvato con Decreto Reale.

Art. **24.** La tassa annuale, di che nell'art. 38 della Legge sul bollo, è elevata da centesimi 50 a lire 1 per ogni lire mille, ed è resa obbligatoria per tutti indistintamente i biglietti, i buoni o altri simili titoli in circolazione, da chiunque sia fatta l'emissione, sia questa stata o no autorizzata, e ciò senza pregiudizio della questione intorno alla legalità della emissione (4).

(3) Per cui ove vi sia contravvenzione per mala apposizione di marca dovrà rispondere l'Agente non mai la parte.

(4) Sotto la denominazione di viglietti, buoni e simili, di cui la prima parte di questo art. 24, s'intende solamente quelle specie di carta che tengono luogo di carta moneta.

La tassa sarà liquidata giusta le norme stabilite col citato articolo, e dovrà essere pagata in due rate uguali alla scadenza del 1.° luglio e del 1.° gennaio di ciascun anno.

La tassa sarà dovuta per un intiero semestre anche quando la circolazione dei biglietti abbia cominciato, o sia cessata nel corso di un semestre.

Ove il pagamento sia ritardato oltre venti giorni dalla scadenza di ciascuna rata, sarà dovuta una pena pecuniaria eguale al decimo della tassa di cui fu ritardato il pagamento.

Art. **25.** Sono esentate dalla tassa di registro e bollo, per un quinquennio dall'atto di fondazione, le operazioni delle Banche popolari e delle Società cooperatrici, quali sono quelle di consumo e di produzione, purchè siano rette coi principii e le discipline della mutualità, e finchè il capitale sociale effettivo non superi le lire 30,000 (5).

Sono pure esenti dai diritti di bollo e da quelli di cancelleria i certificati di specchietto rilasciati dalle Cancellerie criminali ad operai per la loro ammissione alle Società mutue di soccorso e gli avvisi pubblicati dalle Società stesse a fine di convocazione.

Art. **26.** Le tasse graduali di bollo stabilite dagli articoli 8 e 9 della Legge 14 luglio 1866, sono per le cambiali ed altri effetti di commercio stabilite come segue:

fino a lire 100	C.	5
da lire 100 a lire 200	»	10
da lire 200 a lire 300	»	15
da lire 300 a lire 600	»	30
da lire 600 a lire 1000	»	50
da lire 1000 a lire 2000	L.	1.00

e così di seguito per ogni lire 1000, centesimi cinquanta di più.

Dovranno farsi in carta dello stesso valore di quella prescritta per le cambiali, o avere corrispondenti marche da bollo che verranno apposte dagli Uffizi del bollo e registro nel modo prescritto dall'articolo 16 della Legge sul bollo, le delegazioni mercantili, le cessioni poste a piè delle fatture accettate o no, ed ogni altro atto contenente trasferimento di danaro o recognizioni di debito dipendeute da operazioni commerciali, in modo equivalente alle cambiali o biglietti, comunque la forma non si presti alla gira.

(5) Deve intendersi il capitale esborsato, non già quello risultante dall'Atto di costituzione della Società.

Le cambiali o effetti di commercio creati e pagabili all'estero, i quali ricevono una o più firme nel Regno, pagherannno la metà della tassa stabilita dalla Legge, e, come sopra, ridotta per le altre cambiali o recapiti mercantili, e saranno muniti di marche che verranno annullate come quelle delle ricevute (6).

Art. **27.** Le lettere di cambio, i biglietti all'ordine e gli altri recapiti di commercio, non regolarmente ed originariamente, o nel tempo prescritto dalla Legge bollati, non potranno produrre alcuno degli effetti cambiari previsti dalle Leggi civili e commerciali.

Tale inefficacia, quando non sia stata eccepita dalle parti in corso di causa, dovrà essere rilevata e pronunciata d'uffizio dai giudici, sotto la pena stabilita dall'articolo 108 della Legge sul registro (7).

Art. **28.** Per la circolazione o negoziazione di cui possono essere suscettibili le cartelle, i certificati, le obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie, da chiunque emessi tanto provvisorii che definitivi, sia nominativi che al portatore (eccettuati i libretti e le ricevute di cui al numero 29 dell'articolo 21 della Legge sul bollo, i biglietti e recapiti indicati negli articoli 24 e 26 della presente Legge, i titoli del debito pubblico dello Stato, i Buoni del Tesoro, le azioni nominative delle Banche popolari e delle altre Società cooperative che individualmente abbiano un valore nominale non superiore a lire cento, e finchè il capitale sociale non superi le lire 30,000), è dovuta una tassa annuale nella misura di quella graduale stabilita dall'articolo 8 della Legge sul bollo, colla riduzione di un terzo.

La tassa sarà liquidata sul valore effettivo dei titoli risultante dalla media del loro corso legale durante l'anno precedente nel luogo della loro emissione.

Per le frazioni del valore imponibile si osserveranno le disposizioni dell'articolo 10 di detta Legge sul bollo.

I titoli che nell'anno precedente non hanno avuto corso legale, saranno valutati in base alla dichiarazione delle Società, Istituti di credito, Provincie, Comuni, Stabilimenti ed altre Amministrazioni che li hanno emessi, salvo il diritto agli Agenti finanziari di constatarne in altro modo il valore.

Art. **29.** Per le azioni delle Società nazionali anonime o in

(6) Sono escluse le scritture e tutti quegli altri effetti che non hanno per oggetto trasferimento di denaro.

(7) S'intende da sè che la inefficacia sussiste solo fino a che si paghino le pene portate dall'art. 13 di questa legge.

accomandita cesserà l'applicazione della Legge 21 aprile 1862, n. 588, rimanendo però ferme rispetto alle azioni stesse le disposizioni contenute nell'art. 149 del Decreto sulle tasse di registro.

Art. **30.** La tassa annua imposta dall'articolo 28 sarà pagata in due rate semestrali posticipate, computabili dal 1.° gennaio e dal 1.° luglio di ciascun anno.

Per i titoli emessi od estinti nel corso di un semestre, la rata di tassa sarà liquidata per l'intero semestre.

Il pagamento della tassa dovrà eseguirsi direttamente dalle Società, Istituti di credito, Stabilimenti, Provincie, Comuni o altre Amministrazioni che hanno fatta l'emissione dei titoli, salvo il loro regresso verso i proprietari o possessori.

Art. **31.** Qualora la negoziazione dei titoli soggetti alla tassa fissata coll'articolo 28 avvenga per atto pubblico o per scrittura privata separata dal titolo, l'atto o la scrittura saranno tuttavia assoggettati alla prescritta registrazione. ma sarà per questa corrisposta la semplice tassa fissa di una lira, ognorachè il prezzo della negoziazione sia pagato nell'atto stesso dall'acquirente con danaro, ovvero colla cessione di altri titoli cadenti sotto le disposizioni dello stesso art. 28.

Art. **32.** La tassa sulla circolazione dei titoli sarà dovuta indipendentemente dalle tasse fisse e graduali di bollo pagate all'epoca della loro emissione.

Art. **33.** Le Società, gli Istituti, gli Stabilimenti, le Provincie, i Comuni e le altre Amministrazioni che emettono titoli negoziabili assoggettati alla tassa stabilita dall'articolo 28, dovranno denunziarli all'Ufficio di registro del Distretto nel quale hanno la sede principale, indicandone il numero ed il rispettivo valore nominale.

Questa denunzia dovrà farsi, per i titoli in corso, entro 60 giorni da quello in cui andrà in vigore la presente Legge, e per quelli che si emetteranno in appresso entro 60 giorni dalla data di ciascuna emissione [8].

Eguale denunzia dovrà farsi per l'estinzione dei titoli entro il semestre successivo a quello in cui ne è avvenuta l'estinzione.

Art. **34.** Per l'omessa o ritardata denunzia dei titoli in corso o di nuova emissione, sarà dovuta una pena pecuniaria uguale alla metà della tassa.

---

[8] Il termine dei 50 giorni decorre dal giorno in cui è terminata la sottoscrizione dei titoli o quando la Società è definitivamente costituita. Le denuncie devono essere fatte secondo il modello *B*.

Per la denuncia infedele sarà parimente applicata una pena pecuniaria uguale alla tassa dovuta sui titoli o valori occultati.

L'omessa o ritardata denunzia dell'estinzione dei titoli toglierà il diritto alla esonerazione od al rimborso delle tasse per i semestri anteriori alla denunzia.

Il ritardo oltre 20 giorni dalla scadenza di ciascun semestre al pagamento delle rate semestrali di tasse dovute sui titoli, darà luogo ad una sopratassa eguale al decimo della tassa di cui fu ritardato il pagamento.

Le pene pecuniarie stabilite dal presente articolo saranno a carico esclusivo delle Società, Istituti, Stabilimenti, Provincie, Comuni ed altre Amministrazioni obbligate alla denunzia od al pagamento della tassa [9].

Art. **35.** L'azione al conseguimento ed alla restituzione della tassa sulla negoziabilità, e delle pene pecuniarie relative, si prescriverà nel termine di 5 anni, computabili dalla scadenza di quello stabilito per il pagamento, o dal giorno in cui il pagamento fu eseguito.

Art. **36.** Per l'esazione coattiva della tassa sulla negoziabilità e delle relative pene pecuniarie, e per la decisione delle controversie che insorgono sulle medesime, saranno applicate le disposizioni della Legge sulle tasse di registro.

Art. **37.** In luogo delle tasse di registro e bollo, dovute sugli atti che si fanno per le operazioni di anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori, le Casse di risparmio, le Società o gli Istituti pagheranno, entro 20 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, una tassa speciale in ragione di lire 1 per ogni mille lire sulla somma complessiva delle operazioni che ognuna delle predette Casse, Società od Istituti avrà fatte nel semestre precedente.

Le anticipazioni o sovvenzioni fatte per un tempo maggiore di sei mesi si valuteranno per una somma doppia; e così sarà raddoppiata la somma, per ogni semestre di maggiore durata, dell'anticipazione o sovvenzione.

Le rinnovazioni o proroghe saranno considerate come nuove operazioni, e l'esenzione dalla tassa di bollo non si estenderà alle cambiali ed ai biglietti all'ordine che si emettessero a maggiore garanzia delle sovraccennate operazioni.

Sono esenti dalla tassa speciale le operazioni d'anticipazione

[9] Le pene sono del tutto a carico delle persone cui incombeva la denuncia, mai del corpo morale o società.

o sovvenzione, fatte dai Monti di Pietà per somme inferiori a lire 300.

I mutui e le sovvenzioni fatte dalle indicate Casse, Istituti e Società senza deposito o pegno, ovvero con costituzione d'ipoteca, e le relative quietanze, soggiaceranno al bollo e registro, come ogni altra convenzione della specie intervenuta fra particolari.

Con Decreto Reale saranno determinate le norme per la denunzia e l'accertamento delle operazioni soggette a tassa, e sarà provveduto al modo di riscossione della tassa medesima ed all'applicazione delle sanzioni penali nei limiti tracciati dal precedente articolo 34.

Art. **38.** Per le Società straniere che fanno operazioni nel Regno, la tassa di cui agli articoli 12 e 15 della Legge 21 aprile 1862, n. 588, è portata a lire 1 per ogni migliaio.

CAPITOLO III.

Modificazione della Legge sulla tassa di mano-morta.

Art. **39.** Per la liquidazione della tassa, a termini dell'articolo 2 della Legge 21 aprile 1862, n. 587, il prezzo locativo presumibile, depurato dalle deduzioni nell'articolo stesso indicate, non potrà mai essere minore del multiplo in ragione di otto volte l'imposta fondiaria principale [10].

---

[10] La legge 21 aprile 1862, n. 587 contempla la tassa di mano-morta cui sono soggette le Provincie, i Comuni, gl'Istituti di Beneficenza, Fabbricierie, Benefici Ecclesiastici, Case religiose, Seminari, Confraternite, Associazioni di Arti, Istituti religiosi, Corpi ed Enti morali, e gravita tutti i beni mobili ed immobili che loro appartengono, e che si computano nelle trasmissioni in causa di morte, però sono esenti da questa tassa le Società Commerciali di qualunque forma, gli Asili Infantili, come pure quei corpi morali il cui asse non produca un reddito imponibile di L. 300. Sono eziandio esenti tutti quegli stabili che servono ad uso di uffici e stabilimenti a beneficio del pubblico, i locali ad uso di Pio stabilimento o che servano per istruzione o beneficenza.

Gl'interessi di capitali delle Casse di Risparmio sono esenti, quando però questi non sieno una parte della dotazione dell'Istituto;

La tassa cui sono sottoposti è di L. 4 per ogni cento lire di reddito imponibile, più il doppio decimo di sovraimposta.

CAPITOLO IV.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. **40.** Le disposizioni dell'articolo 45 della Legge sul bollo circa la solidarietà delle parti per il pagamento delle pene, sono applicabili alle pene tutte stabilite dalla presente Legge.

Art. **41.** Tutte le tasse stabilite, aumentate o ridotte con la presente Legge, le quali sieno individualmente superiori a centesimi 10, sono soggette all'aumento del decimo a titolo di sovr'imposta di guerra, a norma delle Leggi 5 e 9 luglio 1859, n. 3482 e 3487, 5 dicembre 1861, n. 362, e 14 agosto 1862, n. 762 [11].

Art. **42.** Alla prima parte dell'articolo 44 della Legge sul bollo è sostituita la seguente:

« Le controversie e le contravvenzioni in materia di tasse » di bollo saranno conosciute e decise, le prime dal Tribunale » civile del luogo nel quale la tassa sarà richiesta, le seconde » dal Tribunale correzionale del luogo nel quale le contravven- » zioni saranno state accertate ».

Art. **43.** Nel regolamento da emanarsi in forza dell'articolo 14 sarà anche provveduto onde in quelle Provincie, nelle quali dopo l'osservanza della Legge 14 luglio 1866 non esisteva archivio destinato per la conservazione degli atti, sia presentata copia degli atti pubblici, o scritture private, di cui all'articolo 1323 del Codice civile. Tale deposito sarà fatto nel modo previsto dal suddetto articolo in carta semplice, e senz'altre spese.

Art. **44.** Oltre all'esenzione dalle tasse di registro e bollo, conformemente al disposto della relativa Legge in favore dei miserabili, i decreti e gli atti sotto i numeri 11, 41, 42, 44 e 47 della Tariffa annessa alla Legge sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi, saranno rilasciati gratuitamente a coloro che nei modi previsti dal Regolamento relativo proveranno il loro stato miserabile all'Autorità che dee rilasciarli.

Art. **45.** Sono abrogate le disposizioni delle Leggi del 21 aprile 1862, n. 587 e 588, e del 14 luglio 1856, n. 3121 e 3122, in quanto siano contrarie alla presente, ed in ogni altra parte

---

[11] Per l'art. 1 della legge 11 agosto 1870 *M* la sovratassa del 10 p. 0/0, succitata venne portata al 20mo dell'imposta principale.

12

le Leggi stesse saranno rispettivamente osservate, anche per l'esecuzione di questa Legge.

Art. **46.** La presente Legge anderà in osservanza il 1.° gennaio 1869 in tutto il Regno, fuorchè nelle Provincie della Venezia e di Mantova; alle quali sarà estesa quando avrà luogo l'unificazione legislativa, promulgandosi intanto separatamente l'articolo 23, che entrerà in vigore in quelle Provincie a cominciare dallo stesso giorno (12).

Però le ricevute dei funzionari ed impiegati dello Stato per i loro stipendi, pensioni, indennità ed anticipazioni saranno esenti dal bollo anco nelle dette Provincie a cominciare dal 1.° settembre 1868.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Firenze addì 19 luglio 1868.

VITTORIO EMANUELE

L. G. CAMBRAY DIGNY.

(12) In forza della legge di unificazione 20 marzo 1871, appunto nelle Venete Provincie entra in attività col 1.° settembre 1871.

Regio Decreto 15 *ottobre* 1868, *n.* 4650, *che provvede all'esecuzione della Legge* 19 *luglio* 1868, *relativa alle tasse di registro, bollo, società, ecc.*

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia.

Vista la Legge del 19 luglio 1868, n. 4480, portante modificazioni a quelle sulle tasse di registro, bollo, società e manomorta;

Udito il parere del Consiglio di Stato, e conformemente a deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. **1.** Per la registrazione delle sentenze, decreti e provvedimenti posteriori al 31 dicembre 1868, che secondo il Decreto legislativo del 14 luglio 1866, n. 3121, sarebbero designati come registrabili sulle copie, e che per effetto dell'art. 4 della Legge 19 luglio 1868, n. 4480, devono invece registrarsi sugli originali, saranno applicate le norme stabilite da detto Decreto e dall'altro del 18 agosto 1866, n. 3186, per le sentenze, decreti e provvedimenti che già dovevano essere sottoposti a registrazione formale sugli originali.

Quanto ai decreti e provvedimenti che rendono esecutive le sentenze degli arbitri e dei Tribunali esteri, l'originale del decreto e provvedimento, presentato per la registrazione, dovrà essere accompagnato dalla copia autentica della sentenza omologata, che, eseguita la formalità, verrà restituita unitamente all'originale a chi l'ha prodotta.

Art. **2.** La carta bollata da usarsi per gli effetti della facoltà accordata dall'ultimo alinea dell'art. 5 della Legge succitata, sarà del valore di L. 1 se l'atto d'usciere concerne la competenza dei Pretori, e di L. 2 se quella degli altri Tribunali o delle Corti.

Qualora l'atto da notificarsi sia stato scritto in carta bollata di valore doppio di quello prescritto per l'atto medesimo, l'atto di usciere potrà essere fatto sullo stesso foglio, senza che sia dovuta tassa ulteriore.

In tutti gli altri casi l'atto d'usciere, per essere esente dalla tassa di registro, dovrà esser fatto in foglio bollato separato.

Art. **3.** I Cancellieri giudiziari non potranno restituire alle parti o ai loro procuratori i volumi degli atti e delle produzioni depositati nelle Cancellerie per ottenere provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, sia nella materia contenziosa, civile e commerciale, sia in quella di volontaria giurisdizione, senza aver prima completati, in quanto occorra, i volumi stessi, a termini del Codice di procedura civile, e quindi comunicati al Ricevitore del Registro del Distretto, che ne darà ricevuta.

Il Ricevitore verificherà se per ciascuno degli atti e produzioni comunicati furono osservate le disposizioni delle leggi di bollo e registro, rilevando nelle forme ordinarie le irregolarità accertate, e, vidimato ciascun volume a' piedi dell'ultimo atto, li restituirà alla Cancelleria entro 24 ore dall'avuta consegna, ritirando la ricevuta spedita al Cancelliere, o analoga dichiarazione del medesimo.

Art. **4.** Nei casi d'urgenza potrà l'autorità giudiziaria autorizzare il Cancelliere alla restituzione dei volumi degli atti e produzioni prima che siano comunicati all'Ufficio del Registro, purchè gl'interessati presentino alla Cancelleria, per essere dalla medesima trasmesso al Ricevitore, un elenco degli atti e delle produzioni contenute in ciascun volume, coll'indicazione della loro natura e della registrazione a cui siano stati sottoposti, e si obblighino di presentare gli atti all'Uffizio di Registro del Distretto nel termine che sarà fissato dall'Autorità giudiziaria nell'atto di apporre il *visto* all'elenco.

Art. **5.** Gli archivisti e depositari d'atti e documenti, dei quali siano autorizzati a rilasciare copie o estratti, faranno menzione nei registri, in cui per Regolamento debbono annotare la spedizione delle copie, della fatta apposizione della marca alle dichiarazioni di conformità, o autenticazioni delle copie o estratti rilasciati.

Art. **6.** La marca di registrazione per le dichiarazioni di conformità delle copie o estratti, e per le autenticazioni delle scritture private di che all'art. 11, lettera *G*, della ricordata Legge, dovrà essere apposta prima che sia scritto l'atto della dichiarazione di conformità o della autenticazione, e per modo che la marca rimanga in mezzo all'atto medesimo, e vi passino sopra due linee almeno della scrittura.

Art. **7.** Per l'eseguimento delle disposizioni contenute nell'articolo 11, lettera *N*, della stessa Legge, si osserveranno le seguenti norme:

Tutte le sentenze, decreti e provvedimenti designati nella parte terza della Tariffa annessa al Decreto legislativo del **14**

luglio 1866, n. 3121, dovranno essere registrati sull'originale col pagamento delle tasse rispettivamente prescritte;

Dovranno inoltre registrarsi, col pagamento delle tasse stabilite dall'art. 129 della Tariffa:

1.° le copie di tutte le sentenze in materia civile e commerciale;

2.° le copie dei provvedimenti e decreti che siano emanati in materia non contenziosa, e i cui originali siano soggetti a registrazione;

3.° le copie di tutti gli atti ricevuti dai Cancellieri giudiziari, o compiuti col loro intervento nella materia civile e commerciale, quando non facciano parte dei procedimenti contenziosi, ed anche nel caso che questi atti non fossero per loro natura soggetti a registrazione sull'originale.

Dovranno infine registrarsi, col pagamento della tassa di 4 lire, le copie dei provvedimenti delle Corti di cassazione.

Art. **8.** Nei depositi di titoli di rendita per essere notati di vincolo o d'ipoteca, mediante semplice dichiarazione sui registri del Debito pubblico, di che nell'articolo 45 della Tabella annessa alla Legge del 26 luglio 1868, n. 4520, le tasse di registro stabilite dagli articoli 51, 53 e 54 della Tariffa unita al Decreto del 14 luglio 1866, n. 3121, saranno percette sulla domanda da presentarsi all'amministrazione del Debito pubblico.

La registrazione della domanda medesima sarà fatta all'Ufficio di Registro nel cui Distretto ha sede l'Ufficio del Debito pubblico, o la Prefettura o Sotto-Prefettura a cui la domanda viene presentata.

Art. **9.** Le copie di atti che devono essere consegnate agli Uffizi di Registro in eseguimento dell'art. 14 della Legge, saranno scritte con caratteri intelligibili e senza interlinee, raschiature o ritocchi.

Queste copie, munite dai Ricevitori dell'annotazione della seguita registrazione, saranno dai medesimi riunite in volumi distinti per ciascuna delle tre specie di atti pubblici, atti privati con autenticazione delle firme, e atti privati senza autenticazione.

Ogni volume, numerato progressivamente per ciascuna delle tre serie, sarà cartolato e chiuso, con dichiarazione firmata dal Ricevitore, e indicante il numero dei fogli e degli atti contenuti nel volume.

Ogni volume non potrà contenere più di 600 foglietti, e sarà inoltre munito di un indice cronologico che porti la indicazione della data e natura di ciascun atto, e il nome e cognome delle parti.

Quanto alle norme per la trasmissione dei volumi agli archivi destinati alla conservazione degli atti, verrà provveduto con disposizione ministeriale.

Art. **10.** Per accertare il prodotto lordo quotidiano dei teatri o luoghi chiusi in cui si danno spettacoli o altri trattenimenti pubblici, sarà tenuta, quanto ai biglietti d'ingresso, una cassetta a due differenti serrature, le cui chiavi saranno custodite, una dall'Ufficiale di sicurezza pubblica incaricato della sorveglianza del teatro o luogo di trattenimento, e l'altra dal Concessionario della licenza.

La cassetta dovrà avere sulla parte superiore un'apertura per la quale possano introdurvisi i biglietti, nè possano essere estratti senza aprire le due serrature.

Ove l'ingresso allo spettacolo abbia luogo per mezzo di biglietti, questi dovranno di mano in mano essere immessi nella cassetta; ed ove per l'ingresso non si faccia distribuzione di biglietti, s'immetterà volta per volta nella cassetta il prezzo riscosso.

Non dovranno essere immessi nella cassetta i biglietti distinti da quelli per l'ingresso, che si rilasciassero per le sedie, palchi, posti distinti e simili. Questi biglietti però dovranno essere staccati da un registro a madre e figlia, vidimato e numerato per ciascun foglio dall'Autorità di pubblica sicurezza.

Un registro a madre e figlia, parimenti vidimato e numerato dall'Autorità di pubblica sicurezza, dovrà essere tenuto per la riscossione del prezzo degli abbonamenti.

Art. **11.** Quando per istraordinaria accorrenza di spettatori occorresse di ritirare dalla cassetta una parte dei biglietti immessi, questo ritiramento dovrà essere fatto in presenza dell'Ufficiale di sicurezza pubblica.

Art. **12.** In ciascun giorno in cui abbia luogo lo spettacolo e prima che questo sia terminato, si dovrà procedere, alla presenza dell'Uffiziale di pubblica sicurezza, alla ricognizione dei biglietti e del danaro esistente nella cassetta, ed allo spoglio dei registri a madre e figlia, indicati nel precedente articolo 10.

Per i teatri principali e nei casi di affluenza straordinaria di spettatori, le Autorità di pubblica sicurezza potranno richiedere alla Direzione del Demanio e delle Tasse locale il sussidio di un impiegato finanziario per coadiuvare le Autorità medesime nell'eseguimento delle operazioni di accertamento e di riscontro, indicate nel presente articolo.

I risultati di queste ricognizioni, tenuto conto delle quantità di biglietti, ritirati dalla cassetta prima dell'accertamento, giu-

sta il precedente art. 11, saranno riportati in un prospetto in tre esemplari giusta il Modello *A* annesso al presente Decreto. Uno degli esemplari sarà ritenuto dal Concessionario della licenza, gli altri due saranno ritirati dall'Agente di sicurezza pubblica, il quale, nel giorno successivo, trasmetterà un doppio del prospetto all'Uffizio del Registro del Distretto, od a quello del Bollo straordinario, se esiste nel Distretto medesimo.

L'Impresario, Appaltatore, o altro Concessionario della licenza, nel giorno successivo all'accertamento, e in base ai risultati del suindicato prospetto, pagherà all'Ufficio del Registro o del Bollo locale la tassa in ragione del 10 per cento, coll'aumento del decimo per la sovr'imposta di guerra, sui prodotti come sovra accertati, ed ove sul luogo non esista alcuno dei detti Uffizi, la tassa verrà corrisposta per mezzo di un vaglia postale, da intestarsi al Ricevitore del Bollo o Registro del Distretto.

La quietanza del Ricevitore per la integrale tassa dovuta, ovvero il corrispondente vaglia postale, insieme al doppio del prospetto ritenuto dall'Impresario, dovrà nello stesso giorno essere presentato all'Autorità locale di pubblica sicurezza la quale, in segno della eseguita presentazione, apporrà il *visto* sulla quietanza o sullo *scontrino* del vaglia.

Il vaglia postale, unitamente al doppio del prospetto, sarà dall'Autorità di pubblica sicurezza trasmesso sollecitamente al Ricevitore competente, che ritenuto il vaglia, dovrà rimandare il prospetto accompagnato dalla quietanza della tassa, per essere restituito all'Impresario, Appaltatore o Concessionario della licenza.

Art. **13.** Quando non siano state date nel modo soprapresscritto le giustificazioni del pagamento della tassa, o quando il corso delle rappresentazioni non debba continuare nei giorni successivi, l'Autorità di pubblica sicurezza, nel procedere all'accertamento del prodotto della giornata, giusta il precedente articolo 12, sarà in obbligo di eseguire sul prodotto accertato il prelievo di tutte le somme dovute per tassa trasmettendole all'Uffizio di Registro o del Bollo straordinario, direttamente o per mezzo di vaglia postale.

Nel giorno in cui si chiude il corso delle rappresentazioni, l'Ufficiale di sicurezza pubblica, procedendo all'accertamento dei prodotti di quel giorno, dovrà colla scorta delle note e dei registri degli abbonati, confrontare se tutti abbiano corrisposto il prezzo convenuto, e se di tutte le riscossioni fu tenuto conto nei prospetti anteriori di accertamento.

Ove appariscano crediti, il loro ammontare sarà aggiunto all'ultimo prospetto, e la tassa sarà corrisposta in ragione anche di tali crediti, a meno che il Concessionario giustifichi che i crediti siano assolutamente inesigibili.

La stessa aggiunta all'ultimo prospetto sarà fatta per le riscossioni di cui non si fosse tenuto conto nei prospetti precedenti.

Art. **14.** Le Autorità di pubblica sicurezza anche per mezzo dei loro Agenti subalterni, dovranno esercitare la più attenta sorveglianza sulla regolare immissione nella cassetta dei biglietti o prezzo d'ingresso, sull'esatta iscrizione nei registri a madre e figlia delle riscossioni per abbonamenti di ogni specie, dei prezzi dei palchi, sedie, posti distinti e simili, di che nel penultimo capoverso dell'art. 10 del presente Decreto, e in genere sull'esatto adempimento di tutte le disposizioni contenute nel Decreto medesimo.

In caso di contravvenzione alle disposizioni anzidette, l'Autorità di pubblica sicurezza inviterà il Concessionario a ripararvi immediatamente, e ove questi non vi si presti, promnoverà la revoca della licenza.

Art. **15.** Non avrà luogo l'eseguimento delle operazioni, di che nei precedenti articoli 10, 11, 12, 13 e 14, qualora determinato presuntivamente il prodotto lordo del teatro o luogo di trattenimento per tutto il corso delle rappresentazioni pel quale fu accordata la licenza, l'Impresario, Appaltatore o Concessionario si obblighi al pagamento, anche in rate, della somma corrispondente all'11 per cento del prodotto medesimo, e presti cauzione.

Art. **16.** Il prodotto presuntivo, di che all'articolo precedente, sarà determinato nella metà del provento lordo di cui è suscettibile il teatro o luogo di trattenimento, in ragione della sua capacità e dei prezzi di ogni categoria soggetti a tassa.

Art. **17.** Le liquidazioni della tassa nei modi indicati nel precedente art. 15, saranno fatte fra il Concessionario e il Ricevitore competente alla riscossione, in concorso e coll'approvazione dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Si farà uso, per tali liquidazioni, di apposite stampiglie distribuite a cura dell'Amministrazione demaniale.

Art. **18.** Le Istituzioni di credito, i Corpi amministrati e i privati, che nel corso dell'anno 1868 abbiano tenuto in circolazione biglietti, buoni, o altri titoli di che nell'articolo 24 della Legge, e sempreché questa circolazione continui dopo il 1.° gennaio 1869, dovranno, entro tre mesi dall'attivazione della Legge

stessa, denunziare all'Uffizio del Bollo straordinario o del Registro del rispettivo Distretto, il numero e valore dei biglietti o titoli tenuti in circolazione entro l'anno 1868, presentando i rendiconti periodici pubblicati nel corso dell'anno, e in mancanza di questi una dichiarazione da cui risultino le cifre della circolazione che ha avuto luogo al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.

Nel caso in cui la circolazione abbia avuto luogo per una parte soltanto dell'anno, la denunzia da farsi come sopra indicherà, in base alla circolazione effettiva, l'ammontare presunto della circolazione media dell'anno intiero.

La stessa denunzia, corredata dei rendiconti e delle dichiarazioni avanti accennate, dovrà esser fatta entro i primi tre mesi di ciascuno degli anni avvenire, dalle Istituzioni di credito, Corpi amministrati, o privati che negli anni medesimi continuino ad avere biglietti in circolazione.

Le Istituzioni di credito, i Corpi amministrati ed i privati che incominciassero le loro operazioni di emissione di biglietti di circolazione entro l'anno 1869 o negli anni successivi, faranno come sopra la denunzia della circolazione presuntiva entro trenta giorni da quello in cui hanno dato principio alle loro operazioni.

Art. **19.** Ove la circolazione abbia avuto luogo per tutto l'anno anteriore, la media sulla quale deve essere liquidata la tassa, di che nell'art. 24 della Legge, sarà stabilita sommando rispettivamente le cifre indicate in ciascun rendiconto periodico, o dichiarate per ciascun trimestre, e dividendo il totale ottenuto pel numero dei rendiconti o dei trimestri.

Qualora la circolazione abbia avuto luogo per una parte soltanto dell'anno anteriore, la tassa dovuta per l'anno immediatamente successivo, sarà liquidata sull'ammontare della circolazione presuntiva, stato dichiarato per tutto l'anno anteriore.

Ove si tratti di liquidare la tassa per l'anno medesimo in cui fu dato principio alla circolazione, essa sarà determinata sull'ammontare della circolazione presunta stato dichiarato, e verrà percetta in ragione dell'intiero anno o di un solo semestre, secondo che la circolazione abbia cominciato nel primo, ovvero nel secondo semestre dello stesso anno.

Art. **20.** Nei casi in cui in un Istituto, un Corpo amministrato o un privato cessi intieramente dal tenere biglietti in circolazione, la tassa sarà liquidata sulla circolazione media presunta o effettiva, secondo i casi, e verrà riscossa per un se-

mestre, o per l'anno intiero secondochè la cessazione ha avuto luogo nel primo o nel secondo semestre dell'anno medesimo.

Art. **21.** Le denunzie, di che nell'art. 33 della Legge, dovranno essere fatte secondo il Modello *B* annesso al presente Decreto.

Art. **22.** Le Casse di risparmio, la Società e gli Istituti che fanno operazioni di anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di titoli, merci o valori, dovranno entro i primi 10 giorni del mese di luglio 1869, e successivamente nei primi 10 giorni del gennaio e del luglio di ciascuno degli anni avvenire, presentare all'Ufficio del Bollo straordinario o del Registro nel Distretto in cui hanno la loro sede principale, la denunzia delle operazioni fatte nel semestre antecedente, giusta il modello *C* annesso al presente Decreto.

Nelle denunzie dei Monti di Pietà non dovranno essere dichiarate le operazioni di anticipazione e sovvenzione per somme inferiori a L. 300.

Il Ricevitore del Registro, constatata la regolarità della denunzia e proceduto ov'è d'uopo agli opportuni riscontri coi registri e documenti tenuti dagli istituti suindicati, liquiderà la tassa, determinando la somma imponibile col riunire all'importare effettivo dichiarato o accertato delle operazioni della durata di sei mesi o meno, quello raddoppiato a norma di Legge delle operazioni fatte per un tempo maggiore di sei mesi.

Per il ritardo o l'omissione di denunzia, per le denunzie infedeli, e per il ritardo al pagamento della tassa, si applicheranno a carico delle Casse di risparmio, Società e Istituti le pene pecuniarie stabilite dall'art. 34 della Legge.

Saranno egualmente applicate le disposizioni dei successivi art. 35 e 36 di detta Legge per la prescrizione e la esazione coattiva della tassa e delle pene pecuniarie relative, non che per la decisione delle controversie che possano insorgere sulle medesime.

Art. **23.** La disposizione dell'art. 43 della Legge non ha effetto che per le antiche Provincie, per quelle Parmensi, delle Marche e dell'Umbria, e per gli atti stipulati dal 1.° ottobre 1866 al 31 dicembre 1868.

Per la presentazione delle copie ivi prescritte, è assegnato il termine di due anni dall'attivazione della Legge.

Queste copie, fatte in carta libera e munite di autenticazione notariale, verranno presentate all'Uffizio del Registro che ha eseguita la registrazione dell'atto, e dal medesimo saranno conservate e riunite in volumi distinti, giusta le prescrizioni contenute nell'art. 9 del presente Decreto.

Sarà provveduto con disposizione ministeriale per l'invio, in quanto occorra, dei volumi anzidetti ai pubblici archivi.

Art. **24.** Quando saranno esaurite le marche di registrazione ora in uso, verranno emesse nuove marche della dimensione dei francobolli postali, le quali porteranno la leggenda *Marca di registrazione*, e in lettere e in cifre la indicazione del prezzo rispettivo.

Le marche da cent. 50 saranno di colore *bruno d'Italia*; quelle da L. 1 di colore *bruno cupo d'Italia*; e quelle da L. 2 di colore *verde cupo*.

Le marche da L. 4 saranno di colore *violetto chiaro*, e potrà supplirsi alla mancanza delle medesime applicando due marche da L. 2.

Art. **25.** Le marche da adoperarsi per i certificati e le dichiarazioni di conformità o autenticazione di copie e di firme, di che alla lettera *G* dell'art. 11 della Legge, verranno emesse il 1.° gennaio 1869. Queste marche saranno eguali, e per la forma e per la dimensione a quelle da cent. 50 e da L. 1, e saranno stampate in colore *verde olivo chiaro* quelle da cent. 50, e in colore *turchino chiaro* quelle da L. 1.

La vendita delle marche indicate in questo articolo, sarà fatta dagli Uffizi di registro per gli atti civili, e dai distributori secondari della carta bollata.

Per la vendita di queste marche sarà accordato ai distributori secondari l'aggio di L. 1.50 per ogni cento lire.

Art. **26.** Le forme e i distintivi dei nuovi bolli da applicarsi tanto all'ordinario, quanto allo straordinario, a' termini della Legge, saranno eguali ai modelli pubblicati col Regio Decreto 4 giugno 1864, n. 1800, e porteranno le indicazioni stabilite dagli articoli 1 e seguenti del Regio Decreto 18 agosto 1866, n. 3187.

Art. **27.** Il bollo a tassa fissa da cent. 25, da applicarsi all'ordinario, sarà di forma ottangolare.

Art. **28.** Il bollo pure a tassa fissa da cent. 5, da applicarsi alla carta filigranata, avrà la forma circolare. Saranno parimenti di forma circolare i bolli da applicarsi alla carta filigranata con le tasse graduali stabilite per le cambiali, recapiti ed altri effetti di commercio.

La stessa forma avrà il bollo allo straordinario da cent. 1.

Art. **29.** La marca da bollo a cent. 1, e quelle colle tasse graduali per le cambiali, recapiti ed altri effetti di commercio, avranno la dimensione dei francobolli postali, porteranno la leggenda *Marca da bollo* e la indicazione del prezzo rispetti-

vo, e saranno stampate con i colori indicati nell'annessa Tabella *D* (1).

Art. **30.** La Tabella medesima determina i prezzi delle diverse specie di carta bollata e di marche da bollo, e l'ammontare dei diritti di bollo straordinario e di *visto* per bollo, aumentati della sovrimposta del decimo di guerra, in quanto vi sono soggetti.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 15 ottobre 1868.

VITTORIO EMANUELE

L. G. Cambray Digny.

(1) Vedi la Tabella *A* annessa al Regolamento 25 novembre 1870, n. 6057, che modifica la suddetta tabella per cui la si ommette.

ALLEGATO A.
(Art. 12 del R. Decreto 15 ottobre 1868, n. 4650)

PROVINCIA *di* TEATRO

UFFIZIO *del*

a *in*

PROSPETTO *del prodotto ottenuto dallo spettacolo rappresentato al Teatro nella città di nel* 186

	CATEGORIA	BIGLIETTI		IMPORTARE TOTALE
		numero	prezzo di ciascuno	
Palchi	1.a fila			
	2.a id.			
	3.a id.			
	4.a id.			
	5.a id.			
Posti distinti e sedie.	1.a categoria			
	2.a id.			
	3.a id.			
Biglietto d'ingresso.	Platea			
	Loggie			
	Loggione			
Ammontare della riscossione giornaliera in conto o saldo di abbuonamenti ai palchi, posti distinti, sedie, e per ingresso alla platea, loggie, ecc., per tutta la stagione in . . L.				
Totale dell'incasso . . . . L.				
Tassa ragguagliata al 10 per cento . . . »				
Decimo di guerra. . . . . »				
Totale L.				

A il 186

L' IMPRESARIO

L' Ufficiale di pubblica sicurezza

ALLEGATO B.
(Art. 21 del R. D. 15 ottobre 1868, n. 4650)

DENUNZIA *delle cartelle, certificati ed altri titoli soggetti a tassa ai termini degli articoli 28 e 33 della Legge 19 luglio 1868, n. 4480.*

UFFICIO *del* (1)
a *a*

N.º dell'articolo iscritto al campione , N.º d'ordine delle dichiarazioni

Il sottoscritto (2) *del*
(1) *a*
(3)
dichiara che le cartelle, i certificati, le obbligazioni ed altri titoli emessi dal (1) *tanto provvisorii quanto definitivi, ammontano a lire*
come appare dal prospetto che segue:

Numero d'ordine	DATA della emissione	SPECIE dei titoli emessi	Se al portatore o nominativi	VALORE nominale di ciascun titolo	Num. dei titoli emessi	VALORE effettivo secondo il corso legale medio dell'anno preced.º	IMPORTARE TOTALE

Il sottoscritto dichiara inoltre che i titoli descritti sotto i numeri *del prospetto che precede non*

(1) Società - Istituto - Stabilimento - Provincia o Comune.
(2) Rappresentante legale della Società.
(3) Per le Società e gl'Istituti approvati con Decreto Reale, sarà indicata la data e il numero del Decreto e l'ammontare del capitale sociale.

hanno avuto corso legale nell' anno precedente alla loro emissione, e che viene loro attribuito il valore rispettivamente indicato nella colonna 7 del prospetto stesso.

A *il* 186

Il (2)

Liquidazione della tassa

La tassa annua dovuta sull' importare di L. *in ragione di L. 1 per mille ascende a . . L.*		
Pene pecuniarie		
Totale L.		

A *il* 186

IL RICEVITORE

ALLEGATO C.
(Art. 22 del R. Decreto 15 ottobre 1868, n. 4650)

DENUNZIA *delle operazioni di anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori.*

Art. 37 della Legge 19 luglio 1868, n. 4480,
art. 22 del R. Decreto 15 ottobre 1868, n. 4650.

UFFICIO *di* (1)
a *a*
N. dell'articolo del campione N. d'ordine della denunzia

Semestre 186

Il sottoscritto amministratore del (1) *a stata approvata con Decreto Reale del n. dichiara che nel corso del semestre* 186 *la* (1) *stessa ha fatto numero operazioni di anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori per la somma complessiva di Lire come appare dal prospetto che segue:*

N. d'ordine	Durata delle operazioni (2)	Anticipazioni e sovvenzioni primitive		Rinnovazioni e proroghe		Totale generale	
		N.	Ammontare complessivo	N.	Ammontare complessivo	N.	Somma
	Totale						

A *il* 186
L'AMMINISTRATORE

Il Ricevitore del ritenuto che l'ammontare complessivo delle operazioni soggette a tassa venne dichiarato

(1) Cassa di risparmio, Società o Istituto.
(2) Indicare il periodo di tempo per il quale è stata fatta l'anticipazione, la sovvenzione, la proroga o la rinnovazione.

in . . . . L.

Che le somme cui ammontano le operazioni descritte sotto i numeri del prospetto che precede, debbono ai termini dell' articolo 87 della Legge succitata essere aumentate nella seguente proporzione:

Num. d'ordine del prospetto	AMMONTARE	DURATA DELLE OPERAZIONI	AUMENTO

Stabilisce la somma totale imponibile in . . L.
Tassa sulla somma medesima, in ragione di L. 1 per mille. . . . . »

Pene pecuniarie »

Totale dovuto L.

A *il* 186

IL RICEVITORE

LEGGE 11 *agosto* 1870, *n.* 5784, *portante l'approvazione di provvedimenti finanziari.*

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d' Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;
Art. **1.** Sono approvate le seguenti Leggi;

LEGGE SULLE TASSE DI REGISTRO E BOLLO, ALLEGATO **M.**

Art. **1.** È portato al 20 per cento l'aumento a titolo di sovrimposta stabilito sulle tasse di che nelle Leggi 21 aprile 1862, n. 587; 6 maggio 1862, n. 593; 11 maggio 1865, n. 2276, art. 10; 14 luglio 1866, n. 3121 e 3122; 28 dicembre 1867, n. 4137, art. 9; 19 luglio 1868, n. 4480.

La stessa sovrimposta del 20 per cento è estesa alle tasse stabilite dalla Legge 26 luglio 1868, n. 4520, e dagli articoli 2, 4 e 23 della Legge 21 aprile 1862, n. 588.

Sono parimenti aumentate del 10 per cento le tasse che nelle diverse Provincie del Regno sono dovute per il rilascio dei permessi di porto d'armi e delle licenze di caccia, e quelle stabilite dalla Legge 17 maggio 1866, n. 2933, sulle concessioni di fiere e mercati.

Nella liquidazione della sovrimposta non sarà tenuto conto delle frazioni inferiori a mezzo centesimo, e saranno valutate ad un centesimo intiero le frazioni superiori al mezzo centesimo.

Art. **2.** È accordata agli Ispettori e ricevitori del registro e bollo ed ai Cancellieri giudiziari una retribuzione in ragione del 10 per cento sulle sopratasse e pene pecuniarie riscosse per contravvenzioni da essi scoperte o denunziate e dipendenti:

1.° Da non fatto uso della carta bollata o delle marche da bollo prescritte.

2.° Da omessa registrazione di atti e contratti soggetti a tale formalità entro termine fisso;

3.° Da non fatta denuncia della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, o dell'avveramento di condizioni sospensive;

4.° Da omessa denuncia di successioni o da omissione dei beni d'ogni specie nelle denunzie presentate.

La retribuzione per le contravvenzioni, di che ai suddetti numeri 2, 3 e 4, non è dovuta al Ricevitore del registro quando gli atti e le denunzie siano presentati volontariamente per la registrazione e liquidazione delle tasse e sopratasse dovute (1).

Art. **3.** Se l'unificazione legislativa nelle Provincie di Venezia e di Mantova avrà luogo contemporaneamente all'attuazione della presente Legge, e quindi si darà il caso previsto dall'art. 46 della Legge 19 luglio 1868, n. 4480, il Governo avrà facoltà di ordinare per Decreto Reale le occorrenti disposizioni transitorie.

Ove la unificazione legislativa fosse posteriore alla presente Legge, sono intanto aumentate del 10 per cento le imposte normali, salve le addizionali oggi in vigore nelle Provincie Venete e Mantovana, in forza delle Leggi 9 febbraio 1850, 13 dicembre 1862, e 29 febbraio 1864 (2).

Art. **4.** È data facoltà al Governo del Re di determinare con Decreto Reale l'epoca in cui la presente Legge andrà in osservanza e di stabilire le norme per la sua esecuzione.

Visto: Il Ministro delle Finanze

QUINTINO SELLA.

---

(1) Gli articoli 18, 19, 20 e 21 del Regolamento 25 novembre 1870 regolano queste retribuzioni e prescrivono che sia constatato che la scoperta della contravvenzione devesi alla diligenza usata dal Ricevitore o Controllore.

(2) Colla publicazione della legge di unificazione resta abrogato questa seconda parte dell'articolo 3.

REGIO DECRETO 25 *novembre* 1870, *n.* 6057, *che approva il Regolamento sul registro e bollo.*

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d' Italia

Visto l'allegato *M* della Legge 11 agosto 1870, numero 5784;
Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;
Sentito il Consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento per la esecuzione della Legge 11 agosto 1870, allegato *M*, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 novembre 1870.

VITTORIO EMANUELE

QUINTINO SELLA.

REGOLAMENTO

PER LA ESECUZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1870, N. 5784,

ALLEGATO *M*

Art. **1.** La Legge 11 agosto 1870, n. 5784, nel suo allegato *M*, andrà in osservanza col 1.° gennaio 1871.

Art. **2.** Le sopratasse, aumentate ed estese ai termini dell'articolo 1 dell'allegato *M*, saranno liquidate e riscosse secondo le norme attualmente in vigore per tali riscossioni; salvo ciò che

nell'articolo 11 del presente Regolamento vien disposto eccezionalmente per le Provincie della Venezia e di Mantova.

Art. **3.** La carta bollata di prezzo superiore a 10 centesimi, che sarà posta in uso col 1.° gennaio 1871, porterà impresse nel lato destro del bollo le lettere D. D. precedute e susseguite da fregi.

Lo stesso distintivo nel lato sinistro sarà portato dal bollo allo *straordinario* di centesimi 50.

Sulle marche da bollo di prezzo superiore a 10 centesimi, su quelle di registrazione e sulle marche speciali per passaporti e legalizzazioni di atti, che dovranno essere usate dal 1.° gennaio 1871, sarà stampato un quadrato composto di linee serpeggianti, e di colore rispettivamente diverso da quello delle marche.

Art. **4.** La carta bollata e le marche corrispondenti alle specie indicate nell'articolo precedente, che sono attualmente in corso, saranno ritirate.

A tale effetto i Ricevitori del Registro ed ogni altro distributore primario di carta bollata sono autorizzati sino a tutto febbraio 1871 a cambiare la carta bollata e le marche suddette con altra carta e marche munite dei nuovi distintivi.

Il cambio potrà aver luogo nel solo caso che la carta e le marche da cambiarsi non portino scritturazioni di sorta o traccia alcuna di uso precedente, e siano perfettamente servibili, e si paghi il supplemento di prezzo che risulterà dovuto per effetto della aumentata sovrimposta.

Potranno essere cambiate anche le marche annullate d'ufficio, purchè i fogli di carta, ai quali furono apposte, siano tuttora intieri e non presentino traccia di precedente uso, o di scritturazione di sorta.

Art. **5.** La carta bollata ritirata come nell'articolo precedente verrà rimessa in vendita, perchè ne sia fatto uso, anche dopo il 31 dicembre 1870, previa però l'apposizione di un bollo di controllo, di forma circolare, contenente la leggenda *Aumento di due decimi*, circondata da fregi intrecciati.

Art. **6.** Potrà continuarsi anche dopo il 31 dicembre 1870 senza pagamento di tassa supplettiva, e fino il compimento di ciascun libro o registro, la scritturazione di quelli di essi che siano stati regolarmente bollati a norma della Legge sul bollo.

Dei libri e registri già muniti di bollo superiore a cent. 10, la cui scritturazione non fosse ancora cominciata al 1.° gennaio 1871, non si potrà più far uso se prima non verrà per essi pagato l'aumento di sovrimposta stabilito dall'art. 1 della Legge, allegato *M.*

A questo scopo i libri e registri suddetti dovranno essere presentati all'Uffizio del Bollo straordinario o a quello di Registro del distretto col contemporaneo pagamento del nuovo decimo dovuto, del quale l'Uffizio darà quietanza sul primo foglio del libro o registro, indicando in essa la somma pagata, la data del pagamento ed il numero del registro di riscossione.

La quietanza dovrà inoltre essere munita del rispettivo bollo a calendario, e della firma del Ricevitore.

Art. **7.** I registri dello stato civile per l'anno 1871 che debbono bollarsi negli ultimi mesi del corrente anno, ove siano presentati per questa bollazione agli Uffizi del bollo straordinario, saranno muniti del bollo portante i nuovi distintivi; ove siano presentati ad altri uffizi, la tassa dovuta sarà riscossa mediante l'applicazione delle marche attualmente in corso, e per l'aumento della sovrimposta mediante ricevuta a forma del precedente articolo 6.

Art. **8.** Quanto al bollo dei registri delle formalità ipotecarie, l'aumento di sovrimposta sarà liquidato e riscosso per tutte le formalità posteriori al 31 dicembre 1870, senza che occorra alcuna nuova bollazione.

Parimenti senza bisogno di alcuna modificazione al bollo di cui sono già muniti, sarà applicata la sovrimposta aumentata ai titoli e alle cartelle del Debito pubblico dello Stato, emessi dopo il 31 dicembre 1870.

Art. **9.** Le marche attualmente in corso per la riscossione delle tasse sulle concessioni governative e sugli atti amministrativi sono poste fuori d'uso col 1.° gennaio 1871.

Da quel giorno, per l'applicazione di dette tasse dovranno adoperarsi marche di nuova emissione. Queste marche saranno di forma quadrata, e porteranno l'effigie del Re, circondata dalla iscrizione *Vittorio Emanuele II Re d'Italia* con la leggenda al di sotto *Atti amministrativi* e la indicazione del prezzo rispettivo.

Saranno inoltre stampate coi colori seguenti: cioè quelle da centesimi 50 col colore turchino chiaro; quelle da lire 1 col colore giallo cupo di cromo; quelle da lire 2 col colore porpora di Anilina; quelle da lire 3 col colore verde Anna; e quelle da lire 5 col colore marrone.

Anche per le marche poste fuori di corso col presente articolo è autorizzato il cambio nella conformità stabilita col precedente art. 4.

Art. **10.** L'unita tabella *A* indica i prezzi delle diverse specie di carta bollata e di marche, non che i diritti di bollo

straordinario che saranno applicati coll'attivazione della Legge, allegato *M.*

Art. **11.** Per le Provincie della Venezia e di Mantova la liquidazione e la riscossione dell'aumento d'imposta, stabilito con l'art. 3 della Legge, allegato *M*, saranno eseguite, quanto alle tasse percentuali e graduali, con le norme in vigore per l'applicazione delle addizionali menzionate nell'articolo medesimo;

Quanto alle tasse fisse di bollo non soggette all'addizionale, l'aumento del decimo sarà riscosso, come per le tasse graduali, coll'applicazione delle occorrenti marche da bollo supplettivo, apponendo cioè, tante marche quante sono necessarie per costituire la tassa col rispettivo aumento.

La tabella *B*, unita al presente Regolamento, determina l'ammontare in moneta italiana delle tasse graduali principali e addizionali stabilite dalle scale in vigore con l'aggiunta del decimo.

Art. **12.** Sugli aumenti d'imposta, di che all'art. 1 della Legge allegato *M*, non sarà corrisposto aggio nè ai Contabili, nè ai distributori della carta bollata.

Art. **13.** Le contravvenzioni di che all'art. 2 del citato allegato *M*, per le quali si fa luogo alla retribuzione in esso articolo determinata, dovranno essere constatate con apposito verbale giusta l'annesso mod. *C.* In questo verbale sarà fatta esatta indicazione della natura di ciascuna contravvenzione, degli atti o documenti in contravvenzione, dei fatti o delle omissioni che vi hanno dato luogo, del cognome, nome e residenza dei contravventori, delle disposizioni di Legge, alle quali si è contravvenuto, e finalmente delle singole circostanze, nelle quali si è verificata la scoperta delle contravvenzioni.

Art. **14.** Il verbale prescritto dall'articolo precedente sarà esclusivamente destinato a giustificare che la contravvenzione è sussistente, e che la scoperta della medesima è effettivamente proceduta da funzionari aventi diritto alla retribuzione, giusta il citato art. 2 dell'allegato *M*, e dovrà perciò essere compilato indipendentemente dall'altro processo verbale che, secondo le Leggi ed i Regolamenti in vigore, pur dovesse formarsi per l'accertamento della contravvenzione e al fine di ottenere la condanna dei contravventori al pagamento delle pene pecuniarie incorse.

Art. **15.** Negli Uffizi del bollo straordinario saranno attribuite e divise in parti eguali tra il Ricevitore e il Controllore le partecipazioni al prodotto delle pene pecuniarie per quelle

contravvenzioni la cui scoperta fosse stata fatta in detti Uffizi al seguito di operazioni che, giusta i Regolamenti in vigore, debbonò eseguirsi collettivamente dal Ricevitore e dal Controllore.

Il verbale di scoperta dovrà in tal caso essere sottoscritto da ambedue i detti funzionari.

Art. **16.** Il verbale di scoperta sarà trasmesso senza ritardo all'Intendente di Finanza della Provincia, il quale dopo attento esame relativamente alla sussistenza delle rilevate contravvenzioni ed assunte all'uopo le più accurate informazioni intorno alla realtà delle circostanze che accompagnarono la scoperta, esposte nel verbale, vi apporrà il suo *visto* in segno di approvazione.

Art. **17.** I verbali delle scoperte fatte dagl'Ispettori e dai Ricevitori saranno direttamente trasmessi da questi funzionari all'Intendenza di Finanza della Provincia.

Quelli delle scoperte dei Cancellieri giudiziali saranno trasmessi alla Intendenza per mezzo del Ricevitore del Bollo e Registro del distretto, il quale nel fare questa trasmissione dovrà esternare il proprio parere sul merito delle rilevate contravvenzioni, e sulla realtà delle circostanze che ne accompagnarono la scoperta.

Art. **18.** Quanto alle contravvenzioni, di che ai n. 2, 3 e 4 dell'art. 2 dell'allegato *M*, rilevate dai Ricevitori del Registro, l'Intendente prima di approvare il verbale, potrà richiedere che gli venga fornita la prova della intimazione fatta ai contravventori dell'invito o ingiunzione al pagamento, o gli sia dimostrato con altri mezzi equipollenti che la scoperta è effettivamente dovuta alla loro diligenza.

Art. **19.** I verbali delle scoperte, muniti del *visto* di approvazione saranno per cura dell'Ufficio d'Intendenza notati in apposito registro, e quindi trasmessi all'Ufficio contabile competente alla riscossione della sopratassa o pena pecuniaria incorsa.

Art. **20.** I verbali approvati saranno dall'uffizio contabile riuniti in apposito fascicolo, e distinti ciascuno con un numero d'ordine progressivo.

Il fascicolo, che dovrà essere continuativo sino a che non siano in esso riuniti almeno 100 verbali, avrà in principio una rubrica che presenterà in distinte colonne le seguenti indicazioni, cioè:

1.° Numero d'ordine;
2.° Data del verbale;
3.° Cognome e nome dei contravventori;

4.° Natura delle contravvenzioni;
5.° Ammontare delle pene pecuniarie incorse;
6.° Data del pagamento e n.° del registro di riscossione;
7.° Cognome, nome, qualità e residenza dei funzionari che hanno diritto alla partecipazione;
8.° Data dell'elenco rilasciato per il pagamento della quota dovuta al partecipante;
9.° Osservazioni particolari.

Art. **21.** Di ciascun verbale di scoperta approvato, l'Uffizio contabile dovrà altresì prender nota in margine dell'articolo che fosse stato iscritto al campione per la pena pecuniaria, e dell'articolo del registro di riscossione dopo il pagamento della pena pecuniaria.

Art. **22.** Il pagamento delle partecipazioni agli aventi diritto sarà fatto di semestre in semestre per tutte le partite per le quali si fosse compiuto nel semestre precedente un intiero anno dal giorno della effettuata riscossione della pena pecuniaria o sopratassa purchè per altro sulla sussistenza delle relative contravvenzioni non sia stata iniziata sino al giorno del pagamento alcuna contestazione, nè amministrativa, nè giudiziaria.

Art. **23.** In caso di contestazione il pagamento della partecipazione non potrà aver luogo se non nel semestre successivo a quello nel quale sarà emanata la definitiva risoluzione della controversia, e per la sola concorrente, alla quale nella risoluzione sia stato riconosciuto doversi ridurre la pena pecuniaria stata liquidata.

Ove si tratti di controversia in via amministrativa essa si intenderà definitivamente risoluta con la determinazione definitiva della competente Autorità amministrativa.

Trattandosi invece di controversia giudiziale, essa s'intenderà risoluta colla definizione della causa relativa, o per intervenuta rinuncia alla lite, ovvero per sentenza definitiva passata in cosa giudicata.

Art. **24.** Nessun diritto a partecipazione od a qualsivoglia indennità potrà competere agli scopritori per le pene pecuniarie o sopratasse, o per le parti di esse delle quali non abbia potuto eseguirsi la riscossione per effetto di indulto o di condonazione.

Art. **25.** Sarà in ogni tempo riservato il diritto all'amministrazione di ripetere dagli scopritori il proporzionato rimborso delle partecipazioni già state loro corrisposte per penali, di cui essa abbia in tutto o in parte e per qualsiasi causa dovuto ordinare la restituzione.

Il rimborso potrà effettuarsi anche per mezzo di ritenuta

sullo stipendio, sull'aggio o sovra altre somme che per qualsiasi titolo fossero dovute agli scopritori medesimi.

Art. **26.** Nei primi 10 giorni di gennaio e di luglio di ogni anno l'Uffizio contabile, colla scorta del fascicolo dei verbali di scoperta approvati, e delle indicazioni contenute nella rubrica relativa, formerà per doppio esemplare sullo stampato Modello *D*, e trasmetterà alla Intendenza di Finanza della Provincia lo stato di riparto delle pene pecuniarie e sopratasse soggette a partecipazione, dalla cui riscossione sia già trascorso un anno, come è stabilito al precedente articolo 22.

Insieme allo stato di riparto l'Uffizio contabile trasmetterà all'Uffizio di Intendenza sullo stampato Modello *E* gli elenchi particolari delle somme devolute a ciascun partecipante.

Art. **27.** Prima di spedire lo stato di riparto con gli elenchi alla Intendenza, il Contabile avrà cura di eseguire le annotazioni richieste dalla colonna 8 della rubrica annessa al fascicolo dei verbali.

Art. **28.** L'Uffizio d'Intendenza, verificata la regolarità e la esattezza dello stato di riparto e degli uniti elenchi, restituirà all'Uffizio contabile un doppio dello stato medesimo munito del *visto di approvazione*, emetterà in base di ciascun elenco l'ordine di pagamento sul fondo a disposizione a forma del Regolamento generale della Contabilità dello Stato, e provvederà infine perchè gli ordini di pagamento siano recapitati a ciascun partecipante.

Ove l'impiegato creditore avesse la sua residenza in una provincia diversa, l'Intendente, dopo apposto il visto di approvazione sugli elenchi, farà richiesta al competente collega per la emissione del buono a pagamento, di conformità alla formola stampata a piedi degli elenchi medesimi.

Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

TABELLA A

—

PREZZI *delle diverse specie di carta bollata e di marche, nonchè dei diritti di bollo straordinario che sono stabiliti con l'attivazione dell'allegato M della Legge 11 agosto 1870, n. 5784.*

SPECIE DELLA CARTA BOLLATA E DELLE MARCHE DA BOLLO	PREZZO DEL BOLLO		DOPPIO DECIMO		TOTALE		INDICAZIONE dello estremo limite dei valori soggetti a tassa	
Carta filigranata bollata all' ordinario per cambiali ed altri effetti di commercio	»	05	»	»	»	05	Sino a L.	100
	»	10	»	»	»	10	» »	200
	»	15	»	03	»	18	» »	300
	»	30	»	06	»	36	» »	600
	»	50	»	10	»	60	» »	1,000
	1	»	»	20	1	20	» »	2,000
	1	50	»	30	1	80	» »	3,000
	2	»	»	40	2	40	» »	4,000
	2	50	»	50	3	»	» »	5,000
	3	»	»	60	3	60	» »	6,000
	3	50	»	70	4	20	» »	7,000
	4	»	»	80	4	80	» »	8,000
	4	50	»	90	5	40	» »	9,000
	5	»	1	»	6	»	» »	10,000
Carta filigranata bollata all' ordinario per atti civili, giudiziari ed amministrativi	»	05	»	»	»	05		
	»	10	»	»	»	10		
	»	25	»	05	»	30		
	»	50	»	10	»	60		
	1	»	»	20	1	20		
	2	»	»	40	2	40		

SPECIE DELLA CARTA BOLLATA E DELLE MARCHE DA BOLLO	PREZZO DEL BOLLO		DOPPIO DECIMO		TOTALE		INDICAZIONE dello estremo limite dei valori soggetti a tassa
Marche per cambiali, recapiti ed altri effetti di commercio emessi nello Stato	»	05	»	»	»	05	Sino a L. 100
	»	10	»	»	»	10	» » 200
	»	15	»	03	»	18	» » 300
	»	30	»	06	»	36	» » 600
	»	50	»	10	»	60	» » 1,000
	1	»	»	20	1	20	» » 2,000
	1	50	»	30	1	80	» » 3,000
	2	»	»	40	2	40	» » 4,000
	2	50	»	50	3	»	» » 5,000
	3	»	»	60	3	60	» » 6,000
	3	50	»	70	4	20	» » 7,000
	4	»	»	80	4	80	» » 8,000
	4	50	»	90	5	40	» » 9,000
	5	»	1	»	6	»	» » 10,000
Marche per cambiali ed altri effetti di commercio creati e pagabili all'estero	»	03	»	»	»	03	Sino a L. 100
	»	05	»	»	»	05	» » 200
	»	15	»	3	»	18	» » 300
	»	25	»	5	»	30	» » 600
	»	50	»	10	»	60	» » 1,000
	»	75	»	15	»	90	» » 2,000
	1	»	»	20	1	20	» » 3,000
	2	»	»	40	2	40	» » 4,000
	2	50	»	50	3	»	» » 8,000
	5	»	1	»	6	»	» » 10,000
							» » 20,000
Marche in ragione della dimensione della carta e nei casi previsti dall'articolo 9 del Decreto luogotenenziale 14 luglio 1866, n. 3122, e dall'art. 16 della Legge 19 luglio 1868, n. 4480	»	01	»	»	»	01	
	»	05	»	»	»	05	
	»	10	»	»	»	10	
	»	50	»	10	»	60	
	1	»	»	20	1	20	
	2	»	»	40	2	40	
	3	»	»	60	3	60	
	4	»	»	80	4	80	
Bolli allo straordinario.	»	01	»	»	»	01	
	»	05	»	»	»	05	
	»	10	»	»	»	10	
	»	50	»	10	»	60	

Specie della carta bollata e delle marche da bollo		Prezzo del bollo		Doppio decimo		Totale		Indicazione dello estremo limite dei valori soggetti a tassa
Marche di registrazione di atti giudiziarii	Preture	»	50	»	10	»	60	
	Tribunali ...	1	»	»	20	1	29	
	Corti d'Appello. . .	2	»	»	40	2	40	
	Corti di Cassazione . .	4	»	»	80	4	80	
Marche di registrazione per atti civili		»	50	»	10	»	60	
		1	»	»	20	1	20	
Marche per concessioni governative ed atti amministrativi		»	50	»	10	»	60	
		1	»	»	20	1	20	
		2	»	»	40	2	40	
		3	»	»	60	3	60	
		5	»	1	»	6	»	
Marche per passaporti	Spediz. di 1ª cl.	10	»	2	»	12	»	
	Id. di 2ª cl.	2	»	»	40	2	40	
	Vidimaz. di 1ª cl.	5	»	1	»	6	»	
	» di 2ª cl.	1	»	»	20	1	20	
Marche per legalizzazione di atti		3	»	»	60	3	60	
		5	»	1	»	6	»	

In Appendice *alle leggi sul Registro e Bollo contenute nel presente volume, fu reputato cosa opportuna di corredare questa raccolta anche della* Tabella delle tasse di Bollo e Registro pelle Concessioni Governative *in vigore per la legge 26 luglio 1868, n. 4520, con in calce tutte quelle note reputate necessarie per l'esatta applicazione della tariffa stessa.*

Quantunque questa pubblicazione non sia contemplata dal programma di associazione pure si lusinga che sarà fatto buon viso dai signori associati, corrispondendo per tal fatto ai desiderii di alcuni fra essi.

L'AUTORE.

NB. In forza dell'art. 1 della legge 11 agosto 1870, n. 4784, all. *M*, tutte le tasse stabilite dalla seguente tariffa sono soggette alla sovraimposta del 20 p. 0|0. Per l'art. 1 del Regolamento 18 agosto 1868, n. 4539, le tasse fisse non superiori a L. 5 saranno soddisfatte con marche speciali dette Amministrative (Vedi Tabella annessa al Regolamento n. 6057, pag. 203) mentre quelle superiori saranno esatte dall'Ufficio del registro nella cui giurisdizione è rilasciata la concessione, l'atto od è ricevuta la dichiarazione.

Tabella A. Annessa alla legge 26 luglio 1868, n. 4520, sulla unificazione delle Tasse sulle concessioni Governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi soggetti a tassa.

N. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tasse fisse	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
1	Concessione di cittadinanza . . . L.	200 —	Sono esenti da questa tassa gli Italiani non appartenenti al Regno d' Italia (1).
2	Permesso speciale del Governo in ordine nell' articolo 13 del Codice civile . . . . »	50 —	(2)
3	Dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza italiana, fatta avanti l' ufficiale dello Stato civile . . . . »	»	Sarà pagata una tassa eguale alla metà dell'ammontare complessivo della tassa fondiaria e di ricchezza mobile, dovuta nell' anno precedente da colui che rinunzia alla cittadinanza (3).
4	Permissione governativa di accettare impiego o pensione da un Governo straniero, o di entrare al servizio militare di Potenza estera . . . . »	»	La tassa sarà pagata come al numero precedente (4)
5	Dichiarazione di aver fissato o di voler fissare il domicilio nel Regno. . . . . »	20 —	(3)
6	Decreti Reali d' autorizzazione a cambiamento di cognomi. . . . »	20 —	Sono esenti dalla tassa

(1) La trascriziono ed annotazione sugli atti e registri dello Stato civile di tutti i decreti portati dalla tariffa non potrà aver luogo se le tasse non risultassero preventivamente pagate. Regolamento n. 4539.

(2) Il permesso di cui l'art. 13 del Codice civile è quello che viene rilasciato a coloro che avendo perduta la cittadinanza per uno dei motivi espressi dall'art. 11 del Codice stesso, per rientrare nel Regno abbisognano di speciale assenso del Governo, riacquistando per tal fatto la cittadinanza italiana. Il permesso suddetto deve essere registrato entro tre mesi dalla data.

(3) La ricevuta di pagamento della tassa deve essere conservata dall'ufficio di Stato civile che riceve l'atto. La liquidazione della tassa però di cui l'art. 3 della tariffa sarà fatta in base a certificato che comprovi l'ammontare complessivo delle tasse fondiarie e di ricchezza mobile a cui le parti furono assoggettate nell'anno precedente. Il certificato potrà essere in carta libera.

(4) Coloro che fanno istanza per ottenere siffatte permissioni, dovranno depositare contemporaneamente l'ammontare presuntivo delle tasse stesse. La liquidaziono delle medesime tasse seguirà in base a certificato come alla nota n. 3.

N. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tasse fisse	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
			i trovatelli contradistinti soltanto coll'indicazione dell'Ospizio in cui furono raccolti, o con altri nomi generici.
7	Decreti Reali d'autorizzazione ad aggiungere cognomi. . . . . . L.	200 —	
8	Trascrizione nei registri dello Stato civile dei Decreti Reali per concessioni di titoli di nobiltà o di predicati, o per autorizzazione a riceverli da Potenza estera . . »	. »	Sarà pagata una tassa ragguagliata a due volte la somma delle imposte dirette dovute nell'anno precedente dal richiedente con un minimo in ogni caso di lire duemila (5).
9	Decreti Reali di concessione di nuovi stemmi gentilizi o civici e di riconoscimento o approvazione degli stemmi medesimi.		
	Per gli stemmi civici . . . . »	500 —	
	Per gli stemmi privati . . . . . . »	200 —	
10	Autorizzazione a far uso di decorazioni e onorificenze cavalleresche straniere. . . . . »	50 —	
11	Decreti di dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio. . . . . . . »	10 —	La tassa è pagata per ogni pubblicazione da cui è concessa la dispensa (6).

(5) Vedi nota n. 3.

(6) I decreti di dispensa suddetti, oonchè gli atti ai n. 41, 42, 43, 44 e 47, della preseote tariffa saranno rilasciati gratuitamente a coloro i quali proveranoo il loro stato miserabile, al qual effetto produraooo certificato del Siodaco del luogo, ove sooo domiciliati che comprovi lo stato di miserabilità. Questo certificato dovrà esser confermato e vidimato dal Pretore del Mandamento. Il decreto poi o provvedimeoto dovrà conten re la seguente dichiarazione

« Rilasciato senza pagamento di tassa a causa di miser bilità come da Certificato ».

N. d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse fisse	Norme speciali per la liquidazione
12	Autorizzazioni di società anonime o in accomandita per azioni, o di modificazioni dei loro Statuti, ed autorizzazioni od ammissioni di Società estere a fare operazioni nel Regno : Se il capitale della Società, e quanto alle Società estere, la parte di esso destinata alle operazioni nel Regno non eccede le lire 100,000. . . . . L.	25 —	Trattandosi di Società per azioni, la tassa deve proporzionarsi al capitale nominale delle azioni medesime fissate dall'atto costitutivo della Società, senza riguardo all' epoca della loro emissione.
	Da oltre 100,000 a 1,000,000. . . »	250 —	L'approvazione delle modificazioni degli statuti o patti sociali senza aumento di capitale è soggetta al quinto delle tasse pagate sull' autorizzazione precedente.
	Da oltre 1 milione a 2 milioni . . »	350 —	
	Da oltre 2 milioni, per ogni milione lire 100 in aumento delle lire 350.		Nel caso di aumento di capitale se quest'aumento, riunito al capitale precedente, determinasse la classificazione della Società in una categoria delle di contro tasse graduali, superiore in quella cui avrebbe dovuto classificarsi in rapporto al solo capitale precedente, sarà pagata la tassa graduale in ragione del capitale complessivo, fatta deduzione di quella pagata o che avrebbe dovuto pagarsi sul capitale precedente, qualora l' autorizzazione relativa fosse stata emessa sotto l'influenza della presente Legge.

14

N. d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse fisse	Norme speciali per la liquidazione
			Qualora l'aumento di capitale non inducesse il passaggio della Società ad una categoria superiore, sarà pagata la tassa come semplice modificazione di statuti o patti sociali (7).
13	Decreto Reale di autorizzazione per l'istituzione di una Borsa di commercio . . . . L.	500 —	
14	Decreto Reale per autorizzazione delle Borse e Camere di Commercio a vendere effetti pubblici alle gride o merci all'incanto . . . . . »	500 —	
15	Inscrizione a ruolo dei pubblici mediatori. . . . . »	»	La tassa è pagata in ragione dell' uno per cento sull'ammontare della cauzione prestata dai pubblici mediatori, sieno o no agenti di cambio, in ordine alle disposizioni del R. Decreto del 23 dicembre 1865, n. 2672 (8).
16	Decreto Reale che accredita gli agenti di cambio presso l'Amministrazione del Debito pubblico . »	100 —	
17	Dichiarazione che un'opera è di pubblica utilità :		
	Se la spesa complessiva dell' opera fu prevista in somma non maggiore di lire 10,000.	10 —	Non è dovuta tassa alcuna quando l' opera

(7) La trascrizione del Decreto presso il Tribunale di Commercio competente non può aver luogo ove non risulti la seguita registrazione dei Decreti stessi presso l'Ufficio del Registro.

(8) Parimenti l' iscrizione non può aver luogo ove non sia comprovato il pagamento della tassa. La quitanza poi deve trattenersi negli atti della Camera di Commercio.

N. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tasse fisse	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
	Se da oltre 10,000 a 50,000 . . . L.	25 —	interessa esclusivamente lo Stato. I Decreti di espropriazione e di occupazione dei fondi, di cui agli art. 30, 48 e 58 della Legge 25 giugno 1865, n. 2359, saranno sottoposti alla registrazione, col pagamento delle tasse stabilite dalla legge di registro, prima che ne venga eseguita la trascrizione e la voltura nel catasto o nei libri censuari(9).
	Se da oltre 50,000 a 250,000. . . »	50 —	
	Se da oltre 250,000 a un milione. »	100 —	
	Da oltre un milione a qualunque somma. . . . . »	200 —	
18	Decreti Reali d' autorizzazione di prestiti alle Provincie, ai Comuni ed ai loro Consorzi sulla Cassa dei depositi e prestiti . . . . . . »	»	La tassa è pagata in ragione di 1 lira per ogni 1000 lire del prestito autorizzato, computandone le frazioni per un migliaio intiero.
19	Decreto Reale che autorizza l'istituzione di pedaggi sui ponti e sulle strade spettanti alle Provincie. »	20 —	
20	Decreto d'omologazione dei progetti per costruzione e modificazione di argini e per altre opere idrauliche, quando la spesa non sia ad esclusivo carico dello Stato . . . . . »	20 —	
21	Decreto Reale di autorizzazione di rettilineamento e nuove inalveazioni di fiumi e torrenti, rivi e scolatori pubblici, a norma degli articoli 96 e 123 della Legge sui lavori pubblici . . . . »	20 —	

(9) La dichiarazione che un'opera è di pubblica utilità sarà registrata e quindi pagata la tassa presso l'Ufficio del Registro che ha sede nella Capitale del Regno.

N. d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse fisse	Norme speciali per la liquidazione
22	Decreto Reale per concessioni di derivare acque pubbliche o stabilire sulle medesime molini o altri opifizi per derivazioni d'acque da canali demaniali, per concessione di occupazione di tratti di spiaggia di laghi e di altre simili concessioni. . . . . L.	20 —	La tassa è pagata indipendentemente dall'annuo canone o dal prezzo di vendita da corrispondersi alle Finanze dello Stato.
23	Decreto che permette la navigazione con piroscafi sui laghi, fiumi e canali . . . . »	100 —	
24	Licenza per eseguire il trasporto dei legnami in tronchi sciolti a galla sulle acque dei torrenti e rivi . . »	20 —	
	Sui fiumi e laghi. . . . . »	30 —	
	Se annodati in zattere. . . . . »	50 —	
25	Permessi per le opere ed atti di che all' articolo 169 della legge sui lavori pubblici . . . . »	5 —	
26	Autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici per la esecuzione delle opere indicate nell' articolo 170 della suddetta legge . . . . . . »	10 —	
27	Autorizzazione per occupazione di tratti del lido del mare, dei porti, dei seni, e delle spiaggie marittime:		
	Se l'occupazione è permanente o per un tempo maggiore di anni venti. . . . . »	50 —	La tassa è pagata indipendentemente dall'annuo canone o dal prezzo dell'occupazione dovuto alle Finanze dello Stato.
	Se l'occupazione è per un tempo minore di anni 20 e maggiore di anni 10 . . . . »	20 —	
	Se per un tempo minore di anni 10 e maggiore di anni 5 . . . . »	10 —	

N. d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse fisse	Norme speciali per la liquidazione
	Se per un tempo minore di anni 5 e maggiore di un anno. . L.	6 —	La tassa è pagata indipendentemente dall' annuo canone o dal prezzo dell'occupazione dovuto alle Finanze dello Stato.
	Se per un tempo non maggiore di un anno. . . . . »	3 —	
28	Licenze di scavare o estrarre arene, pietraie, ghiaie, e di fare qualunque altra escavazione lungo il lido o le spiaggie del mare o nel recinto dei porti, giusta gli articoli 150 e 162 del Codice per la marina mercantile . . . . »	10 —	La tassa non sarà pagata per l' estrazione di sabbia o di ghiaia fatta nell' interesse diretto di un proprietario di fabbricati o di terreni per lavori murali od agricoli nei medesimi, e sempre che la quantità asportata non ecceda i cinquanta metri.
29	Trascrizione degli atti traslativi o dichiarativi della proprietà delle navi, dei contratti di pegno delle medesime, di quelli di cambio marittimo e di costruzione di navi »	2 —	La tassa è pagata per ciascun atto trascritto.
30	Autorizzazione per l'esercizio di professioni liberali nei casi in cui sia richiesta da Leggi e Regolamenti speciali . . . . »	50 —	Questa tassa non è dovuta quando, per l'effetto della presente Legge, sia l' esercizio della professione liberale sottoposto ad altra imposta speciale. Da questa tassa sono eccettuati gli insegnanti.

N. d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse fisse	Norme speciali per la liquidazione
31	Licenze di aprire alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè o altri stabilimenti e negozi in cui vendasi e si smerci vino al minuto, birra, liquori, bevande o rinfreschi, e quelle per tenere sale pubbliche di bigliardo o altri giuochi leciti, e stabilimenti sanitari e bagni pubblici . . . . »	»	La tassa è pagata in ragione di lire 5 per ogni lire 100 del prezzo d' affitto per un anno dei locali destinati all' esercizio. Ove l'esercente non tenga i locali in affitto, la tassa sarà pagata nella proporzione stessa sopra un'annata di canone presunto da determinarsi a norma dell' ultimo capoverso dell' art. 6 della Legge 26 gennaio 1865, n. 2136. Ove il locale addetto alla vendita del vino al minuto facesse parte di un gran deposito di vino, la tassa sarà proporzionata alla parte del fitto che può ricadere sul locale nel quale si esercita la detta vendita al minuto. La tassa in nessun caso potrà essere minore di lire 5 e le

N. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tasse fisse	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
			frazioni di lira saranno computate per una lira intiera (10).
32	Vidimazione annuale delle licenze suddette . . . . »	»	La tassa sarà pagata in ragione del decimo di quella stabilita per la licenza d'esercizio, e la frazione di lira sarà computata per una lira intiera (10).
33	Permissioni temporanee per gli esercizi indicati nel precedente numero concesse a norma dell'articolo 37 della Legge sulla sicurezza pubblica . . . . »	1 —	(10).
34	Vidimazioni annuali delle dichiarazioni di volere affittare camere o appartamenti mobigliati, o altrimenti somministrare alloggio per mercede, o per un tempo qualunque minore di un trimestre, e vidimazione annuale degli assensi di cui al seguente numero 35. . . »	5 —	
35	Assenso per stabilire uffici pubblici di agenzia, di corrispondenza, di copisteria, di prestiti sopra pegno, o per esercitare il mestiere di sensale dei Monti di Pietà. . . . . »	20 —	

(10) Le tasse prescritte dagli articoli 31, 32 e 33 in vigore dell'art. 2 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, All. O, furono assegnate ai Comuni, per cui col 1. gennaio 1871 questi subentrarono nel diritto di riscuotere le tasse stesse prima del rilascio della licenza, ferme del resto le disposizioni di sicurezza riguardo ai predetti esercizi. È parere però di giureconsulti che senza una speciale autorizzazione del Consiglio, debitamente approvata, non possano essere gravate del 20 p. % di sovraimposta.

L'articolo 37 poi della legge di sicurezza citato al n. 33 è il seguente : « In occasione di feste, fiere, mercati ed altre di straordinario concorso di persone, l'autorità di sicurezza pubblica può concedere licenze temporanee per tali esercizi pel solo tempo però dello straordinario concorso.

L'accertamento poi del prezzo d'affitto dei locali per uso dell'esercizio seguirà in base a copia semplice, legalizzata d'Ufficio, dell'affittanza o locazione o di una dichiarazione del proprietario e dell'affittuario sull'affitto verbalmente convenuto oppure della dichiarazione sul valore presuntivo dei locali di cui l'esercente è anche il proprietario.

N. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tasse fisse	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
36	Permesso per apertura di teatri per un corso di rappresentazioni non minori di venti, rilasciato in ordine all' articolo 35 del Regolamento approvato con Decreto Reale del 18 maggio 1865, n. 2336:		
	Per i teatri di prim' ordine . »	100 —	Le dicontro tasse sono ridotte della metà quando il numero delle rappresentazioni sia minore di venti e maggiore di cinque (11).
	Id. di second' ordine. »	50 —	
	Id. di terz' ordine . . »	20 —	
37	Permesso di aprire i teatri per un corso di rappresentazioni non maggiore di cinque:		
	Per i teatri di prim' ordine . . »	20 —	Per la distinzione dei teatri di che in questo e nel precedente numero, si osserveranno le norme stabilite nei Regolamenti per la esecuzione della Legge del 25 giugno 1865, n. 2337 (11).
	Id. di second' ordine. »	10 —	
	Id. di terz' ordine . . »	5 —	
38	Licenze di che all' articolo 32 della Legge sulla sicurezza pubblica. »	2 —	
39	Decreti di approvazione di guardie particolari per la custodia delle terre, giusta l'art. 7 della Legge sulla sicurezza pubblica . . . . »	10 —	La tassa sarà pagata per ogni guardia approvata.
40	Autorizzazioni relative ai trasporti, tumulazioni ed esumazione di cadaveri concesse a richiesta dei privati . . . . »	300 —	Se rilasciate dal Ministero dell' interno.
		100 —	Se rilasciate dai Prefetti.
41	Passaporti di 1a classe . . . . . . »	10 —	(12).
	Id. di 2a classe . . . . . . »	2 —	

(11) Per la classifica dei teatri vedi la tabella annessa al Decreto 19 febbraio 1867, n. 3596.

(12) Vedi nota n. 6. Le tasse poi pel rilascio e vidimazione suddette saranno esatte mediante marche d'esazione della medesima forma di quelle della tabella annessa al Decreto 8 marzo 1864, n. 1712. Vedi Tabella 4 al foglio 292 del presente volume).

N. d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse fisse	Norme speciali per la liquidazione
42	Vidimaz. di passaporti di 1a cl. . »	5 —	
	Id. Id. di 2a cl. . »	1 —	
43	Legalizzazione delle firme apposte sugli atti e documenti fatti nello Stato per prodursi all'estero, oppure fatti all'estero per valere nello Stato:		
	Se concernenti lo stato civile »	3 —	
	In ogni altro caso . . . . »	5 —	
44	Legalizzazione delle firme apposte agli atti e documenti qualsiasi, purchè non contemplati nel numero precedente, richiesta nell'interesse dei privati e di amministrazioni non governative, ai Ministeri, allo Autorità civili e giudiziarie, e ad ogni altro Ufficio governativo, provinciale e comunale. »	— 50	La tassa sarà pagata per ogni legalizzazione senza riguardo al numero delle firme legalizzate. Non sarà dovuta per altro in casi ne' quali sia per le Leggi vigenti esente da bollo l'atto in cui è apposta la firma di cui si richiede la legalizzazione (13).
45	Ricevute di titoli di rendita presentati all'Amministrazione del Debito pubblico per traslazione, tramutamento, annotazioni ed altre operazioni, da eseguirsi presso la stessa Amministrazione . . . . »	1 —	Per ogni titolo di rendita depositato presso l'Amministrazione del Debito pubblico.

(13) Vedi nota 6 rispetto ai miserabili, nonchè l'art. 11 lett. g, della legge 19 luglio 1868, n. 4480.

N. d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse fisse	Norme speciali per la liquidazione
			Trattandosi di depositi di titoli per essere notati di vincolo o di ipoteca, mediante semplice dichiarazione nei registri del Debito pubblico saranno riscosse, oltre le tasse per le ricevute indicate dal presente articolo, anche quelle graduali o fisse stabilite secondo i casi dagli articoli 51, 53 e 54 della Tariffa annessa alla Legge di registro.
46	Stipulazione di atti in forma pubblica amministrativa nei Ministeri e nelle Amministrazioni e Uffici dipendenti, e spedizione di copia degli atti medesimi:		
	Per la compilazione dell'atto quando l'oggetto della contrattazione consista in una somma o valore apprezzabile:		
	fino a lire 300 . . . . »	3 —	
	da oltre L. 300 a 1,000 . »	5 —	
	da oltre L. 1,000 a 5,000 . »	10 —	
	da oltre L. 5,000 a 10,000 . »	15 —	
	da oltre L. 10,000 a 20,000 . »	20 —	
	da oltre L. 20,000 a 40,000 . »	30 —	
	da oltre L. 40,000 a 60,000 . »	40 —	
	da oltre L. 60,000 a 80,000 . »	50 —	
	oltre le L. 80,000 . . . . . . »	60 —	
	Per lo scritturato dell'originale dell'atto . . . . »	— 02	Per ogni linea di scritturato dell'atto, escluse le inserzioni ed allegati (14).

(14) L'esazione dei diritti di Segreteria contemplati dal detto art. 46 sarà fatta: per gli atti stipulati negli Uffizi delle amministrazioni centrali dall'Economo d'Uffizio, e per gli atti stipulati negli Uffici delle amministrazioni dipendenti dall'impiegato delegato a riceverli. Le somme riscosse devono essere versate ogni mese nelle Casse dell'Ufficio del Registro.

N. d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse fisse	Norme speciali per la liquidazione
	Per la compilazione e lo scritturato dell'atto quando l'oggetto della contrattazione non consista in una somma o valore apprezzabile . . . . »	— 04	Per ogni linea di scritturato dell'atto, escluse le inserzioni ed allegati. In nessun caso la tassa potrà essere minore di L. 5 per ogni atto (14).
	Per la spedizione di copie ed estratti dei suddetti atti o dei certificati negativi, quando non è fatta per uso delle Amministrazioni od Uffici governativi . . . . . . »	— 02	Per ogni linea di scritturato tanto dell'atto quanto delle inserzioni e degli allegati. Qualora nelle copie delle inserzioni ed allegati sieno compresi documenti interamente a stampa, la tassa in questa parte sarà limitata a centesimi 5 per ogni pagina stampata. Quanto ai certificati ed estratti di contro indicati la tassa non potrà mai essere minore di L. 2. Per calcolare le linee dello scritturato si seguiranno le norme stabilite nella tariffa giudiziaria in materia civile.
	Per le ricerche negli archivi degli atti sopraindicati e di notizie ai medesimi relative. . . . . »	2 —	Se il richiedente non ha indicata la data dell'atto.
		1 —	Se fu data la indicazione suddetta (14).

N. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tasse fisse	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
47	Concessione di *exequatur* o regio placito sulle richieste e nell' interesse dei privati in materia ecclesiastica :		
	Se rilasciata dal Ministero di Grazia e Giustizia . . . . »	20 —	(15).
	Se rilasciata dai Procuratori generali del Re . . . . »	10 —	

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
L. G. CAMBRAY DIGNY.

(15) Vedi nota n. 6 D'altronde colla legge sulle guarentigie al Pontefice fu abrogato l'obbligo dell'*exequatur* alle bolle di canonica investitura. Sono eziandio esenti di tassa gli *exequatur* risguardanti gl'interessi generali dello Stato e di più provincie concessi dal Regio Governo.

Regio Decreto 27 luglio 1871, N. 379 (Serie 2.ª), *che manda in vigore nelle Provincie Venete e Mantovana alcune disposizioni relative alle tasse sugli affari.*

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Vedute le Leggi del 26 marzo e 5 giugno 1871, num. 129 e 256 (Serie 2.ª);

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. **1.** Sono pubblicati e andranno in vigore a cominciare dal 1.° settembre 1871, nelle Provincie della Venezia e di Mantova aggregate al Regno colla Legge 18 luglio 1867, n. 3841, i seguenti Decreti relativi all'eseguimento delle Leggi per le tasse sugli affari:

Decreto Reale	4 maggio	1862,	N.	598;
Id.	6 maggio	1862,	»	594;
Id.	4 maggio	1862,	»	597;
Id.	21 settembre	1862,	»	966;
Id.	8 agosto	1866,	»	3144;
Id.	15 ottobre	1868,	»	4650;
Id.	25 novembre	1870,	»	6057.

Art. **2.** La facoltà di che nella prima parte dell'art. 152 del Decreto 14 luglio 1866, n. 3121, s'intenderà concessa nelle Provincie suddette per gli atti, contratti e sentenze anteriori al 1.° settembre 1871.

Art. **3.** Il pagamento delle tasse che per effetto del tit. VII del citato Decreto devono essere commisurate a norma delle Leggi anteriori, sarà eseguito direttamente all'Uffizio del registro, anche quando secondo le Leggi stesse dovesse effettuarsi mediante l'applicazione di marche da bollo.

Art. **4.** Le eredità indicate nell'articolo 154 del citato Decreto, per le quali al 1.° settembre 1871 non sia ancora pronunziato il Decreto di aggiudicazione, dovranno essere denunziate entro il 31 dicembre 1871, a meno che il prospetto ereditario sia già trasmesso all'Uffizio di commisurazione, o sia già fatto il pagamento della tassa.

Art. **5.** Al 1.° settembre 1871 sono poste fuori d'uso le

marche da bollo per l'eseguimento delle Leggi 9 febbraio 1850, 13 dicembre 1862, e 29 febbraio 1864.

Per il cambio delle suddette marche, da effettuarsi a norma dell'art. 42 del Decreto 18 agosto 1866, n. 3187, è assegnato il termine di due mesi dall'attivazione delle nuove Leggi.

Art. **6.** All'articolo 44 del citato Decreto 18 agosto 1866, n. 3187, è sostituita la seguente disposizione:

« I registri dello Stato civile per l'anno 1871 potranno essere scritturati senza preventiva applicazione del bollo e delle marche da bollo.

» Le tasse per i fogli scritti a tutto il 31 dicembre 1871 saranno pagate in base ai verbali delle verificazioni da eseguirsi dai Pretori nella prima metà di gennaio 1872. »

Art. **7.** All'articolo 48 del citato Decreto è sostituita la seguente disposizione:

« Le copie, le seconde, le terze ed ulteriori di cambio, emesse dopo il 31 agosto 1871, saranno regolate nelle suddette Provincie a norma dell'art. 39 del Decreto 14 luglio 1866, n. 3122, anche quando la prima di cambio sia anteriore al 1.° settembre di detto anno. »

Art. **8.** Transitoriamente e sino al 31 dicembre 1871, la distribuzione e la vendita della carta bollata e delle marche sarà fatta, nelle suddette Provincie, per mezzo dei dispensieri e dei rivenditori di generi di privativa, giusta il sistema ivi attualmente in vigore.

Tuttavia gli Uffizi contabili saranno provveduti direttamente dall'Amministrazione delle marche da bollo per cambiali ed altri effetti di commercio emessi nello Stato, di quelle per la registrazione degli atti giudiziari e di usciere, la vendita delle quali è demandata esclusivamente a determinati Uffizi, non che delle altre marche e della carta bollata che gli Uffizi stessi sono autorizzati a vendere ai privati.

Art. **9.** Ferme stanti per l'anno in corso le retribuzioni attualmente competenti ai dispensieri ed ai rivenditori di generi di privativa, sarà corrisposto ai ricevitori e conservatori l'aggio di cinquanta centesimi per ogni cento lire per la carta bollata e le marche da bollo vendute dai rivenditori di generi di privativa del rispettivo Distretto negli ultimi quattro mesi del 1871.

Qualora nella medesima località vi fossero più Uffizi, l'aggio sarà ripartito tra tutti in parti eguali.

Art. **10.** Il termine per la denunzia, di che all'articolo 5 della Legge 21 aprile 1862, n. 587, decorrerà per le Provincie

suddette dal 1.° settembre 1871; e il prorata di tassa, dovuto per gli ultimi quattro mesi dell'anno 1871, sarà riscosso in una sola volta dopo il 31 dicembre dello stesso anno, a norma dell'art. 56 del Decreto 4 maggio 1862, n. 597.

L'importare dell'equivalente d'imposta liquidato a norma del Decreto 18 settembre 1870, n. 5893, per il secondo semestre dell'anno 1871, sarà ridotto ad un terzo e verrà pagato alla scadenza dell'imposta prediale del terzo trimestre 1871.

Art. **11.** Le tasse per gli ultimi quattro mesi dell'anno 1871, che a norma degli articoli 24 e 28 della Legge 19 luglio 1868, n. 4480, debbono essere corrisposte nel gennaio 1872, saranno rispettivamente determinate nelle Provincie suddette sulla circolazione dei biglietti, o sul valore dei titoli dell'anno 1870.

La tassa parimente dovuta in gennaio 1872, per effetto dell'art. 37 della Legge sopraccennata, sarà liquidata sulle operazioni eseguite nell'ultimo quadrimestre dell'anno 1871.

Art. **12.** La preventiva dichiarazione per la fabbricazione o vendita delle carte da giuoco, prescritta dall'articolo 6 della Legge 21 settembre 1862, n. 965, e dall'art. 15 del Regio Decreto di detto giorno, n. 966, dovrà essere fatta nelle Provincie suddette alle competenti Intendenze di finanza anche per gli ultimi quattro mesi dell'anno 1871.

Art. **13.** All'articolo 44 del Decreto 18 agosto 1866, numero 3186, sono sostituite per le suddette Provincie le seguenti disposizioni:

« La decisione delle controversie per domanda o per restituzione di tasse e pene pecuniarie commisurate a norma delle Leggi 9 febbraio 1850, 13 dicembre 1862 e 29 febbraio 1864, e la loro esazione, continuerà ad aver luogo, anche dopo il 31 agosto 1871, secondo la competenza e colle procedure stabilite da dette Leggi.

» La intimazione della diffida a pagamento sarà sufficiente a interrompere la prescrizione di che nell'articolo 157 del Decreto 14 luglio 1866, n. 3121.

» Le denunzie o notifiche e il pagamento delle tasse e pene pecuniarie, che dovranno eseguirsi a norma delle citate Leggi, saranno fatte all'Uffizio di registro del luogo nel quale aveva sede il competente Uffizio di commisurazione.

» Nelle località ove esistono più Uffizi di registro le denunzie e i pagamenti di cui sopra saranno fatti all'Uffizio di registro delle successioni. »

Art. **14.** La riproduzione in giudizio degli atti processuali, che a norma del Decreto Reale 25 giugno 1871, n. 284 (Se-

rie 2.ª), deve essere fatta davanti le nuove Autorità competenti, non sarà considerata come uso che importi applicazione delle Leggi di bollo e registro.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche addì 27 luglio 1871.

VITTORIO EMANUELE

QUINTINO SELLA.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 *agosto* 1871
Reg. 57 *Atti del Governo a c.* 20
AYRES.
(Luogo del sigillo) V. Il Guardasigilli
DE FALCO.

INDICE DELLE MATERIE